


HAWALA E FINANZA

Le vie segrete del denaro nell'era dell'economia globale

di Giovambattista Palumbo



CSSI

Centro Universitario di Studi
Strategici e Internazionali

Per Nicola, affinché dal suo sacrificio nasca una luce di speranza

INDICE

Introduzione

PARTE PRIMA: L'ALTRA FINANZA

CAPITOLO 1: LA FINANZA ISLAMICA

Premessa

La finanza islamica nell'economia globale

I principi dell'Islam nella finanza e nel credito

Un caso di “divieto di riba” all'europea

Il Waqf

La crisi finanziaria globale e il mondo islamico

Futuri scenari e conclusioni

Glossario di finanza islamica

CAPITOLO 2: MONEY TRANSFER E RIMESSE

Premessa

Le rimesse degli emigrati

I diversi canali di invio delle rimesse

Un approfondimento sulla disciplina in materia di money transfer

I flussi finanziari: canali formali, informali e semi informali

Chinatown a Prato

Money transfer e riciclaggio

PARTE SECONDA: TERRORISMO E FINANZA

CAPITOLO 1: TERRORISMO E FINANZA

Prologo

Premessa

Riciclaggio e contrasto al terrorismo finanziario

Dalla teoria alla cronaca

Il congelamento delle risorse finanziarie: un caso giudiziario

I canali finanziari del terrorismo

Economia “legale” del terrorismo

Un crocevia islamico in Europa: i Balcani

Il ruolo dell'intelligence

La nuova intelligence economica e il contrasto alla speculazione finanziaria

I pericoli della speculazione finanziaria e il nuovo ruolo dell'intelligence

Tra speculazione, terrorismo finanziario e insider trading

Conclusioni

CAPITOLO 2: HAWALA E RICICLAGGIO

Premessa

I canali di finanziamento del terrorismo islamico

Il sistema Hawala

Finanza, terrorismo e paradisi fiscali

Riciclaggio, hawala ed esercizio abusivo del credito

Hawala bianco, black hawala e conclusioni

PARTE TERZA: EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO ED ECONOMIA CRIMINALE

CAPITOLO UNICO: EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

Finanza, terrorismo e paradisi fiscali

I profili penal-tributari del riciclaggio

Le frodi fiscali

Evasione ed elusione fiscale a maggior impatto criminale

a) *Frodi carosello*

b) Paradisi fiscali e rogatorie internazionali

c) Il transfer pricing e la violazione del principio di libera concorrenza

d) Stabile organizzazione ed esterovestizione reddituale

e) L'esterovestizione dei redditi e il principio comunitario di libertà di stabilimento

f) Il trust

g) Le fiduciarie

h) E-Commerce

ULTIME RIFLESSIONI: LA RIVOLUZIONE IN CORSO NEL MONDO ARABO

La globalizzazione come scintilla delle rivoluzioni

Il tesoro del rais

BIBLIOGRAFIA

CSSI
Centro Universitario di Studi
Strategici e Internazionali

INTRODUZIONE

L'11 settembre 2001 il Capitano della Folgore Nicola Ciardelli si trovava in Giordania per un programma di addestramento.

Mentre io (oltre a milioni di persone in tutto il mondo) stavo guardando allibito in televisione le scene degli attentati alle twin towers, lui, dal mezzo del deserto, non so bene da quale sperduta base militare e non so bene con quale telefono, mi chiama per chiedermi se era successo qualcosa: non capiva infatti perché, ma tutti quelli che aveva intorno stavano esultando e festeggiando.

Dopo aver saputo che cosa stava succedendo, Nicola si precipitò alla più vicina ambasciata italiana.

Nicola era uno dei miei migliori amici.

Eravamo nati a pochi mesi di distanza e cresciuti insieme: andavamo fin da bambini nello stesso stabilimento balneare ed avevamo poi condiviso tutta l'infanzia, l'adolescenza e la giovinezza, con tutti i sogni, le speranze e la passione che a quell'età si mette nei rapporti di amicizia, in quelli veri.

A 18 anni eravamo anche entrati insieme in Accademia militare a Modena: lui per una carriera di Ufficiale dell'Esercito e io dei Carabinieri.

Poi io avevo lasciato l'Accademia e lui era rimasto. Io avevo invece intrapreso tutt'altra strada e dopo essermi laureato in giurisprudenza, aver svolto il servizio militare come Ufficiale di complemento dell'Esercito ed essere diventato avvocato, ero infine entrato nell'Agenzia delle Entrate, dove sostenevo (e tutt'oggi sostengo) l' "accusa" nei processi contro gli evasori fiscali: una vita molto più tranquilla e forse anche più spensierata.

Lui invece era subito "cresciuto": comandante di uomini e mezzi si dice. Era andato in missione all'estero più volte: in Irak, in Afghanistan, in Kosovo e in quasi tutti gli scenari di guerra in cui sono state coinvolte le nostre Forze Armate negli ultimi 15 anni.

Il 30 maggio del 2005 era nato il mio primo figlio, Federico.

Il 10 febbraio 2006 era nato il suo primo figlio, Niccolò.

Il 27 febbraio Nicola era partito nuovamente per l'Irak. Sarebbe dovuto partire prima, ma aveva chiesto di poter rinviare per poter assistere alla nascita del figlio.

La mattina del 27 aprile 2006 un convoglio formato da quattro mezzi dei Carabinieri di MSU partì dalla base di Camp Mitterica per raggiungere l'ufficio provinciale di Polizia irachena per il consueto servizio e il coordinamento dei pattugliamenti congiunti (*Provincial joint operation center*), come già avevano fatto molte altre volte. Alle 8:50, ora locale (le 6:50 in Italia), il secondo veicolo della colonna passa sopra all'ordigno posto nel centro della carreggiata, che, scoppiando, causa la morte di Nicola e di

altri quattro militari.

Sono deceduti in seguito all'attentato:

- Nicola Ciardelli, capitano dell'esercito, paracadutista della Brigata *Folgore*
- Carlo De Trizio, maresciallo aiutante dei carabinieri
- Enrico Frassanito, maresciallo aiutante dei carabinieri
- Franco Lattanzio, maresciallo aiutante dei carabinieri
- Bodgan Hancu, caporale della polizia militare rumena

Nelle prime ore dopo l'esplosione sono state diffuse due rivendicazioni. Una delle "Brigate dell'Imam Husayn", l'altra dell'"Esercito Islamico in Iraq" di cui faceva parte anche il braccio destro di Osama Bin Laden in Irak, Al Zarqawi. Dopo qualche mese dall'attentato è stato poi arrestato uno dei sospettati dell'attentato contro il contingente italiano. L'arrestato è un iracheno, precisano fonti della sicurezza locale: Reyad Hussein Alwan al-Khafaji, originario di Nassiriya, lavorava come assistente del direttore presso una ditta specializzata nel settore della lavorazione dei metalli. Secondo le stesse fonti, al-Khafaji avrebbe poi ammesso di essere stato un membro dei Mujahedin di Ameriyyah e di aver collocato l'ordigno esploso contro il convoglio.

Questo libro è dedicato a Nicola.

PARTE PRIMA: L'ALTRA FINANZA

CAPITOLO 1: LA FINANZA ISLAMICA

Premessa

Nella Divina Commedia gli usurai, come spiegato nel Canto XI dell'Inferno, non traggono il loro guadagno né dal sudore né dall'ingegno, ma dal denaro stesso.

Essi sono a metà strada tra la pena dei violenti contro Dio (sdraiati in terra, sotto la pioggia infuocata) e quella dei sodomiti (in corsa senza sosta sotto la pioggia di fiammelle). Essi devono infatti stare seduti e con le loro mani si sventolano e cercano incessantemente di spegnere le fiammelle appena cadute.

Leggendo il passo dantesco non si può non fare un collegamento con un analogo versetto del Corano (IX, 34-35) nel quale viene descritta la pena prevista per gli usurai, notando, con un certo stupore, come, sia nel Corano, sia nella Divina Commedia, la pena riservata agli usurai è la medesima.

Lo stupore, a ben vedere, è però immotivato.

Ogni manifestazione umana (e tra queste senz'altro anche l'economia) è infatti soggetta ad influenze religiose.

Il capitalismo stesso si fonda su un elemento religioso¹.

Il pensiero economico islamico si presenta dunque come una 'terza via' tra il pensiero capitalistico e quello socialista, cercando di dimostrare come regole religiose inderogabili (in quanto parola di Dio) possano dare comunque vita ad una forma di economia liberale.

Un'economia realista e morale allo stesso tempo, che individua nella solidarietà dell'individuo quella spinta che lo guida nel compiere scelte economiche che non siano unicamente frutto del suo egoismo².

Tuttavia è indubbio che, almeno fino ad anni recentissimi (nel senso relativo della Storia), l'economia islamica sia stata relegata ai margini dello sviluppo che invece ha caratterizzato il mondo occidentale.

Forse, proprio la sua impostazione egualitaria ne ha anzi comportato la decadenza, anche agevolata, per esempio, dal sistema ereditario ivi previsto.

¹ Secondo Max Weber, il capitalismo ha trovato terreno fertile nelle società protestanti proprio per una motivazione religiosa che si era fatta sociale: la Berufe (o chiamata) divina e la sua interpretazione extramondana.

² Vedi del resto la 'mano invisibile' smithiana o la 'Gratia di Dio' di cui parla san Tommaso.

Il Corano sancisce infatti un dettagliato sistema di ripartizione ereditaria in aderenza ai principi islamici di eguaglianza economico-sociale: due terzi dei beni del defunto vengono divisi tra un grandissimo numero di parenti.

Questo sistema, col tempo, è però diventato un ostacolo all'evolversi dell'economia in generale e dell'impresa in particolare, dato che alla morte di un qualsiasi membro la sua quota doveva essere ripartita fra un grandissimo numero di eredi, impedendo così ogni possibilità di accumulazione del capitale e di continuità imprenditoriale.

Cosa che invece non accadeva in Occidente, laddove le sacre scritture non imponevano nessuna prescrizione in materia di eredità e dove, anzi, si impose, specialmente nell'aristocrazia, la primogenitura, agevolando l'accumulazione di grandi ricchezze finanziarie e la creazione di società sempre più grandi e stabili.

Ma soprattutto, in Occidente, fin dal medio evo, ci fu un grande sviluppo delle attività commerciali e bancarie (i cui principi si mostravano sempre più impermeabili ai precetti religiosi) con vasto ricorso al sistema creditizio basato sull'interesse (spesso difficilmente distinguibile dalla vera e propria attività usuraria).

Questo non accadde invece nel mondo islamico.

Come recita il *Corano*, infatti, *“Quel che voi prestate a riba perché aumenti sui beni degli altri, non aumenterà presso Dio. Ma quello che date in elemosina, bramosi del Volto di Dio, quello vi sarà raddoppiato”* (*Corano XXX,39*).

All'inizio il divieto al tasso d'interesse era comune del resto a molte civiltà e culture, tra cui anche quella cristiana ed ebraica (anche se in quest'ultimo caso limitato all'interno della comunità), essendo in particolare teso all'esigenza di tutelare le classi meno abbienti.

Il divieto non prevedeva però alcuna pena ed era pertinente più alla sfera della coscienza individuale che alla prassi giuridica, non essendosi alla fine affermata nel mondo occidentale una prevalenza della religione sull'economia e sul diritto.

Esattamente il contrario invece di quanto avvenuto nel mondo islamico, dove l'economia e il diritto erano regolate da precetti religiosi.

Anzi, a ben vedere, è difficile anche distinguere nell'Islam tra economia, diritto e religione, essendo essi piuttosto un tutt'uno regolato dalle medesime prescrizioni.

Il motivo che ha determinato la codificazione di questa prescrizione riguarda dunque la stessa concezione islamica dell'economia, per cui tutti gli uomini hanno avuto in dono un certo numero di beni, tra quelli esistenti sulla Terra, secondo un disegno assolutamente libero della volontà di Dio (che

prescinde peraltro da valutazioni “meritocratiche” riguardo ai destinatari).

In tale disegno le disuguaglianze sociali devono quindi trovare compensazione nella solidarietà, che si manifesta, per esempio, attraverso la *zakat*, la quale rappresenta non solo una imposta versata dal musulmano in ragione di una percentuale della sua ricchezza, ma anche un modo per ringraziare e compensare l’atto di generosità divina nei suoi confronti.

La richiesta di far pagare un interesse su una somma prestata sarebbe dunque vissuta, in tale concezione, come una inammissibile alterazione della originaria distribuzione divina dei beni terreni.

Per gli stessi motivi la legge islamica vieta anche ogni contratto che si basi sulla speculazione e sull’incertezza, essendo dunque vietati strumenti, molto utilizzati invece dalla finanza occidentale, come i futures (l’impegno ad acquistare o vendere un determinato bene ad una scadenza e ad un determinato prezzo), le opzioni (con le quali l’investitore si riserva la possibilità di eseguire o no un contratto ad una data stabilita) e gli strumenti derivati (basati sull’acquisto o vendita di futures, opzioni, titoli o tassi di interessi).

Anche il contratto di assicurazione è stato considerato dal mondo musulmano *haram*, proibito, in quanto contrario al divieto di *maysir* (speculazione) e *gharar* (incertezza), entrambi ravvisabili nell’attività assicurativa convenzionale.

Solo con l’elaborazione dell’assicurazione islamica (*takaful-*), assimilabile ad un contratto di mutuo soccorso dove l’elemento di solidarietà prevale sulla componente speculativa e nella quale gli assicurati cooperano tra loro alla creazione di un fondo da cui attingere per pagare eventuali indennizzi a vantaggio di coloro che devono affrontare le conseguenze di un sinistro, il concetto di assicurazione è stato quindi “sdoganato” anche nell’economia islamica, anche grazie, comunque, al fatto che, in realtà, se da un lato l’Islam esorta il fedele musulmano ad accettare gli eventi sfortunati della vita, dall’altro non proibisce categoricamente di proteggersi dagli avvenimenti avversi e di fronteggiarne le conseguenze negative.

A questo proposito è illuminante un racconto riportato nella *Sunna* del Profeta, nel quale *Muhammad* consiglia ad un beduino, che aveva lasciato slegato il suo cammello perché aveva fiducia in *Allah*, di legare comunque il suo cammello e ... poi di avere fede in Dio.

In tale contesto religioso, economico e sociale la nascita di una attività bancaria *halal*, cioè in aderenza con i principi religiosi, risale dunque al 1963, quando fu fondata la prima banca islamica nella città di Mit Ghamr, in Egitto, poi chiusa nel 1968.

Nel 1975 fu poi fondata la Islamic Development Bank e nel 1977 fu costituita la International Association of Islamic Banks, che svolge funzioni di assistenza tecnica e consultiva a beneficio delle

banche islamiche dislocate nei diversi Paesi aderenti all'OIC.

Negli anni successivi, il modello di banca islamica si diffuse infine negli altri Paesi a maggioranza musulmana, dal Pakistan al Sudan sino all'Iran.

L'interesse per la finanza islamica ha poi determinato la fondazione, nel 1991, dell'AAOFI, ossia Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, e nel 2002 della IIFM, International Islamic Financial Market Association, che hanno giocato un ruolo determinante nel processo di strutturazione del sistema, in particolare attraverso la determinazione di omogeneità nei modelli organizzativi bancari.

La prossima tappa sarà infine l'introduzione della moneta unica del Consiglio di Cooperazione del Golfo, denominata provvisoriamente Khaleeji ("del Golfo") e che mira ad una maggiore stabilizzazione finanziaria dei Paesi che la adotteranno, per effettuare i propri investimenti al riparo dalle forti oscillazioni fra i tassi di cambio, verificabili soprattutto in tempo di crisi globale.

La finanza islamica nell'economia globale

Nella maggior parte dei paesi musulmani, almeno, come visto, fino a tempi recenti, non è mai esistita una vera e propria tradizione bancaria, anche perché il Corano proibisce tassi d'interesse sui prestiti.

Le banche, quindi, sono un'evoluzione abbastanza recente del sistema economico islamico, che, fino all'inizio degli anni '70, era basato quasi esclusivamente sull'*hawala*³.

Il sistema *hawala* consiste, infatti, in un tipo di sistema bancario informale e prevede, sostanzialmente, la partecipazione di quattro attori: l'ordinante, colui il quale vuole trasferire i fondi; il beneficiario, colui il quale riceverà da ultimo i fondi; e, infine, due operatori (gli *hawaladar*), che prendono una commissione per ogni transazione portata a termine.

Nel caso in cui una persona volesse quindi inviare denaro, per esempio, in Pakistan, è sufficiente che depositi la somma da trasferire nelle mani di un *hawaladar* locale, che poi provvede a contattare un suo affine in Pakistan, il quale farà infine avere l'importo pattuito (al netto della provvigione) al destinatario.

Per far funzionare il sistema senza pericoli di intercettazione all'atto del deposito in Italia il richiedente

³ Nel 1975 viene fondata la *Islamic Development Bank (IDB) (al-Bank al-islami li-l-tanmiyya)* a Gedda (Arabia Saudita), ad opera dei Paesi membri dell'Organizzazione della Conferenza Islamica (OCI). Il primo istituto commerciale nasce, sempre nel 1975, a Dubai. Nel 1979, il Pakistan "islamizza" tutto il settore bancario nazionale e analogo provvedimento viene adottato da Iran e Sudan, nel 1983.

riceve un simbolo, un oggetto, o acquisisce una parola d'ordine, che dovrà poi riferire o consegnare all'altro "banchiere" per incassare il denaro.

I due banchieri clandestini compenseranno poi, nel paese di origine, il loro debito-credito con operazioni inverse o con dazioni di denaro.

Tale sistema ha dunque sopperito per secoli proprio alla mancanza di un sistema creditizio sviluppato e ramificato, rendendo comunque possibile, in condizioni logistiche molto difficili, il trasferimento di capitali da un Paese all'altro.

Le banche islamiche⁴ nascono dunque dall'esigenza di mettersi al pari con l'evoluzione del sistema creditizio occidentale, in un contesto di globalizzazione in cui l'assenza di un comparto bancario sviluppato non era più possibile e cercando comunque di coniugare l'esercizio professionale dell'attività bancaria con il rispetto per le prescrizioni della *Šarī'a*⁵, sia in termini di divieto di riba (interesse), che di ammissibilità di strumenti finanziari tipici dei sistemi economici occidentali⁶.

Le banche islamiche offrono quindi strumenti finanziari in armonia con la *Šarī'a*, come, per esempio, il takaful, l'assicurazione islamica a carattere mutualistico, o gli indici di investimento dedicati, come l'*Islamic Dow Jones Index*, che seleziona le imprese quotate nel *Dow Jones Global Equity* compatibili con i criteri della *Šarī'a*, laddove il giudizio di compatibilità si basa su due criteri fondamentali:

- l'impresa non deve svolgere un'attività contraria alla *Šarī'a*, quali, per esempio, la produzione e commercializzazione di alcolici e di carne suina, la pornografia, il gioco d'azzardo e comunque qualsiasi altra attività moralmente riprovevole;
- nel caso di imprese che ricorrano anche all'indebitamento sui mercati finanziari convenzionali, queste devono rientrare entro determinati coefficienti di performance, calcolati sul capitale di rischio, al fine di non dover ricorrere ad un eccessivo ricorso al prestito ad interesse.

Laddove tali due parametri non vengano rispettati, in alcune giurisdizioni si è stabilito che i profitti così generati siano allora "purificati" attraverso la destinazione di una percentuale dei profitti così ottenuti

⁴ Con l'espressione "banche islamiche" non si fa riferimento agli istituti di credito aventi sede nei Paesi islamici, ma alle banche che operano attenendosi alle prescrizioni della *Šarī'a*.

⁵ Il primo ministro della Malesia, Mohamad Mahatir, fu uno dei primi leader politici a procedere alla islamizzazione delle banche secondo la Sharia, rifiutando, in occasione della prima crisi che colpì i mercati asiatici, l'intervento del Fondo Monetario Internazionale.

⁶ È il caso, per esempio, dei contratti convenzionali di assicurazione, caratterizzati, secondo i principi religiosi islamici da un grado eccessivo di incertezza [*gharar*] e da un'asimmetria tra le parti che rendono inique e quindi illecite le condizioni contrattuali. Anche i derivati e i contratti di opzione non risultano in linea con dette prescrizioni in quanto sostanzialmente assimilabili al gioco d'azzardo [*maisir*] a causa della loro eccessiva volatilità e dell'assenza di proporzionalità col valore dei beni sottostanti; vedi anche Giustiniani E., *Elementi di finanza Islamica Rivista della Guardia di Finanza* 6/2005, pag. 1943.

ad opere di carità⁷.

In Malesia, per esempio, le autorità nazionali hanno deciso di permettere alle banche l'introduzione di penalità in caso di ritardo nei pagamenti o di fallimento di un cliente; visto però il divieto di lucrare sul prestito di denaro gli istituti finanziari non potranno inserire i soldi così ricavati nel proprio bilancio, ma li dovranno destinare a finalità caritatevoli.

I maggiori centri finanziari islamici sono dunque, oggi, nel Golfo Persico ed in Malesia.

I principali gruppi a livello mondiale sono il *Dallah Albaraka Group* (che ha poi effettuato una fusione con il kuwaitiano *The International Investor*), il *Dar Al Maal al islaami trust*⁸, con sede legale nelle Bahamas e uffici per l'Europa a Ginevra e l'*Al Rajhi banking and investment Corporation*.

Nell'ottobre 2001, è stata inoltre approvata la costituzione di un Centro bancario islamico, destinato ad essere il "quartier generale" del *Arab-Malaysia Banking Group*.

La maggior parte di questi istituti ha peraltro origine saudita, in linea con il ruolo guida dell'Arabia Saudita nel panislamismo sunnita, laddove non c'è dubbio che una rete finanziaria internazionale islamica costituisce un ulteriore ed efficace strumento per estendere l'influenza saudita e waabita nel mondo musulmano.

La rete delle banche islamiche si presenta, del resto, come una ragnatela intricata, le cui ramificazioni sono, a volte, poco trasparenti, sia nelle operazioni compiute che nella partecipazione al capitale di controllo⁹.

La presenza di questi istituti si fa inoltre sentire sempre più anche nel mondo occidentale¹⁰.

Nell'Agosto del 2004, per esempio, la *Financial Service Authority* (F.S.A.), ente britannico di controllo sulle aziende bancarie e finanziarie, ha concesso alla *Islamic Bank of Britain* (che offre servizi di raccolta del risparmio, di erogazione del credito e di investimento in linea con la *Šari'a*) la licenza di operare nel Regno Unito.

Nel 2002, inoltre, è stato creato l'*Islamic International Financial Market* (IIFM), al fine di migliorare

⁷ Si parla in questo caso di "pulizia dei dividendi", da *La realtà operativa delle banche islamiche tra tradizione e innovazione*, di Giovanni Lippa, in http://www.iuraorientalia.net/IO/IO_02_2006/TV_03_Lippa.pdf, pagina consultata il 18.09.2010.

⁸ Il gruppo, già guidato dal Principe saudita *Mohamed al-Faisal al-Saud*, si compone di oltre 20 compagnie finanziarie e commerciali. Le principali filiali sono la *Islamic Investment Company of the Gulf*, la *Faysal Islamic Bank of Bahrein* (poi fusesi nella *Shamil Bank of Bahrein*) - Loretta Napoleoni, in "Terrorismo SpA", Il Saggiatore Tascabili, 2008, Milano.

⁹ Una delle filiali della *Dar Al Maal al islaami* è, per esempio, la sudanese *al-Shamil Islamic bank*, di cui, secondo il dipartimento di Stato americano, Osama Bin Laden, versando cinquanta milioni di dollari ai suoi titolari, avrebbe assunto il controllo - Loretta Napoleoni, in "Terrorismo SpA", op. cit.

¹⁰ Alcuni istituti finanziari occidentali hanno aperto rami aziendali che operano secondo la *Shari'a* (Abn-Amro olandese, Citibank americana, Dresdner tedesca, Unione delle banche svizzere).

l'integrazione e il coordinamento degli intermediari islamici a livello globale, favorendo il consolidamento del mercato internazionale degli strumenti finanziari islamici e lo sviluppo di un mercato secondario islamico¹¹.

Il problema principale, riguardo al mercato secondario, resta però quello della negoziabilità dei titoli islamici¹²: secondo la legge islamica, infatti, un debito non può essere venduto se non per il suo valore nominale (face value).

Se quindi, dal punto di vista della conformità alle prescrizioni islamiche, non si pongono particolari problemi sui mercati primari, in cui emittenti e sottoscrittori pattuiscono la sottoscrizione dei titoli al valore di emissione, che costituirà anche il loro valore nominale (face value), più problematica è invece la negoziazione sui mercati secondari, dove le operazioni di compravendita avvengono su titoli che sono già in circolazione, essendo possibile trasformare un proprio diritto incorporato nel titolo in pronta liquidità, senza attendere la data di maturazione (scadenza) e potendo dunque vendere lo stesso titolo anche al di sotto del suo valore nominale.

Per rimediare a tali ostacoli si ricorre allora ai *sukuk*¹³, che, per assolvere la loro funzione primaria di generare liquidità a breve, in conformità con i principi del diritto islamico, non sono assimilabili a titoli di credito/debito, dovendo invece tendere a “materializzarsi” e ad incorporare una porzione di un diritto su un bene materiale sottostante (*underlying asset*).

I *sukuk* sono quindi simili, in sostanza, alle obbligazioni tradizionali garantite da attività, ma invece di basarsi su un tasso di interesse, il ricavo per gli investitori deriva dall'affitto o vendita di attività tangibili che valgono da sottostante, in primis beni immobili.

Mentre, dunque, l'obbligazionista “tradizionale” riceve a scadenze predeterminate il pagamento delle cedole, nel caso del *sukuk* il cliente ha diritto sia ai profitti generati dalle attività che ai ricavi da realizzo degli stessi.

Al pari delle obbligazioni più conosciute, la durata del *sukuk* è predeterminata, va da tre mesi per quelli simili ai nostri Bot ad un massimo di cinque/dieci anni.

I principali *sukuk* sono: Mudarabah, Musharakah, Murabahah, Istisnah, Ijarah e i Convertibili.

Il Mudarabah è un accordo tra due parti: una mette il capitale interamente e l'altra la gestione

¹¹ I principali sostenitori dello sviluppo di un mercato bancario/finanziario islamico internazionale sono stati in particolare la Malaysia e il Bahrein, tra i fondatori dell'IIFM, insieme a Indonesia e Sudan.

¹² Da notare, comunque, che, dalla fine del 2001 al 2006, il volume dei titoli islamici commerciabili è passato da quasi zero a 45 miliardi di dollari.

¹³ Laddove il termine *sak* (plurale appunto *sukuk*) vuol dire semplicemente titolo o certificato.

d'impresa. In caso di perdite solo la prima subisce il danno, in caso di utili, invece, si spartiscono tra entrambi in base a quote prestabilite.

Il Musharakah e' un contratto tra banca e cliente, in cui entrambi conferiscono i capitali necessari: le parti concordano prima i profitti, mentre le perdite sono ripartite in base alla quota.

Il Murabahah e' invece un contratto diviso in due parti: il cliente chiede alla banca di acquistare un bene al suo posto, la banca, dopo un certo periodo, chiede al cliente di ricomprare il bene con una maggiorazione di prezzo e a rate.

L' Istisnah e' un contratto di acquisto di beni fatti su commessa ed e' pagato al costruttore in base all'avanzamento lavori.

Un altro tipo di sukuk e' infine l'Ijarah, simile al leasing: la banca compra e affitta i beni al cliente dietro pagamento di un compenso. I termini sono stabiliti in anticipo e il proprietario del bene rimane sempre la banca. Tale tipologia di sukuk è peraltro la più diffusa.

Ultimi per nascita sono poi i sukuk convertibili in azioni, nati nel 2006, la cui conversione può arrivare fino al 30% del capitale azionario.

A parte le potenzialità di prodotto e la richiesta sempre maggiore in tutte le piazze finanziarie, bisogna quindi sottolineare che l'essenza del sukuk sta nella monetizzazione del bene, ovvero nel processo di “securitisation” (trasformazione del bene in movimenti di cassa attuali).

La competitività dei *sukuk* sui mercati finanziari internazionali è stata del resto confermata già nel 2004 dall'emissione sul listino della Borsa di Lussemburgo di *ijara-sukuk*, per un controvalore complessivo di 100 milioni dollari, da parte del Lander tedesco Sassonia-Anhalt¹⁴, la cui costruzione è stata curata da Citibank e dalla Kuwait Finance House¹⁵.

L'attivo sottostante all'operazione (quello che, in sostanza, consentiva una “materializzazione” del titolo) era costituito da edifici di proprietà del Ministero delle Finanze tedesco, ceduti in gestione ad una società veicolo per cento anni in cambio del pagamento di un prezzo pari al valore dell'emissione.

A sua volta la società veicolo ha poi ceduto gli immobili in *leasing* al ministero per cinque anni,

¹⁴ L'emissione è stata la prima del genere in Europa ed ha ottenuto un rating AAA da Fitch e AA- da Standard & Poor's; da *La realtà operativa delle banche islamiche tra tradizione e innovazione*, di Giovanni Lippa, in http://www.iuraorientalia.net/IO/IO_02_2006/IV_03_Lippa.pdf, pagina consultata il 18.09.2010.

¹⁵ La certificazione di “conformità islamica” dell'operazione è stata invece garantita dalla *Shari'a Board* della Citi Islamic Investment Bank, banca islamica facente capo a Citigroup, da *La realtà operativa delle banche islamiche tra tradizione e innovazione*, di Giovanni Lippa, in http://www.iuraorientalia.net/IO/IO_02_2006/IV_03_Lippa.pdf, pagina consultata il 18.09.2010.

garantendo quindi un flusso di denaro in grado di ripagare il rendimento dei titoli¹⁶.

L'emissione del Lander Sassonia-Anhalt appena descritta, la nascita della Islamic Bank of Britain ed altre iniziative del genere dimostrano comunque come, ormai, la finanza islamica stia diventando una realtà concreta, ben radicata anche nel sistema finanziario occidentale¹⁷.

Del resto, in tutto il mondo il valore dei capitali amministrati dai servizi finanziari che osservano le leggi del Corano sono stimati fra gli 800 e i 1000 miliardi di dollari e si prevede che entro il 2012 saliranno fino a 1600 miliardi.

Nonostante ciò, si stima comunque che, ancora oggi, solo il 50% delle transazioni finanziarie, incluse quelle internazionali, avvengano tramite operatori bancari ufficiali.

L'Hawala, infatti, resiste.

L'Hawala e le banche islamiche sono governate, del resto, dalla stessa legge, la *Shari'a*: ma, mentre l'hawala è controllata e garantita dalle autorità religiose locali, le banche sono sottoposte alla supervisione di un ente, il *Comitato della Shari'a*¹⁸, che ha lo scopo di conciliare la *Shari'a* con il profitto, attraverso il controllo di migliaia di banche ed istituti finanziari nel mondo (dei quali oltre duecento negli USA e più di mille in Europa) ed assicurando che tali istituti offrano investimenti in attività produttive ammesse dall'islam.

Il sistema dell'hawala rappresenta invece l'altra faccia della (mezza) luna.


Le movimentazioni di denaro legate al flusso hawala raggiungono direttamente la comunità di appartenenza dei migranti, finanziando individui, famiglie, piccole imprese o intere comunità e tutto nel pieno rispetto del divieto di *ribâ*, attraverso l'artificio dello sconto dell'interesse maturato nel periodo occorrente ai trasferimenti di denaro, o, eventualmente, attraverso la sua capitalizzazione sul prezzo in modo tale che, almeno formalmente, l'interesse, pur essendo stato conteggiato, non appaia.

¹⁶ Alla scadenza del primo periodo di locazione la società veicolo poteva poi decidere di rinnovare il contratto e procedere ad una nuova emissione di titoli fruttiferi.

¹⁷ Già alla fine del 2008 circa duemila miliardi di dollari sono stati investiti nella finanza islamica, con un tasso di crescita pari al 15% e con più di 400 società che gestiscono fondi di investimento per più di 70 miliardi di dollari


¹⁸ Il cui nome completo è Shari'a Supervisory Board of Islamic Banks and Institutions.

Schema di Murabaha




2 L'aquirente e la banca Islamica stipulano una Murabaha fissando K

Schema di Ijara




- 1 Il cliente della banca e il venditore concordano le caratteristiche del bene
- 2 Il cliente della banca e la banca islamica stipulano una Ijara

Schema di Mudaraba



Le parti stipulano il contratto fissando la quota di partecipazione ai profitti

Schema di Musharaka



1 Le parti stipulano il contratto fissando la percentuale di partecipazione ai profitti e nominano il gestore del progetto

I principi dell'Islam nella finanza e nel credito

L'islamic banking, come visto, è completamente diverso da quello occidentale, in particolare laddove il rapporto di intermediazione tra cliente / depositante ed istituzione bancaria / finanziaria si basa esclusivamente sulla compartecipazione al rischio di impresa e non sul pagamento di interessi.

Come recita il Corano, infatti, *“Coloro che praticano il riba, il dì della Resurrezione sorgeranno dai sepolcri come chi è reso epilettico dal contatto con Satana. Questo perché essi hanno detto: “La compravendita è come il riba”. Ma Dio ha permesso la compravendita e ha proibito il riba.”* [Corano II, 275] ed inoltre *“Quel che voi prestate a riba perché aumenti sui beni degli altri, non aumenterà presso Dio. Ma quello che date in elemosina, bramosi del Volto di Dio, quello vi sarà raddoppiato”* [Corano XXX, 39].

La connotazione del termine riba, letteralmente traducibile con “aumento” o “accrescimento”, estende quindi la proibizione oltre la moderna nozione di usura, vietando la liceità di qualsiasi arricchimento legato alla passiva percezione di interessi sul capitale, tra cui naturalmente anche quelli bancari.

Le banche islamiche, allora, per operare con profitto, conformandosi comunque al dettato coranico, attuano politiche di investimento partecipativo e di condivisione del rischio finanziario.

La raccolta del risparmio avviene quindi tramite conti correnti partecipativi, con cui, in sostanza, il titolare acquista una quota del capitale azionario della banca, legando il proprio guadagno ai risultati del bilancio di gestione ed al valore di mercato delle quote detenute¹⁹.

Il divieto di applicazione dell'interesse vale naturalmente per la banca islamica, sia nel dare che nell'avere: le forme di deposito praticate dalle banche islamiche si possono quindi dividere in conti correnti, conti di risparmio e conti di investimento.

Nel caso dei conti correnti, il cliente mantiene la possibilità di ritirare in ogni momento le somme depositate e la banca garantisce la restituzione, senza maggiorazioni.

Dall'apertura di un conto di investimento, invece, possono derivare "utili" per il depositante, di cui deve essere accertata la conformità ai dettami religiosi. Nei conti di investimento, in particolare, il cliente versa un determinato capitale alla banca, che non può essere ritirato prima della scadenza prestabilita. Con tale operazione è come se, in sostanza, il cliente finanziasse la banca stessa e l'entità del capitale restituito dipende dagli utili e dalle perdite maturati.

La banca islamica ha in sostanza due forme di raccolta:

- i conti d'investimento, in cui il depositante (utilizzando contratti *mudaraba*) non beneficia della protezione del valore nominale del deposito e la cui remunerazione è una partecipazione ai guadagni della banca e ai progetti da lei selezionati²⁰;
- i conti correnti (*wadia*), il cui capitale è garantito, ma senza riconoscere alcun tipo di remunerazione.

Per quanto riguarda poi le modalità di erogazione del credito, i contratti islamici di finanziamento, come detto, sono PLS (*profit and loss sharing*), basati cioè sulla logica della condivisione del rischio e sulla compartecipazione nei profitti e nelle perdite.

Nel già citato contratto di *mudaraba*, detto anche *trust finance contract*, per esempio, la banca finanzia un progetto ad un imprenditore e partecipa, per una percentuale contrattualmente stabilita, ai profitti e alle perdite.

L'imprenditore non apporta capitali propri, ma solitamente capacità manageriali; non può chiedere una remunerazione per il proprio lavoro ma partecipa ai profitti.

¹⁹ Si può facilmente ravvedere un'analogia con quelle banche che, nel nostro ordinamento, hanno un rapporto privilegiato con i propri soci e con la comunità di riferimento, come per esempio avviene nel caso delle banche di credito cooperativo.

²⁰ Il depositante in conti d'investimento è quindi una figura simile all'investitore in fondi comuni d'investimento.

Le perdite sono quindi sopportate solamente dalla banca o dal finanziatore, mentre per l'imprenditore, che ha la gestione dell'affare senza alcuna ingerenza da parte della banca, la perdita è limitata al suo sforzo lavorativo.

Questa tipologia contrattuale è solitamente usata per il finanziamento di progetti a breve termine.

Una variante è rappresentata poi dal (anche questo già citato) contratto musharaka, detto equity participation contract, che è una vera e propria partnership tra banca ed imprenditore: prevede un diritto di voto da parte della banca o società finanziaria, una partecipazione alla gestione dell'affare e compartecipazione agli utili e alle perdite. Questo contratto è tipico per le operazioni finanziere a lungo termine.

Il contratto di musharaka è quindi un vero e proprio contratto associativo, in cui banca e cliente finanziano il capitale sociale di un'impresa o di un progetto, partecipando ai guadagni o alle perdite in proporzione alla quota di capitale sociale sottoscritta al momento dell'investimento.

Insomma, il sistema culturale e finanziario islamico rappresenta un mondo in evoluzione, con cui bisognerà imparare a fare i conti; un mondo in ogni caso da conoscere e, se possibile, con cui imparare ad integrarsi.

Ne è un esempio la recente apertura di Le Generali, una delle principali compagnie assicurative/bancarie del mondo occidentale, che ha annunciato di aver avviato uno studio di fattibilità con la Qatar Islamic Bank (Qib) per realizzare una joint venture specializzata nelle polizze takaful, cioè in prodotti assicurativi che rispettano i precetti della Svaria (Sharia compliant).

In particolare il takaful²¹ è assimilabile ad un contratto assicurativo mutualistico, dove profitti e perdite sono condivisi e dove è fissata la percentuale di ripartizione fra gli assicurati, da un lato e la al mudharib (cioè la compagnia assicurativa) dall'altro. Solo in questo modo infatti, non c'è algharar (incertezza), nè al maisir (scommessa), nè riba (interesse), in ossequio appunto ai precetti della legge islamica.

Solo in questo modo, come detto, si rispetta il divieto alla *gharar*, ovvero l'alea, il rischio, la speculazione²².

²¹ Takaful in arabo vuol dire "garantire entrambi" o "garanzia congiunta" e corrisponde in definitiva ad un'assicurazione cooperativa. Il sistema assicurativo musulmano ha peraltro radici storiche: l'assicurazione islamica venne infatti creata già nel sec. VIII d.c., quando gli arabi musulmani decisero di creare un fondo che coprisse i furti o gli incidenti di viaggio lungo le rotte del commercio; vedi MIGLIETTA F. (2007), "L'assicurazione in contesto islamico: l'istituto del Takaful", in *Diritto ed Economia dell'assicurazione*, Anno XLIX, n. 2.

²² Strumenti derivati come le opzioni e i *futures* sono invece considerati contrari ai precetti islamici, così come i *forward* su cambi, perché i tassi sono determinati su differenziali d'interesse; vedi anche in *Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers)*, Numero 73 – Ottobre 2010, "Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale", di Giorgio Gomel (coordinatore), Angelo Cicogna,

Se si riflette in ordine sia al simbolo delle Generali (il leone alato di San Marco che proclama "*Pace a te, Marco mio evangelista*"), simbolo cristiano per antonomasia, sia alle origini della Compagnia, risalenti alla comunità ebraica di Trieste, si capisce che il mondo (almeno quello finanziario) sta cambiando, anche se certo non per motivi "ecumenici".

Come dicevano gli antichi, del resto, "*pecunia non olet*".

Il caso di Generali è comunque solo l'ultimo passo di un lungo percorso di avvicinamento tra i due sistemi.

La finanza islamica ha infatti dimostrato da tempo grande attenzione nei confronti dell'economia occidentale, anche italiana, come documentano diversi investimenti di rilievo²³.

Tra i successi 'storici' in questa direzione si possono citare, per esempio, gli investimenti della emiratina *Mubadala* in Ferrari e in Piaggio Aero Industries; della libica LAFICO in Juventus, FIAT e Tamoil; dell'omanita *State General Reserve Fund* nel progetto di costruzione della nuova sede di Milano di RCS Media Group; della *Qatar Investment Authority* nell'Excelsior Hotel Gallia di Milano; del *Dorchester Group (Brunei Investment Agency)* nell'Hotel Principe di Savoia di Milano.

A queste iniziative vanno aggiunti poi gli investimenti della *Lybian Investment Authority* in UNICREDIT, gli "avvicinamenti" tra la *Limitless-Dubai World* e il Comune di Palermo per la riqualificazione del centro storico della città; i progetti di sviluppo di *Limitless* e *Mubadala* relativi all'ex-area Falck di Sesto San Giovanni e al quartiere di Milano-Santa Giulia e l'interesse a investimenti economici in Puglia da parte del Sultanato dell'Oman²⁴.

Domenico De Falco, Marco Valerio Della Penna, Lorenzo Di Bona De Sarzana, Angela Di Maria, Patrizia Di Natale, Alessandra Freni, Sergio Masciantonio, Giacomo Oddo e Emilio Vadalà, su http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_73/OEF_73.pdf, consultato in data 11.12.2010.

²³ E' interessante notare come, sebbene vi sia in Italia una sola filiale di banca islamica privata, la iraniana Bank Sepah, con sede a Roma, già nel 1972 era stata costituita l'UBAE Arab Italian Bank SpA, con lo scopo di incrementare le relazioni finanziarie, commerciali, industriali ed economiche tra l'Italia ed i paesi arabi e tra i cui soci italiani troviamo la Banca di Roma, il Monte dei Paschi di Siena, il San Paolo IMI di Torino ed aziende quali Eni e Telecom Italia. Tra i soci arabi vi sono invece la Libyan Arab Foreign Bank, la Central Bank of Marocco, la Banque Marocaine du Commerce Extérieur; vedi <http://www.bancaubae.it/ubae/>, consultato in data 17.07.2010. Il primo istituto di credito italiano ad aver predisposto uno sportello multietnico è stato invece, nel 1996, la Cassa di Risparmio di Genova. Per venire incontro al divieto di riba, infine, la cassa di Risparmio di Fabriano ha convertito gli interessi attivi maturati sui libretti di risparmio in buoni pasto e buon acquisto da spendere nel supermercato ed ha allo studio, sempre al fine di rispettare le prescrizioni islamiche, un sistema che consenta ai clienti musulmani di affittare per 15 anni appartamenti comprati direttamente dalla banca con successivo riscatto dell'abitazione.

²⁴ Vedi European Forum of Islamic Finance, "Prerequisite Strategy for a Better Harmonisation", 12 – 13 maggio 2009, Milano, in <http://eng.assaif.org/content/download/3018/18086/version/1/file/ASSAIF+-+A.+Brugnoni.pdf>, consultato in data 15.10.2010.

L'integrazione tra i due sistemi, entrambi in evoluzione, l'uno verso l'altro, ha peraltro portato alla creazione di nuove forme giuridiche negoziali e a contratti di "compromesso", utilizzabili e legittimi in entrambe le prospettive e contesti.

I contratti islamici di finanziamento sono infatti dei contratti la cui evoluzione è frutto della continua interazione tra principi religiosi e prassi finanziaria.

Le banche islamiche hanno a tal fine introdotto delle forme di *musharaka* e *mudaraba* a scalare, in cui l'imprenditore ha la possibilità di riscattare la proprietà dell'impresa attraverso il trasferimento alle banche di profitti supplementari a fronte della cessione di quote sociali²⁵.

Le banche islamiche, sempre nella stessa ottica, utilizzano inoltre degli strumenti di credito finanziario di natura reale, basati sull'acquisto di un bene per conto terzi e sul trasferimento del solo diritto di godimento al terzo committente: in questi casi la banca incassa pertanto il pagamento differito o rateizzato di un prezzo superiore a quello di acquisto, in cui il guadagno rappresenta una remunerazione per il servizio prestato e, soprattutto, per i rischi sopportati prima del rimborso definitivo e del trasferimento della diritto di proprietà.

Un altro strumento finanziario in evoluzione è infine la già citata *igara*, in cui la banca acquista un bene su indicazione del cliente, che ne usufruirà pagando un canone periodico alla stessa banca: in questo modo, in sostanza, il costo dell'investimento viene diluito dall'imprenditore su un arco temporale più lungo, mentre la banca islamica incasserà, alla fine del periodo di *leasing*, una somma maggiore del costo d'acquisto²⁶. Di norma i contratti di *igara* contengono inoltre una clausola, in base alla quale l'imprenditore, alla fine del periodo di finanziamento, può scegliere se riscattare la proprietà del bene, pagando una somma aggiuntiva, o lasciare la proprietà alla banca.

Da questa breve presentazione dei contratti bancari islamici "tipici" emerge quindi chiaramente un rapporto molto stretto tra banca ed impresa, per cui il profitto delle banche dipende in definitiva dal successo delle iniziative imprenditoriali finanziate.

²⁵ Nel contratto di *mudaraba*, inoltre viene ormai previsto per prassi consolidata che l'imprenditore risarcisca la banca per le perdite derivanti dalla gestione qualora tali perdite siano state prodotte dalla sua negligenza, o qualora si siano verificati abusi o violazioni delle condizioni contrattuali, da *La realtà operativa delle banche islamiche tra tradizione e innovazione*, di Giovanni Lippa, in http://www.iuraorientalia.net/IO/IO_02_2006/IV_03_Lippa.pdf, pagina consultata il 18.09.2010.

²⁶ Nel contratto di *igara*, affinché il guadagno sul prezzo iniziale non mascheri un profitto da interesse, è peraltro necessario che la banca sopporti una parte dei rischi: per questo il trasferimento della proprietà può avvenire solamente alla fine del periodo di *leasing* e non in un momento anteriore, da *La realtà operativa delle banche islamiche tra tradizione e innovazione*, di Giovanni Lippa, in http://www.iuraorientalia.net/IO/IO_02_2006/IV_03_Lippa.pdf, pagina consultata il 18.09.2010.

Del resto l'affermazione anche nel sistema occidentale di modelli di finanziamento improntati ad una maggiore condivisione del rischio tra banca e impresa agevola senz'altro l'integrazione con il sistema islamico.

Strumenti tipici del mondo anglosassone, come il *venture capital* ed il *private equity*²⁷, consentono infatti, analogamente a quanto visto per i contratti bancari islamici, l'impiego di risorse finanziarie, per un arco temporale medio-lungo, in aziende con buon potenziale di crescita, sotto forma di partecipazione al capitale azionario o di sottoscrizione di titoli obbligazionari convertibili in azioni.

Un caso di “divieto di riba” all'europea

La non applicazione di interessi sui prestiti bancari non è comunque una prerogativa solo islamica.

La banca JAK (JAK Medlemsbank) è una banca cooperativa con sede a Skovde, Svezia²⁸.

JAK è un acronimo che sta per *Jord Arbetet Kapital*, che, in svedese, significa *Terra Lavoro Capitale*.

Tale banca propone dunque un servizio di risparmio e prestito libero dal concetto di interesse speculativo, raccogliendo 35.000 soci distribuiti su tutto il territorio svedese, che si prestano denaro tra di loro senza ricorrere al sistema bancario tradizionale.

Tutte le attività della banca avvengono dunque fuori dal mercato finanziario poiché i suoi prestiti sono finanziati solamente dai risparmi dei soci.

I costi amministrativi e di sviluppo sono pagati dalla quota associativa e dalla tassa sul prestito, che è pari ad un Indice sintetico di costo (tasso annuo effettivo di interesse che comprende tutte le spese accessorie), mediamente del 2,5% fisso.

Il meccanismo del prestito è basato sul concetto dei punti di risparmio, punti che vengono accumulati nei periodi di risparmio e consumati nei periodi in cui si accede al prestito.

L'idea di base che rende sostenibile l'intero sistema è che i punti di risparmio guadagnati debbano per forza eguagliare i punti di risparmio spesi.

Per realizzare questo equilibrio, se all'accensione del mutuo i punti di risparmio consumati sono maggiori di quelli accumulati, bisogna obbligatoriamente continuare a risparmiare durante il periodo di

²⁷ L'attività di *venture capital* propriamente detta si riferisce al finanziamento dell'avvio dell'attività imprenditoriale, mentre per *private equity* si intende il finanziamento dello sviluppo o della ristrutturazione dell'impresa, a *La realtà operativa delle banche islamiche tra tradizione e innovazione*, di Giovanni Lipa, in http://www.iuraorientalia.net/IO/IO_02_2006/IV_03_Lippa.pdf, pagina consultata il 18.09.2010.

²⁸ Il 13 settembre 2008 si è peraltro costituita anche in Italia l'Associazione culturale JAK Bank Italia per attuare le condizioni per portare anche in Italia questo tipo di esperienza.

ripagamento del prestito, così da continuare ad accumulare punti di risparmio.

Alla fine del periodo di ripagamento del mutuo, quando i punti di risparmio presi in prestito eguaglieranno quelli guadagnati, si potrà riprelevare la somma totale dei risparmi "obbligatori" versati, che nel frattempo sono stati prestatati ad altri soci.

Oltre a restituire il prestito e a pagare il costo del prestito, il contraente é quindi tenuto ad effettuare un deposito, nello stesso periodo di tempo in cui ripaga il prestito, pari all'ammontare del prestito.

In altre parole, nello stesso tempo in cui il contraente ammortizza il prestito, effettua depositi di pari entità alla cifra ammortata; in questo modo, dopo 5 anni, il contraente avrà ammortato completamente il prestito, avrà pagato il costo del prestito (il che corrisponde a remunerare i dipendenti della banca per il proprio lavoro), e avrà depositato in JAK una somma pari all'importo preso in prestito.

Al termine del periodo di ripagamento, quindi, il contraente sarà creditore attivo, presso JAK, di una cifra pari all'importo che ha inizialmente preso in prestito, nella sua piena disposizione.

Il deposito é peraltro necessario perché altre persone possano prendere prestiti: venendo effettuato contestualmente all'ammortamento infatti, può essere via via impiegato per altri prestiti.

Nel caso in cui il contraente non effettuasse il deposito, il denaro necessario per effettuare il prestito andrebbe invece comprato da altre banche, come avviene nel sistema bancario tradizionale, ad un certo costo (costo del denaro).

Le risorse di JAK, diversamente, provengono unicamente dai soci, i quali non chiedono né prendono interessi tra loro, per cui il costo del denaro utilizzato risulta sempre pari a 0.

Il Waqf

Torniamo al mondo islamico.

Tra gli strumenti utilizzati dalla Finanza islamica un posto di rilievo merita senz'altro il waqf (in arabo: **وقف**)²⁹, termine con il quale si indica una fondazione islamica che ha come fine la conservazione di beni³⁰.

La parola italiana che rende meglio il significato di Waqf è "lascito".

Sono quattro gli elementi che caratterizzano una donazione Waqf:

²⁹ In area nordafricana viene preferito il termine hubus (arabo: **حبس**).

³⁰ La gestione del bene può anche rimanere alla famiglia di chi abbia istituito il waqf, ma essa non ne ha comunque la proprietà.

- la dichiarazione o l'intenzione;
- un donatore;
- una proprietà o qualsiasi bene tangibile
- un beneficiario (questo potrebbe essere anche una singola persona, ma, di solito, i benefici di tale donazione sono rivolti ad un popolo, ad una cittadinanza, o ad una comunità).

Un Waqf può essere istituito anche tramite la sottoscrizione di azioni, i cui i fondi sono investiti in attività a basso profilo di rischio e gli utili vengono impiegati a scopi caritatevoli; oppure, nel caso di un lascito ereditario (una proprietà, un terreno) che venga destinato al sostentamento dei poveri e dei bisognosi.

Generalmente i *waqf* sono istituiti a fini caritatevoli; col tempo, tuttavia, l'accumulo di patrimoni spesso diventati del tutto improduttivi, ha indotto vari Stati islamici ad avocare a sé il compito di provvedere al loro funzionamento, perfino con l'istituzione di appositi ministeri³¹.

Il waqf nasce dunque quando una persona vincola parte dei suoi beni a favore di persone bisognose o di attività di carattere sociale, culturale e religioso, come ospedali, università o moschee.

Un tempo quasi ogni moschea disponeva di una serie di beni waqf (negozi, case, terreni), i cui proventi servivano a pagare le spese di manutenzione dell'edificio e gli stipendi dei custodi e degli imam.

Il fondatore del waqf nomina quindi uno o più amministratori³², ma non può più rientrare in possesso dei beni, poiché questi, secondo la maggior parte delle scuole giuridiche, dal momento dell'istituzione del waqf appartengono direttamente a Dio.

La gestione di beni waqf è così diventata fonte di potere e ricchezza, andando quasi sempre ad arricchire la classe degli ulema³³.

Anche il waqf, peraltro, può essere un facile strumento da utilizzare per accumulare e convogliare risorse finanziarie.

Il problema della compatibilità del waqf con i sistemi giuridici occidentali si era già posto peraltro in Francia, dove l'allora premier Dominique de Villepin, con il sostegno dell'allora Presidente della Repubblica Jacques Chirac, ha istituito una fondazione nazionale con l'obiettivo di effettuare in modo trasparente la raccolta di fondi destinati alla costruzione delle moschee, monitorando così anche i relativi flussi di denaro, sia interni che provenienti dall'estero.

³¹ Come, per esempio, il Marocco, che ha un apposito ministero, l'Habous, che si occupa della gestione dei beni waqf.

³² Spesso l'amministratore era un magistrato che si premurava di verificare che i beni e i loro proventi venissero utilizzati e gestiti in maniera appropriata.

³³ Fu ad esempio, il loro esproprio da parte dell'ultimo Scià dell'Iran, nel corso della cosiddetta "Rivoluzione Bianca", a provocare, tra gli altri motivi, la loro reazione.

Se si pensa che oggi in Italia si stima che ci siano quasi 800 moschee il problema dovrà peraltro a breve essere risolto anche qui.

Nel diritto italiano l'istituto più vicino al waqf è, come detto, senz'altro la fondazione. Introducendole sotto forma di fondazioni lo Stato potrebbe dunque verificare che le attività sono svolte secondo uno scopo predefinito (e meritevole di tutela), come gestire una scuola o una moschea, e non nascondono interessi di altra natura.

I soldi che girano intorno alle moschee, del resto, sono tanti: dalla già citata Zakat³⁴, alla Sadaqa (elemosina non obbligatoria) che ogni venerdì i fedeli versano in donazione nelle casse della propria moschea³⁵.

A Roma, per esempio, la moschea, costata più di 90 miliardi delle vecchie lire, grazie soprattutto alle donazioni dell'Arabia Saudita e del Marocco, è oggi di proprietà³⁶, così come a Milano, dove la struttura è costata più di un milione di euro³⁷.

A Colle Val D'Elsa, in provincia di Siena, per la nuova moschea sono invece serviti 500mila euro di donazioni dalla comunità musulmana in Italia, oltre ai 300mila dalla fondazione Monte dei Paschi di Siena, mentre per il terreno su cui la moschea è edificata è bastata un'intesa tra comunità ed amministrazione locale per un affitto del terreno per 99 anni al prezzo di 12mila euro annui³⁸.

A Torino infine 2 milioni di euro sono stati donati dal ministero per gli affari religiosi del Marocco (Habous) all'Umi (Unione dei musulmani in Italia)³⁹.

La tracciabilità del denaro in entrata e in uscita resta comunque ancora poco chiara. E questo è un

³⁴ Ogni anno, in occasione della festa islamica Eid Al-Fitr, ogni buon musulmano è infatti tenuto a versare una quota minima prestabilita (per il 2009, per esempio, era di 8 euro), da http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/03/moschee-islam-finanziamenti_PRN.shtml, “Ombre sul finanziamento delle moschee in Italia”, di Karima Moual, pagina consultata in data 27.07.2010.

³⁵ Più la moschea è grande più le somme versate a titolo di donazione dai fedeli sono cospicue: a Milano, per esempio, ogni venerdì vengono raccolti circa 12 mila euro e quasi 600mila euro l'anno, da http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/03/moschee-islam-finanziamenti_PRN.shtml, “Ombre sul finanziamento delle moschee in Italia”, di Karima Moual, pagina consultata in data 27.07.2010.

³⁶ Per il suo mantenimento arrivano circa 400mila euro all'anno dalla Rabitah (la lega musulmana mondiale) e 50mila euro dai privati (e nonostante ciò sono in deficit di 150mila euro) – da http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/03/moschee-islam-finanziamenti_PRN.shtml, “Ombre sul finanziamento delle moschee in Italia”, di Karima Moual, pagina consultata in data 27.07.2010.

³⁷ Frutto delle donazioni dei soci e di istituzioni come la Lega musulmana mondiale, l'organizzazione libica Wics (World Islamic call society), il ministero degli Affari religiosi del Kuwait e il comune di Milano – da http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/03/moschee-islam-finanziamenti_PRN.shtml, “Ombre sul finanziamento delle moschee in Italia”, di Karima Moual, pagina consultata in data 27.07.2010.

³⁸ da http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/03/moschee-islam-finanziamenti_PRN.shtml, “Ombre sul finanziamento delle moschee in Italia”, di Karima Moual, pagina consultata in data 27.07.2010.

³⁹ da http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/03/moschee-islam-finanziamenti_PRN.shtml, “Ombre sul finanziamento delle moschee in Italia”, di Karima Moual, pagina consultata in data 27.07.2010.

problema che dovrà essere affrontato.

La crisi finanziaria globale e il mondo islamico

Il mondo della finanza islamica, nonostante le sue peculiarità (spesso positive), vista la natura ormai globale della finanza mondiale, risulta comunque condividere anche alcuni aspetti più deteriori del corrispondente sistema occidentale.

Dal 2000 tutte le grandi banche internazionali hanno cominciato ad aprire uffici a Dubai, paradiso fiscale islamico che attrae molti investitori da tutto il mondo.

Dubai è diventato inoltre anche un importante centro di smistamento per il commercio e il contrabbando dell'oro, in particolare di quello congolese che proviene dall'Uganda⁴⁰.

Dubai è infine, sempre più, un importante centro di riciclaggio del denaro sporco, in particolare delle mafie asiatiche.

Anche Dubai però risente oggi dell'onda lunga della crisi.

La crisi, che ha recentemente colpito la Dubai World, la maggiore compagnia finanziaria di Dubai, ha infatti raggiunto sia le banche che praticano la finanza islamica, sia i fondi sovrani che effettuano investimenti esteri con i proventi ricavati dal petrolio e sia le holding che effettuano investimenti sul territorio degli stati arabi in relazione al loro sviluppo turistico e commerciale.

Fino ad ora gli investimenti nei paesi arabi apparivano molto interessanti e poco rischiosi, anche perché si pensava che fossero comunque "garantiti" dagli Stati a cui questi soggetti finanziari appartengono.

Con la crisi finanziaria tutto questo risulta però oggi non più valido.

La finanziaria Dubai World, con un'esposizione complessiva di 80 miliardi di dollari, ha chiesto infatti la moratoria sui suoi debiti in scadenza. Si tratta di una cifra consistente. Certo siamo lontani dai problemi di insolvenza che hanno innescato la grande crisi e che si aggiravano su cifre di oltre trenta volte tanto e inoltre la Dubai World non è una banca e quindi il suo eventuale dissesto non incide direttamente sulla reputazione di solvibilità del sistema creditizio del mondo islamico⁴¹.

⁴⁰ In spregio alle sanzioni ONU imposte sul Congo, da http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=1727, Il lato oscuro dell'economia, di Loretta Napoleoni, pagina consultata in data 12.09.2010.

⁴¹ Comunque la crisi ha avuto una evidente ripercussione negativa sulle borse di Dubai e di Abu Dhabi, con caduta delle quotazioni ad Abu Dhabi del 10 per cento e a Dubai dell'8 per cento, vedi [http://www.loccidentale.it/articolo/la+finanza+etica+non+abita+n%C3%A9+a+dubai+e+n%C3%A9+ad+abu+dabi+\(o+nelle+vicinanze\).0082585](http://www.loccidentale.it/articolo/la+finanza+etica+non+abita+n%C3%A9+a+dubai+e+n%C3%A9+ad+abu+dabi+(o+nelle+vicinanze).0082585), La finanza etica non abita né a Dubai, né ad Abu Dhabi (o nelle vicinanze), di Francesco Forte, pagina consultata in data 10.01.2010.

Le banche esposte con questa compagnia finanziaria però sono parecchie e in caso di un eventuale crack di Dubai World, le perdite da ripartire potrebbero dunque “spalmarsi” su molti istituti, laddove, a ben vedere, le banche che hanno fatto più finanziamenti a questa holding statale dell’emirato arabo sono peraltro proprio quelle occidentali ed in particolare quelle inglesi (che, come noto, già hanno subito ingenti perdite).

Come già avvenuto nel caso della Lehman Brothers, del resto, il governo di Dubai ha già detto di non essere disposto a intervenire in aiuto di questa holding, anche considerato che quella di Dubai World non è una momentanea crisi di liquidità, ma una vera e propria crisi sostanziale, causata anche da investimenti sbagliati. I beni in cui questa holding ha investito non possono inoltre dare un rendimento commisurato al capitale speso, neanche passata la crisi. E pertanto sarà grande la tentazione di lasciare che vada al fallimento una parte delle società operative di questa holding, con conseguente ricaduta sugli occidentali che le hanno prestato il denaro.

Il miscuglio fra banca di tipo occidentale e banca islamica non è dunque migliore del sistema che ha fatto crack a Londra, negli Usa e nel Belgio e Olanda.

Inoltre, nonostante che nella dottrina etica islamica il tasso di interesse sia considerato per sua natura una forma di usura non lecita, Dubai World ha chiesto una moratoria in relazione agli interessi che non è in grado di pagare, ma non è emersa una grande solidarietà delle banche dei Paesi “fratelli”.

Futuri scenari e conclusioni

Lo sviluppo di un'offerta Sharia compliant costituisce un'evoluzione del sistema finanziario da valutare attentamente. Inizialmente, magari, si potrebbe cominciare con l'offerta di prodotti islamici da parte delle banche occidentali, a seguito di accordi distributivi con banche estere islamiche, per poi individuare invece modelli più complessi. Peraltro, alla luce dell'esperienza del Regno Unito e delle caratteristiche dei prodotti islamici, si comprende facilmente come lo sviluppo della finanza islamica sia fortemente condizionato dalla predisposizione di un quadro normativo favorevole, sia in termini fiscali (imposta di registro, deducibilità fiscale degli oneri finanziari, iva) che regolamentari (recepimento dei prodotti islamici nella definizione e regolamentazione dell'attività bancaria).

A queste necessità si aggiungono le problematiche legate al modello organizzativo, che prevede la costituzione dello Sharia Board e l'utilizzo di strutture specializzate.

All'avanguardia su tale percorso è senz'altro la Gran Bretagna che, come visto, si è già ritagliata un posto di primaria importanza per la diffusione della finanza islamica. Infatti, seguendo il principio “no

obstacles, no special favors”, ha emendato il proprio sistema fiscale (ad esempio eliminando nel 2003 la doppia imposta di registro sui finanziamenti immobiliari) e ha stabilito standard specifici di coperture del capitale e di gestione del rischio per creare un ambiente quanto mai favorevole all'introduzione della finanza islamica.

A parte l'esempio della Gran Bretagna, le istituzioni finanziarie islamiche sono comunque oggi nel mondo oltre 600 e i fondi comuni di investimento che ne seguono i precetti ben 500.

Molte banche d'investimento internazionali come Hsbc, Citibank, Bnp Paribas, Abn Amro, Societe Generale, Ubs, Pictet, Barclays, hanno aperto singole divisioni, sportelli islamici o subsidiaries che operano secondo la legge islamica. In America la finanza islamica ha toccato soprattutto il settore dei mutui con l'operazione della società Freddie Mac di acquisizione di attività Sharia compliant per oltre 250 milioni di dollari. Per quanto riguarda l'Italia la prima transazione Sharia compliant e' stata realizzata nel 2006 ed è consistita nell'acquisizione di un edificio industriale, operata da uno special purpose vehicle e nella sua successiva cessione ad un'associazione musulmana locale per la costituzione di un centro culturale.

Sempre nel 2006 e' stata inoltre autorizzata la vendita del primo fondo di investimento islamico di Bnp Paribas e un anno dopo, ABI e UBAE hanno sottoscritto un memorandum per gettare le basi per l'apertura di una banca islamica in Italia.

La finanza islamica rappresenta del resto il segmento dell'industria finanziaria col più alto tasso di crescita in assoluto ed entro il 2015 potrebbe superare i 4 miliardi di dollari di attività, a fronte di oltre 1,5 miliardi di risparmiatori potenziali. E soprattutto la finanza islamica è una realtà che, vista la sua posizione strategica geopolitica, tocca da vicino l'Italia, che, infatti, tramite la Simest (una società pubblica, facente capo al Ministero dello Sviluppo economico, che assiste le imprese italiane all'estero), sta lavorando a fondi di venture capital (destinati alla realizzazione di opere pubbliche o infrastrutture con lo stesso principio del sukuk) compatibili con la Sharia per attirare investimenti nel nostro Paese e in Europa.

Una legge quadro per recuperare il ritardo italiano sulla finanza islamica sarebbe peraltro fondamentale anche secondo l'ABI «Già oggi - ha detto infatti il vicepresidente dell'associazione bancaria - diversi paesi europei sono pronti ad introdurre strumenti finanziari "Sharia compliant". È importante non restare indietro e modificare il nostro impianto normativo, civilistico e fiscale, per favorire lo sviluppo della finanza islamica in Italia, aprendo la strada a nuove opportunità per gli intermediari e intercettando la grande liquidità dei paesi arabi».

In Italia, peraltro, le proiezioni indicano che, se la legislazione sarà adeguata a intercettarne i flussi, i

ricavi si potrebbero attestare sui 170 milioni di euro, con una raccolta pari a circa 4,5 miliardi.

Il problema, come sottolineato durante un convegno dedicato all'argomento dall'Ordine dei Commercialisti di Milano, va ben oltre questo aspetto, che pure è importante: in mancanza di un adeguamento normativo è praticamente impossibile intercettare capitali provenienti dai paesi arabi che sarebbero di vitale importanza per il nostro paese. Penso per esempio al contributo che potrebbe dare alla realizzazione delle opere infrastrutturali l'utilizzo di fondi islamici che abbiano ritorni economici compatibili con la Shari'a, ossia di compartecipazione all'utile anziché di remunerazione del solo capitale quale interesse. Chi vuole usufruire di interessanti agevolazioni nei paesi arabi per insediare attività produttive con l'utilizzo di mezzi messi a disposizione da banche di finanza islamica deve necessariamente conoscere le leggi finanziarie coraniche.

A volte anche allargare le vedute mentali può favorire il business. Anche perché, come detto, il rischio è quello di arrivare ultimi, considerato che in Europa, sistemi finanziari più evoluti, come quelli di Regno Unito, ma anche Francia e Germania⁴², si sono già organizzati per favorire la creazione di strumenti conformi alla finanza islamica e per cogliere così un'occasione importante, sviluppando rispettivamente 30, 7 e 4 miliardi di sharia compliant asset.

Il punto di partenza deve dunque essere la valutazione della legge islamica, sotto un profilo tecnico/giuridico, in particolare attraverso una rivisitazione degli schemi tributari nazionali⁴³.

Processo questo già avviato, per esempio, a Londra, dove si sta rimuovendo gli ultimi ostacoli tecnici che hanno finora impedito l'emissione di "bond islamici", definendo i sukuk come bond piuttosto che come veicoli d'investimento e riducendone così i costi legali.

L'islamic banking è stato infatti considerato in Gran Bretagna semplicemente un'innovazione finanziaria, emersa nell'ambito dell'industria dei servizi finanziari, evitando di introdurre una legislazione speciale, legata ad uno specifico credo religioso e mantenendo l'importante principio dell'unica licenza bancaria⁴⁴.

⁴² La prima banca islamica ha aperto i battenti in Germania nel marzo 2010. A Mannheim, infatti, la Kuveyt Türk Beteiligungsbank, che ha sedi a Istanbul e a Kuwait City, ha aperto i propri sportelli, con l'intenzione di allargare le proprie attività con una decina di filiali in tutto il Paese, da <http://www.lafinanzaislamica.it/?tag=banche>, "Germania, ecco la prima banca islamica", pagina consultata in data 14.06.2010.

⁴³ vedi <http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=19604>, Giovanna Canzano, Giovanna Canzano intervista STEFANO MASULLO, pagina consultata in data 09.07.2010.

⁴⁴ Cinque istituti di credito interamente islamici hanno già ottenuto l'autorizzazione dalla *Financial Services Authority* (FSA) ad operare sul territorio britannico. Questi sono la *Islamic Bank of Britain* (IBB), che ha avviato le proprie operazioni nel settore *retail* nel 2004, la *European Islamic Investment Bank*, autorizzata per il settore *wholesale* nel 2006, la *Bank of London and the Middle East*, autorizzata anch'essa per il settore *wholesale* nel 2007, la *European Finance House*, autorizzata nel Gennaio 2008 e la *Gatehouse Bank*, autorizzata nell'Aprile 2008. La FSA ha anche autorizzato un *hedge fund* islamico, lo *Sharia-equity Opportunity Fund* (realizzato dalla statunitense *Meyer Capital*) e nel settore delle

Su due problematiche si è quindi focalizzata in particolare l'attenzione del legislatore: la neutralità fiscale dei prodotti Sharia compliant e il principio della tutela dei depositi.

I primi interventi per garantire una tassazione neutrale ai due diversi sistemi finanziari si sono avuti con il "Finance Act" del 2003 e le successive modifiche del 2005. È stata, infatti, prima introdotta l'abolizione della doppia imposta di registro nelle transazioni immobiliari assimilabili al contratto Murabaha e poi creata la nozione di reddito finanziario alternativo, alla quale si è conferita la medesima deducibilità fiscale degli interessi passivi.

Senza mai citare nomi di strutture contrattuali islamiche, il legislatore inglese ha quindi definito delle nozioni generiche, specificando però precise condizioni entro le quali è possibile far rientrare i principali contratti islamici. In questo senso, è stato per esempio riconosciuto al canone di un'Ijara immobiliare o di un Musharaka, la stessa deducibilità fiscale degli interessi passivi di un mutuo.

In materia di tutela dei depositi, invece, un ruolo importante è stato quello della Islamic Bank of Britain, istituita nel 2004. Al riguardo la normativa inglese, affinché si abbia un deposito, richiede l'obbligatorietà del rimborso. Tuttavia, come detto, ciò contrasta con i principi base della finanza islamica, che condiziona il rimborso al risultato dell'attività imprenditoriale collegata.

Il problema è stato allora superato con l'inclusione, nella legislazione inglese, di alcune specifiche clausole nel contratto di deposito. Nella Islamic Bank of Britain, infatti, il titolare di depositi d'investimento si espone al rischio di vedere intaccato il valore nominale del deposito. Tuttavia, nel caso in cui ciò avvenga, la banca ha la possibilità di mitigare la perdita del depositante, diminuendo o rinunciando all'incasso di commissioni, o attingendo direttamente ad un fondo destinato alla stabilizzazione degli utili. È importante, però, sottolineare come la banca in questione sia comunque tenuta ad offrire al depositante un pagamento per l'ammontare della perdita subita. Nel caso in cui il depositante decidesse di accettare l'offerta ricevendo dalla banca il corrispettivo per la perdita subita, non sarà però più considerato coerente con i principi islamici.

Con queste specifiche clausole si è dunque riusciti a preservare sia il principio di partecipazione ai profitti e alle perdite sia quello di tutela dei depositi.

L'istituzione dell'Islamic Bank of Britain ha favorito, inoltre, la nascita di una realtà operativa retail,

assicurazioni nel Maggio 2008 ha autorizzato l'operatività di *Principle Insurance*, la prima compagnia assicurativa islamica (*takaful provider*), vedi anche in *Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers)*, Numero 73 – Ottobre 2010, "Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale", di Giorgio Gomel (coordinatore), Angelo Cicogna, Domenico De Falco, Marco Valerio Della Penna, Lorenzo Di Bona De Sarzana, Angela Di Maria, Patrizia Di Natale, Alessandra Freni, Sergio Masciantonio, Giacomo Oddo e Emilio Vadalà, su http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_73/QEF_73.pdf, pagina consultata in data 11.12.2010.

che, visti gli attuali due milioni di musulmani residenti nel paese, è in grado di intercettare un ottimo mercato. Oggi, alcune conventional banks operanti nel paese, offrono peraltro ai clienti britannici islamici un'ampia scelta di prodotti e servizi. Particolare interesse riscuotono in tal senso l'investment banking, il project finance, il private banking e alcuni finanziamenti retail, soprattutto nella forma della Musharaka decrescente. In questa figura contrattuale, il prenditore progressivamente acquisisce infatti le attività del prestatore, pagando contestualmente un canone di affitto. Gli attuali venti bilioni di dollari in attività Sharia-compliant, fanno dunque del mercato inglese l'ottavo centro finanziario islamico al mondo ed il primo nei paesi occidentali.

Una volta risolti i problemi di carattere fiscale e normativo, anche l'Italia potrà dunque svolgere un ruolo centrale nello sviluppo ed integrazione della finanza islamica.

L'Italia, infatti, oltre ad avere una bilancia commerciale di svariati miliardi di dollari con i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, svolge un ruolo chiave nel dialogo euro-arabo, rappresentando il paese del G7 più vicino al mondo arabo.

L'interesse verso la finanza islamica si pone, dunque, come una questione di posizionamento strategico-politico, anche in relazione alla nascita dell'Unione per il Mediterraneo, che punta a coinvolgere economicamente i quarantatré paesi del mediterraneo meridionale e orientale, attraverso la loro cooperazione in specifiche attività pubbliche e private.

Durante la fase iniziale si potrebbe del resto sondare le potenzialità del mercato attraverso le cosiddette islamic windows. Le finestre islamiche, infatti, permettono di soddisfare i bisogni base della clientela di una società islamica, offrendo principalmente depositi e strumenti trade-finance per piccole e medie imprese.

Oggi, del resto, l'Italia ospita quasi un milione e mezzo di musulmani, che rappresentano, oltre il trenta per cento della popolazione straniera residente e quasi il tre per cento dell'intera popolazione nazionale. In termini di rilevanza economica, si noti, inoltre, come il sei per cento del Prodotto Interno Lordo italiano sia prodotto esclusivamente da immigrati e come le necessità finanziarie della popolazione islamica residente si siano evolute verso più sofisticate tecniche economiche.

Da bisogni finanziari base come le rimesse degli emigranti o i servizi di pagamento, si è passati infatti a necessità di più lungo periodo, tipiche di una popolazione di seconda generazione, che continua a crescere anche in termini di disponibilità economiche.

A livello imprenditoriale, inoltre, nel territorio italiano si contano circa settantamila imprese avviate da cittadini musulmani. Lo sviluppo della finanza Shariah-compliant in Italia risponderebbe, dunque, sia ad esigenze di investimento sia a quelle di risparmio da parte della collettività islamica presente a

livello nazionale.

Le banche italiane stanno comunque lentamente prendendo coscienza delle opportunità che l'implementazione del settore islamico offre in termini competitivi. Come prova di tale interesse in materia, nel 2007 l'associazione bancaria italiana e l'Union of Arab Banks hanno firmato un memorandum di intenti, in base al quale è stata programmata una attiva collaborazione fra le parti.

Nel 2006, inoltre, come detto, è stata conclusa la prima operazione finanziaria islamica in Italia: una Murabaha applicato ad una operazione immobiliare a Pavia⁴⁵.

Tale operazione si è rivelata però molto costosa, visto il permanere della doppia imposta di registro sulla Murabaha, a causa del fittizio doppio trasferimento di proprietà dell'immobile.

La seconda iniziativa italiana nel settore islamico, ha invece riguardato l'implementazione di una transazione Ijara Wa Iqtina, richiedendo diversi mesi di analisi giuridica e fiscale per riuscire a soddisfare sia le esigenze della Sharia che quelle del codice civile italiano⁴⁶.

Nonostante questi singoli esempi, tuttavia, gli operatori bancari sono stati fortemente sfavoriti dalla mancanza di un quadro normativo di riferimento, indispensabile per lo sviluppo del settore.

Da un punto di vista civilistico, il problema sostanziale è infatti lo schema di raccolta e prestito della banca islamica che non richiede l'obbligo di rimborso, necessario, invece, nei sistemi bancari convenzionali. In ambito fiscale, inoltre, si presentano numerosi ostacoli operativi, come la già citata doppia imposta di registro su una transazione immobiliare strutturata su una Murabaha e la non deducibilità fiscale degli oneri finanziari di una Ijara immobiliare.

Al riguardo, l'impostazione concettualmente corretta potrebbe del resto essere quella basata sul trattamento fiscale applicato all'aspetto economico/sostanziale delle transazioni e non a quello giuridico/formale, come già stabilito dall'art. 20 del DPR 131/86.

Anche sul fronte della compatibilità delle attività islamiche con l'attuale sistema di regolamentazione bancario italiano, la seconda direttiva UE sul settore bancario, grazie al principio del mutuo riconoscimento sembra del resto facilitare, almeno in linea di principio, l'apertura di una banca islamica sul territorio italiano.

L'utilizzo del passaporto bancario⁴⁷ che permette ad un ente bancario autorizzato in un paese europeo

⁴⁵ Vedi <http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=19604>, Giovanna Canzano, Giovanna Canzano intervista STEFANO MASULLO, pagina consultata in data 09.07.2010.

⁴⁶ Vedi <http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=19604>, Giovanna Canzano, Giovanna Canzano intervista STEFANO MASULLO, pagina consultata in data 09.07.2010.

⁴⁷ Il meccanismo del "passaporto europeo" è stato introdotto con la Direttiva 93/22/CE (c.d. *Investment Service Directive - ISD*) che prevedeva un'autorizzazione unica per l'esercizio di servizi di investimento rilasciata dall'Autorità di vigilanza del Paese d'origine e valevole (in linea di principio) per gli altri Paesi dell'Unione. Con l'entrata in vigore della Direttiva

di offrire prodotti in tutta l'Unione Europea senza la necessità di disporre di autorizzazione separata sembra, infatti, una valida alternativa in termini operativi.

Insomma un mondo in evoluzione dalle molte opportunità.

A tal proposito, infine, può essere interessante riportare un'interrogazione parlamentare, presentata in data 24.11.2009, con relativa risposta del Governo.

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05119 presentata da GIORGIO JANNONE martedì 24 novembre 2009, seduta n.251

JANNONE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:

la Islamic Bank of Britain, fondata nel 2004, quotata sul segmento Aim della borsa inglese, ha un capitale di 197 milioni di sterline, pari a poco più di 200 milioni di euro, in asset, di cui 172 milioni sono i depositi. La Bank of London and the Middle East, creata nel 2006 dalla Boubyan Bank of Kuwait che ne è tuttora la proprietaria, opera invece nei servizi di tesoreria per le istituzioni finanziarie islamiche, nel wealth management, nel corporate e nel private banking, il tutto per 782 milioni di sterline di attività patrimoniali. Altre due banche islamiche, la Eib e la Gatehouse, possiedono rispettivamente 278 e 54 milioni di sterline di asset;

la scorsa estate, la Francia ha approvato, dopo una serie di traversie che hanno comportato anche un difficile passaggio alla Corte costituzionale di Parigi, la sua legge di apertura alla finanza islamica, e in Germania, la tesoreria di Magdeburgo ha lanciato all'inizio di ottobre 2009 la prima emissione obbligazionaria islamica europea per 100 milioni di euro. L'Europa, quindi, dopo anni in cui ha assistito alla marcia trionfale sul suo territorio dei fondi sovrani dei Paesi arabi, sta cercando di entrare nel complesso meccanismo dell'intermediazioni islamica;

nell'«annus horribilis» della finanza, il periodo estate 2008-estate 2009, mentre il sistema globale si contraeva, il segmento islamico saliva di oltre il 20 per cento, fino a superare, stando alle indicazioni della rivista The Bunker, il livello di 900 miliardi di dollari, 100 in più delle precedenti stime su cui hanno lavorato i tecnici di Bankitalia. Una crescita esponenziale e irrefrenabile in tutti i segmenti: ad esempio, le obbligazioni sul modello sukuk, cioè emesse secondo i dettami dalla legge coranica Sharia

2004/39/CE (c.d. *Market in Financial Instruments Directive - MiFID*), recepita in Italia con D.Lgs. n. 164 del 17 settembre 2007, uno dei principali obiettivi è stato armonizzare "al massimo" il regime per le imprese di investimento. Le imprese che prestano servizi di investimento (come occupazione o attività abituale a titolo professionale) sono tenute, ai sensi della MiFID, a richiedere l'autorizzazione preventiva al proprio Stato Membro di Origine. Una volta autorizzata, l'impresa sarà abilitata, avvalendosi del regime del passaporto europeo, a stabilire una succursale o a prestare i servizi in regime di libera prestazione in ogni Stato Membro. A differenza di quanto previsto dalla ISD, sia la regolamentazione prudenziale sia quella riguardante le regole di condotta saranno esercitate dallo Stato Membro di Origine, con la sola eccezione delle attività svolte dalle succursali, nel qual caso alla sede secondaria si applicheranno le regole di condotta fissate dallo Stato Membro Ospitante; vedi anche <http://www.assbb.it/CMI/quaderno238.pdf>, V. CONTI - G. SABATINI - C. COMPORITI, "LA DIRETTIVA MiFID E GLI EFFETTI DEL SUO RECEPIMENTO", Interventi tenuti nell'ambito del seminario su: "Nuove prospettive per l'intermediazione finanziaria nell'evoluzione del contesto economico", Castello dell'Oscano - Perugia, 23 marzo 2007, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative, QUADERNO N. 238.

e riservate ai cittadini musulmani, raggiungeranno a fine anno i 122,7 miliardi di dollari in circolazione, a quanto prevede Moody's;

decisive sono state le liberalizzazioni varate dall'Accounting ad Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, l'organismo di vigilanza che ha sede nel Bahrein, nel 2006 e nel 2007. Secondo quanto stabilito, resta fermo il divieto di corrispondere interessi; per aggirare questo ostacolo, però, vengono create alcune misure importanti. La più diffusa si chiama «murabaha sukuk», secondo cui l'ente che vuole finanziarsi vende ad una nuova entità appositamente costituita, una casa, un terreno, o qualcosa di valore. Questo «vehicle» crea i titoli, li piazza sul mercato e corrisponde la retribuzione agli investitori finali, in un'unica soluzione alla scadenza. Quando arriva questo momento, per restituire i soldi ai sottoscrittori, il «vehicle» rivende il bene all'originario debitore, scalando una parte che corrisponde grosso modo a quello che si può chiamare «interesse». Un meccanismo apparentemente complesso ma di sorprendente efficacia che ha una serie di varianti: il «sukuk al istisna» che è simile al «project-financing» infrastrutturale, il «sukuk al istithmar» che a sua volta somiglia al venture capital, il «sukuk al musharaka» che condivide i rischi di un affare;

l'importante è legare il finanziamento ad attività reali senza promettere tout court un certo rendimento, perché secondo la Sharia il divieto scatta quando è il mero denaro a produrre altro denaro, la cosiddetta «riba», che vuol dire anche «usura». Anche i mutui immobiliari prevedono che sia la banca a comprare la casa, che poi viene in un certo senso affittata al proprietario, il quale ne assume il pieno possesso solo all'estinzione del mutuo. Fermi restando questi criteri base le regole sono molto meno ferree rispetto a pochi anni fa, tanto che si sta anche sviluppando un mercato secondario per le obbligazioni e altri titoli: è ancora agli albori ma sembra promettere occasioni d'oro, ed è proprio per questo che la finanza islamica si sta ampliando ben oltre i due tradizionali poli, Jeddah in Arabia Saudita, Dubai e tutti gli Emirati da una parte, Giacarta, Singapore e Kuala Lumpur dall'altra. La globalizzazione è nei fatti: in agosto, la Banca Mondiale, tramite la «International Finance Corporation», ha emesso i suoi primi sukuk-bonds per 100 milioni di dollari;

«l'anno prossimo sarà molto interessante, perché ci sarà un'ondata di nuove emissioni da parte di fonti non tradizionali», prevede Mohammed Dawood, capo del debt capital market della Hsbc Amanah, il braccio islamico della banca anglo-cinese. Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, afferma in un suo editoriale: «Benché non siano ancora disponibili statistiche ufficiali dalle quali desumere con precisione gli sviluppi globali della finanza islamica, alcune stime effettuate in via riservata quantificano la sua attuale portata sopra agli 800 miliardi di dollari, in termini di asset intermediati, con oltre 600 istituti coinvolti in una cinquantina di Paesi. La crescita della finanza islamica è un aspetto del ruolo sempre più importante rivestito nel sistema finanziario globale da numerose economie emergenti. Naturalmente si tratta di uno sviluppo molto gradito, in quanto spalanca nuove opportunità per convogliare produttivamente le risorse finanziarie sia a quei Paesi sia ad altri mercati». Inoltre «per la Banca d'Italia è importante approfondire le conoscenze in proposito, anche in considerazione delle rilevanza che la finanza islamica assume per i compiti istituzionali che le spettano, in qualità di membro dell'Eurosistema e di Autorità di vigilanza del settore finanziario e bancario in Italia -:

quali iniziative il Ministro intenda intraprendere al fine di inserire, anche nel settore economico-finanziario italiano, gli strumenti portanti della struttura economica islamica, nell'ottica di un sistema finanziario globale stabile e solido.

(4-05119)

Risposta scritta pubblicata martedì 9 marzo 2010 nell'allegato B della seduta n. 296
All'Interrogazione 4-05119 presentata da GIORGIO JANNONE

Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente lo sviluppo della finanza islamica.

Al riguardo, si fa presente che lo sviluppo delle transazioni finanziarie nei paesi di religione islamica è basato su un fondamentale e antico principio (la cosiddetta Riba) previsto dalla Sharia, secondo il quale, a differenza di quanto accade nella finanza occidentale, è proibita l'applicazione di interessi, mentre è particolarmente favorita la condivisione degli utili. Pertanto, nella finanza islamica non sussiste il concetto di valore temporale della moneta e l'attività bancaria non si fonda sulla remunerazione dei capitali prestati, ma principalmente sulla partecipazione ai profitti e alle perdite di un progetto imprenditoriale. Il rendimento di un investimento, inoltre, è giustificato solo se esso viene utilizzato per l'acquisto di un bene reale.

La finanza islamica prevede, inoltre, il divieto di intraprendere qualsiasi operazione finanziaria che comporti un eccessivo livello di rischio e di incertezza (Gharar), infatti, è proibito il gioco d'azzardo (Maisir).

Gli strumenti finanziari tipici della finanza islamica, attraverso i quali è possibile partecipare alla proprietà di attività tangibili, a un progetto o a uno specifico investimento, prendono il nome di sukuk. A differenza delle obbligazioni caratteristiche della finanza occidentale, i sukuk non rappresentano la titolarità di un flusso monetario a condizioni prefissate, ma una quota di proprietà relativa a un'attività sottostante. Negli ultimi anni, le emissioni di sukuk hanno registrato un tasso di crescita significativo, che ha raggiunto un valore del 483 per cento (nell'anno 2003). L'emissione dei sukuk è in genere realizzata da uno Special Purpose Vehicle, che, raccogliendo un ammontare adeguato di risorse, opera in qualità di intermediario nelle diverse tipologie di contratti.

Un tipico schema contrattuale (Muràbaha) della finanza islamica prevede che una banca, su richiesta del cliente, acquisti un bene da un fornitore, per poi conseguire un profitto, rivendendolo ad un prezzo superiore al cliente. Quest'ultimo - a fronte del trasferimento di un titolo da parte della banca ed al fine di assicurare la vendita - è chiamato a effettuare il versamento di una somma iniziale, mentre il pagamento dell'importo residuo può anche essere differito. Il periodo del finanziamento coincide in tal caso con quello di dilazione del pagamento.

Fra le altre tipologie di accordi vi sono:

a) il Mudhàraba: una banca finanzia un imprenditore al fine di realizzare un investimento commerciale, i cui profitti sono suddivisi secondo quote predeterminate di comune accordo, mentre le eventuali perdite gravano sul solo fornitore di capitali. All'imprenditore spetta un compenso (Mudarib fee), che può essere calcolato in base alle spese gestionali o come percentuale del profitto;

b) il Mushàrak: due o più finanziatori forniscono capitali per un progetto (da avviare o già esistente), al fine di ripartirne gli utili secondo le quote definite nel contratto, mentre le eventuali perdite sono ripartite in proporzione al capitale conferito. In base a tale contratto tutte le parti possono partecipare alla gestione del progetto. Inoltre, è previsto che la quota di partecipazione finanziaria della banca possa restare invariata o eventualmente ridursi, fino a lasciare al cliente l'intero controllo della partnership;

c) il Salaf un finanziatore effettua il pagamento anticipato per la consegna alla controparte di una prefissata quantità di beni (in genere commodity) ad una data determinata;

d) *l'Istisna*: è un accordo mediante il quale una banca acquista un manufatto per conto del cliente, al quale lo rivende ad un prezzo più elevato di quello pagato, stipulando con il fornitore un contratto autonomo;

e) *l'Ijara*: si configura come un leasing operativo tramite il quale la banca acquista attrezzature o altri beni e ne concede l'uso al cliente, a fronte del pagamento di un canone.

Lo sviluppo della moderna finanza islamica ha avuto luogo a partire dagli anni Sessanta dello scorso secolo, con la costituzione in Egitto della prima banca islamica, la *Mit Ghamr Saving Bank*, e, nel decennio successivo, la fondazione della *Islamic Development Bank* (istituzione di sviluppo multilaterale che partecipa finanziariamente a progetti produttivi nei 56 paesi membri, aderenti all'organizzazione della conferenza islamica) e della *Dubai Islamic Bank*, (la prima banca commerciale islamica, che ha recentemente esteso la propria offerta a prodotti finanziari più moderni). Fra il 2005 e il 2006, l'ammontare dei prodotti bancari conformi ai principi islamici (*Sharia-compliant*) ha registrato un incremento del 29,7 per cento (raggiungendo 501 miliardi di dollari USA), a fronte del 16,3 per cento relativo ai prodotti tradizionali.

Le banche islamiche censite attualmente sono circa 300 e operano in 70 paesi. Diversi centri finanziari internazionali (fra cui Londra, Tokyo, Hong Kong e Singapore) hanno avviato attività di integrazione fra la finanza islamica e gli altri sistemi finanziari.

Negli ultimi anni, inoltre, numerosi paesi, nei quali la religione islamica non è maggioritaria, hanno introdotto strumenti finanziari compatibili con la *Sharia*. Il paese europeo maggiormente coinvolto in questo processo è il Regno Unito, il quale è l'unico ad aver consentito, nel 2004, l'attività di banche islamiche nel proprio sistema finanziario. In particolare, sul mercato britannico sono operanti la banca commerciale *Islamic Bank of Britain* e l'*European Islamic Investment Bank*, quotate sull'*AIM* (*Alternative Investment Market*) ed alcuni *hedge fund*. Si tratta della sola banca d'investimento *Sharia compliant* in Europa ed è attiva negli ambiti dei mercati di capitale (operando sui tassi di cambio e tramite contratti *muràbaha* sulle commodity, stipulati con altre banche), dell'*asset management* e della *corporate finance*. I principali fondi di investimento islamici gestiti a Londra sono offerti da *Deutsche Bank* e *Scottish Widows*.

Gli strumenti negoziati sono principalmente *sukuk* destinati agli investitori istituzionali e *takaful* (prodotti assicurativi).

L'organismo di regolamentazione dei servizi finanziari, la *Financial Services Authority (FSA)* ha, inoltre, adottato dei principi volti a favorire l'accesso ai prodotti di finanza islamica, eliminando ogni barriera fondata sulla diversità culturale o religiosa.

In altri paesi (Germania, Francia, Svizzera e Stati Uniti) sono negoziati diversi prodotti della finanza islamica, ma in un numero di settori più limitato di quanto non accada nel Regno Unito.

Nel 2004, il land tedesco Sassonia-Anhalt ha emesso un'obbligazione di tipo *Ijara*, per un importo di 100 milioni di euro, ma l'operazione non è stata ripetuta, in quanto il collocamento dello strumento non ha avuto successo e il governo tedesco non ha, tuttora, autorizzato le banche nazionali ad operare sui prodotti islamici. L'elevato taglio minimo ha fatto sì che il prodotto fosse adatto ai soli investitori istituzionali.

Anche in Francia lo sviluppo della finanza islamica è meno avanzato rispetto al contesto britannico. Il primo collocamento di un fondo di investimento *Sharia-compliant* ha avuto luogo nel 2008 ad opera della *Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI)*, che ha quindi rimborsato i sottoscrittori a causa della scarsità dei rendimenti conseguiti. La *BFCOI* appartiene al gruppo *Société Générale*, che, insieme, a *Calyon*, è anche la banca di investimento maggiormente coinvolta nella finanza islamica.

In Italia la prima transazione Sharia-compliant (di tipo muràbaha) è stata realizzata nel 2006. Tale transazione consisteva nell'acquisizione di un edificio industriale, operata da uno special purpose vehicle, e nella sua cessione ad un'associazione musulmana locale, che lo ha impiegato come centro culturale. Nello stesso anno, è stata autorizzata la vendita del primo fondo di investimento islamico (BNP Paribas Islamic Equity Optimiser) nel nostro Paese, mentre nel 2007 l'Associazione bancaria italiana e l'Unione delle banche arabe hanno sottoscritto un memorandum in vista della futura costituzione di una banca islamica in Italia. I limiti allo sviluppo della finanza islamica nel nostro Paese derivano, al momento, dal contenuto reddito medio degli immigrati e dallo scarso interesse degli istituti di credito, oltre che dall'assenza di uno specifico quadro normativo.

Per ragioni culturali, la Turchia rappresenta, nell'ambito geografico europeo, il paese con maggiori prospettive di sviluppo per la finanza islamica. In tale Paese, le banche islamiche sono infatti attive sin dagli anni Ottanta dello scorso secolo. Negli Stati Uniti, infine, il settore dei mutui rappresenta quello più interessato alla finanza islamica, e nel 2007 la società Freddie Mac ha acquistato attività Sharia-compliant per più di 250 milioni di dollari. HSBC è la sola grande banca commerciale attiva nell'offerta di prodotti della finanza islamica, che interessa anche il settore immobiliare.

Ai fini di una più agevole comprensione dei termini usati nel presente capitolo, si riporta un breve glossario di finanza islamica.

Glossario di Finanza Islamica

A seguire, il glossario con la traduzione dei termini che si riferiscono alla cultura islamica e che vengono utilizzati nel campo finanziario.

Ahkam: Disposizione di legge. Gli atti di un musulmano devono essere fatti in base ai comandamenti dell' Islam, classificati in cinque gruppi:

- Wajib, obbligatorio; conosciuto anche come: fard, rukn
- Mustahabb/Sunnah, raccomandato, anche noto come fadilah, mandub
- Mubah, né obbligatoria né raccomandata (neutrale)
- Makruh, abominevole (atti da cui astenersi)
- Haraam, vietato (astensione obbligatoria)

Ba'i Muajjal: contratto che prevede la vendita di beni sulla base di una dilazione di pagamento. La banca, o il fornitore di capitali, acquista i beni a nome dell'utilizzatore finale per poi venderli al cliente a un prezzo concordato. L'utilizzatore finale può pagare il saldo totale a una data futura concordata o

effettuare versamenti rateali per un periodo predeterminato.

Ba'i al-dayn: è il mettere a disposizione risorse finanziarie necessarie alla produzione, al commercio e ai servizi tramite la vendita o l'acquisto di documenti commerciali. È una facilitazione a breve termine con una durata di non più di un anno.

Ba'i al-salam: il termine si riferisce al pagamento anticipato per beni/merci che saranno consegnati in un secondo tempo. Come regola generale del diritto islamico, una vendita non può essere effettuata a meno che i beni/merci esistano al momento stesso della contrattazione. Ma questo contratto rappresenta una deroga purché i beni/merci siano definiti e la data di consegna fissata. Oggetto di questo tipo di vendita sono principalmente i beni tangibili con l'esclusione di oro e argento poiché questi sono considerati valori monetari. Fatta questa eccezione, il bai'al-salam copre quasi tutte le cose che possano essere descritte con la quantità, la qualità e la lavorazione. Una delle condizioni di questo tipo di contratto è il pagamento anticipato. Inoltre, le parti non possono riservarsi l'opzione di recesso ma soltanto l'opzione di revoca nel caso di un difetto dell'oggetto del contratto. Il bai'al-salam è anche utilizzato come modalità di finanziamento dalle banche islamiche; per esempio nel settore agricolo dove la banca anticipa i fondi per le varie necessità della coltivazione per ricevere in cambio una quota del raccolto che vende poi sul mercato.

Ba'i bi-thamàn ajil: questo contratto si riferisce alla vendita di beni sulla base di una dilazione di pagamento. Attrezzature o beni richiesti dal cliente sono acquistati dalla banca che poi li vende al cliente a un prezzo concordato che comprende il suo profitto. Il cliente può essere autorizzato a effettuare i pagamenti a rate entro un periodo predeterminato o in una somma forfettaria. È simile a un contratto di murabaha ma con un pagamento differito.

Fard: obbligo.

Fatwa: è un parere giuridico fornito da un giurisperito (faqīh) su un quesito presentatogli per sapere se una data fattispecie sia regolamentata dalla Sharī'a e quali siano le modalità per applicarne il disposto.

Fiqh: giurisprudenza o diritto islamico. È la più importante fonte per regolare i rapporti economici nella finanza islamica. Il diritto musulmano nasce dall'interpretazione delle fonti dell'Islam. Lo storico Ibn Khaldun definisce il fiqh come la "conoscenza dei comandamenti di Dio che concernono le azioni, qualificate come wājib (obbligatorie), ḥarām (vietate), raccomandate (mandūb), disapprovate (makrūh) o indifferenti (mubāh)".

Gharar: la parola araba gharar significa incertezza e rischio. A differenza del riba, il gharar non è definito con precisione. È considerato di minore importanza rispetto al riba. Anche se il divieto di riba è assoluto, un certo grado di incertezza o gharar è accettabile nel quadro islamico. Solo le condizioni di

eccessivo gharar devono necessariamente essere evitate. Il concetto di gharar è stato ampiamente definito da studiosi in due modi. In primo luogo, implica incertezza. In secondo luogo, essa implica l'inganno. Il Corano ha chiaramente vietato tutte le operazioni commerciali, che sono causa di ingiustizia, in qualsiasi forma. L'ingiustizia è rappresentata dall'eccessivo rischio o dal pericolo dell'incertezza in qualsiasi attività, dall'inganno, frode o indebito vantaggio.

Halal: ciò che è ammissibile; questo concetto ha sfumature spirituali e morali. In Islam vi sono attività, professioni, tipi di contratti e transazioni che sono esplicitamente vietate. Con la loro eccezione tutte le altre attività, professioni, contratti e transazioni sono halal. È questa una delle caratteristiche che distinguono l'economia islamica dall'economia occidentale 'classica' - dove tale concetto non esiste - ma che la avvicinano all'economia etica e solidale.

Hawala: letteralmente è una cambiale, un 'pagherò', un assegno. Tecnicamente, un debitore trasferisce la responsabilità del pagamento del proprio debito a una parte terza che ha con lui un debito. In questo modo la responsabilità del pagamento è, in ultima analisi, spostata a un terzo. Durante il periodo Abbaside il termine è usato in materia di finanza pubblica. Fa riferimento a casi in cui la Tesoreria non potendo soddisfare le domande presentate autorizzava i ricorrenti a occupare una determinata regione per un certo lasso di tempo e a soddisfare i propri crediti tassando loro stessi i cittadini.

Ijarah: leasing. È un contratto in cui la banca, o il finanziatore, acquistano e concedono in leasing attrezzature o altri beni al proprietario di una attività, che ne ha fatto richiesta, per un canone determinato. La durata del contratto di leasing, così come il canone, sono fissati in anticipo e la banca rimane proprietaria dei beni. Questo tipo di contratto è un classico prodotto finanziario islamico. La ijàra è anche, in base alla legge islamica, un metodo legittimo di produrre un reddito. Con questo metodo, un bene tangibile può essere oggetto di leasing da parte di una persona (lessor: concedente) a un'altra (lessee: utilizzatore) per un periodo di tempo specifico contro un prezzo specifico. Il beneficio e il costo di ciascuna delle parti devono essere chiaramente enunciati nel contratto cosicché qualsiasi ambiguità possa essere evitata. La Ijara è una tecnica di finanziamento molto utilizzata dalle banche islamiche con lo schema seguente: la banca acquista un bene secondo una specifica richiesta presentata dal cliente; il periodo di leasing è determinato di comune accordo in base alla natura del bene; durante il periodo di leasing il bene rimane di proprietà del concedente (lessor: la banca) ma il suo diritto d'uso è trasferito all'utilizzatore (lessee: il cliente). Alla scadenza del contratto il diritto ritorna al concedente.

Ijarah wa iqtinà: leasing finalizzato all'acquisto. Il termine si riferisce a una modalità di finanziamento adottata dalle banche islamiche. È un contratto in virtù del quale la banca finanzia attrezzature, beni immobili o altre strutture a un cliente in cambio di un affitto concordato e di un

impegno del cliente ad acquistare l'oggetto del leasing. L'affitto e il prezzo di acquisto sono fissati in modo tale che la banca sia rimborsata del suo capitale insieme a un profitto che di norma è predeterminato

Istisnaa: finanziamento progressivo. È un contratto di acquisto di beni su un mandato specifico nel quale il prezzo è pagato progressivamente in conformità all'avanzamento di una certa attività. Questo tipo di finanziamento è, insieme al ba'i al-salam, utilizzato come meccanismo di acquisto.

Maisir: letteralmente è il gioco d'azzardo. È uno dei quattro divieti fondamentali della finanza islamica assieme al divieto di ribà', di il ghàrar e di investimenti in attività haram. Il divieto di maisir è alla base della critica di molte pratiche finanziarie convenzionali come la speculazione, l'assicurazione convenzionale e i derivati.

Mu'àmala: letteralmente significa relazione. Nel campo finanziario viene ad indicare ogni transazione economica.

Mudhàraba: il termine si riferisce a una forma di contratto in cui una parte contribuisce con il capitale e l'altra contribuisce con l'attività imprenditoriale o con la gestione dell'attività specifica prevista dal contratto. Peculiarità della mudhàraba è che i profitti sono suddivisi secondo una quota proporzionale predeterminata di comune accordo mentre le perdite, se del caso, gravano sul solo proprietario del capitale. In questo caso l'imprenditore subisce la perdita della mancata remunerazione del lavoro svolto. In un contratto di mudhàraba non vi è mai condivisione delle perdite. Il finanziatore è conosciuto come rabb al-mal e l'imprenditore come mudhàrib. La giurisprudenza islamica assegna compiti e responsabilità diverse a ognuno dei due. Il proprietario del capitale non ha, in linea di massima, diritto di interferire nella gestione delle attività d'impresa che sono di esclusiva competenza e responsabilità del mudhàrib. Tuttavia, ha il diritto di specificare quelle condizioni che possano garantire una migliore gestione dei capitali propri. Questo è il motivo per cui la mudhàraba è, talvolta, definita come un 'partenariato in sonno'. Come tecnica di finanziamento adottata dalle banche islamiche la mudhàraba è un contratto in cui tutto il capitale è fornito dalla banca mentre l'attività imprenditoriale è gestita dall'altra parte. Il profitto è diviso nelle proporzioni concordate mentre le perdite sono a carico della banca, a meno che non siano causate da negligenza o violazione dei termini contrattuali da parte del mudhàrib. La banca, a sua volta, trasferisce le perdite ai depositanti. La mudhàraba può essere individuale o collettiva. Le banche islamiche utilizzano la mudhàraba in entrambe le forme. Nel caso della mudhàraba individuale la banca fornisce un finanziamento a una impresa commerciale gestita da una persona o da una società sulla base della condivisione del profitto. La mudhàraba collettiva tra gli investitori e la banca è, invece, su base continuativa. Gli investitori

depositano i loro capitali in un fondo ad hoc e condividono i profitti senza neppure la liquidazione di quelle operazioni di finanziamento che non hanno raggiunto lo stadio conclusivo. Molti fondi islamici di investimento operano sulla base della mudhàraba collettiva.

Mudhàrib: in un contratto di mudhàraba la parte che assume il ruolo di imprenditore.

Muràbaha: letteralmente significa 'vendita con profitto'. Tecnicamente è un contratto di vendita nel quale il venditore dichiara il suo costo e il profitto.

Musàqà: contratto tramite il quale il proprietario di un terreno ne condivide la produzione con un'altra persona che si è assunta l'onere di irrigarlo.

Mushàraka: può essere tradotto con partenariato. Con questo contratto due o più finanziatori forniscono capitali per un progetto. Tutti i partner hanno diritto a una quota dei profitti derivanti dal progetto in una percentuale reciprocamente convenuta. Allo stesso modo le perdite, se del caso, devono essere condivise esattamente nella proporzione della quota di capitale. Ogni partner ha il diritto di partecipare alla gestione del progetto; tuttavia, ha anche il diritto di rinunciare alla gestione in favore di un determinato partner o persona. Vi sono due forme principali di mushàraka: la mushàraka permanente e la mushàraka decrescente.

Muzàra'a: è un contratto tramite il quale una persona concorda di arare il campo di un'altra persona in cambio di una parte del raccolto.

Qard hāsān: prestito benevolo. Il punto di vista islamico sui prestiti è che essi devono essere dati al mutuatario a titolo gratuito. Poiché una persona cerca un prestito solo se si trova in stato di vero bisogno è un dovere morale del mutuante aiutare chi si trova in quello stato. Il mutuante non deve sfruttare le esigenze altrui ma, piuttosto, aiutarlo prestandogli denaro a titolo gratuito.

Riba: Il termine ribà viene normalmente tradotto come “accrescimento” e “aumento”. Più precisamente il ribà viene definito generalmente come ogni vantaggio patrimoniale senza corrispettivo a favore di una delle due parti contraenti nello scambio di prestazioni di natura pecuniaria. Il divieto esplicitato nel Corano si riferisce ad un concetto molto più ampio rispetto a quello di usura. Infatti, mentre quest'ultima consiste nel far gravare sul prestito un tasso di interesse “spropositato”, il termine ribà si riferisce, più in generale, al contratto di prestito basato sull'applicazione di interessi. I giuristi musulmani sono concordi nel sostenere che un bene tangibile debba essere restituito nella stessa sostanza: oro per oro, argento per argento, orzo per orzo, grano per grano, datteri per datteri, sale per sale, simile per simile, uguale per uguale, da una mano all'altra.

Shari'a: è il corpus costituente la letteratura legale prodotta dai giuristi islamici. Fonti della Shari'a sono generalmente considerate: il Corano, la Sunna (ovvero gli hadith del Profeta), il consenso dei dotti

(ijmā') e l'analogia giuridica (qiyās).

Shari'a Board: ha il compito di assicurare la conformità degli investimenti con i principi, il diritto e le tradizioni islamiche. Esamina i membri del consiglio di sorveglianza, gli amministratori, i dirigenti, gli impiegati della banca e delle società da questa controllate. È composto generalmente da un numero variabile, compreso tra tre e sette esperti della Shari'a che vengono nominati dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea dei soci della banca.

Takaful: E' il sistema islamico di assicurazione che osserva i regolamenti e le normative shariatiche. Il termine deriva dalla parola kafalah che significa 'garantirsi a vicenda'. Il takaful è basato sulla reciproca cooperazione, la responsabilità, l'affidabilità, la protezione e l'assistenza tra i gruppi di partecipanti. Si tratta, in effetti, di una forma di mutua assicurazione.

CAPITOLO 2: MONEY TRANSFER E RIMESSE

Premessa

Il termine “rimesse” è solitamente utilizzato per definire le risorse finanziarie inviate dall’emigrato che risiede all’estero alla famiglia, o, più in generale, nel proprio paese d’origine.

Queste risorse rappresentano dunque una quota del risparmio del migrante trasferita dal paese di residenza a quello d’origine.

La misurazione di questi flussi internazionali di denaro non è però agevole, anche perché le statistiche ufficiali non conteggiano il flusso di rimesse che passa attraverso canali informali di intermediazione, che vanno dalla consegna personale a mano durante i periodici viaggi nel paese d’origine, all’invio tramite amici e familiari, al ricorso ad organizzazioni professionali di trasferimento finanziario non registrate, come il sistema cinese *chop* o *flying money*, quello colombiano del *black market pesos Exchange* e i sistemi *hawala* o *hundi*, conosciuti in Asia meridionale, Africa, Medio Oriente.

Naturalmente, la contabilità ufficiale non registra nemmeno il ricorso ai canali illeciti e criminali di trasferimenti finanziari.

Risalendo indietro nel tempo, i primi veri “gestori professionali” dei trasferimenti internazionali di capitali furono peraltro i Cavalieri Templari.

Si deve ai Templari, infatti, l’organizzazione sistematica di trasferimenti di denaro da un luogo all’altro, sia per conto di clienti e ricchi committenti, sia per proprio conto.

In epoca moderna, il servizio di trasferimento del denaro progredisce invece parallelamente allo sviluppo dei sistemi di trasporto ferroviario e di comunicazione via telegrafo, che caratterizzerà la nascita e lo sviluppo dell’economia industriale.

Integrando i servizi dei “corrieri” con la gestione di linee telegrafiche, aziende come la New York and Mississippi Valley Printing Telegraph Company, che poi prenderà il nome di Western Union, assumeranno un ruolo “pionieristico” nel settore⁴⁸.

La Western Union già nel 1871 introdusse, fra i suoi servizi alla clientela, il trasferimento di denaro e nel 1914 la prima carta di credito.

Nel 1940 invece viene fondata a Minneapolis la Travelers Express, specializzata nel trasferimento di

⁴⁸ Maurizio Palana, Il riciclaggio nell’ambito dell’attività degli “Agenti *Money Transfer*”, in http://www.diritto.it/system/docs/30025/original/Money_transfer-Riciclaggio.pdf, pagina consultata in data 10.09.2010.

denaro, che nel 1986, in seguito all'acquisto di MoneyGram Payment Services, assumerà l'attuale denominazione di MoneyGram International Inc.

Western Union e MoneyGram sono, oggi, le due multinazionali che controllano pressoché l'intero mercato mondiale dei servizi *money transfer*⁴⁹ (pur se insieme a intermediari minori, cd. intermediari regionali) e coprono tutto il mondo in tempi rapidi. Le due multinazionali si servono, a loro volta, di una rete mondiale di agenti e sub-agenti (Locations).

Per il ruolo che svolgono all'interno del sistema, merita infine far cenno anche ai citati *Network* informali "*person to person*", circuiti tradizionali, spesso di antica origine, costituiti da relazioni di tipo economico tra le persone, come per esempio il cosiddetto "*hawala*".

Si stima del resto che solo il 50-55% dei flussi finanziari provenienti dalle rimesse degli emigrati passi attraverso canali formali.

Una parte rilevante delle risorse trasferite non viene assorbita infatti dal sistema bancario e dai canali ufficiali, ma si avvale di modalità di trasferimento informali o semi-formali, che sfuggono inevitabilmente ad ogni statistica e contabilizzazione⁵⁰.

In questi circuiti informali di trasferimento fondi si annidano peraltro i maggiori rischi, sia sotto il profilo del riciclaggio, sia sotto quello del finanziamento del terrorismo internazionale.

Nel nostro Paese, secondo al mondo dopo gli Stati Uniti per diffusione dei servizi di trasferimento fondi, sono censiti ad oggi, ufficialmente, 28 Money Transfer Operators (MTO), registrati in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia e consultabile anche on-line. Di questi, 14 sono persone fisiche e 14 società (prevalentemente in forma di srl e, in pochi casi, di sas ed snc).

Tuttavia, questo dato fotografa la realtà in misura assolutamente parziale.

Secondo quanto emerge, ad esempio, dalle ultime indagini della Direzione Nazionale Antimafia, la Guardia di Finanza ha recentemente individuato ben 410 agenzie di *money transfer* abusive in piena attività. In questi esercizi, in prevalenza rivendite di tabacchi, ricevitorie del lotto, *phone center* e *Internet point*, sono state eseguite 280mila operazioni per 88 milioni di euro, tutti trasferiti all'estero senza verifiche e controlli.

Nell'audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, il Procuratore nazionale antimafia ha del resto a tal proposito ricordato come le

⁴⁹ Queste due multinazionali si appoggiano al sistema interbancario di gestione delle transazioni denominato "Rete S.W.I.F.T." (o Consorzio S.W.I.F.T - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) con sede in Belgio e operano secondo gli standard definiti in tale ambito. La rete S.W.I.F.T. connette da 30 anni a livello internazionale gli Istituti di Credito per lo scambio di messaggi di natura finanziaria. Attualmente la rete S.W.I.F.T. comprende circa 7650 istituzioni finanziarie in 200 paesi nel mondo.

⁵⁰ Vedi op. cit. in nota 1, Maurizio Palana, "*Il riciclaggio nell'ambito dell'attività degli "Agenti Money Transfer"*".

indagini hanno consentito di scoprire un sistema “(...) in grado di contare su una rete capillare di distribuzione tre volte più ampia di quella delle Poste, su cui circolano flussi imponenti di denaro contante che sfuggono ad ogni controllo”.

Si tratta di un vero e proprio “sistema bancario parallelo” o alternativo, che rischia di mettere in crisi anche quello legale, essendo stati “identificati circa 25 mila punti di raccolta di denaro presenti in Italia, dei quali si stima che il 30 per cento – circa 8 mila – sia illegale. Questi punti di raccolta utilizzano anche i tabaccai, gli internet point, i phone center”.

L’ampiezza e pericolosità del fenomeno non deve essere dunque sottovalutata.


Le rimesse degli emigrati⁵¹

Le rimesse hanno assunto un ruolo sempre più importante per le economie di molti paesi, contribuendo spesso alla crescita economica ed al sostentamento di ampie fasce di popolazione.

Il grafico che segue, seppur riferito a dati relativi al 2006, ci dà un’idea della dimensione delle rimesse in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) del Paese ricevente, dandoci un’indicazione sulla rilevanza economica del fenomeno.

Escludendo i due maggiori ricettori di rimesse, Messico e Cina, il grafico evidenzia non solo la dimensione dei flussi, ma anche come per alcuni paesi le rimesse rappresentino una quota significativa del PIL, con punte che superano il 35% (per esempio in Moldavia e Tajikistan).

⁵¹ I dati utilizzati in questo paragrafo sono ripresi dal sito www.mandasoldiacasa.it, suggerito dal Ministero dell’Interno, pagina consultata in data 06 giugno 2010.



La crisi economico-finanziaria che ha investito l'economia mondiale in questi ultimi mesi avrà comunque sicuramente un effetto anche sui flussi internazionali delle rimesse, con un impatto ancora di difficile previsione.

Naturalmente tutto dipenderà dalla durata e dalla profondità della crisi in atto, ma la Banca Mondiale, stima che i flussi verso i paesi a medio e basso reddito, dopo una contrazione intorno al 5% per il 2009, si dovrebbero poi riprendere negli anni successivi.

Le rimesse dall'Italia

Anche in Italia si assiste ad una crescita costante dei volumi delle rimesse dirette verso l'estero. Tale crescita è peraltro più che proporzionale rispetto alla crescita della popolazione immigrata residente. Mentre la presenza di cittadini stranieri residenti in Italia è infatti aumentata, nel periodo 2003-2007, ad un tasso medio del 17,4%, le rimesse inviate dall'Italia sono incrementate ad un tasso

pari al 26,8%.

Una recente indagine ABI-CeSPI (2009) sui bisogni finanziari degli immigrati ha inoltre confermato che le rimesse costituiscono una componente del comportamento economico che caratterizza il migrante in tutte le fasi del proprio percorso migratorio e di integrazione, rimanendo sostanzialmente costanti anche a distanza di 10 anni dall'arrivo in Italia.

I dati a disposizione relativi ai flussi di rimesse in uscita dall'Italia costituiscono comunque soltanto una stima dei volumi effettivi. Questo sia perché manca ancora, in Italia, un sistema di rilevazione specifico per questi flussi di denaro e sia perché i dati, naturalmente, non tengono conto delle rimesse che transitano attraverso i canali informali, non ufficiali.

Tavola 1 – Volume dei flussi di rimesse: paesi non OCSE – eccetto Polonia e Turchia (valori in migliaia di euro)

		2006	2007	% sul tot. rimesse: 2007	var. %su 2006
1	CINA	700.492	1.687.443	27,9%	140,9%
2	ROMANIA	792.518	789.529	13,1%	-0,4%
3	FILIPPINE	519.899	727.926	12,0%	40,0%
4	MAROCOCO	294.806	339.404	5,6%	15,1%
5	SENEGAL	207.854	252.266	4,2%	21,4%
6	BRASILE	151.001	152.765	2,5%	1,2%
7	ALBANIA	138.576	143.660	2,4%	3,7%
8	BANGLADESH	108.099	143.055	2,4%	32,3%
9	PERU'	112.630	127.894	2,1%	13,6%
10	ECUADOR	132.287	125.741	2,1%	-4,9%
11	INDIA	101.680	103.051	1,7%	1,3%
12	UCRAINA	90.063	102.007	1,7%	13,3%
13	TUNISIA	70.504	101.052	1,7%	43,3%
14	COLOMBIA	94.619	92.690	1,5%	-2,0%
15	POLONIA	72.042	73.986	1,2%	2,7%
16	REP. DOMINICANA	89.145	68.678	1,1%	-23,0%
17	MOLDAVIA	53.963	54.563	0,9%	1,1%
18	NIGERIA	30.506	48.443	0,8%	58,8%
19	BULGARIA	47.222	43.497	0,7%	-7,9%
20	PAKISTAN	20.722	43.326	0,7%	109,1%
21	BOLIVIA	38.281	40.204	0,7%	5,0%
22	SRI LANKA	14.004	34.895	0,6%	149,2%
23	TURCHIA	23.991	33.256	0,6%	38,6%
24	ARGENTINA	31.397	31.522	0,5%	0,4%
25	SERBIA E MONT.	14.528	30.413	0,5%	109,3%
26	COSTA D'AVORIO	24.993	28.050	0,5%	12,2%
27	GHANA	25.667	25.025	0,4%	-2,5%
28	RUSSIA	24.872	24.922	0,4%	0,2%
29	MACEDONIA	24.353	24.287	0,4%	-0,3%
30	EGITTO	11.290	14.732	0,2%	30,5%
TOTALE RIMESSE		4.528.830	6.043.710	100,0%	33,4%

Fonte: Elaborazione CeSPI su dati Banca d'Italia (2008)

Per quanto riguarda invece la distribuzione territoriale dell'invio di rimesse a livello regionale, il mercato appare fortemente concentrato nel Lazio e in Lombardia, da cui partono il 46,6% dei trasferimenti di denaro dei migranti residenti in Italia. La Toscana è invece al terzo posto con il 14,4% dei trasferimenti.

Tavola 1 – Ranking delle regioni per volume dei flussi di rimesse (valori in migliaia di euro)

	2007	% sul tot. rimesse 2007
1 LAZIO	1.573.449	26,0%
2 LOMBARDIA	1.242.919	20,6%
3 TOSCANA	867.816	14,4%
4 VENETO	406.958	6,7%
5 EMILIA-ROMAGNA	398.218	6,6%
6 PIEMONTE	292.088	4,8%
7 CAMPANIA	280.771	4,6%
8 SICILIA	174.300	2,9%
9 LIGURIA	158.492	2,6%
10 PUGLIA	96.480	1,6%
11 MARCHE	92.954	1,5%
12 CALABRIA	83.339	1,4%
13 UMBRIA	71.851	1,2%
14 ABRUZZO	62.259	1,0%
15 SARDEGNA	55.896	0,9%
16 FRIULI-VENEZIA GIULIA	54.772	0,9%
17 TRENTINO ALTO ADIGE	48.663	0,8%
18 BASILICATA	13.652	0,2%
19 MOLISE	8.914	0,1%
20 VALLE D'AOSTA	7.305	0,1%
Totale	5.991.096	100,0%

Fonte: Elaborazione CeSPI su dati Banca d'Italia e Istat (2008)

I diversi canali di invio delle rimesse

Per inviare i soldi “a casa”, non esiste comunque un solo modo, ma molti e ciascuno di essi ha delle caratteristiche, dei costi, dei tempi e dei rischi diversi.

Si distingue dunque fra:

- Canali informali
- Canali formali

I canali informali

Si chiamano canali informali tutti quei metodi per inviare denaro che non utilizzano operatori o strumenti sottoposti ad un controllo da parte delle autorità. Quando affidiamo i soldi ad un amico o ad un parente che rientra in patria, ad esempio, utilizziamo, un canale informale.

Ma esistono sistemi molto più complessi ed efficienti, attraverso intermediari, o strumenti informatici (come internet) e che, di fatto, funzionano in modo simile ai Money Transfer Operator, con la differenza che lo fanno senza autorizzazione, senza controlli e senza alcun contratto (e quindi anche senza alcuna tutela legale e/o assicurazione di buon esito dell'invio).

I canali informali, peraltro, in molti casi sono molto meno costosi rispetto ai canali formali (se non addirittura gratis, se è un amico o un parente a portare personalmente i soldi), oltre che molto più semplici da utilizzare (non richiedono infatti documenti di identificazione, né altre formalità).

Tali canali presentano comunque rischi anche per coloro che vi ricorrono in buona fede.

Il primo rischio riguarda i costi.

Infatti può accadere che il costo dichiarato dalla persona che si presta a trasferire il denaro aumenti più di quanto stabilito alla partenza (può essere infatti per esempio chiesto un compenso anche da parte di chi deve consegnare il denaro a destinazione).

In tal caso, peraltro, non esiste alcuna tutela, perché il tutto si basa su un accordo verbale e sulla fiducia e non su un contratto con relative garanzie legali.

Un secondo rischio importante riguarda poi la possibilità che il denaro venga perso, o rubato, o sequestrato alla dogana.

Il fatto inoltre che il denaro non passi attraverso canali formali, fa sì che non entrando questo nel circuito economico ufficiale, non possa neppure trasformarsi in una serie di opportunità, sia per chi invia (in termini per esempio di accesso ai servizi bancari e capacità di ottenere credito), che per chi riceve.

I canali formali

Si chiamano invece canali formali tutti quei metodi per inviare denaro che utilizzano operatori o strumenti che sono regolati dalla legge e controllati da un'autorità.

In Italia esistono oggi tre operatori principali che appartengono alla categoria dei canali formali:

- gli Operatori di Money Transfer
- le Banche;
- le Poste.

Anche in Italia è poi entrata in vigore la Direttiva Europea sui servizi di pagamento, che consente ad altri operatori di offrire servizi di pagamento, fra cui anche il trasferimento di denaro all'estero.

Due sono quindi le caratteristiche principali dei canali formali: il fatto che esistono leggi specifiche che regolano la loro attività e il fatto che c'è un'autorità che li controlla.

L'invio del denaro con uno qualsiasi di questi operatori, di fatto, comporta la stipula di un contratto (la ricevuta che viene consegnata è la prova del contratto), che determina diritti e doveri, sia dell'intermediario che del cliente.

Per inviare denaro tramite i canali formali è richiesto comunque un documento di identità e in tal modo il contratto risulta formalmente intestato, con conseguente possibilità di far valere i relativi diritti.

Modalità di invio della rimessa

Una volta scelto l'operatore con cui si vuole inviare il denaro, ci sono modi diversi con cui può essere inviato lo stesso denaro:

- Cash to cash (contante a contante): è la modalità più semplice. Chi invia denaro consegna i contanti e chi riceve il denaro lo ritira in contanti;
- Cash to prepaid-card (contante a carta prepagata): in questo caso chi deve ricevere il denaro ha una carta prepagata che può utilizzare nel suo Paese (può essere stata inviata anche dall'Italia). Chi invia la rimessa versa denaro contante sulla carta prepagata (con i sistemi di ricarica previsti da quella carta) e chi riceve può spendere o prelevare il denaro tramite la carta;
- Account to cash (conto a contante): chi invia il denaro lo fa utilizzando un conto corrente bancario, mentre chi riceve ha direttamente denaro contante;
- Account top re-paid-card (conto a carta prepagata): anche in questo caso chi invia utilizza un conto corrente bancario e i soldi vengono depositati sulla carta pre-pagata di chi li deve ricevere;
- Account to account (conto a conto): in questo caso i soldi viaggiano dal conto corrente di chi invia al conto corrente di chi riceve;
- Account to goods (conto a prodotti): in questo caso i soldi vengono presi dal conto corrente di chi li invia e vengono utilizzati per acquistare, nel Paese di destinazione, dei prodotti (alimentari, elettrodomestici ecc.) che possono essere ritirati dal destinatario della rimessa. Si tratta di una modalità

che in Italia non è ancora sviluppata e che non funziona per tutti i Paesi, ma si sta diffondendo nel mondo.

I canali innovativi

Lo sviluppo dell'informatica e di internet ha fatto nascere infine una serie di strumenti nuovi, rapidi e poco costosi, con cui è possibile inviare denaro.

Un esempio sono le tessere telefoniche, che stanno sempre più diventando dei veri e propri strumenti di pagamento. Già oggi in Italia è possibile fare degli acquisti utilizzando le tessere telefoniche di alcuni gestori. In alcuni Paesi del mondo con la tessera telefonica si possono fare pagamenti (come bollette o altro), fare la spesa ad un supermercato ed inviare denaro.

Allo stesso modo internet sta diventando uno strumento importante, sia per inviare denaro che per fare pagamenti. Ad esempio servizi on-line offrono la possibilità di trasferire denaro attraverso sistemi garantiti in termini di sicurezza, con una commissione molto bassa. Ma è necessario avere una carta di credito o un conto corrente e naturalmente l'accesso ad internet, così come chi riceve il denaro deve avere un conto corrente bancario dove ricevere i soldi (si può anche aprire un conto di pagamento in internet).

Gli operatori di money transfer (MTO)

I Money Transfer, come detto, sono i principali operatori nel campo delle rimesse.

Per svolgere questa attività è necessaria un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, con la quale si risulta registrati in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia e consultabile anche on-line. È sempre perciò possibile verificare se chi offre il servizio di invio del denaro è autorizzato a farlo, oppure no.

I principali Money transfer operano peraltro, ormai, in tutto il mondo e hanno una rete di sportelli e di agenti molto diffusa, rendendo molto semplice l'invio del denaro.

L'attività di money transfer è, in sostanza, assimilabile ad una sorta di bonifico transfrontaliero, laddove il bonifico, in termini generali, consiste in un ordine, impartito da un soggetto (c.d. "ordinante"), tramite una banca od altro istituto abilitato, di pagare una somma determinata a favore di un beneficiario presso gli sportelli della stessa, o di altre banche, o di altri soggetti in Italia o all'estero.

Viene dunque ricompresa nella fattispecie in esame qualunque operazione avente ad oggetto il

trasferimento di fondi da uno Stato all'altro per il tramite di un intermediario autorizzato.

In definitiva, come detto, il servizio di money transfer si estrinseca nello spedire o ricevere denaro, attraverso una rete di agenzie o monomandatari localizzati in aree geografiche diverse e in Stati diversi, movimentando i conti correnti dei soggetti che intervengono nell'operazione, od anche attraverso operazioni extraconto o "di sportello".

A fronte di tale servizio gli esercenti l'attività di money transfer ricevono, a titolo di corrispettivo, una commissione, di norma parametrata all'importo di denaro trasferito e rilasciano al proprio cliente una ricevuta comprovante l'esecuzione dell'operazione ed il pagamento del corrispettivo richiesto.

I tempi di invio sono molto rapidi ed inviare denaro è molto semplice (basta avere un documento di identità e i contanti). Ricevuto il denaro, il MTO dà un codice che deve essere comunicato a chi deve ricevere il denaro e contemporaneamente invia un messaggio al suo agente nel paese di destinazione. Con il codice ricevuto la persona può ritirare il denaro quasi immediatamente.

Il denaro, invece, non viene inviato subito, ma viene depositato in un conto corrente. L'agente preleverà dunque il denaro che deve consegnare da un altro conto corrente.

Il meccanismo funziona allo stesso modo anche quando qualcuno invia del denaro in Italia da uno qualsiasi dei Paesi in cui è presente il MTO; perciò, ogni giorno ci sono flussi di denaro in entrambe le direzioni.

Ogni tanto, poi, a scadenze prefissate, vengono fatti i conti fra l'MTO e i suoi agenti nei vari Paesi e viene trasferito, per compensazione, il denaro da un conto all'altro.

Le banche

Una delle funzioni principali delle banche è, come noto, quella di gestire i servizi di pagamento.

Anche l'invio di denaro all'estero rientra quindi nelle attività tipiche di una banca.

Gli istituti finanziari trasferiscono il denaro attraverso un sistema internazionale a cui sono collegate praticamente tutte le banche del mondo. Ogni banca può infatti inviare del denaro ad una qualsiasi delle banche collegate, o direttamente (attraverso un conto corrente aperto fra le due banche, quando esiste un accordo interbancario), oppure, quando non esiste un accordo interbancario diretto, indirettamente, utilizzando un'altra banca che fa da collegamento (e che si chiama banca corrispondente).

Quando il collegamento è diretto il sistema è molto semplice e rapido: le due banche comunicano infatti quasi immediatamente l'operazione e si scambiano i soldi sul loro conto comune.

Quando invece il collegamento è indiretto, allora la prima comunicazione è fra la mia banca e quella

corrispondente, la quale, una volta ricevuti i soldi, li invia alla banca dove i soldi erano diretti e dove verranno versati sul conto corrente del destinatario.

Le poste italiane

Anche le Poste italiane offrono un servizio di invio delle rimesse.

Due sono i modi di inviare denaro tramite le Poste italiane. Il primo, più semplice e veloce, è realizzato attraverso un accordo commerciale che le Poste hanno fatto con MoneyGram (di fatto, sulla base di questo accordo, le Poste sono un “agente” di MoneyGram).

Le Poste hanno poi un loro sistema di comunicazione e di invio del denaro con i servizi postali di tutti i Paesi del mondo, simile a quello delle banche. Il sistema è però più complesso e quindi più lento rispetto all’invio tramite l’accordo con MoneyGram, per cui, di fatto, non viene quasi mai utilizzato.

Le rimesse come creazione di valore

Le rimesse stanno dunque assumendo, a livello mondiale, volumi che ne dimostrano sempre più l’importanza per lo sviluppo economico dei paesi di origine.

In senso stretto, le rimesse sono risorse trasferite fra soggetti privati, attraverso l’intervento di intermediari che forniscono un servizio di trasferimento del denaro da un Paese all’altro.

In termini di possibili destinazioni, quindi:

- la rimessa è una fonte di sussistenza e di consumo per la famiglia di origine;
- la rimessa può diventare una fonte di consumi futuri, in particolar modo rispetto all’educazione, all’acquisto della casa e a forme previdenziali e pensionistiche;
- la rimessa può diventare una risorsa per lo sviluppo e il sostegno di attività imprenditoriali nel paese di origine;
- infine la rimessa, attraverso il finanziamento di progetti sociali collettivi, può costituire un’importante risorsa per il sostegno e lo sviluppo della propria comunità di origine.

Il termine “rimessa” assume quindi un significato molto ampio, che non può essere scisso dal concetto di risparmio.

L’intermediario finanziario, se in grado di intercettare in modo adeguato questo risparmio, può quindi generare leva finanziaria.

La condizione perché questo accada è, però, la capacità di offrire prodotti finanziari capaci di

rispondere alle motivazioni sottostanti le stesse rimesse, intercettando così (almeno) parte delle rimesse che transitano dai canali informali.

Gli individui caratterizzati da bassi livelli di reddito, come appunto, di solito, gli immigrati, si trovano, infatti, spesso, nell'impossibilità di avere accesso ai canali formali di protezione del risparmio.

Sono allora necessari strumenti finanziari nuovi, caratterizzati da un'elevata accessibilità e flessibilità delle condizioni, oltre che da un'adeguata remunerazione del risparmio e dalla possibilità di essere facilmente liquidabili (per venire incontro alle esigenze di precarietà).

Riuscire ad attrarre i flussi delle rimesse nei canali formali, del resto, costituisce senz'altro un importante metodo di prevenzione contro il pericolo che le stesse rimesse vengano invece anche utilizzate per finanziare attività criminali o terroristiche.

Un approfondimento sulla disciplina in materia di money transfer⁵²

Dal 1° gennaio 2008 la Banca d'Italia ha assunto la gestione e le connesse verifiche degli Albi ed Elenchi relativi agli Intermediari finanziari ex art.106 TUB e relative sezioni, agli Agenti in attività finanziaria, ai Mediatori creditizi e agli Operatori professionali in oro.

Ma chi è considerato un agente in attività finanziaria?

E' agente in attività finanziaria la persona fisica o giuridica che, professionalmente, promuove e/o conclude contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dagli artt. 106 e 114 sexies TUB (concessione di finanziamenti, intermediazione in cambi, servizi di pagamento, assunzione di partecipazioni) su incarico di intermediari finanziari.

Tra questi rientrano dunque anche gli Agenti "Money transfer", persone fisiche o giuridiche, che offrono, esclusivamente, il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire.

L'attività di agenzia in attività finanziaria deve essere svolta in via esclusiva, fatta eccezione per le attività compatibili, strumentali e connesse alla stessa (Art. 5 del DM 485/2001), laddove è considerata strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia ed è invece considerata connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia.

Gli agenti in attività finanziaria che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire possono

⁵² Per la disciplina e la normativa (anche alla luce del recente Dlgs n. 141 del 13 agosto 2010, attuativo della Direttiva Comunitaria 48/2008), vedi sito <http://www.bancaditalia.it/vigilanza/albi-elenchi/ageattfin>.

svolgere inoltre anche altre attività di natura non finanziaria.

I requisiti per l'iscrizione all'Elenco degli agenti in attività finanziaria sono dunque previsti dall'art. 3, comma 3 del D. Lgs 374/1999.

Possono in particolare iscriversi nel suddetto elenco i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di Stato diverso, con domicilio nel territorio della Repubblica, in possesso:

- del diploma di scuola media superiore, inclusi i diplomi triennali di qualificazione professionale rilasciati dal Ministero della Pubblica Istruzione (Istituti Professionali Statali);
- dei requisiti di onorabilità, ai sensi dell'art. 109 del TUB.

Per quanto riguarda invece le società, possono iscriversi nell'elenco quelle con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società con sede legale all'estero, aventi i seguenti requisiti:

- forma giuridica e requisiti patrimoniali previsti nel Codice Civile;
- sede legale e amministrativa situate nel territorio dello stato;
- previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria.

Entro un anno dall'iscrizione in Elenco i soggetti iscritti sono quindi tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia, pena la decadenza, una dichiarazione di effettivo svolgimento dell'attività di agenzia, indicando la ragione sociale, il codice fiscale e il codice ABI degli intermediari preponenti (per gli anni successivi al primo, detta comunicazione deve essere invece inviata entro il 30 marzo di ciascun anno).

Le persone fisiche iscritte, ovvero il legale rappresentante delle società iscritte, devono inoltre attestare alla Banca d'Italia la permanenza dei requisiti di onorabilità.

La verifica dei requisiti in questione deve essere del resto effettuata anche in occasione della nomina di nuovi esponenti, ovvero dell'acquisto di partecipazioni o quote da parte di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno annuale.

L'agente in attività finanziaria, al momento del primo contatto con i potenziali clienti, deve tra l'altro:

- documentare la propria qualità di soggetto iscritto nell'Elenco, indicando il numero di iscrizione;
- indicare l'intermediario/i per conto del quale o dei quali opera e il relativo numero di iscrizione all'elenco generale;
- consegnare, ove richiesto, copia del contratto con il quale gli è stato conferito l'incarico di agenzia e dell'eventuale procura per la sottoscrizione dei contratti.

Agli agenti in attività finanziaria si applicano gli obblighi antiriciclaggio di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette.

Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agenzia in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065,82 a 10.329,14 (Art. 7 DM 485/2001).

Si evidenzia comunque come il 04 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che per tutti gli agenti in attività finanziaria, compresi dunque gli agenti money transfer, nell'innalzare i requisiti di accesso, prevede l'istituzione di un nuovo elenco e di un'apposita sezione dedicata agli agenti che svolgono esclusivamente servizi di pagamento e ne affida la tenuta ad un apposito Organismo.

Per assicurare il passaggio al nuovo sistema la normativa stabilisce comunque specifiche disposizioni transitorie, in base alle quali, Banca d'Italia (tranne che per gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento) ha sospeso nuove iscrizioni nell'elenco degli agenti in attività finanziaria a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (e cioè dal 18 novembre 2010) fino alla costituzione del nuovo Organismo di controllo.

Agli agenti già iscritti continua ad applicarsi, fino alla costituzione dell'Organismo, il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485.

Una volta costituito il nuovo Organismo di controllo, la Banca d'Italia cesserà la tenuta dell'elenco.

I flussi finanziari: canali formali, informali e semi informali

Tanto premesso sulla disciplina e i meccanismi di funzionamento dei money transfer, vediamo dunque come, in concreto, questi canali “formali” si affiancano e a volte si sovrappongono a quelli informali dell’hawala.

In virtù di uno studio effettuato dall'Ufficio italiano Cambi, è emerso che, mensilmente, escono dall'Italia capitali per oltre 5 miliardi di euro, circa 7 milioni di euro ogni ora (ma la stima è molto al ribasso).

I canali attraverso i quali escono tali, enormi, flussi finanziari sono dunque sia quelli “ufficiali”, sia quelli “informali”.

L'Italia è peraltro tra i Paesi al mondo in cui il sistema di trasferimento dei fondi del money transfer è più attivo.

Il mercato italiano infatti è secondo al mondo, dopo quello statunitense, con circa 1,4 miliardi di euro all'anno di transazioni.

Il sistema del money transfer, come detto, si basa su due circuiti internazionali maggiori (Western Union e Moneygram) ed alcuni minori, che si servono di una rete mondiale di agenti e subagenti.

Il successo di tali tipi di circuiti è senza dubbio legato alla velocità di trasferimento ed alla possibilità di potervi accedere anche senza avere un conto corrente.

In tale ambito anche i money transfer sono comunque, almeno potenzialmente, attività ad elevato tasso di pericolosità, sia per i volumi finanziari movimentati, sia per il fatto che i versamenti sono quasi tutti in contanti, sia, infine, per i soggetti verso cui i bonifici verso l'estero sono di solito diretti: per lo più società con oggetto sociale genericamente riconducibile all'import/export⁵³.

Anche i canali legali, come il money transfer, risultano ad alto rischio devianza e sfruttamento criminale.

I circuiti formali e legali, come appunto anche i money transfer (almeno quelli ufficiali), infatti, si congiungono ed affiancano, a volte, ai circuiti informali, che presentano alti profili di illiceità e pericolosità e che per questo motivo sono già sottoposti, da tempo, all'attenzione dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre forze di polizia, che su tale settore hanno già avuto occasione di procedere a diversi tipi di rilievi e contestazioni.

⁵³ Si sottolinea come, pur essendo tale sistema legale e soggetto a controlli, ben tre dei terroristi dell'11 settembre hanno utilizzato il canale money transfer per rimettere fondi in patria prima degli attentati.

A Reggio Emilia, per esempio, a fine 2007, un'inchiesta della Guardia di Finanza ha individuato due gruppi di asiatici i quali movimentavano notevoli capitali.

Il primo gruppo, composto da quattro pakistani, aveva come base proprio un phone center abilitato al money transfer, il cui titolare era formalmente autorizzato al trasferimento di denaro attraverso gli operatori ufficiali.

Quando però si trovava all'estero, incaricava di agire, per suo conto, altri connazionali privi di qualunque autorizzazione, che, anziché versarlo direttamente all'intermediario, cioè alla società che gestisce i money transfer, dirottavano una parte del denaro raccolto su conti correnti personali. I contanti così "dirottati" venivano quindi trasportati direttamente in Pakistan dallo stesso gestore del phone center durante i suoi frequenti viaggi in quel Paese.

Sempre dalla stessa inchiesta è poi risultato che un altro gruppo di indiani gestiva un piccolo shopping center, che serviva da copertura alla loro (in questo caso) non autorizzata attività di intermediazione finanziaria, nell'ambito della quale ricevevano denaro dai connazionali e lo trasferivano all'estero, tramite bonifici bancari dai loro personali conti correnti, a due residenti in Hong Kong, o ad una società con sede in Singapore.

Questi sono solo alcuni esempi tra i tanti possibili, ma danno comunque la misura della pericolosità del fenomeno e della difficoltà ad un suo efficace contrasto.

Nella più ampia categoria degli intermediari "a rischio" confluiscono dunque due tipologie di operatori: quelli ufficiali e legali, che adottano però comportamenti devianti e quelli abusivi, che operano, cioè, al di fuori del sistema ufficiale e sfuggono completamente agli obblighi imposti dall'ordinamento e agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo delle competenti autorità.

La richiesta di una maggiore trasparenza del mercato di intermediazione finanziaria deve quindi oggi necessariamente riguardare anche i sistemi finanziari "paralleli", spesso caratterizzati dall'assoluta segretezza e dalla assenza di tracce cartolari, come appunto avviene nel caso dei citati circuiti di *chop shop*, *chiti*, *hawala*, *hundi*, in notevole espansione anche nell'emisfero occidentale, anche come conseguenza dell'aumento dei flussi migratori.

Come detto, infatti, un circuito bancario informale permette di trasferire ingenti somme di denaro da un Paese all'altro, senza lasciare tracce e, soprattutto, senza trasferire effettivamente e materialmente il denaro.

Attraverso il sistema *hawala*, quindi, chiunque voglia trasferire una determinata somma di denaro all'estero, senza avvalersi dell'opera di un intermediario legale, concorderà con un "banchiere" clandestino la commissione ed il tasso di cambio e, a fronte del versamento della somma da trasferire,

avrà in cambio una "ricevuta", o un segno (ad esempio un codice alfa-numerico, ovvero un simbolo).

La presentazione e/o l'indicazione di tale "ricevuta/segno" ad un corrispondente "banchiere", operante nel Paese straniero in cui si vuol far giungere detta somma, consentirà poi il perfezionamento della transazione, senza che si sia neppure verificato il materiale spostamento del denaro⁵⁴. Successivamente, i due "banchieri" informali opereranno specifiche compensazioni sulla base dei saldi attivi e/o passivi registrati a fronte dei diversi trasferimenti effettuati nel tempo.

In sostanza (solo per citare alcuni dei possibili ed innumerevoli schemi utilizzabili):

- una persona "X", che vive nel paese "A", intende trasferire una somma nel paese "B"; "X" si rivolgerà ad un "banchiere" hawala "Y", che disporrà di società ubicate sia nel paese "A" che in quello "B" e depositerà detta somma, comprensiva di interessi, ricevendo un analogo "buono"; "Y", anche attraverso violazioni di natura tributaria (ad es. fatture false), creerà quindi la disponibilità finanziaria di "X" nel paese "B"; "X" potrà così ritirare, direttamente o indirettamente, attraverso la presentazione del citato "buono" la propria somma presso il paese "B", eludendo così qualsiasi controllo; oppure,

- un uomo da Islamabad chiama il suo "contatto" a New York e gli dice: *"verrà da te K., dagli 3 maiali"* o *"K. ha bisogno di 5 galline"*, laddove, per esempio, un maiale potrebbe valere 10.000 dollari ed una gallina 1.000. Il "contatto" di New York, che erogherà la somma, ha del resto una sua attività legale (un supermercato, un phone center, un negozio di bigiotteria, etc. etc.) in grado di coprire l'attività illecita e di camuffare i pagamenti "paralleli" con fatture relative ad acquisti e vendite di beni o servizi realmente avvenute. Egli verrà poi rimborsato, con una commissione comunque inferiore a quelle bancarie, da amici e parenti di K. nel paese dal quale è partito il pagamento.

Tutto molto semplice ed immediato.

E' quindi verosimile ipotizzare che detti circuiti clandestini (come detto, sottratti ad ogni controllo), stornando, in parte o completamente, le provvigioni a loro favore (anche in ossequio al principio della zakat, sorta di autotassazione a favore dell'ideale islamico), permettano alle organizzazioni che lo gestiscono di lucrare commissioni notevoli (naturalmente in nero), con anche il rischio di possibili finanziamenti ad organizzazioni terroristiche.

Del resto, paradossalmente, ogni restrizione in chiave antiriciclaggio, (necessariamente) presente nel circuito bancario formale, costituisce un vantaggio per i circuiti informali, sempre più sfruttati dunque dalle organizzazioni che a tali restrizioni non vogliono soggiacere.

⁵⁴ Nel caso di importi multimilionari si mettono di solito in azione più emissari, che seguono strade diverse, per poi ricongiungersi in un unico destinatario; spesso gli emissari del banchiere *hawala* si appoggiano inoltre a banche compiacenti in paradisi fiscali per emettere assegni circolari, rendendo, quindi, impossibile effettuare controlli sui passaggi di denaro e difficilissimo ricondurre le transazioni alla fonte.

Si pensi, al riguardo, infatti, con quale ritrosia un immigrato clandestino, privo di documenti d'identità, o semplicemente non in regola con il permesso di soggiorno, possa rivolgersi al sistema legale (banche, money transfer) per effettuare le proprie rimesse in patria, stante la vigenza, ormai diffusa in quasi tutti i Paesi occidentali, di specifici obblighi d'identificazione.

Questi, quindi, o si rivolgerà, solo tramite interposta persona, ad un intermediario ufficiale, ovvero si affiderà al circuito finanziario clandestino di riferimento della propria comunità di provenienza.

Da qui l'intima connessione che lega il fenomeno dell'immigrazione clandestina con le forme di abusivismo finanziario e/o bancario.

Chinatown a Prato

Insomma, un sistema che si allarga a macchia d'olio.

L'Asia è oggi considerata, a tal proposito, il grande buco nero del riciclaggio dei capitali dell'evasione fiscale e dei guadagni illeciti in generale.

Miliardi di dollari si spostano ogni giorno verso Hong Kong, Singapore e Kuala Lumpur, accentuando anche la crisi di liquidità che ormai affligge l'intera Europa.

Una recente indagine tra Prato e Firenze può, comunque, attraverso la descrizione di un caso concreto, spiegare, meglio di qualunque dissertazione teorica, il meccanismo dei suddetti fenomeni e i notevoli pericoli sottesi alla loro esistenza e proliferazione.

Una recente operazione della Guardia di Finanza, chiamata, non a caso, "Cian Liu", ovvero "Fiume di denaro", ha infatti messo in luce, tra Prato e Firenze, quello che è un fenomeno in continua espansione, fondato sul pericoloso binomio evasione fiscale/riciclaggio.

L'indagine ha infatti intercettato un vero e proprio fiume di denaro, indirizzato dall'Italia (tramite San Marino) verso la Cina per quasi tre miliardi di Euro e movimentato tramite una società di money transfer con sub agenzie sparse in tutta Italia ed in particolare in Toscana.

2,7 miliardi di euro attraverso migliaia di operazioni sotto la soglia di 2000 euro (superata la quale la segnalazione di operazione sospetta, cosiddetta sos, diventava obbligatoria) sono partiti da Prato, con destinazione Cina, tramite un'agenzia di money transfer bolognese, passando da una fiduciaria sanmarinese⁵⁵ e dalla cosiddetta banca di "tramitazione"⁵⁶, ossia la banca attraverso la quale transita il

⁵⁵ Vedi http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/2010/06/28/350834-denaro_della_mafia_cinese.shtml.

⁵⁶ Che, nel caso di specie, era la Bank of China, banca presente in Italia fin dal 1996 e il cui azionista di maggioranza è lo Stato cinese attraverso la Central Huijin Investment.

denaro inviato dal money transfer per essere successivamente veicolato alla sua destinazione finale.

Il sistema dell'hawala, come detto, era stato del resto introdotto, storicamente, proprio dai cinesi e veniva in particolare adottato dai mercanti per sottrarsi alle rapine lungo la via della seta.

Oggi, gli stessi “mercanti”, magari, come nel caso evidenziato dall'indagine, tramite filiali colluse di agenzie di money transfer, trasferiscono dunque i frutti dello sfruttamento del lavoro nero, della contraffazione e dell'evasione fiscale mediante migliaia di tranches di trasferimenti da 1999,99 euro, spesso a nome di persone inesistenti o decedute.

Nel 2008, per comprendere l'entità del fenomeno, uno degli evasori coinvolti nell'inchiesta aveva dichiarato redditi per 17.532,00 Euro e intanto spediva in Cina 1.887.945,00 Euro.

Un suo connazionale, nello stesso periodo, dichiarava reddito zero e spediva invece in Cina ben 832.000,00 Euro e così via fino ad arrivare ad una Srl, in perdita per 19.019,00 Euro, che, intanto, spediva tramite money transfer 2.518.000,00 Euro.

Del resto, se a fronte dei 4760 euro di ogni colombiano e ai 2750 di ogni boliviano (già “sospetti”), vi sono 27.000 euro al mese pro capite inviati da ogni cinese, un motivo ci sarà.

E alla base di tutto, purtroppo, vi è spesso la clandestinità, che va ad ingrossare le file della manodopera a nero e a basso costo (proprio perché clandestina), utilizzata dai cosiddetti confezionisti cinesi che, con la concorrenza sleale, hanno ormai messo in ginocchio i distretti tessili italiani.

E che guadagnano anche con un altro trucchetto fiscale.

Sull'enorme flusso del denaro dall'Italia alla Cina può infatti aver influito anche il fatto che il governo cinese concede un credito di imposta del 17% a chi esporta tessuti.

Così le fatture in partenza dalla Cina sono sovrastimate (per incassare più credito di imposta), mentre quelle in arrivo in Italia sono sottostimate (per pagare meno Iva e dazi).

Il destinatario, però, deve comunque poi pagare la differenza e lo fa appunto, a nero, attraverso i money transfer.

Il caso in esame dimostra inoltre la “inaffidabilità” delle stime ufficiali a descrivere tali tipi di fenomeni.

I dati della Banca d'Italia, elaborati sulla base delle segnalazioni degli sportelli money transfer, rivelano infatti, nel primo semestre 2010, un crollo delle rimesse inviate da Prato in Cina, con un 57% di flessione rispetto alle precedenti statistiche e con un importo complessivo di rimesse inviate per “soli” 87,5 milioni di Euro.

Tali dati però sono palesemente contraddetti da quanto invece emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, che dimostrano che nei primi sei mesi del 2010 un gruppo di money transfer pratesi ha inviato

in Cina ben 159,2 milioni di Euro, contro gli 87,5 che risultano inviati da tutti gli sportelli della provincia di Prato secondo i dati Bankitalia.

Money transfer e riciclaggio

Come contrastare efficacemente tutto ciò?

Sul piano internazionale “*le misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo formano un articolato complesso di principi, standard, accordi, convenzioni e dichiarazioni che abbracciano l’ordinamento di numerosi Stati aderenti agli organismi internazionali*”⁵⁷.

I principali riferimenti normativi cui ricondurre, nel nostro Paese, il controllo dell’attività in esame, sono:

- D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374: Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- D.M. 13 dicembre 2001, n. 485: Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria.
- Provvedimento Ufficio Italiano Cambi 11 luglio 2002: Disciplina dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 3.
- D.L. 27 luglio 2005, n. 144: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
- Legge 15 luglio 2009, n. 94: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, concernente nuovi obblighi per coloro che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer), se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario.

Rispetto al soggetto che ordina l’operazione, se cittadino extracomunitario, un particolare adempimento è stato previsto inoltre, a carico gli operatori *money transfer*, dalla normativa di contrasto dell’immigrazione clandestina.

L’art. 2, comma 20 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 prevede infatti che gli agenti in attività

⁵⁷ Ranieri Razzante e Elisa Dellarosa, *La normativa antiriciclaggio e il nuovo Sistema dei controlli interni*, in *Bancaria*, n. 1/2010.

finanziaria, che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi, acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno.

A partire dal 1° marzo 2010 è infine entrato in vigore il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che recepisce in Italia la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive – PSD), che definisce un quadro normativo che si applica agli strumenti di pagamento elettronici quali bonifici, addebiti diretti, carte di credito e di debito e rimesse di denaro tramite *money transfer*⁵⁸.

Secondo il Governatore della Banca d'Italia⁵⁹, occorre in ogni caso distinguere la funzione generale svolta dai *money transfer*, della quale non va disconosciuta l'utilità sociale ed economica, dai comportamenti devianti spesso riscontrati nell'operatività dei sub-agenti, riconducibili in primis all'inadeguatezza dei presidi di controllo previsti dalla normativa vigente per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale, per gli agenti in attività finanziaria e per i mediatori creditizi.

L'anello fragile della catena è rappresentato dai *sub-agenti*, che “(...) operano sul territorio a diretto contatto con la clientela e, di norma, svolgono contestualmente attività commerciali (es. centri raccolta valuta, supermercati, cartolerie, rivendite di tabacchi); essi possono, anche inconsapevolmente, concorrere all'effettuazione di trasferimenti frazionati di ingenti disponibilità a mezzo di prestanome o di soggetti inesistenti”⁶⁰.

Sul piano prettamente operativo, il rischio riciclaggio, come già da tempo evidenziato anche dai servizi d'*intelligence*, è connesso al fatto che l'attività di un notevole numero di subagenti, costituito prevalentemente da operatori di natura non finanziaria, tra i quali è poco diffusa una cultura ed una esperienza antiriciclaggio, rende meno attuabile la complessa normativa antiriciclaggio.

Inoltre il rapporto tra gli intermediari e la clientela è piuttosto sfumato, in quanto è riferibile a prestazioni occasionali, che non consentono una adeguata applicazione dei principi “conosci il tuo cliente” normalmente applicati dalle banche.

Infine, il sistema opera in ambito internazionale anche in Paesi dove non esiste alcuna legislazione

⁵⁸ Sul piano operativo cfr.: Provvedimento della Banca d'Italia del 15 febbraio 2010 - “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.

⁵⁹ Testimonianza del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi del 15 luglio 2008, resa alle Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia) del Senato della Repubblica, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge e collegati in materia di sicurezza pubblica, vedi in <http://www.slideshare.net/pierostn/draghi-150708>, pagina consultata in data 28.08.2010.

⁶⁰ Testimonianza del Governatore della Banca d'Italia cit.

antiriciclaggio, ovvero sussistono ridottissimi obblighi per gli intermediari finanziari⁶¹.

Come, per esempio, la Somalia.

In Somalia, del resto, proprio per questi tentativi di monitoraggio del sistema, gli Al-Shabaab⁶² hanno vietato nei territori da loro controllati l'uso dei sistemi di money transfer offerti dagli operatori di telefonia mobile.

Il gruppo islamista ha deciso in particolare di vietare a tre operatori telefonici privati somali⁶³ di offrire i servizi di trasferimento di denaro via cellulare⁶⁴ nella parte del paese sotto il loro controllo, dandogli tre mesi per ritirare i loro servizi.

Secondo quanto ha dichiarato ufficialmente il gruppo islamista, l'uso dei servizi finanziari basati sulla rete di telefonia mobile (in particolare il trasferimento di denaro a distanza) esporrebbe infatti la Somalia ad interferenze di paesi occidentali, tramite l'azione dei partners internazionali dei tre operatori privati di telefonia mobile.

Tuttavia, secondo alcuni osservatori, il divieto mira in sostanza a sottrarre dalla competizione il sistema hawala, rigidamente controllato dagli stessi Al-Shabaab.

A parte dunque questi casi limite, in cui le componenti geopolitiche prevalgono su quelle giuridico-economiche, si può ritenere⁶⁵ che un efficace sistema di contrasto al riciclaggio nel settore delle rimesse in generale e del money transfer in particolare è strettamente connesso all'organizzazione strutturale che vede l'attività dei sub-agenti (Locations) completamente sganciata, almeno dal punto di vista degli obblighi di collaborazione, da quella delle Money Transfer Companies (MTC) e delle Money Transfer Organizations (MTO).

La stessa Banca d'Italia, nella prospettiva di assumere una specifica direttiva⁶⁶ riguardo all'attività di *money transfer*, afferma che essa "(...) presenta aspetti di particolare vulnerabilità al rischio di

⁶¹ Antonio Laudati, *Terrorismo internazionale, criminalità organizzata e money transfer*, in "GNOSIS – Rivista italiana d'intelligence", n. 24, settembre-dicembre 2002

⁶² Gli Al-Shabaab controllano una buona parte della Somalia, in particolare la zona centro e sud del paese.

⁶³ Telesom, Golis e Hormund

⁶⁴ Con questo servizio, molto sviluppato in Kenya e in Sudafrica, i crediti acquistati e caricati nel telefonino diventano "moneta virtuale" che può essere trasferita a costi estremamente ridotti rispetto ad una normale operazione di money transfer, nel cellulare di un altro abbonato dello stesso o di un altro operatore telefonico.

⁶⁵ Maurizio Palana, *Il riciclaggio nell'ambito dell'attività degli "Agenti Money Transfer"*, in http://www.diritto.it/system/docs/30025/original/Money_transfer-Riciclaggio.pdf, pagina consultata in data 10.09.2010.

⁶⁶ Cfr. "Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/documcons/consnorm/provvedimento_organizzazione.pdf, pagina consultata in data 13.10.2010.

riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in ragione della estesa ramificazione territoriale (attraverso le reti di agenti in attività finanziaria), della occasionalità e della spersonalizzazione del rapporto con il cliente”.

E' utilizzando tali canali che le organizzazioni criminali spostano capitali verso i Paesi di minore resistenza sul piano della prevenzione e della repressione.

In tale contesto, il deterrente più efficace va, quindi, riscontrato nell'adeguamento dei principi organizzativi alla specifica attività.

Sempre secondo la Banca d'Italia, infatti, “(...) *gli intermediari che svolgono l'attività di money transfer devono dotarsi di procedure informatiche per l'individuazione e il blocco automatico delle transazioni anomale. Il sistema informativo deve consentire di monitorare in tempo reale le operazioni effettuate, anche attraverso la rete degli agenti e collaboratori esterni, e di ricostruire eventuali operazioni anomale o frazionate, con riferimento sia al nominativo del richiedente che a quello del beneficiario del trasferimento dei fondi*”⁶⁷.

Il contrasto al riciclaggio finanziario passa dunque attraverso un più efficace sistema di controlli, ma anche (e soprattutto) attraverso una maggiore diffusione del senso di legalità, in grado di attrarre tali flussi finanziari nell'ambito dei canali formali del sistema bancario ufficiale.

Solo attraverso la prevenzione culturale tale battaglia potrà essere vinta.

⁶⁷ Cfr. “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, ecc., cit., vedi nota 19.

PARTE SECONDA: TERRORISMO E FINANZA

*'Il terrorismo si fonda sul disprezzo
della vita dell'uomo.....un vero
crimine contro l'umanità.....'*

GIOVANNI PAOLO II
'Giornata Mondiale della Pace'
(1° gennaio 2002)

*Il denaro è l'ossigeno del terrorismo. Senza i mezzi per fare denaro e per trasferirlo in tutto il mondo i terroristi non possono andare
avanti*

Colin Powell, segretario di Stato americano

CAPITOLO 1: TERRORISMO E FINANZA

Prologo

1850

Viene fondata Lehman Brothers.

1918

Alla fine della prima guerra mondiale si “sfalda” l’impero ottomano.

14 settembre 1960

Viene costituita l’Opec (Organization of Petroleum Exporting Countries). Inizialmente facevano parte dell’OPEC cinque paesi: Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita e Venezuela. In seguito si sono aggiunti Qatar (1961), Indonesia (1962), Libia (1962), Emirati Arabi Uniti (1967), Algeria (1969), Nigeria (1971), Angola (2007). L’Ecuador, entrato a farne parte nel 1973, si è ritirato nel 1992; il Gabon, che vi ha aderito nel 1975, ne è uscito nel 1994.

1972

Agha Hasan Abedi, uomo d’affari pakistano, fonda la Bank of credit and Commerce International (BCCI), che diventerà poi il principale istituto di credito musulmano del mondo, con oltre quattrocento filiali in 73 Paesi. Soci della banca sono anche Khalid bin Mahfuz, figlio del fondatore della National Commercial Bank of Saudi Arabia, l’istituto che serviva la famiglia reale saudita e Kamal Adham, ex capo dell’intelligence araba e socio in affari di Raymond Close, ex capo della stazione CIA in Arabia Saudita⁶⁸.

06 Ottobre 1973

Egitto e Siria attaccano i territori che Israele ha conquistato nel 1967: è l’inizio della guerra dello Yom Kippur.

⁶⁸ Loretta Napoleoni, “*Terrorismo S.p.A.*”, Il Saggiatore, Milano 2008; Jean – Charles Brisard, Gullame Dasquière, “*La verità negata*”, Marco Tropea editore, Milano 2001.

17 ottobre 1973

Nove ministri arabi dell'Opec si riuniscono a Kuwait City e decidono di tagliare l'offerta mondiale del petrolio, con una riduzione mensile del 5%, fino all'azzeramento, delle esportazioni verso tutti i paesi "non amici" che sostengono la causa di Israele, Stati Uniti in testa. Nel giro di qualche giorno il prezzo del petrolio quadruplica.

Febbraio 1979

A seguito della rivoluzione khomeinista viene instaurata la Repubblica islamica in Iran.

27-28 dicembre 1979

Truppe dell'Armata Rossa entrano in Afghanistan.

Gennaio 1980

Il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna l'invasione sovietica. Il presidente USA Jimmy Carter dichiara che "il tentativo da parte di una potenza straniera di conquistare il controllo della regione del golfo Persico sarà considerato come un assalto agli interessi vitali degli Stati Uniti e sarà respinto con ogni mezzo necessario, compresa la forza militare". Gli USA offrono al Pakistan un piano di aiuti economici e militari per arrestare l'avanzata dell'URSS in Afghanistan.

15 febbraio 1989

Ritiro definitivo delle truppe sovietiche dall'Afghanistan.

1991

A seguito della prima guerra del Golfo il presidente iracheno Saddam Hussein chiede all'OPEC di spingere verso l'alto il prezzo del petrolio, aiutando così l'Iraq e gli altri stati membri, a ripianare i debiti, ma non trova il supporto né dell'OPEC né dei paesi arabi. Al contrario l'Arabia Saudita aumenta la sua produzione per poter mantenere stabili i prezzi.

11 Settembre 2001

Attentato alle torri gemelle

07 ottobre 2001

Comincia la guerra in Afghanistan.

20 marzo 2003

Comincia la seconda guerra del Golfo con l'invasione irakena da parte delle truppe statunitensi. In tre settimane cade il regime di Saddam Hussein.

18 settembre 2008

Fallisce Lehman Brothers.

Settembre 2009

La Russia supera l'Arabia Saudita per esportazioni di petrolio.

26 novembre 2009

Dubai World, il cuore finanziario dell'emirato, con 59 miliardi di dollari di passività (il 70% dell'intero debito statale) chiede ai creditori una moratoria di sei mesi sul debito.

Settembre 2010

La Cina supera il Giappone e diventa la seconda economia mondiale dopo gli Stati Uniti.

Premessa

Secondo Karl Von Clausewitz la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi.

Oggi tale motto può essere “aggiornato”: il terrorismo finanziario è la continuazione della guerra con altri mezzi.

Il costo dell’attacco al World Trade Center è stato di poco più di duecentomila dollari. Tutte le altre operazioni terroristiche hanno costi più o meno comparabili, se non più bassi.

L’esplosivo, purtroppo, si trova infatti ormai a costi infimi su qualsiasi mercato clandestino, quando non viene addirittura fatto in casa con i fertilizzanti.

A fronte di queste spese irrisorie Al Qaeda e la rete terroristica in generale, come visto, sono in grado di raccogliere quantità di denaro impressionanti.

A che servono dunque tutti questi soldi?

In parte certamente a finanziare le azioni militari vere e proprie, in parte a fare la stessa cosa che ha reso Hamas più credibile dell’FLP di Arafat nei campi palestinesi e cioè conquistare il “popolo” mussulmano attraverso interventi di soccorso economico, creazione di centri islamici, costruzione di moschee, finanziamento alle famiglie dei “martiri”, aiuto ai carcerati mussulmani nelle prigioni occidentali e in parte (forse la più cospicua) ad infiltrarsi nell’economia reale occidentale.

Questo fiume di denaro viene sistematicamente “inseguito” dalla “Operation Green Quest”, una task force creata dal governo americano⁶⁹ per cercare il “tesoro” in transito per le strade sicure e difficilmente rintracciabili dell’hawala.

Del resto, secondo varie stime, le organizzazioni islamiche possono attingere a risorse che oscillano fra i cinque e i sedici miliardi all’anno di dollari⁷⁰.

Nella lotta a questo nuovo tipo di terrorismo finanziario non bisogna peraltro dimenticare quello che i due colonnelli cinesi, autori di “Guerra senza limiti”, Qiao Liang e Wang Xiangui, hanno elencato fra i possibili strumenti di guerra non ortodossa e in particolare l’esempio riportato in merito a Gorge Soros⁷¹, già responsabile, a loro avviso, della crisi finanziaria che, alla fine del 1900, ha colpito le cosiddette Tigri Asiatiche. Soros, infatti, intuiva la debolezza del sistema, aveva fatto una speculazione

⁶⁹ Ne fanno parte esperti in Money Laundering del Dipartimento del Tesoro provenienti del Revenue Service Investigation, del Financial Crime Enforcement Network e dell’Office Of Foreign Assets Control.

⁷⁰ Il solo governo saudita dona ogni anno a varie organizzazioni sparse in tutto il mondo ingenti risorse (nell’ordine di circa 10 miliardi di dollari) attraverso il Ministero delle Opere religiose.

⁷¹ Soros era un ex emigrato dell’Europa Orientale, che aveva creato un Fondo di Investimento Speculativo con l’obiettivo, oltre che di arricchire lui stesso, di creare anche risorse da investire nei paesi ex comunisti in grave crisi economica.

finanziaria al ribasso (del tutto legale) sulle monete di questi Paesi, con gravissimi effetti sui mercati di riferimento.

Alla stessa maniera, niente esclude che, oggi, uno Stato arabo con la sua potenza finanziaria, o un ibrido fra Osama e Soros, possa costituire un Fondo di Investimento islamico, con cui, in modo del tutto legale, attaccare, per esempio, i mercati finanziari di paesi con forti presenze islamiche ed acquistare i titoli di società che producono attività di carattere strategico.

Niente esclude, del resto, che una stessa strategia possa venire attuata anche sul mercato di New York, attraverso l'acquisizione del controllo di consigli di amministrazione di società americane ed europee.

Insomma il pericolo, probabilmente, più che dalle armi viene dai soldi.

Seguire e comprendere dunque la logica del sistema finanziario islamico costituisce il primo, fondamentale, gradino da percorrere, per poi comprendere in che modo potersi opporre al finanziamento e all'attuazione delle attività terroristiche e criminali, che, a volte, i canali legati a tale sistema sfruttano.

Del resto è ormai noto che una parte dei finanziamenti utilizzati dai dirottatori dell'11 settembre è arrivata da Dubai, paradiso fiscale ad un'ora di volo da Karachi e due da Kandahar⁷².

Dalla città afgana, peraltro, pochi giorni prima della caduta del regime talebano, aerei (forniti da trafficanti russi) pieni di lingotti d'oro erano partiti con destinazione Dubai, andando a rimpinguare i conti correnti delle banche off shore, per seguire poi chissà quali altre strade lungo le direttrici della finanza globale.

Tradizione questa, del resto, non esauritasi certo con la partenza dei talebani, considerato che solo negli ultimi tre anni sarebbero stati portati fuori dall'Afghanistan (destinazione preferita sempre Dubai) ben 3 miliardi di dollari (e la stima è molto al ribasso); di cui gran parte proveniente dai proventi del traffico internazionale di droga⁷³.

E la domanda quindi è sempre quella: e poi, che fine fanno questi soldi?

⁷² Con l'ingresso di Cipro nella UE e con il suo ingresso comunque già nel 2001 nell'area dell'Euro, Dubai è peraltro diventata anche il paradiso fiscale prediletto della mafia russa, Loretta Napoleoni, "La morsa", Chiarelettere, Milano, 2009.

⁷³ Carlo Musilli, "Kabul-Dubai, i soldi volanti", 06/07/2010, su http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=33474, pagina consultata in data 02.08.2010.

Riciclaggio e contrasto al terrorismo finanziario

L'11 settembre 2001 la chiusura dei mercati ha bloccato all'improvviso i flussi di capitale negli Stati Uniti.

Nell'impossibilità di liquidare le loro posizioni investitori statunitensi ed esteri hanno subito enormi perdite.

I soli sauditi hanno perso 24 miliardi di dollari.

Quando del resto si è saputo che su diciannove direttori ben quindici provenivano proprio dall'Arabia Saudita, gli stessi investitori sauditi, per paura di rappresaglie, hanno subito rimpatriato i propri fondi.

Dopo un anno circa 700 miliardi di dollari erano già usciti dagli USA.

Se tutto questo non bastasse, a novembre 2001 il dollaro comincia a svalutarsi, la crescita economica rallenta, precipitano i consumi, cala il PIL e sale invece il tasso di disoccupazione.

Ad intaccare poi ulteriormente il potere d'acquisto della nazione arriva l'impennata del prezzo del petrolio (un caso?)⁷⁴.

La stessa cosa, con poche varianti, succede nel frattempo in tutto l'Occidente.

Gli Stati Uniti inoltre aumentano il proprio debito pubblico, finanziato sul mercato internazionale (da Cina e Giappone).

E' il prologo della crisi del credito.

I capitali mediorientali vanno dunque ad alimentare il sistema finanziario islamico (che, a sua volta, comincia una forte campagna di acquisizione nelle società occidentali) e le fonti di reddito del terrorismo crescono e si alimentano con sempre nuove risorse.

Dai finanziamenti siamo partiti e ai finanziamenti torniamo.

Nell'aprile 2007, Al-Jazeera trasmise la seguente, significativa, dichiarazione dell'allora presunto capo delle forze di *al Qaida* in Afghanistan, Shaykh Mustafa Abu al-Yazid: *"Quanto ai bisogni della jihad in Afghanistan, il primo di questi è quello finanziario. I mujahidin dei Talebani sono migliaia, ma mancano di finanziamenti. E ve ne sono centinaia desiderosi di effettuare operazioni che sfociano nel martirio, ma non trovano i finanziamenti per equipaggiarsi. Pertanto i finanziamenti sono il pilastro della jihad"*.

Il rafforzamento dei controlli internazionali nel settore finanziario e del riciclaggio di denaro sporco

⁷⁴ Secondo uno studio Merryll Lynch, ogni aumento dell'1% alle pompe corrisponde ad una perdita di un miliardo di dollari per l'economia statunitense: visto che dall'11 settembre 2001 alla fine del 2004 il costo del carburante è passato da poco meno di un dollaro a due dollari al gallone, il potere d'acquisto degli americani, in soli tre anni, ha subito una perdita di circa 100 miliardi di dollari; Loretta Napoleoni, "La morsa", Chiarelettere, Milano, 2009.

certo non è riuscito a bloccare tali flussi, ma ha aumentato semplicemente l'utilizzo da parte di queste organizzazioni di meccanismi e canali di finanziamento "alternativi"⁷⁵.

Come ormai noto, del resto, le fonti di reddito principali del terrorismo sono: il furto di petrolio importato⁷⁶, i sequestri, il contrabbando di armi il traffico di droga.

Parte dei proventi della vendita di tali sostanze rientrano quindi, sistematicamente, nella disponibilità di Al-Qaida, che, tra l'altro, ha anche un ruolo diretto nella conduzione del relativo commercio⁷⁷.

I fronti, comunque, sono tanti.

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha infatti evidenziato come gli uomini di Osama bin Laden agiscono da mediatori, in Sierra Leone, Angola e Liberia, per la vendita dei diamanti estratti dai locali gruppi ribelli e per la loro esportazione illegale, i cui introiti vengono per lo più utilizzati, poi, per l'acquisto di armi.

Ma queste risorse, provenienti in generale da attività criminali ed illecite, rappresentano solo la punta dell'iceberg. I soldi "veri" si fanno infatti, ormai, sempre meno con le attività criminali strictu sensu.

Del resto, se in passato il riciclaggio di denaro sporco (money laundering) da parte delle organizzazioni criminali era ritenuto la fonte primaria di inquinamento dei mercati finanziari, oggi invece il principale fattore di inquinamento dei mercati è rappresentato dall'utilizzo dei circuiti finanziari da parte delle organizzazioni terroristiche per autofinanziarsi tramite l'utilizzo di capitali leciti (c.d. "money dirtying").

Nel finanziamento al terrorismo è dunque possibile individuare in particolare tre fasi "operative"⁷⁸:

- 1) la raccolta (collection), cioè la fase nella quale i fondi raggiungono un collettore principale;
- 2) la trasmissione o occultamento (transmission/dissimulation), nella quale l'obiettivo principale

⁷⁵ La "Legge di Goodhart" riconosce del resto la sostituibilità dei metodi di finanziamento provenienti da canali strettamente regolati con quelli provenienti da canali meno controllati, Adrian Kendry, *"Il denaro alla radice del male: gli aspetti economici del terrorismo transnazionale"*, su <http://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/italian/analysis2.html>, pagina consultata in data 19.12.2010.

⁷⁶ Si calcola che, in Irak, a fronte di un'importazione di petrolio per circa 5 miliardi di dollari all'anno, circa il 30% viene rubato e venduto sul mercato nero; vedi anche Loretta Napoleoni, *"Terrorismo Spa"*, Il Saggiatore, Milano, 2008.

⁷⁷ E non sarebbe la sola: secondo l'ex primo ministro pakistano Nawaz Sharif, il capo di stato maggiore dell'Esercito e il Direttore generale dell'ISI (i servizi segreti del Pakistan) gli avrebbero chiesto l'autorizzazione di contrabbandare eroina per finanziare le operazioni segrete dello stessi ISI – vedi Loretta Napoleoni, in *"Terrorismo Spa"*, Il Saggiatore, Milano 2008, che, a sua volta, richiama Baneriee Dipankar, *"Possibile Connections of ISI with the drug industry"*, in *India Abroad*, 2.12.1994.

⁷⁸ Ranieri Razzante e Paola Ramunno, *"Riciclaggio e Finanziamento al terrorismo di matrice islamica"*, in <http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=661>, pagina consultata in data 13.04.2010.

dei terroristi è quello di nascondere le finalità dei movimenti di capitale, utilizzando per lo più sistemi di pagamento “sotterranei” o “paralleli” (underground or parallel banking systems, quali appunto anche l'hawala), alternativi al circuito bancario convenzionale;

- 3) l'impiego (use), nella quale il denaro viene materialmente impiegato per il compimento di atti terroristici.

In tale contesto, un ruolo di primaria importanza, in una prospettiva di efficace contrasto, è svolto dal GAFI, organismo che, costituito in origine per promuovere standard internazionali di contrasto al riciclaggio, dall'ottobre 2001 ha ampliato il proprio mandato per includervi anche il monitoraggio delle azioni di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Le Nove Raccomandazioni Speciali emanate dal GAFI, in aggiunta alle previgenti Quaranta Raccomandazioni, costituiscono dunque, oggi, il sistema base offerto agli Stati per individuare, prevenire ed arginare i canali di finanziamento del terrorismo a livello internazionale.

Interdire ed ostacolare i canali attraverso i quali tali fonti sostengono il terrorismo costituisce quindi senz'altro un'indispensabile strategia preventiva, al fine di salvaguardare la sicurezza economica-finanziaria dei mercati internazionali.

Sempre a livello internazionale, ma in ambito “regionale” europeo, il Consiglio dell'Unione, sulla base della Risoluzione n. 1373 del Consiglio di Sicurezza, ha adottato, a tal proposito, una serie di Regolamenti.

Il Regolamento 2580/2001 precisa in particolare che cosa si intende per congelamento delle risorse economiche e finanziarie, e cioè il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare capitali in modo da modificarne il volume, importo, collocazione, proprietà, possesso, natura, destinazione, o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso di capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.

Esso può avere ad oggetto attività di qualsiasi natura (materiali, immateriali, immobili o mobili), a prescindere dal modo in cui sono state acquisite, che ricadano nella proprietà o nel possesso del soggetto su cui è rivolta l'attenzione delle autorità.

Anche il gruppo di cooperazione sul terrorismo dei paesi del G8 ha inoltre approvato importanti raccomandazioni in materia di finanziamento.

Tra queste di particolare interesse sono quelle relative alla confisca penale, chiaramente ispirate dagli Stati Uniti.

Il sistema giudiziario americano, infatti, prevede la cosiddetta confisca in rem: un bene di cui è certa la provenienza illegittima, ovvero la illegittima destinazione (come appunto nel caso del finanziamento

del terrorismo), può essere confiscato anche se è ignoto l'autore del reato (evento frequente in questi casi), essendo dunque possibile celebrare processi penali anche contro le cose e non solo contro gli individui.

Anche in Italia, infine, vi sono state diverse iniziative nell'ambito della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale.

L'ordinamento giuridico italiano disciplina infatti la fattispecie in esame agli artt. 270 *bis* e 270 *ter* del codice penale.

Il primo dei due articoli, riformulato con Legge n. 438 del 2001 e con il decreto Pisanu dell'agosto 2005, ha per oggetto il finanziamento in senso stretto, laddove alle condotte del promuovere, costituire ed organizzare associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico il legislatore italiano, equipara, ai fini sanzionatori, il loro sostentamento finanziario.

Il generico richiamo al concetto di finanziamento contenuto nell'articolo deve indurre quindi a ritenere che qualsiasi attività che, sotto tale profilo, agevoli l'esistenza dell'associazione possa configurarsi come tale. Infatti, rispetto alla vecchia formulazione dell'articolo, il ruolo del finanziatore viene ora espressamente sanzionato, a prescindere dal suo grado di inserimento e partecipazione nell'associazione.

Oltre a detta normativa, va, poi, segnalata l'istituzione del Comitato di Sicurezza Finanziaria, a cui è stata affidata la funzione di proteggere il sistema finanziario italiano da un suo possibile utilizzo per la sovvenzione di attività criminali, tra cui appunto anche quelle terroristiche.

Il Comitato, composto dai rappresentanti delle varie istituzioni competenti in materia (MAE, Interno, Giustizia, Banca d'Italia, Ufficio Italiano Cambi, CONSOB, GdF, DIA, Arma dei Carabinieri, DNA), si pone come organo di promozione di strategie preventive volte all'interdizione dei canali di finanziamento del terrorismo e funge da organo di coordinamento non solo tra i vari organi e istituzioni nazionali in esso rappresentati, ma anche tra queste e quelle straniere. Inoltre, esso è competente ad attuare sul territorio italiano le misure di congelamento dei conti adottate dall'Unione Europea e a procedere alla formazione e all'aggiornamento delle liste dei soggetti nei cui confronti dovranno essere assunte misure di congelamento, nonché ad infliggere le previste sanzioni nei confronti degli intermediari nazionali non ottemperanti.

Certo, la normativa, da sola, non sarà mai sufficiente per vincere una tale battaglia, anche considerato che il costo unitario dell'attività terroristica diminuisce sempre più (ed è anzi inversamente

proporzionale all'aumento dei costi unitari sostenuto per contrastarla)⁷⁹.

Dalla teoria alla cronaca

Un caso di cronaca, dopo il "freddo" richiamo al diritto e alle leggi, può far però comprendere, meglio di qualsiasi dissertazione giuridica, le difficoltà davanti alla quale si trovano legislatori, governanti e forze di polizia.

Dawood Ibrahim⁸⁰ nasce in India nel 1955, figlio di un poliziotto di religione musulmana. Conosciuto con vari nomi, Dawood Ibrahim è attualmente ricercato n° 1 del Central Bureau of Investigation indiano e n° 4 al mondo per l'Interpol. Da giovane lavora per l'afghano Karim Lala, il fondatore della mafia di Bombay, a sua volta arrivato in India negli anni 40 ed emerso nei traffici illegali dei dock portuali. Dawood Ibrahim si trasferisce poi a Dubai, da dove sviluppa una rete sempre più estesa di affari internazionali, principalmente fra Emirati Arabi, India, Pakistan, Afghanistan.

I suoi "business" si suddividono, in particolare, tra il contrabbando d'armi, le costruzioni e l'Hawala. Quest'ultima viene anche usata per trasferire rapidamente denaro estero su estero, aggirando così ogni controllo bancario, per riciclare i proventi delle sue attività criminali.

Dawood Ibrahim in poco tempo assume dunque il controllo di varie attività criminose, dalle estorsioni al mercato della droga, legandosi a doppio filo coi Servizi segreti pakistani e coi talebani afghani.

Negli anni di massimo splendore la famiglia di Dawood conta su un patrimonio di 430 milioni di dollari nella sola Bombay, compresi grandi investimenti immobiliari.

Il salto di qualità politico Dawood Ibrahim lo raggiunge però nel 1993.

In quell'anno, infatti, alcuni fondamentalisti indù distruggono l'importante moschea di Babri Masjid ad Ayodhya.

Ne seguono a Bombay scontri violenti tra la comunità islamica e quella indù: il risultato è il massacro di centinaia di musulmani. A quel punto Dawood Ibrahim, che non ha mai avuto particolare interesse per le questioni religiose, taglieggiando le sue vittime indipendentemente dalla religione e dalla

⁷⁹ L'attentato dell'11 settembre è stato realizzato con risorse pari a circa 500.000 dollari; per la strage di Madrid ne sono bastati 20.000 e per le bombe di Londra solo 15.000, laddove il bilancio preventivo mensile del Pentagono per l'Irak e per l'Afghanistan è invece superiore ai dieci miliardi di dollari, vedi Loretta Napoleoni, "La morsa", Chiarelettere, Milano, 2009.

⁸⁰ Vedi, Claudio Cerasa, "Nella zona grigia tra India e Pakistan ecco chi è l'Osama indiano", su Il Foglio del 15.07.2006, in <http://www.ilfoglio.it/soloqui/1442>, pagina consultata in data 21.10.2010 e Andrea B. Nardi, "Dawood Ibrahim, ritratto dell'uomo più pericoloso del mondo", su L'Occidentale del 15 novembre 2008, in <http://www.loccidentale.it/articolo/a.0061579>, pagina consultata in data 13.06.2010.

nazionalità, prende le difese dei suoi correligionari.

Aiutata dai servizi deviati, la D-Company (come viene chiamata la sua organizzazione criminale) organizza quindi a Bombay uno dei più feroci attentati della storia dell'India: il 12 marzo del 1993 una serie di ordigni, piazzati in alcuni luoghi strategici della città uccidono 257 persone e ne feriscono 713. Gli attentatori erano stati assoldati nella stessa Bombay dalla *D-Company*, portati via Dubai in un campo di addestramento pakistano e quindi riportati a Bombay via Dubai.

Da quel momento Ibrahim perde l'immunità in India, viene iscritto negli elenchi dei ricercati dell'antiterrorismo internazionale ed è costretto a fuggire, prima in vari Stati del Golfo Persico, poi a Karachi e infine in Pakistan.

Al Qaida in Afghanistan e i terroristi islamici in Medio Oriente hanno però bisogno di armi e visto che i talebani controllano la produzione della droga, la D-Company si interpone allora per gestire i trasporti di entrambe le merci⁸¹.

La longa manus della D-Company, del resto, arriva anche in Italia, rifornendo di cocaina le cosche siciliane e napoletane.

La mano di Ibrahim sarebbe infine perfino dietro al prestito di denaro al governo pakistano per acquistare sottobanco tecnologia nucleare dalla Cina e dalla Corea del Nord.

Dopo l'11 settembre e gli attentati del 2002 in India, tra cui quello di Gujarat, molti dei quali attribuiti alla D-Company, Washington inserisce dunque Dawood Ibrahim nella lista dei terroristi più ricercati del mondo. La decisione ha anche importanti ripercussioni politiche, dal momento che l'India a questo punto si riavvicina agli Usa, accomunati entrambi dai medesimi obiettivi di polizia internazionale e guerra al terrorismo.

Dall'altra parte, Islamabad, una delle più fedeli alleate degli Usa nella stessa guerra al terrorismo, deve invece giustificarsi per la protezione sempre accordata a Dawood.

Insomma, il personaggio comincia a diventare scomodo e Ibrahim deve ancora una volta scappare.

Col suo luogotenente Chhota Shakeel si rifugia allora a Peshawar sotto la protezione dei capi tribali fedeli ai Talebani e dopo qualche tempo fa di nuovo perdere le sue tracce.

La storia di Dawood fa capire che la Jihad corporation, intesa come inquinamento dell'economia per

⁸¹ Un rapporto ufficiale statunitense della fine degli anni 90 afferma che "l'organizzazione di Ibrahim è coinvolta in un vasto traffico di stupefacenti verso la Gran Bretagna e l'Europa. Le rotte del contrabbando passano per l'Asia del Sud, per il Medio Oriente e per l'Africa e vengono gestite assieme a Osama bin Laden e al suo gruppo terroristico. Alcune delle vie utilizzate negli anni da Ibrahim sono state successivamente cedute ad Al Qaida e tra le due organizzazioni sono intercorsi accordi finanziari per gestire il traffico", Andrea B. Nardi, "Dawood Ibrahim, ritratto dell'uomo più pericoloso del mondo", su L'Occidentale del 15 novembre 2008, in <http://www.loccidentale.it/articolo/a.0061579>, pagina consultata in data 13.06.2010.

finalità di terrorismo islamico, in realtà con l'Islam, come religione, c'entra poco o niente.

E' semplicemente criminalità che si giustifica con fini religiosi: traffico di droga, di armi, di diamanti, riciclaggio, acquisizioni societarie, estorsioni sotto forma di zakat e ogni tanto qualche suicida convinto ad immolarsi per Allah.

Il congelamento delle risorse finanziarie: un caso giudiziario

Al centro di tutto (come poi sempre quando si tratta di attività criminali) ci sono dunque i soldi e i modi in cui farli "girare".

La criminalità e le organizzazioni terroristiche hanno quindi trovato canali e stratagemmi di aggiramento della regolamentazione di controllo, tipicamente "occidentali" e finanziariamente "evoluti".

I servizi segreti italiani e svizzeri, tempo fa, hanno per esempio disegnato la mappa della penetrazione in Italia di due istituzioni finanziarie, Al Taqwa e Al Barakaat, già all'epoca individuate dagli inquirenti come possibili casseforti di Al Qaeda, la rete terroristica di Osama Bin Laden.

Per dodici anni, fino almeno al 2001⁸², il "segreto" di Al Taqwa è infatti rimasto custodito nella casella postale 4877 di Nassau, Bahamas, al 10 di Devaux street, sede legalmente registrata dal 1988 della offshore "Bank Al Taqwa limited".

Ahmed Idriss Nasreddine, nato in Etiopia, già console onorario del Kuwait a Milano, era lo snodo italiano di Al Taqwa. Ahmed Idriss Nasreddine⁸³, che già aveva lavorato per il gruppo Bin Laden, società saudita della famiglia Bin Laden, sedeva del resto nel consiglio di amministrazione della «Comunità islamica del Canton Ticino», ma era, soprattutto, presidente della «MigaMalaysian swiss Gulf and African Chamber», società la cui ragione sociale era «Favorire ed accrescere le relazioni commerciali ed industriali» con non meglio specificati paesi del Golfo Persico e del nord Africa.

A nome Nasreddine era inoltre intestata anche una casella postale di una banca offshore, con sede

⁸² A dire il vero però già nel 1995 la Digos italiana aveva avviato un'indagine sulla filiale di Lugano della banca in relazione ad alcuni versamenti sospetti indirizzati all'istituto culturale islamico di Milano. Nel 1997, poi, il Corriere della Sera aveva pubblicato un reportage sui presunti legami di Al Taqwa e alcune organizzazioni estremiste islamiche, Loretta Napoleoni, in "Terrorismo SpA", op. cit.

⁸³ Vedi La Repubblica, del 23 novembre 2001, Carlo Bonini e Giuseppe D'Avanzo, "Da Nassau a Milano ecco le banche segrete per pagare il terrore", in <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2001/11/23/da-nassau-milano-ecco-le-banche-segrete.html>, pagina consultata in data 09.04.2010.

anch'essa a Nassau: la "Akida Islamic Bank International Ltd."⁸⁴.

La casella postale a suo nome era la pobox 4877, la stessa della Al Taqwa Bank⁸⁵.

Risalendo dunque le partecipazioni detenute dai soci di Nasreddine si arrivava al "Bosniaken Institut" di Zurigo, ad una serie di società in Liechtenstein, Gedda (Arabia Saudita), Khartoum (Sudan), Cairo (Egitto), Tangeri (Marocco) e infine al Centro Islamico di Ginevra (dove, tra parentesi, Ayman AlZawahiri, luogotenente di Osama Bin Laden, si rifugiò tra il '94 e il '95).

La banca di Al Taqwa, almeno secondo le risultanze delle citate attività investigative, era risultata dunque usare canali bancari (spesso insospettabili e per lo più riconducibili a banche occidentali) per trasferire ingenti ricchezze a beneficio di almeno una decina di sigle del terrorismo fondamentalista islamico in Afghanistan, Egitto, Tunisia, Algeria, Libano⁸⁶.

L'altra istituzione finanziaria islamica, la già citata Al Barakaat, si avvaleva invece del sistema hawala⁸⁷.

Nata come strumento necessario in un Paese al collasso senza Stato e senza Banca Centrale come la Somalia, Al Barakaat è poi diventata un' istituzione finanziaria con uffici in più 40 Paesi, decine di società affiliate in Italia, Stati Uniti, Canada, Somalia, Svezia, Olanda, Emirati Arabi e somme in transito, in entrata e in uscita dalla Somalia, che vanno dai 600 agli 800 milioni di dollari ogni anno, secondo stime prudenti.

Secondo il governo di Washington Al Barakaat girava inoltre alla rete terrorista Al Qaeda, attraverso il movimento integralista somalo Al Ittihad al Islamia (Unità per l'Islam), 25 milioni di dollari ogni anno, pari a circa il 2,5 per cento delle commissioni richieste ai clienti somali che utilizzavano l'Hawala per i propri trasferimenti⁸⁸.

Del resto, la *zakat*⁸⁹, che rappresenta uno dei cinque pilastri dell'islam e relativamente alla quale il Corano recita: "...guai a coloro che pregano e dalla preghiera sono distratti, che la compiono per farsi

⁸⁴ Loretta Napoleoni, "La morsa", Chiarelettere, Milano, 2009

⁸⁵ Loretta Napoleoni, "La morsa", Chiarelettere, Milano, 2009.

⁸⁶ D'altro canto, come ricorda ancora Loretta Napoleoni in "La morsa", op. citata, Al Taqwa aveva libero accesso anche alle borse occidentali (in primis Wall Street) ed aveva anche un conto presso la Banca del Gottardo, che, a sua volta, si appoggiava su conti correnti presso la Citybank di New York.

⁸⁷ Un'altra grande rete somala di *money transfer*, è la *Dahab Shiil*, non colpita peraltro dai provvedimenti poi emessi invece a carico della Al Barakaat.

⁸⁸ Vedi La Repubblica, del 23 novembre 2001, Carlo Bonini e Giuseppe D'Avanzo, "Da Nassau a Milano ecco le banche segrete per pagare il terrore", in <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2001/11/23/da-nassau-milano-ecco-le-banche-segrete.html>, pagina consultata in data 09.04.2010.

⁸⁹ La grande efficacia di questa "imposta" deriva dal fatto che non si tratta in realtà di un contributo volontario, ma di un vero e proprio obbligo religioso. La *zakat* oggi viene per lo più raccolta tramite i circuiti delle moschee; anche le banche Islamiche del resto devono prevedere un fondo speciale per la raccolta della *zakat*, il quale viene in genere utilizzato per l'erogazione di mutui particolari.

vedere dagli altri e rifiutano l'elemosina!" (Cor. 107, 1-7), corrisponde appunto al 2,5% dei guadagni.

Il sistema, nel caso di Al Barakaat, secondo quanto sostenuto dalle citate indagini, era peraltro abbastanza elementare.

Il denaro, solo per restare in Italia, veniva raccolto dagli "uffici" di Torino, Brescia, Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Milano (generalmente phone center) e smistato alla Banca commerciale somalomalese di Mogadiscio, attraverso le filiali di Londra e Abu Dhabi.

A proposito di Al Barakaat bisogna però porre in evidenza come la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ne ha poi accolto il ricorso, contro il Consiglio dell'Unione Europea, annullando la precedente decisione contraria del Tribunale di primo grado⁹⁰.

I nomi dei ricorrenti erano stati infatti inseriti nel 2001 nella lista dei sospetti terroristi islamici stilata dal Consiglio di Sicurezza e poi riprodotta nella lista europea destinata a recepirli⁹¹. Tutti i loro beni e risorse finanziarie erano stati pertanto congelati⁹².

La pronuncia emessa dalla Corte CE pone dunque in evidenza le incertezze e contraddizioni che, in questi casi, la magistratura europea si trova ad affrontare.

Benchè già in un caso il Tribunale comunitario di prima istanza avesse accolto un ricorso analogo⁹³, avanzato dall'organizzazione dei Mujahideen del Popolo Iraniano, nota con le sigle MKO, PMOI o MEK⁹⁴, la legittimità in sé dell'apparato normativo antiterrorismo predisposto dalla UE con riferimento alle liste islamiche non era stata, finora, ancora messa in discussione dai giudici europei⁹⁵.

Ora, al contrario, la dichiarata incompatibilità tra la misura del congelamento dei beni ed i diritti riconosciuti dalla UE intacca i fondamenti della stessa lista dei terroristi islamici redatta dal Consiglio di Sicurezza e poi recepita con regolamento comunitario.

L'obbligo di congelamento dei beni di sospetti terroristi era peraltro già stato stabilito prima degli attacchi dell'11 settembre.

⁹⁰ Giudizio del 21 settembre 2005 nei casi riuniti T-306/01 *Yusuf and Al Barakaat Int. Found. V. Council* e *Kadi v. Council and Commission*

⁹¹ Annessa al regolamento del Consiglio 881/2002 del 27 Maggio 2002 che riprende il regolamento n. 467/2001 e impone specifiche misure restrittive, tra cui il congelamento dei beni, contro persone ed enti associati con Osama bin Laden, la rete di Al-Qaeda ed i Talebani.

⁹² Il congelamento di una risorsa finanziaria o patrimoniale consiste nel blocco preventivo della sua utilizzazione al fine di ottenere denaro o altre risorse, compreso l'affitto e la vendita. E' misura affine al sequestro amministrativo o giudiziario.

⁹³ Vedi sentenza del 12.12.2006. Si veda anche la sentenza 4.12.2008 – T284/08.

⁹⁴ I ricorrenti dell' MKO avevano sostenuto di non essere terroristi, ma guerriglieri che combattevano per la liberazione del proprio Paese dal regime teocratico che lo governa. La lista che conteneva il nome dell'MKO era allegata al regolamento n. 2580/2001, nel quale i soggetti destinatari delle sanzioni sono scelti dal Consiglio dell'Unione in modo del tutto autonomo, a prescindere da indicazioni del Consiglio di sicurezza.

⁹⁵ Può leggersi in proposito ancora la sentenza 21 settembre 2005, dove si afferma appunto la prevalenza degli obblighi imposti dalla Carta delle Nazioni Unite su qualsiasi altro obbligo che gravi sugli Stati membri della UE.

Già nel 1999, infatti, il Consiglio di Sicurezza aveva stabilito il congelamento dei beni dei Talebani, mentre dal 2000 le sanzioni erano state estese ad Osama bin Laden.

Dopo l'11 settembre, tuttavia, il Consiglio di sicurezza, preso atto della natura globale assunta dalla minaccia terroristica, decise di estendere tali misure a tutti gli individui e gruppi in qualche modo riconducibili ad al Qaeda.

Per dare effetto alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza in materia di congelamento l'Unione Europea adottò quindi due regolamenti, vincolanti e direttamente efficaci nei Paesi membri⁹⁶.

Il sistema internazionale del congelamento dei beni, però, è stato molto criticato, sia dal punto di vista del rispetto delle garanzie dell'individuo che da quello della concreta efficacia delle misure adottate.

L'efficacia del sistema risulta infatti limitata dal fatto che le misure si applicano solo a fondi e beni inseriti nel circuito bancario tradizionale, mentre i finanziatori del terrorismo, come visto, si avvalgono prevalentemente di canali finanziari informali, o comunque non tradizionali⁹⁷.

Quanto alle critiche in tema di violazione delle garanzie, queste attengono in particolare al fatto che, in caso di inserimento nella lista, il congelamento è automatico e non esistono mezzi di ricorso immediati⁹⁸.

Dato che allo Stato cui spetta attuare il congelamento del bene non compete alcuna valutazione sui presupposti della inclusione, rimessa, come detto, al Consiglio di sicurezza o al Consiglio UE, contro il congelamento non è ammessa in particolare alcuna forma di impugnazione davanti alle autorità giudiziarie o amministrative statuali.

Né il soggetto incluso nella lista può impugnare la lista allegata alle Risoluzioni, che si rivolgono esclusivamente agli Stati e non agli individui, i quali, da un punto di vista strettamente giuridico, non sono peraltro danneggiati direttamente dalla lista, ma solo dal provvedimento di congelamento, attuativo della lista (che però non può essere poi impugnato): insomma un cane che si morde la coda.

Solo nel caso dei Regolamenti comunitari è ammessa l'impugnazione davanti agli organi giudiziari dell'Unione Europea⁹⁹, potendo anzi il singolo soggetto incluso nella lista impugnare il Regolamento

⁹⁶ Il Regolamento 881 del 2002, in particolare, rinvia sic et simpliciter, alla lista di terroristi islamici compilata dal Comitato sanzioni, senza dunque alcuna discrezionalità in merito all'individuazione dei terroristi i cui beni congelare. Con il Regolamento n. 2580/2001, destinato ad attuare la Risoluzione 1373 del 2001 del Consiglio di Sicurezza, invece, gli Stati membri sono stati lasciati liberi di individuare i terroristi cui applicare le sanzioni: i soggetti destinatari delle sanzioni sono in questo caso individuati attraverso una lista periodicamente aggiornata e redatta dal Consiglio dell'Unione Europea, su iniziativa degli Stati membri.

⁹⁷ Ad alcune organizzazioni già incluse nelle liste è bastato peraltro semplicemente cambiare nome per aggirare le misure ed aprire nuovi conti correnti su cui fare affluire le proprie risorse finanziarie.

⁹⁸ L'unico ricorso ammissibile è quello ai giudici della Corte di Giustizia Europea.

⁹⁹ Ai sensi dell'articolo 230, 2 e 3 del Trattato della Comunità Europea, oltre che dagli Stati membri, dal Consiglio e dalla

per il semplice fatto di essere stato in essa inserito, anche prima che i beni della persona siano stati materialmente congelati¹⁰⁰.

Anche la Al Barakaat aveva proposto ricorso al Tribunale comunitario di prima istanza, ma il suo ricorso era stato rigettato.

Il Tribunale aveva infatti statuito:

- 1) che la Comunità europea, in ottemperanza delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza contro il terrorismo, è competente ad adottare Regolamenti che impongono sanzioni economiche contro privati;
- 2) che, benché, la Comunità non sia vincolata direttamente dalla Carta delle Nazioni Unite, essa è obbligata dal Trattato CE a rispettare il diritto internazionale ed a dare seguito alle decisioni del Consiglio di Sicurezza;
- 3) che gli organi giurisdizionali della CE, in caso di impugnazione di Regolamenti attuativi di Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, possono sindacare la compatibilità del Regolamento con diritti fondamentali solo con riferimento a violazioni di diritti protetti dallo jus cogens¹⁰¹ e con esclusione, invece, del molto più esteso sistema dei diritti riconosciuti dall'Europa, laddove, nel caso di specie, ad avviso dei giudici comunitari, i diritti richiamati dai ricorrenti rientravano solo in questa seconda categoria.

La Corte comunitaria, in grado di appello, come detto, ha invece ribaltato la decisione del giudice di primo grado, osservando che il giudice CE può in ogni caso sindacare la legittimità del Regolamento, anche se promana dal Consiglio di Sicurezza, essendo questa una garanzia costituzionale fondata sul Trattato istitutivo della CE, autonomo sistema giuridico non vincolabile da uno strumento internazionale.

Del resto, hanno spiegato i giudici, il controllo di legittimità non attiene in questi casi la Risoluzione del Consiglio di sicurezza, ma solo la misura europea diretta a darle efficacia.

Nel merito, queste sono state dunque le conclusioni della Corte: *“i diritti della difesa, ed in particolare il diritto al contraddittorio ed il diritto ad un effettivo controllo giurisdizionale, sono stati “con tutta*

Commissione, il ricorso può essere proposto da *“qualsiasi persona fisica o giuridica, quando una decisione la riguarda direttamente ed individualmente”* .

¹⁰⁰ I Regolamenti comunitari sono stati, in effetti, investiti da una valanga di ricorsi individuali, laddove il motivo di impugnazione più ricorrente è stata la violazione del diritto di difesa, sia sotto il profilo del diritto al contraddittorio, dato che il congelamento dei beni viene adottato *inaudita altera parte*, che sotto il profilo della lesione del diritto ad essere informati dei motivi posti a fondamento delle misure comminate e delle prove su cui si fondano le stesse misure. Viene inoltre anche di solito eccepita la violazione del diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale per la mancanza, ad avviso dei ricorrenti, di un giudice terzo e neutrale.

¹⁰¹ Diritti umani fondamentali di diritto consuetudinario.

evidenza, non rispettati”.

In particolare, secondo il giudice CE, l'effettività del controllo giurisdizionale avrebbe dovuto comportare la comunicazione ai ricorrenti, da parte del Consiglio, degli elementi su cui si basava il provvedimento di congelamento e ciò sarebbe dovuto avvenire contestualmente, o, al massimo, subito dopo l'emissione. Anzi, dice il giudice comunitario, il Consiglio, anche se ciò avrebbe potuto minare l'efficacia della misura di congelamento, avrebbe dovuto in realtà sentire i destinatari della stessa misura addirittura prima che i loro nomi venissero inclusi nella lista.

Invece i soggetti non furono sentiti nè prima nè dopo il congelamento dei beni e ciò, ad avviso della Corte, aveva rappresentato una violazione non solo dei loro diritti di difesa, ma anche del diritto di proprietà degli stessi.

Il regolamento del Consiglio è stato pertanto annullato nella parte in cui sottoponeva a congelamento i fondi della società Al Barakaat (e di altri soggetti analogamente coinvolti).

Certo, nessuno mette in dubbio la correttezza delle osservazioni della Corte, formalmente e giuridicamente anche condivisibili.

Tuttavia, tale vicenda mette sicuramente in luce alcune contraddizioni insite nell'Ordinamento giuridico occidentale, nel momento in cui bisogna conciliare il rispetto dei diritti e valori propri di questo Ordinamento (e fondamento anzi dello stesso) con la necessità di contrastare (sostanzialmente) azioni e pericoli terroristici, che proprio quei diritti e valori mirano a destituire.

Il paradosso è evidente: i diritti oggetto di attacco, nelle more dei passaggi procedurali tipici dei (per fortuna) sofisticati Ordinamenti giuridici occidentali, finiscono per garantire, a volte impedendo di appurare l'effettività del fine illecito, coloro che sono sospettati di volerli abbattere.

Economia “legale” del terrorismo

Come detto, l'economia del terrorismo non riguarda solo attività criminali, ma anzi, sempre più spesso e sempre più volentieri, attività del tutto legali.

Nel novembre 2001, in seguito alle pressioni degli Stati Uniti, il governo yemenita congelò per esempio i conti di diversi grossisti e rivenditori di miele¹⁰².

Osama Bin Laden infatti aveva stretti rapporti societari con vari imprenditori del settore, tra cui anzi si

¹⁰² Il miele è un prodotto molto consumato in Medio Oriente. Il miele peraltro non rappresenta solo un buon affare, ma anche un prodotto utile per coprire le merci di contrabbando: droga, armi, oro, materiale elettronico e valuta passano spesso infatti illegalmente le frontiere dentro container di miele, Loretta Napoleoni, in “Terrorismo SpA”, op. cit.

potevano annoverare alcuni fra i più stretti collaboratori dello stesso Bin Laden¹⁰³.

Sempre Bin Laden inoltre, almeno fino al 2001, poteva disporre di una holding in Africa, una società di costruzioni in Sudan, un allevamento di ostriche, una flottiglia di barche per la pesca di gamberetti in Kenya, azioni della al Shamal Islamic Bank in Medio Oriente, vaste foreste in Turchia, società agricole in Tagikistan, holding finanziarie, società di investimento e società di import-export in Europa e negli Stati Uniti, attività lattiero casearie in Danimarca, industrie per la lavorazione del legno e della carta in Norvegia e investimenti immobiliari in tutto il mondo¹⁰⁴.

Bin Laden deteneva poi il controllo della Gum Arabic Company Limited, società che soddisfa l'80% della domanda mondiale di gomma arabica¹⁰⁵.

Bin Laden, del resto, ha sempre avuto "fiuto" per gli investimenti.

Nel 1998, per esempio, grazie ad un contatto presso la Arab Banking Corporation, speculò su azioni quotate alla Borsa di Parigi (BNP e Società Generale), ricavandone venti milioni di dollari¹⁰⁶.

L'insider trading sembra anzi essere una specialità del leader terrorista.

Una settimana prima dell'attentato dell'11 settembre, per esempio, si è verificato un volume di scambi insolito nei settori del trasporto aereo, dell'energia e delle assicurazioni. Il 6 settembre a Londra furono oggetto di scambio circa 32 milioni di azioni della British Airways (tre volte il volume normale) e il giorno dopo sul London Futures and Option Market furono trattate 2184 opzioni di vendita della stessa British Airways (quasi cinque volte il volume giornaliero normale)¹⁰⁷.

Il 10 settembre, infine, il numero delle opzioni di vendita dell'American Airlines sul mercato di Chicago superò di 60 volte la media giornaliera e nei tre giorni che precedettero gli attentati il volume delle opzioni di vendita in tutti gli Stati Uniti superò di 285 volte la media degli scambi.

Alcuni giorni prima degli attentati, del resto, anche il prezzo del petrolio e quello dell'oro avevano subito un aumento improvviso ed inspiegabile, a cui era seguita un'impennata delle attività sul mercato a termine, con operatori e broker che acquistavano contratti sul petrolio a prezzi più bassi per rivenderli più avanti a prezzi maggiorati.

Bin Laden, peraltro, poteva contare su una vasta rete di società di comodo sparse in tutto il mondo,

¹⁰³ Del resto Bin Laden non è l'unico esponente del terrorismo globale ad essere inserito nel settore. Anche la Jihad islamica egiziana, per esempio, è risultata utilizzare i negozi di miele per finanziare le proprie attività terroristiche, Loretta Napoleoni, in "Terrorismo SpA", op. cit.

¹⁰⁴ Loretta Napoleoni, in "Terrorismo SpA", op. cit.

¹⁰⁵ La gomma arabica si ricava dalla linfa di una varietà di piante di acacia che cresce in Sudan: per aggirare le sanzioni internazionali da tempo vigenti contro il Sudan i profitti di queste imprese vengono del resto deviati su banche situate nella area turca di Cipro, Loretta Napoleoni, in "Terrorismo SpA", op. cit.

¹⁰⁶ Loretta Napoleoni, in "Terrorismo SpA", op. cit.

¹⁰⁷ Loretta Napoleoni, in "Terrorismo SpA", op. cit.

oltre che su conti cifrati in banche svizzere, Sudan, Hong Kong, Principato di Monaco, Pakistan, Malaysia e Londra.

Un crocevia islamico in Europa: i Balcani

L'“infiltrazione” islamica nell'economia è dunque continua e costante; e spesso anche molto vicina.

Per esempio proprio la Finanza islamica ha impedito il tracollo economico dei vari stati della ex Jugoslavia.

Fra il 1989 e il 2002, infatti, il PIL procapite nella ex Jugoslavia si è ridotto del 48%, in Bosnia-Erzegovina del 26%, in Croazia del 13% e in Macedonia del 23%¹⁰⁸.

In una tale situazione di depressione economica gli unici istituti bancari interessati a queste zone sono stati, effettivamente, le banche islamiche, turche, iraniane ed arabe.

Gli ex regimi comunisti, quindi, privati del sostegno economico di Mosca, sono diventati in gran parte dipendenti dalla finanza islamica.

L'Albania, il 70% dei cui abitanti si dichiara musulmano, rappresenta un chiaro esempio di questa “colonizzazione” finanziaria islamica: nel 1992 una delegazione della filiale turca della Islamic Development Bank¹⁰⁹ si recò in visita a Tirana; pochi mesi dopo giunse una delegazione kuwaitiana, che, in cambio del permesso di costruire un certo numero di moschee in tutto il Paese, si offrì di attuare un piano di investimento ambizioso, incoraggiando poi i bambini ad andare in Turchia, Siria, Giordania, Arabia Saudita ed Egitto a studiare teologia con borse di studio concesse da varie organizzazioni filantropiche musulmane.

Proprio quelle organizzazioni filantropiche dove, come poi per esempio risultato dalle dichiarazioni rese nel 1999 dagli imputati nel processo contro il gruppo terroristico islamico egiziano Jihad islamica, erano impiegati i terroristi, che versavano il 26% del proprio stipendio alla stessa Jihad islamica¹¹⁰.

Quando si parla dell'Islam balcanico, però, non bisogna confondere tra presenza islamica autoctona nei Balcani, caratterizzata, per storia e tradizioni, da un'impostazione moderata e integralismo e fondamentalismo “arabo”, di più recente “importazione”.

Non c'è dubbio però che la componente islamica dei Balcani nel suo complesso stia oggi rapidamente cambiando, sia su base territoriale che sul piano identitario.

¹⁰⁸ Loretta Napoleoni, in “Terrorismo SpA”, op. cit.

¹⁰⁹ Loretta Napoleoni, in “Terrorismo SpA”, Il saggiatore, Milano, 2008.

¹¹⁰ Loretta Napoleoni, in “Terrorismo SpA”, Il saggiatore, Milano, 2008, che richiama anche Mark Huband, “Inside al-Qaeda, bankrolling bin Laden”, in Financial Times, 29 novembre 2001.

Il passaggio fondamentale è stato senz'altro la guerra, per cui, già all'inizio degli anni 2000, erano in atto profonde trasformazioni almeno in tre prospettive di sviluppo:

- l'Islam balcanico stava diventando un soggetto politico autonomo;
- l'Islam balcanico rimaneva comunque multiforme;
- si intravedeva un riavvicinamento all'Islam mondiale.

Lo storico americano Justin McCarthy, riferendosi ai dati statistico-demografici del 1911, aveva peraltro evidenziato come i musulmani costituivano già più del 51% della popolazione balcanica: essi avrebbero potuto quindi, da tempo, dar vita ad uno stato a maggioranza musulmana, che si estendesse magari dal Sangiaccato di Novi Pazar e dall'Albania fino al Mar Nero. Ad impedire tale processo furono però la I Guerra mondiale, prima e il regime di Tito, poi¹¹¹.

Dopo la caduta dell'impero ottomano e la laicizzazione della Turchia, i musulmani balcanici restarono infatti privi di punti di riferimento.

Oltre alle difficoltà nelle quali si dibatterono più o meno tutte le minoranze etniche e religiose all'interno del Regno jugoslavo dopo il 1918, i musulmani furono quindi costretti a mantenere un "basso profilo" anche dopo il 1945, manifestandosi al massimo come forma religiosa 'locale'.

Ne derivò un'Islam 'discreto', almeno fino alla dissoluzione jugoslava.

Oggi, invece, le diverse comunità islamiche dei Balcani, per la prima volta nella loro storia quasi millenaria, hanno uno spazio politico piuttosto ampio.

L'Islam balcanico, del resto, ha almeno settecento anni di storia: in questa zona correva il confine tra impero d'Oriente e d'Occidente, più o meno lungo le linee geopolitiche sulle quali si sarebbe poi collocato il confine tra Occidente e Impero ottomano.

Tale aspetto, dato lo spessore storico della presenza e la sua stratificazione nella società, non può quindi essere superficialmente ricondotto al problema della 'nuova' moschea di fianco al 'vecchio' campanile (come accade invece ad esempio in Italia).

Nell'Islam balcanico, peraltro, le locali "personalità" raramente si rivolgono apertamente al wahabismo come modello di riferimento, preferendo, in generale, ricordare la loro storia secolare di tradizioni religiose e culturali, per ribadire, appunto, una propria identità in un contesto europeo.

Si può dunque parlare di un'Islam autoctono, dai tratti filo-occidentali, che non accetta volentieri presenze di derivazione medio-orientale, percepite anzi, talvolta, come vere e proprie ingerenze.

All'interno di questo quadro generale esistono tuttavia anche segnali in senso opposto.

¹¹¹ Giovanni Punzo, "Profili dell'Islam balcanico. L'inevitabile nascita di uno stato musulmano tra rischi d'integralismo e laicità europea", su <http://www.intuslegere.it/doc/Islambalk.pdf>, pagina consultata in data 20.12.2010.

La questione di uno Stato islamico (o piuttosto di uno Stato a maggioranza musulmana) nell'area dei Balcani dovrà comunque alla fine essere affrontata, anche in sede europea, dato che di tale contesto geografico e politico i Balcani fanno comunque parte.

Anzi, si potrebbe in realtà già parlare di più Stati, che, di fatto, sono già oggi a maggioranza musulmana: la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo, l'Albania, (benché, in quest'ultimo caso, sarebbe più corretto parlare di un paese 'sociologicamente' a maggioranza musulmana, considerata la bassa percentuale di praticanti e la diffusione di una confraternita non ortodossa come la Bektashiyya).

Infine un altro elemento che non può essere sottovalutato è, come detto, l'aspetto demografico.

Per quanto riguarda il Kosovo si è trattato infatti, senza dubbio, di uno degli elementi che ha progressivamente aumentato la sproporzione numerica tra albanesi e serbi, portando poi all'inevitabile scontro.

Anche per il Kosovo, come per l'Albania, si può parlare, del resto, più che di Stato islamico, di area 'sociologicamente' musulmana.

Il Kosovo, a parte la minoranza serba, è infatti completamente musulmano, ma poco praticante. Questo non ha evitato tuttavia che diversi wahabiti giungessero nella regione attraverso organizzazioni umanitarie, radicando così la loro presenza.

In Kosovo la presenza islamica autoctona sembra avere comunque una capacità di resistenza maggiore rispetto ad altre realtà balcaniche. Nonostante infatti l'attivismo wahabita i dervisci mistici mantengono un ruolo sociale ancora saldo e quindi di freno all'espansione di provenienza medio-orientale.

In ogni caso, un rapporto del ministero dell'interno del Kosovo¹¹², diffuso agli inizi del 2007, ammetteva l'intensificarsi di attività di estremisti islamici e terroristiche e la presenza sul territorio di importanti flussi di denaro provenienti da fondazioni arabe¹¹³.

Sorgono inoltre, sempre più spesso, nuove moschee, costruite anche in questo caso da ong provenienti dall'Arabia Saudita¹¹⁴.

Secondo quanto affermato da uno dei più autorevoli islamisti dell'università di Belgrado, Dragan

¹¹² Giovanni Punzo, "Profili dell'Islam balcanico. L'inevitabile nascita di uno stato musulmano tra rischi d'integralismo e laicità europea", su <http://www.intuslegere.it/doc/Islambalk.pdf>, pagina consultata in data 20.12.2010.

¹¹³ I flussi di denaro, dall'Arabia Saudita per il Kosovo, corrispondono a una cifra oscillante fra il 2% e il 4% per cento dell'insieme delle transazioni con il resto del mondo. Alcune di queste avvengono con il sistema dell'*hawala*, Toni Caporrella, "Gli effetti del terrorismo islamico nelle dinamiche sociali del Kosovo", su <http://www.difesa.it/backoffice/upload/allegati/2009/%7B7F89A045-872D-4393-8A07-425009AEA43B%7D.pdf>, pagina consultata in data 05.04.2010.

¹¹⁴ Solo a Decani in questi anni sono sorte cinque nuove moschee. Nel 1999 in Kosovo si contavano 560 moschee, oggi ce ne sono più di 600 (senza contare che con la guerra erano state distrutte ben 218 moschee, tutte quindi già ricostruire), Franca Giansoldati (Apcom), "Il Kosovo tra mafia e terrorismo", su <http://www.resistenze.org/sito/te/po/se/pose4f26.htm>, pagina consultata in data 14.03.2010.

Vimeunovic, "attualmente non si può parlare di penetrazione vera e propria dell'Islam radicale. Tuttavia esisterebbero altre connessioni, di tipo logistico, tra il crimine kosovaro e possibili transiti di cellule terroristiche islamiche"¹¹⁵.

Le prime infiltrazioni islamiche di varia matrice mujahideen cominciarono del resto già fra la metà del 1997 e l'inizio del 1998, in occasione del collasso istituzionale dell'Albania e dell'infittirsi di traffici di armi e di droga.

La condizione di diffusa illegalità favorì il crollo dell'economia locale e la disoccupazione in Kosovo raggiunse l'impressionante tasso del 70%, laddove, come noto, il declino culturale ed economico rappresentano fertile terreno per la diffusione del fondamentalismo islamico¹¹⁶.

Il fondamentalismo islamico in Kosovo ha del resto stretto pericolosi legami anche con la criminalità organizzata.

Insomma, un pericolo da non sottovalutare.

Il ruolo dell'intelligence

Infine, un accenno a chi ha l'oneroso compito di prevedere, controllare e contrastare (nei suoi profili illeciti) l'evoluzione di un tale scenario è doveroso.

La parola "intelligence" ormai è entrata nel linguaggio comune, anche se non ne risulta sempre molto chiaro il vero significato.

Il termine appartiene peraltro a quella grande famiglia di parole di origine latina che ci viene "restituita" dalla lingua inglese.

Il termine "intelligence" deriva infatti dal verbo latino intelligo, composto a sua volta da inter e legere, che vuol dire scegliere, discernere, selezionare.

In italiano la parola intelligence può essere comunque tradotta in maniera adeguata con la formula "attività informative".

In altre parole, con la parola intelligence ci si riferisce al complesso di attività che si sostanziano nella raccolta di informazioni e nella loro valutazione ed analisi.

¹¹⁵ Franca Giansoldati (Apcom), "Il Kosovo tra mafia e terrorismo", su <http://www.resistenze.org/sito/te/po/se/pose4f26.htm>, pagina consultata in data 14.03.2010.

¹¹⁶ In particolare nella parte est della regione del Kosovo sarebbero stati costituiti campi di addestramento e d'indottrinamento di integralisti islamici albanesi, libici, turchi ed algerini (soprattutto nelle aree di confine tra Dakovica, Pec, Kukes e Tropoje), Toni Caporrella, "Gli effetti del terrorismo islamico nelle dinamiche sociali del Kosovo", su <http://www.difesa.it/backoffice/upload/allegati/2009/%7B7F89A045-872D-4393-8A07-425009AEA43B%7D.pdf>, pagina consultata in data 05.04.2010.

La risposta alla globalizzazione della minaccia terroristica può dunque venire oggi solo dal rafforzamento della cooperazione tra i servizi di intelligence dei diversi paesi che tale minaccia contrastano.

Al Qaeda, come visto, ha un'organizzazione di persone molto ramificata e un patrimonio stimabile nell'ordine di almeno 5 miliardi dollari.

Solo il 10% delle rendite prodotte dai suoi fondi trovano impiego diretto negli attentati, mentre il restante 90% viene "investito" in logistica e nuovi affari, per lo più legali.

Il terrorismo in generale beneficia comunque, come visto, di vari canali di finanziamento.

In primo luogo ricorre ai finanziamenti diretti di alcuni ricchi paesi islamici.

Inoltre beneficia anche di forme occulte di sostegno, come la gestione di appalti e grandi commesse legate alle risorse naturali, quali per esempio il petrolio.

Un altro flusso di risorse deriva poi, dall'attività finanziaria, dalle partecipazioni azionarie e dai fondi di investimento.

Tutte queste risorse rientrano poi in circolo tramite investimenti in oro (si calcola che dopo l'invasione in Afghanistan si trasformino ogni giorno a Dubai in oro due tre milioni di dollari) e acquisti di diamanti, in particolare in Congo e Sierra Leone¹¹⁷.

In tutto questo il ruolo dell'intelligence per intercettare fonti e destinazione di tali risorse è senz'altro fondamentale e in continua evoluzione.

Peraltro gli strumenti non mancano.

Già durante la guerra fredda vennero costruite infatti in tutto il mondo stazioni collegate via satellite per poter seguire le tracce delle comunicazioni globali. Questo sistema, chiamato Echelon, è oggi anche affiancato da Carnivore, un sistema di sorveglianza internet già usato dall'FBI¹¹⁸.

Del resto, Echelon, gestito dalla National Security Agency (Nsa), prima dell'11 settembre aveva senz'altro in mano alcuni elementi che, se ben utilizzati, avrebbero anche potuto mettere gli organi di sicurezza statunitensi sulle tracce dei terroristi.

Infatti, secondo la versione ufficiale rilasciata dalle autorità americane, la Nsa aveva messo sotto controllo "l'hub telefonico" di Al Qaeda¹¹⁹.

Ma una serie di inefficienze e barriere interne all'intelligence avrebbe impedito la condivisione delle

¹¹⁷ Loretta Napoleoni, in "Terrorismo SpA", op. cit.

¹¹⁸ Roberta Barberini, "Il giudice e il terrorista", Einaudi, Torino, 2008.

¹¹⁹ Si trattava in particolare di un telefono di una casa nello Yemen da dove venivano smistate le telefonate tra i vertici della rete terroristica e alcuni dei dirottatori dell'11 settembre, vedi Luca Mainoldi, "Echelon e la società del futuro", Limes del 12.12.2009, su <http://temi.repubblica.it/limes/echelon-e-la-societa-del-futuro/9569?printpage=undefined>, pagina consultata in data 16.05.2010.

informazioni raccolte e il loro utilizzo per prevenire gli attentati.

Questo episodio è solo uno degli esempi riscontrati dagli esperti che hanno indagato le cause del fallimento dell'intelligence all'indomani degli attentati e di come sia comunque difficile unire tempestivamente i vari punti del "puzzle". In pratica, infatti, la (estesa) comunità di intelligence americana (16 agenzie riunite dal 2005 sotto l'egida di un Director of National Intelligence, Dni) disponeva di diversi elementi per prevenire il complotto, ma ha fallito nel congiungerli per creare un quadro d'insieme.

Dopo aver trovato gli elementi il fallimento ha quindi riguardato il compito base dell'intelligence stessa: l'analisi dei dati rinvenuti.

La risposta a tale problema è consistita allora in una riforma dell'intelligence community americana, con la creazione della figura del citato Dni e l'affidamento alla tecnologia per estrarre da un numero enorme di dati, indizi e tracce, informazioni utili a prevenire nuovi attacchi.

L'Amministrazione Bush aveva peraltro avviato un programma di raccolta informativa all'interno del sistema di comunicazione statunitense ancora prima dell'11 settembre.

In pratica, mentre il vecchio Echelon (che è comunque ancora operante ed è stato modernizzato) intercetta le comunicazioni che passano per i satelliti, la maggior parte delle comunicazioni digitali (Internet, e-mail, ecc..) transita invece attraverso cavi oceanici, i cui hub di smistamento si trovano in buona parte negli Stati Uniti. Ed è qui che la Nsa avrebbe installato i suoi dispositivi di intercettazione.

Il sistema di intercettazione globale è noto come Terrorist Surveillance Program (Tsp)¹²⁰.

Il traffico internet passa, in sostanza, attraverso lo switch dei cavi a fibra ottica nella struttura della compagnia a Folsom Street (San Francisco) e viene intercettato dalla Nsa, tramite un congegno noto come "splitter". Questo dispositivo permette dunque di effettuare una copia di tutto il traffico che transita nel sistema e viene trasmesso tramite una fibra ottica ad una stanza (nota come SG-3) sotto il controllo della Nsa. Qui un dispositivo (Narus STA 6400), prodotto dalla compagnia israeliana Narus, permetterebbe infine di effettuare un'analisi semantica del traffico e di individuare in una massa enorme di dati le comunicazioni di obiettivi preordinati. Il sistema sarebbe inoltre anche in grado di intercettare le e-mail, VOIP, le ricerche effettuate sul Web e così via¹²¹.

I sistemi di intercettazione della Nsa sono inoltre ormai integrati con quelli che l'Fbi gestisce dall'Engineering Research Facility (Erf), collocata presso l'Accademia del Bureau di Quantico, in

¹²⁰ Luca Mainoldi, "Echelon e la società del futuro", Limes del 12.12.2009, su <http://temi.repubblica.it/limes/echelon-e-la-societa-del-futuro/9569?printpage=undefined>, pagina consultata in data 16.05.2010.

¹²¹ Luca Mainoldi, "Echelon e la società del futuro", Limes del 12.12.2009, su <http://temi.repubblica.it/limes/echelon-e-la-societa-del-futuro/9569?printpage=undefined>, pagina consultata in data 16.05.2010.

Virginia. Qui giungono le informazioni raccolte da apposite apparecchiature inserite dal Bureau nei nodi vitali della reti di comunicazione dei diversi operatori delle telecomunicazioni statunitensi.

I 5 paesi dell'Accordo Uk-Usa (Usa, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda), che gestiscono il sistema Echelon, si sono del resto tutti accordati per intercettare i cavi a fibra ottica che passano per i loro territori¹²².

Ma tutto ciò non è comunque sufficiente a controllare tutti i sistemi di comunicazione intercontinentali, come ad esempio il cavo FLAG Falcon, che collega Mumbai al Medio Oriente, laddove Mumbai è l'hub per i principali cavi che collegano l'Asia al Medio Oriente.

Tra gli Stati collegati dai cavi che passano per Bombay ve ne sono del resto alcuni di grande interesse per l'intelligence statunitense come Pakistan, Iran, Iraq, Yemen e Sudan. La nuova partnership strategica tra India e Stati Uniti potrebbe dunque sfociare (o forse lo è già) in un accordo per inserire le apparecchiature spionistiche della Nsa nelle centraline dei cavi che giungono a Mumbai.

Il controllo della rete di comunicazione mondiale si inserisce dunque in un vasto programma di *data mining*, che integra l'analisi delle comunicazioni con quello delle transazioni finanziarie internazionali tramite la rete Swift.

Il ricorso all'outstourcing rischia però di compromettere la sicurezza del sistema.

Le attrezzature di intercettazione inserite nelle reti di comunicazione statunitense sono infatti prodotte e gestite da alcune aziende private, molte delle quali israeliane.

I servizi segreti e le forze di polizia di diverse parti del mondo utilizzano infatti i sistemi sviluppati da queste società, fondate, di solito, da ex appartenenti alla segretissima Unit 8200¹²³, l'equivalente israeliano della Nsa¹²⁴.

Insomma, il rischio di "falle" esiste anche in questo settore.

In un tale contesto, comunque, sempre più importanza dovrà essere riconosciuta all'intelligence economica e alla sua capacità di analisi delle prospettive future e dei mezzi per contrastare eventuali attacchi al sistema.

¹²² Luca Mainoldi, "Echelon e la società del futuro", Limes del 12.12.2009, su <http://temi.repubblica.it/limes/echelon-e-la-societa-del-futuro/9569?printpage=undefined>, pagina consultata in data 16.05.2010.

¹²³ Questa unità impiega in gran parte personale di leva, scelto tra i giovani più dotati nel campo della matematica, della crittoanalisi e delle lingue ed inseriti in progetti per lo sviluppo di nuove apparecchiature spionistiche. Una volta congedati alcuni degli ex appartenenti all'Unità hanno poi fondato proprie aziende nel campo dell'alta tecnologia: un articolo di una rivista israeliana del 2000 afferma che i veterani della Unit 8200 hanno fondato da 30 a 40 compagnie ad alta tecnologia - Luca Mainoldi, "Echelon e la società del futuro", Limes del 12.12.2009, su <http://temi.repubblica.it/limes/echelon-e-la-societa-del-futuro/9569?printpage=undefined>, pagina consultata in data 16.05.2010.

¹²⁴ Luca Mainoldi, "Echelon e la società del futuro", Limes del 12.12.2009, su <http://temi.repubblica.it/limes/echelon-e-la-societa-del-futuro/9569?printpage=undefined>, pagina consultata in data 16.05.2010.

La guerra economica è oggi tra la Cina, l'UE e gli USA.

Pechino detiene infatti circa 900 miliardi di titoli USA, seguita dal Giappone dalla Gran Bretagna e dai Paesi esportatori di petrolio in area OPEC.

I paesi detentori di *surplus* commerciale, che è l'unica fonte che genera, oggi, liquidità reale, sono dunque attaccati o dall'Euro, se provengono dall'area nordamericana, o dal Dollaro USA, la "contro divisa" dell'Euro, visto che la moneta unica europea è ormai prima rispetto alla divisa statunitense per la gestione dei pagamenti internazionali e i *bonds* esteri.

Attaccare la Grecia, "dopo averla "drogata" con i titoli collaterali sul debito sovrano, vuol dire quindi attaccare l'Euro e, in particolare, la Germania, che ha un *surplus* commerciale in crescita"¹²⁵.

Quindi l'azione sul debito greco costringe la Germania e l'area più economicamente evoluta dell'UE a sostenere il debito di Atene per evitare la caduta della moneta unica europea, che ha permesso proprio alla Germania una "svalutazione di fatto" che l'ha premiata rispetto anche ai suoi concorrenti infra-UE.

La guerra economica è, oggi, quindi una lotta per acquisire risorse scarse, come la liquidità.

L'altro aspetto geopolitico correlato comunque a tale contesto è quello della *economic warfare* del terrorismo qaedista.

Appare chiaro infatti che l'organizzazione di Osama Bin Laden "vuole creare una destrutturazione del sistema economico europeo e USA, che leghi le economie occidentali al ciclo del petrolio e permetta, al contempo, una forte spesa in azioni militari e aiuti per far deflagrare i conti pubblici nazionali, in condizioni soprattutto di forte *oil burden*, e isolare le economie USA e UE dal flusso dei nuovi capitali che si generano nell'asse tra la Cina, l'Asia centrale, il Golfo Persico e il Medio Oriente"¹²⁶.

È opportuno, dunque, in questa prospettiva, allargare l'ambito e la definizione stessa dei compiti dell'Intelligence, spostando il baricentro delle sue attività dal settore politico-istituzionale e militare a quello economico e soprattutto finanziario.

¹²⁵ Marco Giaconi, "Goeconomia e Intelligence dalla difesa all'attacco", su Gnosis on line, <http://www.sisde.it/gnosis/Rivista23.nsf/ServNavig/22>, pagina consultata in data 13.09.2010.

¹²⁶ Marco Giaconi, "Goeconomia e Intelligence dalla difesa all'attacco", su Gnosis on line, <http://www.sisde.it/gnosis/Rivista23.nsf/ServNavig/22>, pagina consultata in data 13.09.2010.

LA NUOVA INTELLIGENCE ECONOMICA E IL CONTRASTO ALLA SPECULAZIONE FINANZIARIA

I nuovi strumenti della finanza globalizzata

La globalizzazione assume ormai un rilievo che attiene anche ai problemi della sicurezza, divenuti anch'essi "globali".

Nell'ambito di tale nuovo contesto è necessario approntare nuovi metodi di intervento e controllo ed una nuova e più efficace regolamentazione, le cui linee guida possono essere così sintetizzate: un maggiore controllo del capitale speculativo e del commercio mondiale di beni e servizi, il rafforzamento di un sistema finanziario troppo soggetto a incertezze e fasi critiche, la compensazione del "vuoto istituzionale" determinato da fenomeni economici che risultano incontrollabili per i governi nazionali.

Per rafforzare la stabilità complessiva del sistema, una delle priorità che si pongono all'attenzione dei servizi di intelligence è comunque, senz'altro, un maggior controllo sulla speculazione finanziaria.

In un tale contesto un ruolo di primo piano è stato peraltro interpretato dagli hedge fund.

Con il termine hedge fund si indica infatti un fondo all'interno del quale un gestore applica strategie diverse da quelle tradizionali di acquisto e vendita di titoli azionari, obbligazionari e di credito, al fine di ricercare, per conto di un pool di investitori e dietro la percezione di un compenso, la trasformazione di tutte le opportunità di mercato in ritorni sul capitale investito.

Analogamente a un fondo comune, anche un fondo speculativo, vede, al suo interno, la presenza di due distinte componenti: la struttura e la strategia di investimento. Mentre con il primo termine si identifica la forma giuridica-operativa scelta dal gestore per svolgere la propria attività, con il secondo si rappresentano la gamma delle scelte operative poste in essere dallo stesso gestore.

Le differenze tra un hedge fund ed un fondo comune risiedono dunque proprio nella diversa natura ed ampiezza di queste decisioni tecniche, che riguardano la scelta dei mercati e degli strumenti su cui operare, la definizione del livello di rischio e la ricerca delle opportunità di guadagno.

In un fondo comune, il gestore attua solo strategie tradizionali, finalizzate alla ricerca di quelle azioni e di quelle obbligazioni che, nel medio-lungo termine, sono in grado di garantire performances superiori a quelle di mercato (posizione lunga).

In un fondo speculativo, invece, si affiancano anche quelle alternative o di copertura (hedging), che

puntano a controbilanciare l'andamento negativo del mercato, fornendo, in vario modo, una compensazione alle perdite realizzate dagli investimenti tradizionali.

La tecnica di copertura basilare consiste nell'affiancare alla posizione lunga una posizione corta su di un titolo simile, allo scopo di compensare l'effetto delle eventuali variazioni delle variabili di mercato (prezzi, tassi, cambi, eccetera) o di garantire, sempre, utili in maniera costante.

Ad esempio, l'acquisto di un titolo obbligazionario ritenuto sottovalutato può essere coperto, contro un'eventuale crescita dei tassi d'interesse, da una vendita di un titolo che presenta caratteristiche simili. Nel porre in essere queste forme di hedging i gestori possono operare anche su future, option, swap ed altri strumenti derivati.

A differenza dei fondi comuni, il gestore, nell'implementazione delle diverse strategie, può:

a) sfruttare la leva finanziaria, ossia indebitandosi per aumentare le risorse da investire in una determinata posizione, il cui rendimento finale dovrebbe garantire uno spread rispetto al costo dell'indebitamento;

b) operare allo scoperto, ossia vendere un titolo non posseduto – in genere preso a prestito da una banca o da una società di assicurazione o d'intermediazione - nella speranza di poterlo riacquistare a termine ad un prezzo più basso rispetto a quello a pronti.

Inoltre, mentre nei fondi comuni la performance è sempre misurata rispetto ad un indice di riferimento, tecnicamente detto benchmark, nei fondi hedge l'esecuzione delle strategie di copertura comporta la ricerca di un rendimento inteso in senso assoluto.

Gli hedge fund sono quindi nati non come strumenti altamente speculativi, ma come strumenti di garanzia. Il loro scopo era quello di soddisfare un'esigenza molto importante degli investitori privati ed istituzionali: avere in portafoglio anche strumenti finanziari conservativi, i cui movimenti non siano correlati a quelli tradizionali.

L'obiettivo di tali strumenti non era quindi, in teoria, quello di garantire sempre un rendimento maggiore, ma quello di creare una strategia di difesa per limitare il rischio di portafoglio.

Per contro, nella realtà, gli hedge hanno a volte operato come strumenti ad alto rischio, in particolare per tre diversi motivi:

a) la scarsa trasparenza di alcuni gestori, specialmente di quelli offshore, che non rilasciano informazioni sulle loro scelte, sulle loro strategie e sulla composizione del loro portafoglio;

b) l'abuso della leva finanziaria e dell'utilizzo di strumenti derivati utilizzati, in alcuni casi, non per la copertura del rischio ma per la ricerca del massimo profitto;

c) l'infedeltà di alcuni gestori nel seguire la strategia di investimento annunciata.

La struttura e le principali strategie di hedging

Il gestore

Vista la più ampia diffusione in quel Paese, prendiamo ad esempio il modello USA.

La maggior parte delle società che offrono al pubblico fondi speculativi si costituiscono come società in accomandita semplice (partnership) in cui il gestore assume il ruolo di accomandatario e l'investitore quello di accomandante. La scelta di questa forma giuridica dipende da considerazioni di ordine legale e fiscale: le perdite ed i profitti rilevanti dal punto di vista tributario sono infatti trasferiti sul singolo investitore e analogamente al diritto italiano, il socio accomandatario è unico responsabile della gestione e del funzionamento delle attività, se ne accolla le spese e risponde illimitatamente. La presenza di questa ampia forma di responsabilità fa sì che spesso il gestore agisca per il tramite di una società, al fine di evitare di mettere a rischio il proprio patrimonio.

A differenza dei fondi comuni, il gestore viene remunerato mediante il pagamento di due commissioni differenti. La prima, definita commissione di gestione, viene percepita in misura fissa, in genere mensilmente o trimestralmente, e la seconda, denominata carried interest, di importo variabile è calcolata percentualmente sul rendimento del fondo ed è, in genere, versata annualmente. La presenza di questa doppia remunerazione, che sicuramente agisce come forte incentivo per i gestori, dipende dal fatto che, a differenza dei fondi tradizionali, gli stessi spesso investono nel fondo parte del loro patrimonio personale.

L'investitore

La natura privata degli hedge fund ed il livello minimo di sottoscrizione, in genere molto elevato, condizionano la scelta dei potenziali clienti e ne limitano l'accesso, oltre che agli investitori istituzionali quali fondi pensione, aziende di credito, società di assicurazioni e fondazioni, solo a soggetti facoltosi che dispongono di grossi patrimoni.

Firmata l'adesione all'accordo di società e versato almeno l'importo minimo previsto dalla legge, il cliente diventa socio accomandante ed è obbligato al pagamento delle commissioni fisse e variabili a favore del gestore.

Un'altra differenza con i fondi comuni si ha relativamente alla disciplina di smobilizzo delle quote e di

recesso dei soci. Mentre nei primi ogni investitore può, in ogni momento, cedere le sue quote e riceverne in cambio il netto valore, nei fondi speculativi esistono dei vincoli temporali (in genere di un anno) entro i quali non è possibile esercitare alcun diritto di recesso. L'uscita dalla società è poi condizionata dal rispetto di un termine di preavviso.

Le strategie

Le principali strategie utilizzate dai gestori di fondi speculativi possono essere raggruppate, secondo lo schema seguente, in tre macrocategorie. Tutte possono essere implementate, secondo i casi, utilizzando l'effetto leva finanziariae/o operando allo scoperto.

MARKET NEUTRAL EVENT DRIVEN TACTICAL TRADING

Arbitraggi su Puntano a sfruttare Speculano con

- obbligazioni convertibili situazioni particolari operazioni varie
- titoli azionari di aziende quali all'interno dei
- titoli di Stato fusioni, fallimenti, singoli mercati
- titoli *mortgage-backed* situazioni di crisi, (materie prime,
- strumenti derivati ristrutturazioni e cambi, derivati
- scorpori azionari, derivati
- obbligazionari,
- mercati emergenti,
- eccetera)

a) Market neutral

Queste strategie si basano sulla consolidata tecnica dell'arbitraggio che consiste nell'eseguire simultaneamente delle compravendite di uno o più titoli similari, anche se quotati in mercati diversi, allo scopo di trarre un immediato vantaggio dalle differenze di prezzo o di ridurre al minimo l'esposizione al rischio del portafoglio. I principi generali di tale tecnica sono poi applicati in modo diverso a seconda che l'operazione abbia per oggetto un titolo a reddito fisso, un titolo azionario, un'obbligazione convertibile, un titolo garantito da ipoteca (*mortgage-backed*) o uno strumento

derivato.

Le operazioni sui titoli a reddito fisso e sui loro derivati si fondano su precisi calcoli matematico-statistici, che hanno per oggetto l'analisi dei cash flow attesi e delle curve di rendimento e sulla previsione di diversi scenari economico-politici in grado di influenzare le grandezze di mercato (soprattutto corsi e tassi). Quando, tramite queste osservazioni, un gestore individua uno sfasamento tra i rendimenti di due titoli differenti, procede ad acquistare a pronti quello sottovalutato (long) e a vendere allo scoperto quello sopravvalutato (short). Se i tassi d'interesse saliranno l'effetto negativo sulla posizione lunga sarà bilanciato da un effetto positivo su quella corta: l'utile si realizza quando i rendimenti dei due titoli torneranno ad allinearsi. Operazioni dello stesso tipo avvengono anche sui titoli azionari. La strategia, tecnicamente definita equity market neutral, consiste nel bilanciare posizioni lunghe su azioni che si ritengono sottovalutate e posizione corte su azioni che si ritengono sopravvalutate allo scopo di ridurre a zero l'esposizione al rischio del portafoglio ed ottenere un utile costante.

Le strategie di arbitraggio sui titoli obbligazionari convertibili si fondano sui rapporti di prezzo tra il titolo a reddito fisso ed il titolo azionario sottostante. In generale, in fase di ribasso, il prezzo del titolo convertibile diminuisce meno rapidamente del prezzo dell'azione, mentre, in fase di rialzo, la variazione positiva del corso obbligazionario tende ad avvicinarsi a quella registrata dal sottostante.

Grazie all'utilizzo di modelli statistici ed econometrici, nonché all'analisi delle informazioni sulle società emittenti, una volta individuati quei convertibili sottovalutati i cui prezzi registrano, in ambo le direzioni, oscillazioni superiori rispetto ai sottostanti titoli di capitale, si affianca ad un acquisto del titolo obbligazionario una vendita allo scoperto del titolo azionario.

b) Event driven

Questa strategia si basa sulla valutazione degli effetti che fatti aziendali di particolare importanza avranno, entro un determinato intervallo di tempo, sul valore delle azioni. Sulla base di un fatto noto - tecnicamente detto catalizzatore - il gestore, grazie ad un'ampia gamma di informazioni spesso raccolte anche in via confidenziale, stima le variazioni che si registreranno ad evento compiuto sul valore di mercato del titolo e mantiene, conseguentemente, posizioni corte e/o lunghe. A seconda della natura dei fatti catalizzatori, le strategie in argomento possono dividersi in: arbitraggio del rischio, società in difficoltà ed eventi particolari.

Oggetto dell'arbitraggio del rischio sono le operazioni di acquisizione ostile ed in particolare le

operazioni di fusione. Grazie all'analisi delle informazioni disponibili, il gestore bilancia una posizione lunga sui titoli della società oggetto della fusione, il cui valore dovrebbe teoricamente aumentare rispetto alla quotazione a pronti, con una vendita allo scoperto di titoli della società acquirente. La quantità di queste ultime azioni è funzione della misura dei rapporti di cambio. I titoli delle società che si trovano in difficoltà vengono quotati ad un prezzo spesso inferiore al loro reale valore in quanto il mercato sconta, oltre alle carenze reali, anche l'incertezza degli eventi futuri. I gestori che operano in questo settore individuano quelle aziende che rappresentano ancora opportunità accettabili di rischio/rendimento, ne acquistano i titoli e li trattengono in portafoglio, anche per tempi medio lunghi, fino a che il mercato non riprende ad apprezzarli. Scelte analoghe vengono compiute dai fondi che investono sulle società colpite da accadimenti particolari quali cessione degli attivi rilevanti, cambi della proprietà, eccetera.

c) Tactical Trading

Questa strategia di investimento, utilizzata da gestori dei fondi macro, consiste nel ricercare su tutti i diversi mercati mondiali (azionario, obbligazionario, valute, derivati, merci, eccetera) le situazioni e le tendenze di disparità prezzo-valore su cui effettuare, grazie ad un ampio ricorso alla leva finanziaria, continue operazioni di speculazione. Partendo dalla valutazione che gli eventi macroeconomici possono avere sui diversi mercati, il gestore sposta rapidamente ingenti somme di denaro alla ricerca degli spazi su cui effettuare convenienti arbitraggi. Il fattore critico di successo è dato, oltre che dalla capacità di analisi e dalla disponibilità delle informazioni, dalla velocità con cui si variano le proprie posizioni.

I pericoli della speculazione finanziaria e il nuovo ruolo dell'intelligence

Nell'attuale situazione di crisi i pericoli della speculazione si fanno del resto ancora più pressanti.

In tale contesto inoltre non bisogna dimenticare come le grandi imprese italiane hanno fatto, nei mesi successivi alla crisi ed in sostanza per superare la crisi stessa, un forte ricorso al mercato finanziario tramite emissione di obbligazioni.

In Italia le emissioni di titoli obbligazionari da parte delle grandi imprese sono state pari, nel solo 2009, a circa 12,5 miliardi di euro.

Più recentemente Eni, Enel, Finmeccanica, Edison e FIAT hanno raccolto risorse sul mercato obbligazionario anche con emissioni assai consistenti. Il mercato finanziario, dal suo conto, ha

dimostrato un forte interesse per i titoli a medio e lungo termine emessi dalle maggiori società sottoscrivendo tutto l'ammontare dei titoli offerti o addirittura esprimendo una domanda più elevata dell'offerta. Questi titoli, infatti, sono caratterizzati dall'equilibrata mediazione fra adeguata remunerazione del capitale ed un elevato grado di affidabilità. Non così avviene nel caso delle medie e piccole società per le quali i risparmiatori, dopo gli episodi di insolvenza delle società Cirio e Parmalat, esprimono avversione al rischio e quindi estrema cautela, evitando di sottoscrivere titoli obbligazionari. Le crisi bancarie e di impresa, infine, hanno depresso in modo assai incisivo, i mercati di Borsa. In Italia, ad esempio, l'attività è caduta del 50,99% nel primo semestre del 2009 rispetto ad un anno prima. Dai dati elaborati da Assosim¹²⁷ emerge che i volumi azionari intermediati sulla Borsa italiana nella prima metà del 2009 sono stati pari a 617 miliardi di euro contro i 1.260 del primo semestre 2008. Parallelamente, i corsi dei titoli azionari hanno subito una consistente falcidia. In sostanza, l'andamento del mercato ha accentuato gli elementi di debolezza strutturale del mercato azionario italiano, sia in termini di dimensioni assolute che di numero di società quotate. E in questo scenario l'azione di soggetti speculativi si fa ancora più pericolosa, arrivando a minacciare anche gli interessi nazionali.

Le autorità di governo dell'economia hanno per tale motivo anche dato corso ad interventi di carattere giuridico che hanno introdotto regole di comportamento essenziali al fine di correggere l'andamento delle crisi.

Un esempio è dato dalle regole sulle vendite allo scoperto. Con tale prassi un operatore del mercato finanziario cede titoli azionari di cui al momento della vendita non ha la disponibilità. Se il corso di borsa di alcuni titoli presenta una sicura tendenza alla discesa l'operatore ha buon gioco a stipulare contratti di vendita allo scoperto di un determinato titolo e ad acquistarne il dovuto quantitativo ad un prezzo minore successivamente alla vendita e prima della consegna. Ad esempio l'operatore vende 1.000 azioni della società y al prezzo di 50 euro ciascuna, senza averne la disponibilità, ma con la previsione che il prezzo di tali titoli subirà una riduzione nel brevissimo termine. Si supponga, quindi, che il prezzo di mercato dei titoli scenda nel brevissimo termine a 40 euro.

L'operatore ha acquisito immediatamente, con il contratto di vendita, il diritto a conseguire il corrispettivo di 50.000 euro, ma al momento della data di regolamento dell'operazione mediante la consegna dei titoli egli li acquista al prezzo di 40 ciascuno spendendo solo 40.000 euro e conseguendo così un guadagno di 10.000 euro.

¹²⁷ <http://www.sisde.it/gnosis/Rivista20.nsf/ServNavig/15>, "I Nuovi scenari proposti dalla crisi" di Francesco Zaccaria

La vendita allo scoperto è uno strumento speculativo fisiologico in periodi normali ma diviene un fattore di instabilità e di gravi crisi allorché la situazione presenta anomalie. Ecco la ragione per cui in Italia la Consob è intervenuta a disporre adeguati interventi per ovviare a situazioni non corrette.

In particolare, con provvedimento del 22 settembre 2008, la Commissione ha disposto che la vendita di azioni di banche ed imprese di assicurazioni, quotate nei mercati regolamentati italiani ed ivi negoziate, fosse assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.

Il 1° ottobre 2008, perdurando una situazione critica sul mercato azionario italiano, la Consob ha introdotto ulteriori restrizioni prevedendo che la vendita di azioni di banche ed imprese di assicurazioni quotate nei mercati regolamentati italiani ed ivi negoziate, fosse assistita, oltre che dalla disponibilità, anche dalla proprietà dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolazione dell'operazione.

Altri interventi regolatori hanno riguardato misure per la solidità patrimoniale di intermediari finanziari, quali la fissazione di limiti di adeguate riserve o di dotazioni di capitale a garanzia delle operazioni finanziarie poste in essere, l'introduzione di obblighi di trasparenza delle transazioni finanziarie e la limitazione quantitativa o qualitativa di operazioni sui derivati.

La globalizzazione economica e le vicende della crisi finanziaria e della recessione hanno quindi dimostrato che la tutela della compagine nazionale va oltre l'integrità territoriale o la difesa da eventi politici negativi interni o esterni. La finanza e l'economia costituiscono oggi aspetti fondamentali della vita dello Stato: una crisi finanziaria o la situazione di insolvenza di un complesso industriale oppure di una grande azienda di credito costituiscono infatti una turbativa alla continuità dello Stato di pari livello e pericolo rispetto a quello delle azioni militari, di terrorismo o di rivoluzione.

La continuità dello Stato passa, infatti, per la stabilità economica.

La crisi in Tunisia, Egitto ed altri Paesi dell'area, ne è la comprova più recente.

La più recente evoluzione geopolitica dimostra come si possa conquistare il potere in un territorio o annetterlo alla propria sfera di influenza senza sparare un colpo, ma semplicemente determinando una crisi finanziaria ed impadronendosi della maggioranza del capitale delle principali industrie e banche che operano nel territorio stesso.

La finanza islamica è stata in questo un precursore lungimirante (in particolare, per quanto riguarda l'Europa con la colonizzazione finanziaria dei Balcani).

È opportuno, dunque, in questa prospettiva, allargare l'ambito e la definizione stessa dei compiti dell'Intelligence, dovendo oggi rivolgere la sua attenzione ad altri ambiti: presenza di tensioni

economiche e finanziarie, andamento dell'inflazione, progettazione ed esecuzione di interventi di politica monetari, modificazioni della proprietà delle società quotate sui mercati mobiliari o non quotate, situazioni di crisi industriale, movimento dei prezzi delle materie prime o di prodotti industriali, politiche delle fonti di energia e progettazione di accordi per la realizzazione di strutture per il trasporto e la distribuzione delle fonti stesse.

Si pone, in generale, il problema di una rifinitura della formazione culturale e professionale delle persone al servizio dell'Intelligence tale da far conseguire all'Intelligence stessa la capacità di cogliere a fondo aspetti ed eventi, anche poco visibili, dell'economia e della finanza e di darne contezza agli organi politici supremi dello Stato al fine di provocare interventi o, in ogni caso, di determinare l'osservazione accurata e consapevole e quindi la rilevazione degli eventi stessi.

Tra speculazione, terrorismo finanziario e insider trading

E' ormai accertato che prima dell'attentato alle Twin towers ci furono forti movimenti finanziari sul crollo delle azioni delle due compagnie aeree - American Airlines e United Airlines - che sarebbero poi state coinvolte nella tragedia dell'11 settembre 2001. Ma anche la Morgan Stanley Dean Witter & Co., che occupava 22 piani del World Trade Center, insieme alla Merrill Lynch & Co., che aveva i suoi uffici centrali nelle immediate vicinanze delle Twin Towers, furono oggetto delle stesse attività speculative. Insieme a loro furono colpite dagli attacchi speculativi anche Axa Reinsurance (che possedeva il 25% di American Airlines), Marsh & Mc Lennan, Munich Reinsurance, Swiss Reinsurance e Citigroup¹²⁸.

Molte di queste operazioni speculative avvennero nel Chicago Board Options Exchange, tra il 6 e il 10 settembre 2001 e il meccanismo utilizzato fu in particolare quello delle put options: contratti futures che consentono all'acquirente di fare affari se le azioni stanno per crollare (le call options, al contrario sono azioni che si acquistano in previsione di forti rialzi).

E queste in fondo non erano neppure operazioni troppo sofisticate.

I "sistemi di trading automatico ad alta frequenza" (high-frequency trading)¹²⁹, per esempio, consentono l'esecuzione, automatizzata ed in microsecondi, di milioni di ordini di compravendita (mediante algoritmi matematici) in contemporanea sui diversi mercati finanziari (azioni, obbligazioni, derivati, materie prime).

¹²⁸ http://xoomer.virgilio.it/911_subito/borsa_1.htm

¹²⁹ <http://www.sisde.it/gnosis/Rivista20.nsf/ServNavig/17>, "La nuova era della manipolazione delle borse".

Le società che operano "scambi in alta frequenza" possono raccogliere informazioni "privilegiate" sulle strategie degli investitori, causare aumenti ingiustificati dei prezzi dei titoli scambiati, influenzare la volatilità dei mercati, inviare segnali alterati all'economia. Lo strumento apre ad un'era di "insider trading automatico" con ordini di acquisto generati automaticamente dal software di high-frequency trading e cancellati simultaneamente (c.d. "ordini flash"), utili a confondere gli investitori istituzionali, nonché qualsiasi programma che osservi i movimenti dei principali attori del mercato (tipo quelli delle Autorità di vigilanza).

La scannerizzazione simultanea di più mercati (market skimming) consente, infatti, l'identificazione di comportamenti molto prima di quanto sia possibile ai "normali" investitori.

Il numero degli scambi generati in automatico da questi programmi è elevatissimo. La loro espansione è la conseguenza di tre tendenze nel trading borsistico:

- 1) l'introduzione di piattaforme di scambio completamente elettroniche;
- 2) la crescita delle reti telematiche di negoziazione;
- 3) l'incremento di piazze "anonime" di negoziazione (cosiddette dark pool, che rappresentano sistemi di negoziazione alternativi alle Borse ufficiali che consentono agli investitori di negoziare un elevato ammontare di titoli, in assoluto anonimato senza rivelare al mercato il prezzo al quale la transazione è avvenuta) contraddistinte da scambi al di fuori del mercato regolamentato.

Calando tali strumenti nella realtà nazionale e ragionando in termini di Testo Unico della Finanza, se mediante gli ordini flash, i trader in alta frequenza possono "carpire" anticipatamente le intenzioni di acquisto/vendita degli investitori, si evince la fattispecie di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) come insita nei sistemi di negoziazione ad alta frequenza, anche se realizzata con mezzi assolutamente leciti.

In Italia, l'abuso di informazioni privilegiate è infatti disciplinato dal d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza, TUF) che ha recepito, tramite la Legge comunitaria del 2004, le indicazioni contenute nella norma europea.

Ai sensi del disposto di cui all'art.184 del TUF, compie dunque il reato di abuso di informazioni privilegiate: *"[...] chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente od indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti*

finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda od induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)". L'articolo 181, comma 1, specifica la nozione di informazione privilegiata: "[...] informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari od uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari".

Inoltre, emettendo una gran quantità di ordini "fittizi" (al solo scopo di intercettare le intenzioni d'acquisto degli investitori e non per un reale interesse ad offrire vere alternative di scambio), a causa dei "segnali" inviati tramite gli ordini successivamente cancellati (nel momento immediatamente successivo all'emissione dell'ordine stesso), il mercato risulta alterato anche dal punto di vista della corretta dinamica di formazione dei prezzi. Questa è un'ulteriore fattispecie di reato nota come aggio su strumenti finanziari.

Conclusioni

Da quanto sin qui esaminato, sembra emergere dunque una strategia terroristica che mira all'"inquinamento" di quella che è stata definita l'"atmosfera islamica", che, altrimenti, potrebbe essere considerata semplicemente una legittima aspirazione dei musulmani ad una propria identità culturale e religiosa.

Questa capacità di penetrazione dell'estremismo religioso è enfatizzata peraltro dal fatto che le suddette dinamiche si sviluppano in un ambiente fatto spesso di disagio economico e sociale, in cui difficoltà di confronto culturale, disgregazione dei valori familiari e disoccupazione generano un forte senso di alienazione verso la società occidentale.

D'altra parte, proprio il flusso di risorse proveniente dai più ricchi Paesi musulmani, può essere annoverato tra i fattori alienanti, in quanto agevola la costituzione di comunità separate rispetto al contesto in cui sono inserite e dipendenti da istanze esterne.

Tutto ciò, peraltro, trova terreno particolarmente fertile in una realtà, come quella islamica, in cui la religione è avvolgente rispetto a tutti gli altri aspetti dell'esistenza (compreso come visto quello economico).

Nel percorrere l'opzione del dialogo, indubbiamente necessario, è fondamentale dunque la scelta degli

interlocutori, laddove rivolgersi ai rappresentanti “sbagliati” potrebbe anzi fornire ai terroristi legittimazione anche all’interno dello stesso mondo musulmano.

Bisognerebbe quindi perseguire un dialogo selettivo che si rivolga ad una comunità islamica che si dissocia apertamente dall’uso di qualsiasi forma di violenza: una comunità che tra un’interpretazione bellicosa della *Jihad* (*Jihad al qital*) ed un’accezione della stessa quale sforzo interiore del fedele per migliorare se stesso ed avvicinarsi a Dio (*Jihad al nafs*), scelga quest’ultima strada¹³⁰.

La proliferazione di iman e gruppi islamici tra loro scollegati agevola peraltro pericolose infiltrazioni che sfruttano gli spazi creati dal disagio sociale ed economico di cui soffrono gli immigrati musulmani.

Nel corso dell’esame condotto nei capitoli che precedono, è emerso chiaramente, del resto, il ruolo che hanno in un tale contesto le enormi risorse finanziarie mosse dai più ricchi Paesi musulmani.

Insomma, come ogni cosa in questo mondo, niente funziona senza soldi e neppure il terrorismo sfugge a tale legge.

Non dimentichiamoci, del resto, che anche le crociate cristiane erano in realtà mosse da interessi economici.

C’è chi ha detto¹³¹ che, oggi, più che davanti ad uno scontro tra civiltà, ci troviamo di fronte ad uno scontro tra due sistemi economici: uno egemonico (per ora), l’Occidente guidato dagli Usa, e l’altro insurrezionale, quello mussulmano.

Nonostante infatti il processo di decolonizzazione, non c’è dubbio che le potenze occidentali controllano ancora la commercializzazione del petrolio e delle risorse naturali, influenzando, di fatto, le politiche e le economie dei paesi mussulmani.

Le banche e la finanza islamica, però, sono sempre più motore dello sviluppo nel mondo mussulmano (e non solo) ed incominciano, oggi, loro, ad influenzare le politiche e le economie dei paesi occidentali, aspirando, magari, domani, ad un nuovo ordine politico economico.

Il viaggio nella Jihad Corporation e nelle caseforti del terrore, del resto, può cominciare dalla soglia di una qualsiasi moschea o di una scuola coranica, dove, sul frontone, è sempre indicato il conto corrente cui inviare l’obolo per la “Jihad”, per continuare davanti ad una banca con filiali alla Mecca, Islambad, Londra, Washington e New York.

Con il sistema degli hawaladar, peraltro, decine di milioni di persone costituiscono veri e propri spazi offshore, con circuiti economici paralleli che sfuggono ad ogni statistica e controllo.

¹³⁰ Vedi anche Renzo Paternoster, “Jihad e guerra santa: distorsioni sull’Islam”, su <http://www.storiain.net/arret/num112/artic3.asp>, pagina consultata in data 14.01.2011.

¹³¹ Loretta Napoleoni, “La Morsa”, Chiarelettere, 2009, Milano.

Altro che paradisi fiscali.

Un'intera economia offshore che muove, sotto banco, miliardi di euro.

Un flusso informale che non passa attraverso i canali bancari e che sfugge alle rilevazioni.

Sistemi preordinati alla ricezione di denaro e di altri valori attraverso il trasferimento “fiduciario” da un ordinante ad un beneficiario che risiede in una diversa zona geografica.

In questi circuiti, come visto, non esiste alcun trasferimento fisico di valuta, ma un sistema di trasferimenti, prevalentemente via telefono, regolato attraverso sistemi di compensazione.

Nel caso dell'Italia, peraltro, come per gli altri paesi ad alta immigrazione, la compensazione lascia sempre un surplus sotto forma di commissioni, che già di per sé dovrebbe essere oggetto di tassazione e che, invece, non viene dichiarato, con un enorme giro d'affari indebitamente sottratto all'Erario (equivalente a qualche finanziaria).

Questi trasferimenti informali risultano ovviamente vantaggiosi per chi li compie, non solo per la possibilità di sfuggire ai controlli, nel caso in cui il beneficiario cerchi di nascondere il trasferimento (perché ad esempio teso a riciclare denaro frutto di attività illecite, o perché diretto al finanziamento di associazioni di natura terroristica), ma anche per la velocità di questo strumento, pure quindi nell'ipotesi in cui i fruitori ne facciano utilizzo per operazioni assolutamente lecite, come, per esempio, le rimesse in patria.

Anche i circuiti internazionali di money transfer, formalmente e legalmente costituiti, del resto, spesso, non agiscono direttamente, ma si avvalgono di agenti e subagenti, i cui passaggi intermedi favoriscono, anche in questo caso, il pericolo di perdita di informazioni e possibilità di controllo.

In sostanza: il pericolo è che lo scopo finale di questo tipo di operazioni sia il riciclaggio o il terrorismo, laddove, comunque, la fonte dei finanziamenti sono guadagni quasi sempre illeciti (e già questi, in quanto tali, sarebbero dunque da intercettare).

In genere, peraltro, i fondi utilizzati dai terroristi per compiere i loro attacchi sono raccolti in Paesi diversi da quelli scelti come obiettivi delle loro azioni, il che rappresenta la prova di come la rete terroristica riesca a sfruttare appieno le potenzialità offerte dall'integrazione globale dei mercati finanziari, al fine di trasferire capitali da un Paese all'altro senza essere identificati e senza lasciare alcuna traccia dell'operazione eseguita.

Delle ampie opportunità di profitto offerte dalla globalizzazione dei mercati e della straordinaria crescita di Internet si sono avvalse quindi anche le organizzazioni terroristiche, che hanno saputo sfruttare le più moderne tecnologie informatiche (on-line banking, sistemi di cyber-payment, smart cards, e-cash, ecc.) per movimentare capitali da una parte all'altra del globo e per finanziare le loro

attività criminali tramite investimenti altamente redditizi.

In particolare i Paesi off-shore e quelli caratterizzati da regolamentazioni finanziarie permissive o non collaborative (come, per esempio, Isole Cayman, Barbados, Guernsey, Panama, Liechtenstein, Svizzera, Lussemburgo) risultano particolarmente attraenti per i soggetti o le società collegate alle organizzazioni terroristiche, proprio grazie all'impermeabilità dei loro sistemi finanziari che riduce la possibilità per le autorità di vigilanza estere di ottenere informazioni; i canali in fondo sono gli stessi dell'evasione fiscale internazionale.

Investire in prodotti finanziari off-shore tramite intermediari finanziari o amministrazioni fiduciarie, si rivela dunque una modalità "sicura" per effettuare investimenti altamente redditizi; così come lo è concludere operazioni finanziarie in titoli atipici emessi da società non quotate, investire in fondi speculativi (come gli hedge funds, specialmente se costituiti e offerti sulle piazze finanziarie off shore), aprire conti bancari per effettuare operazioni in valuta, investire in strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati regolamentati (swaps, options e futures su titoli, indici o valute, in particolare se regolati in contanti), sottoscrivere quote di fondi di investimento.

Tutte le risorse così ottenute possono poi alimentare le attività terroristiche.

Trasferimenti di denaro tramite bonifici interbancari internazionali (Swift), internet-banking, strumenti elettronici di pagamento, sovrapposizioni all'importazione e/o all'esportazione, sistemi di Money Transfer, formali o informali (come l'Hawala), si rivelano quindi dei canali che possono essere facilmente utilizzati dalla rete terroristica per trasferire efficacemente le liquidità così ottenute da un Paese all'altro¹³².

L'individuazione, il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti appaiono, pertanto, strumenti necessari per interrompere tale "ciclo produttivo", indipendentemente dal comparto criminale da cui il denaro proviene o verso cui è diretto.

E, alla base di tutto, spesso, quanto alle fonti del denaro, ci sono l'evasione e l'elusione fiscale, laddove, per far traslocare i propri beni in un rifugio fiscale, non è necessario andare fino in Liechtenstein o fino all'isola di Jersey, o ancora oltre.

Una volta, chi si caricava i soldi in spalla per portarli in Svizzera veniva chiamato "spallone".

Anche se l'Amministrazione Finanziaria continua ancora oggi a sequestrare valigie cariche di contanti, tuttavia, in realtà, lo "spallone" moderno non ha più bisogno di viaggiare.

Un esempio è sempre più efficace di ogni spiegazione teorica: il signor A ha intenzione di trasferire dei

¹³² Ranieri Razzante e Paola Ramunno, "Riciclaggio e finanziamento al terrorismo di matrice islamica", su <http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=661>, pagina consultata in data 12.03.2010.

capitali all'estero. Allora si rivolge ai "professionisti" del settore, a cui fa presente di avere una cifra X da trasferire in una banca Y di un determinato paese.

L'esperto della situazione gli risponderà a sua volta che non c'è bisogno di trasferire i soldi all'estero, dato che c'è il signor B, residente proprio in quel Paese, che ha bisogno di fare un'operazione analoga inversa.

In fondo il sistema Hawala e il "nostro", a prescindere dal fatto se le risorse finanziarie da trasferire debbano passare da Bergamo a Lugano, o da New York a Peshawar, non sono quindi così diversi.

Fermare tutto questo, comunque, non è impossibile.

Il punto di partenza per un'efficace azione di contrasto deve in ogni caso partire dall'individuare e bloccare i meccanismi di passaggio di risorse finanziarie/economiche dalle attività socio-economiche "legali" ai gruppi terroristici.

In particolare, dovrebbero essere analizzate le transazioni economico/finanziarie che transitano attraverso società produttive o NGO, apparentemente legali o effettivamente legali ma strumentalizzate.

Il principale problema per le investigazioni risiede proprio nell'apparente legalità delle transazioni effettuate, che assumono però una veste completamente differente laddove si consideri il fine delle stesse.

Per svelare tale veste sarà allora necessario conoscere la composizione e l'attività operativa delle società (e qui intervengono i Servizi), dato che solo così si potrà disporre della giusta chiave di lettura per interpretare il significato di specifiche transazioni, in apparenza non "sospette".

La strada è lunga e certamente in salita, ma l'obiettivo è troppo importante per rinunciare a raggiungere la cima.

CAPITOLO 2: HAWALA E RICICLAGGIO

Premessa

In Calabria le cosche gestiscono il business dell'immigrazione.

L'immigrazione clandestina, del resto, non passa solo attraverso scafisti e carrette del mare.

Gli indiani, per esempio, partono direttamente da Nuova Delhi, in aereo, con "regolari" passaporti e permessi di soggiorno.

L'organizzazione che consente tutto ciò è capillare.

Come emerso anche in recenti inchieste giudiziarie ci sono i datori di lavoro che stipulano contratti fittizi, sindacalisti e mediatori culturali compiacenti, funzionari di Asl e dell'Ispettorato del lavoro, funzionari di consolati e complici negli aeroporti indiani.

Basta pagare: un visto per sei mesi costava per esempio 9 lak, 15 mila euro, per 11 mesi invece da 18 a 25 mila euro.

L'organizzazione si appoggiava del resto a referenti indiani che si potevano fregiare del titolo di "Virk", con cui in India ci si rivolge a coloro che appartengono al jet-clan, la classe superiore.

All'organizzazione collaboravano "pubblici funzionari italiani – scrivono i magistrati dell'antimafia reggina – collocati strategicamente negli uffici amministrativi (Prefettura e Direzione del lavoro) o in organizzazioni sindacali".

Un meccanismo raffinato, ma anche spietato. Per pagare l'organizzazione, i migranti si indebitano in maniera notevole o vendono tutti i loro beni per far fronte alle ingenti richieste di denaro degli "scafisti", i quali molto spesso acquistano direttamente le loro proprietà o i terreni da loro posseduti.

Un vorticoso giro di soldi che passava attraverso una banca particolare: l'hawala, un sistema bancario parallelo dove il danaro circola senza lasciare tracce e senza incorrere nei controlli dell'antiriciclaggio.

Un sistema antichissimo, a quanto sembra ora studiato (adattato alla realtà locale) anche dalla 'ndrangheta.

Come emerso infatti da indagini della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria¹³³, le cosche avevano messo in piedi alcune società di intermediazione finanziaria, facenti capo peraltro a gruppi societari con sede a Milano, che favorivano, di fatto, affiliati e soggetti contigui alle cosche stesse,

¹³³ Vedi Il sole 24 Ore del 04.10.2010, Roberto Galullo, "La 'ndrangheta diventa banca" su <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-10-05/ndrangheta-diventa-banca-090107.shtml?uuid=AYdeWswC&fromSearch>, pagina consultata in data 05.12.2010.

consentendogli, in sostanza, di ottenere mutui e finanziamenti anche in assenza delle condizioni e presupposti richiesti dal circuito bancario per la concessione del credito.

In fondo lo stesso motivo per cui gli immigrati si rivolgono al sistema informale dell'hawala.

Che poi è lo stesso motivo per cui proliferano le attività usuarie.

La difficoltà di accesso al credito per chi non ha impieghi stabili, soldi o proprietà (che con gli accordi Basilea 2 e 3, che stabiliscono una serie di criteri inflessibili, è diventata ancora più ardua) è il miglior alleato degli strozzini, attività criminale che, a differenza invece di quanto per esempio accaduto per il narcotraffico e lo sfruttamento della prostituzione, resta saldamente nelle mani della criminalità italiana.

Ma anche i filippini e i cinesi residenti in Italia stanno imparando: anche in queste comunità infatti prosperano forme di prestiti a tassi d'usura, che, però, non escono mai fuori dai confini della comunità di riferimento.

Insomma, un circolo vizioso senza fine: attività più o meno legali □ necessità di far circolare i capitali così ottenuti □ impossibilità di accedere al circuito bancario ufficiale □ utilizzo di canali informali (come l'hawala) □ attività di intermediazione finanziaria illecita, applicazione di commissioni in evasione di imposta, usura □ e ricomincia il giro.

I canali di finanziamento del terrorismo islamico

Da dove vengono i soldi che alimentano il terrorismo?

In parte senz'altro dalle risorse personali di Osama Bin Laden, membro di una delle famiglie più ricche dell'Arabia Saudita, che, si stima, sarebbe personalmente titolare di un patrimonio compreso fra i 200 ed i 300 milioni di dollari.

Tale patrimonio, del resto, nel tempo, si è senz'altro sensibilmente ridotto, anche grazie al congelamento dei suoi beni da parte delle autorità Saudite.

Ma le risorse personali di Osama Bin Laden sono solo una piccola goccia nel mare finanziario che alimenta oggi il terrorismo internazionale.

Al Barakaat, per esempio, secondo gli inquirenti che su tale istituto hanno indagato, convogliava ogni anno verso Al-Qaeda, attraverso 40 filiali sparse in tutto il mondo, circa 25 milioni di dollari¹³⁴.

¹³⁴ Vedi "Repubblica" del 23 novembre 2001, Carlo Bonini e Giuseppe D'Avanzo, "Da Nassau a Milano ecco le banche segrete per pagare il terrore", in <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2001/11/23/da-nassau-milano-ecco-le-banche-segrete.html>, pagina consultata in data 23.05.2010.

Un ruolo importante nel finanziamento al terrorismo ce l'hanno poi senza dubbio alcune organizzazioni caritative, in grado di raccogliere ingenti masse di denaro¹³⁵, anche attraverso la raccolta della Zakat, la decima sugli affari che la legge del corano vuole sia destinata alle elemosine.

Se tali organizzazioni agiscono come una sorta di “promotori finanziari”, i veri gestori delle risorse sono però le banche.

Le due principali istituzioni bancarie islamiche oggetto di sospetti in tal senso sono la Daar Al Mahal Al Islami (DMI), gruppo fondato nell'81 e la Dallah Al Baraka, le quali hanno una vasta rete di filiali in Medio Oriente, Africa, Asia ed Europa e almeno fino al 2001 erano controllate, più o meno direttamente, da Osama Bin Laden¹³⁶.

Alla crescente importanza e sviluppo della finanza e del circuito bancario islamico (per lo più del tutto sano e al di sopra di ogni sospetto), si aggiunge peraltro l'evidenza che il sistema occidentale, indebolito da decenni di degenerazione del capitalismo, “imbarbarito” da alchimie finanziarie finalizzate al mero profitto di pochi a scapito della “sostanza” industriale, è oggi a forte rischio erosione.

Anche per tale motivo è dunque importante conoscere genesi, sviluppo ed eventuali patologie della finanza islamica e dei circuiti bancari “paralleli”, individuando (e controllando) quali tra i canali e le attività ad essa riconducibili possono essere effettivamente a rischio di infiltrazione terroristica.

Del resto, un terrorista ‘pentito’, riferendosi alle attività dei mujaheddin operativi a Milano prima dell'11 settembre 2001, sottolineava come era stato facile imparare come farla franca nel nostro Paese, senza destare troppo l'attenzione: bastava avere soldi in contanti per pagare le bollette della luce o quelle del gas o per pagare l'affitto dei covi. I padroni di casa in questi casi pretendono infatti soltanto la puntualità nei versamenti, senza fare mai particolari domande. E del resto, come noto, il più delle volte, gli affitti sono anche in nero.

Il contante quindi rappresenta sicuramente l'ossigeno per la vita e sopravvivenza di una cellula terroristica, anche se, dato ormai acquisito, la progettazione e l'esecuzione di attentati terroristici,

¹³⁵ Il Governo Saudita in un suo rapporto del 2002 (*Iniziativa and Actions taken by the Kingdom of Saudi Arabia in the Financial Area to Combat Terrorism*) elencava a tal proposito una serie di organizzazioni caritative, i cui beni sono stati “congelati” in quanto sospettati di alimentare canali riconducibili ad organizzazioni terroristiche; per la versione di tale rapporto del 2009 vedi su http://www.saudiembassy.net/files/PDF/Reports/Counterterrorism_November_2009.pdf, pagina consultata in data 20.12.2010. Vedi inoltre anche United Nation List of proscribed individuals and entities e national Commission on Terrorist Attacks upon the United States.

¹³⁶ Roberta Barberini, in “Il giudice e il terrorista”, Einaudi, Torino 2008; inoltre, come riferisce Loretta Napoleoni in “Terrorismo SpA” – Il Saggiatore Tascabili, Milano 2005, una delle filiali della DMI era la sudanese al-Shamil Islamic bank, di cui, secondo il Dipartimento di Stato americano, Osama Bin Laden avrebbe assunto il controllo versando cinquanta milioni di dollari ai suoi titolari (vedi anche Barzou Daraghi, “Financing Terror”, in The Time, novembre 2001).

richiedono mezzi finanziari piuttosto limitati.

Basti pensare, infatti, che la quantificazione dei costi complessivi degli attacchi aerei dell'11 settembre 2001 si aggira intorno ai 500.000 dollari; importi questi facilmente disponibili dagli appartenenti alle cellule fondamentaliste.

L'autofinanziamento e l'auto-provvigionamento, del resto, può avvenire nei modi più vari, attraverso il compimento di svariate attività illecite, come, per esempio, la commissione di furti, rapine, truffe¹³⁷, sequestri, o, infine, attraverso la gestione del narco-traffico e del contrabbando.

Per assurdo, però, il contrasto a tali tipi di condotte illecite è sicuramente più agevole rispetto alla individuazione di attività terroristiche camuffate sotto la forma di comportamenti solo apparentemente leciti.

Per esempio, una semplice operazione di finanziamento personale presso un istituto bancario italiano non appare sospetta¹³⁸.

Anche un fido ad una ditta, del resto, non comporta particolari difficoltà, essendo sufficiente produrre l'ultima dichiarazione dei redditi, od indicare il volume d'affari dell'impresa.

Eppure, anche da tali canali possono giungere facili risorse finanziarie al terrorismo.

Fortunatamente tali tipi di condotta possono essere oggi rilevate attraverso una sorta di 'centrale rischi'. Tuttavia, se gli importi non superano una certa soglia, si può eludere lo stesso tale controllo 'incrociato'.

Il finanziamento (e l'autofinanziamento) quindi serve:

- a sostenere le spese logistiche;
- a supportare le famiglie dei kamikaze;
- a contribuire all'azione terroristica, compreso l'addestramento.

E tutto questo passa attraverso canali bancari ufficiali e non ufficiali.

Trasferimenti di denaro tramite bonifici interbancari internazionali, internet-banking, strumenti elettronici di pagamento, sovrapproduzioni all'importazione e/o all'esportazione, sistemi di Money Transfer, sistemi informali clandestini si rivelano quindi in tale contesto dei canali che possono essere facilmente utilizzati sia dal singolo, sia dalle organizzazioni criminali, sia, infine, anche dalle reti terroristiche, per trasferire efficacemente liquidità da un Paese all'altro.

Anche la recente vicenda Wikileaks ha del resto confermato i pericoli legati alla mancanza di controllo

¹³⁷ Anche i dirottatori dell'11 settembre hanno fatto ricorso a carte di credito false per finanziarsi.

¹³⁸ Per ottenere un banale prestito è del resto sufficiente produrre un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, e la relativa busta paga, sul cui ammontare il prestito viene concesso.

dei canali finanziari del terrorismo.

Tra i file resi pubblici ve ne sono infatti alcuni che indicano la Spagna come un importante centro finanziario della jihad in Iraq e Afghanistan¹³⁹.

Secondo quanto affermato da alcuni funzionari spagnoli in un incontro con diplomatici dell'ambasciata americana a Madrid, in base a quanto pubblicato da 'El Pais', anzi, non ci sarebbero infatti modalità efficaci di contrasto e difesa dell'Ordinamento giuridico da tali fenomeni.

La rete finanziaria clandestina Hawala, la cui centrale si troverebbe a Dubai, sfugge dunque a qualunque controllo monetario tradizionale, perché non vi è traccia scritta delle transazioni finanziarie da un Paese all'altro.

Ancora, prendiamo per esempio il caso dell'Afghanistan.

L'oppio, secondo un rapporto pubblicato nel 2009 dall'Ufficio delle Nazioni unite contro la droga e il crimine (Unodc), rappresenta in realtà solo il 10 o il 15% degli introiti dei taleban, che prosperano invece più che altro grazie a donazioni di false organizzazioni non governative (Ong), a rapimenti e al contrabbando di legno di cedro e di minerale di cromo alla frontiera pakistana. Il denaro poi passa via Dubai e Pakistan¹⁴⁰.

Centro nevralgico di tali passaggi è il mercato dei cambisti Serai Shahzada a Kabul, dove ogni giorno si cambiano pacchi di dollari, rupie, yuan¹⁴¹.

Basta entrare nell'ufficio di uno qualunque fra i cento e più "broker" che si trovano lì e in poche ore, con una commissione minima, il denaro arriva dall'altra parte del pianeta. Secondo Hajji Najeebullah Akhtary, segretario del sindacato dei cambisti di Kabul, qui transitano ogni giorno 4 milioni di euro.

Peraltro, dal 2004, lo stato afgano tenta, senza riuscirci, di registrare questi agenti e di ottenere ogni mese il dettaglio delle loro transazioni, anche perché le cifre sono davvero impressionanti.

Solo nel 2009 dall'aeroporto di Kabul sono stati trasferiti negli Emirati più di 1,75 miliardi di euro, caricati nelle stive dell'Ariana Afghan Airlines, una buona parte dei quali derivano da aiuti internazionali sottratti, oltre che, naturalmente, dal traffico di droga.

Basti pensare del resto che nel 2009 lo Stato afgano ha incassato solo 636 milioni di euro di imposte doganali, laddove, se i controlli funzionassero, potrebbe invece ottenerne almeno il doppio.

¹³⁹ 139 <http://www.libero-news.it/articolo.jsp?id=55302>, pagina consultata in data 12.05.2010.

¹⁴⁰ Louis Imbert, "Da dove arrivano i soldi dei taleban?", su <http://www.monde-diplomatique.it/LeMonde-archivio/Settembre-2010/pagina.php?cosa=1009lm13.01.html#1>, pagina consultata in data 16.10.2010.

¹⁴¹ Secondo uno studio dell'Afghan Threat Finance Cell, il 96% degli afgani preferisce questi mercati agli sportelli delle banche quando deve trasferire il proprio denaro, Unodc, «Addiction, crime and insurgency: The transnational threat of Afghan opium», ottobre 2010, www.unodc.org, pagina consultata in data 16.10.2010.

Un esempio “operativo”, relativo ad un fatto di cronaca, può far meglio comprendere ciò di cui si sta parlando¹⁴².

Martedì 12 Agosto 2003 l’FBI arresta tre persone, un islamico, residente in Malesia, un mercante d’armi, indiano di nascita e cittadinanza britannica, un commerciante titolare di una rivendita di diamanti a New York. L’FBI, su segnalazione della polizia russa, ha cominciato a sorvegliare l’indiano diciotto mesi prima in quanto è risultato interessato all’acquisto di missili “SA-18”.

Un agente dell’FBI, fingendosi membro di un’organizzazione clandestina islamica sudanese, si dice interessato all’acquisto di armi da utilizzare per attentati negli Stati Uniti. L’indiano fissa con il “sudanese” un appuntamento. I cinquanta missili saranno disponibili di lì a pochi giorni: costo 500.000 dollari.

Ai primi d’agosto il falso sudanese incontra di nuovo il mercante d’armi: ha con sé una valigetta con trentamila dollari in contanti richiesti quali anticipo. L’indiano porta l’agente dell’FBI sulla 5a Strada, angolo 47a nel quartiere dei diamanti, dove sono situati duemilaseicento negozietti che vendono oro e gemme. Salgono fino all’ufficio del commerciante, che li attende e che ha l’incarico di trasferire il denaro su un conto a Londra, dove il complice islamico, provvederà al riciclaggio. I trasferimenti non lasceranno traccia, assicura il mercante d’armi, perché il commerciante si serve della “hawala”¹⁴³.

Come si vede a volte la realtà supera la finzione cinematografica (tra parentesi, una volta arrestato, il gioielliere è subito uscito su cauzione, pagando la bellezza di 10 milioni di dollari).

Esiste quindi un flusso informale che non passa attraverso i canali bancari e che sfugge alle rilevazioni. Questi meccanismi di trasferimento internazionale di fondi si prestano, per loro natura, ad essere utilizzati, oltre che per regolari rimesse all’estero da parte dei lavoratori stranieri, anche per compiere operazioni di riciclaggio, o per il finanziamento di organizzazioni terroristiche¹⁴⁴.

E’ anche vero però che, laddove possibile, proprio le organizzazioni terroristiche tenderanno a privilegiare i canali ufficiali (se “sicuri): far passare infatti i soldi necessari agli attentati per la “diaspora” (la comunità di riferimento), rischia di coinvolgere anche i membri della stessa comunità

¹⁴² A. Popoli, “*I canali di finanziamento al terrorismo e le strutture di contrasto*” in

http://www.iuraorientalia.net/IO/IO_02_2006/IV_05_popoli.pdf, dal seminario giuridico “I sistemi economici nei paesi islamici tra normativa fiscale e rapporti bancari”, Isernia 27 aprile – 15 giugno 2005, Aula Magna della Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche e Naturali.

¹⁴³ Vedi paragrafo successivo.

¹⁴⁴ Nel dicembre 1997 un gruppo di albanesi residenti nel Bronx raccolse circa 4 milioni di dollari per sostenere gruppi fondamentalisti islamici ed inviò il denaro in Albania attraverso istituti bancari. I simpatizzanti dell’UCK, per agevolare la “liberazione” del Kosovo, costituirono un fondo, lo Home Land Calling e aprirono un conto alla People’s Bank di Bridgeport nel Connecticut; altri conti legati al fondo sono stati poi aperti altri conti in Svezia, Italia, Svizzera, Belgio e Canada (Loretta Napoleoni, in “Terrorismo SpA”, op. cit).

(che, peraltro, potrebbero anche essere poco disposti a farsi coinvolgere e quindi tradire gli stessi terroristi).

E che tali operazioni possano comunque passare “tranquillamente” anche attraverso i canali bancari ufficiali è dimostrato per esempio dal recente caso “Falciani”¹⁴⁵, dalle cui rilevazioni è emerso che, in realtà, le banche private non sono soggette a nessun effettivo controllo, non esiste tracciabilità dei flussi finanziari, la segretezza non è garantita e soprattutto la gran parte delle operazioni passa sempre attraverso società scudo domiciliate nei paradisi fiscali.

Nel caso di operazioni di riciclaggio, peraltro, proprio la provenienza illecita dei fondi induce ad utilizzare meccanismi informali che agevolano l'occultamento, lo spostamento e la trasformazione dei fondi da "ripulire".

Nel caso, invece di finanziamento ad organizzazioni terroristiche internazionali, la ricchezza che viene trasferita può anche avere origini perfettamente lecite (come per esempio nel caso delle elemosine, gestite da associazioni islamiche). La finalità prevalente è in questo caso però il trasferimento verso destinatari che devono rimanere occulti.

Questi canali possono dunque essere facilmente utilizzati anche per finalità terroristiche.

Associazioni pseudo caritatevoli islamiche, dopo aver raccolto finanziamenti, possono quindi utilizzare l'hawala per far giungere il denaro a destinazione.

Basti pensare che, almeno secondo quanto denunciato dagli autori di un'inchiesta su una delle più note organizzazioni islamiche americane, il CAIR (Council on American-Islamic Relations), emergerebbe che i finanziamenti non erano in realtà donazioni popolari di Musulmani Americani, ma sovvenzioni estere provenienti principalmente da istituti di Credito Sauditi¹⁴⁶.

Le attività del CAIR, poi, a quanto risulterebbe dalla citata inchiesta, più che la difesa dei diritti umani riguardavano acquisizioni commerciali in favore delle imprese saudite e degli Emirati Arabi per favorirne in tutti modi la penetrazione negli USA.

Del resto è anche vero che, nonostante ciò, Hillary Clinton ha recentemente ammesso i vertici del CAIR nelle commissioni di studio del Dipartimento di Stato sul Medio Oriente.

¹⁴⁵ Dal nome del funzionario della Hsbc che, mentre lavorava nella filiale di Ginevra, ha copiato sul suo computer i sistemi informatici della Banca, con 80.000 nomi di società e persone fisiche che dovevano rimanere nell'ombra (di cui 7.000 italiani).

¹⁴⁶ Vedi “Muslim Mafia. Inside the secret underworld that’s conspiring to islamize America”, di P. David Gaubatz e Paul Sperry e Andrea B. Nardi, “ Radicalismo islamico negli Stati Uniti: vita e opere del Cair”, su L'Occidentale del 05.12.2009, in <http://www.loccidentale.it/articolo/w.0081997>, pagina consultata in data 16.09.2010.

Paradossalmente, è proprio utilizzando le regole occidentali che, nel terzo millennio, i fondamentalisti islamici continuano a guadagnare posizioni nel controllo dell'economia, in Europa e negli Stati Uniti; e l'Italia non è certo esentata da tali pericoli, anzi.

In Italia il terrorismo islamico ha infatti trovato, a volte, anche un comodo alleato: la criminalità.

Il più concreto elemento che dimostra l'esistenza di collegamenti tra le associazioni terroristiche internazionali e la criminalità comune italiana consiste, per esempio, nella ampia ed accertata disponibilità, da parte della prima, di documenti di identità di ogni tipo, spesso ricettati e molte volte falsificati. Sembra infatti ragionevole supporre che il relativo approvvigionamento sia realizzato presso delinquenti comuni, dediti a questi traffici lucrosi.

Già nel '98, del resto, a Torino sono state sequestrate armi di probabile provenienza 'ndranghetista, trovate in possesso di egiziani sospettati di attività terroristiche¹⁴⁷.

Ai PM napoletani un collaboratore del clan camorristico dei casalesi ha poi rivelato che, in carcere, nel '97, ebbe rapporti con un algerino del G.I.A., che intendeva accordarsi con lui per ottenere appoggio dal suo clan, al fine di favorire il transito dalla Campania di armi destinate al gruppo algerino.

Il nostro Paese funziona inoltre anche come base logistica di smistamento e di passaggio per i mujahidin attivi nei Balcani. L'Italia è infatti un punto di passaggio privilegiato per la Bosnia ed ha rappresentato per gli islamici quello che il Pakistan è stato per l'Afghanistan.

Il sistema Hawala

Ogni anno, escono dall'Italia capitali per decine e decine di miliardi di euro.

I canali attraverso i quali escono tali, enormi, flussi finanziari non sono però solo quelli "ufficiali" (già, a volte, difficilmente controllabili).

Sussiste infatti tutta una rete "consolidata" di canali informali o paralleli, sia per far uscire dal territorio nazionale i capitali frutto di evasione fiscale, sia per il riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata, sia, infine, per il trasferimento delle risorse necessarie al finanziamento del terrorismo.

Peraltro, in tali contesti, il concetto di confini nazionali è un concetto del tutto ignorato, in quanto irrilevante.

I flussi di denaro, infatti, non vanno da uno Stato all'altro, ma piuttosto da una famiglia all'altra¹⁴⁸.

¹⁴⁷ Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia, seduta del 1.12.1999, in <http://www.parlamento.it/parlam/bicam/terror/stenografici/steno59.htm>, pagina consultata in data 12.08.2010.

¹⁴⁸ Se sei sciita puoi liberamente andare, senza effettivi controlli, dalla Siria all'Afghanistan: un grande Shengen familiare.

Il solo flusso di denaro legato alle rimesse dei migranti, nonostante la crisi economica globale degli ultimi anni, continua a registrare cifre imponenti. Secondo le stime della World Bank, i trasferimenti di denaro eseguiti per il tramite dei canali formali, quindi tracciabili, sono passati da 237 miliardi di dollari americani nel 2004 a 420 miliardi di dollari nel 2009. Inoltre, secondo la stessa analisi della World Bank, tale flusso potrebbe addirittura raddoppiare se venissero presi in considerazione anche i canali informali utilizzati per movimentare le rimesse di denaro.

Ad esempio i numeri cambierebbero se venissero presi in considerazione i dollari che transitano attraverso i “banchieri di strada”¹⁴⁹, un fenomeno che sta prendendo dimensioni sempre più considerevoli.

Il più famoso sistema finanziario informale comunque è l'Hawala, che essenzialmente si basa su un rapporto fiduciario tra il migrante che dispone la remessa ed il broker che la "materializza" mediante un vero e proprio network diffuso principalmente in Medio Oriente, Africa ed Asia.

Il sistema Hawala prevede la partecipazione di quattro attori: l'ordinante, cioè il migrante che vuole trasferire il denaro; l'hawaladar, ossia il banchiere di strada che, nel Paese di accoglienza, raccoglie dal migrante (ordinante) i fondi da trasferire; l'hawaladar nel Paese di destinazione dei fondi che liquiderà il denaro al beneficiario; il beneficiario, colui al quale il denaro è destinato, ad esempio i familiari del migrante ordinante.

In sostanza, il meccanismo di funzionamento è il seguente: l'ordinante, per esempio un migrante che lavora in Italia, consegna il denaro all'hawaladar, cioè all'intermediario che si trova in Italia.

L'intermediario comunica all'ordinante un codice di autenticazione che questi notificherà (per telefono, e-mail etc) al beneficiario che risiede nel Paese di destinazione dei fondi. Il beneficiario con il codice si presenta all'altro hawaladar, cioè l'agente che risiede nel suo stesso Paese, che, una volta verificato il codice, liquiderà il denaro al beneficiario stesso.

La caratteristica peculiare di tali sistemi è che non esiste alcun trasferimento fisico di denaro, bensì un apparato di trasferimenti, prevalentemente telefonici, che alla fine comportano dei sistemi di compensazione.

Tale compensazione può avvenire anche per il tramite del canale bancario formale: l'hawaladar residente in Italia trasferirà il denaro di tante rimesse da lui raccolte al suo corrispondente di un altro Paese su un conto che non necessariamente è aperto in una banca nel Paese dove risiede fisicamente

¹⁴⁹ I banchieri di strada, identificati nella prassi internazionale come IVTS (Informal Value Transfer Systems), sono leader mondiali nel settore delle rimesse.

l'hawaladar (così per l'Asia, molto spesso questi trasferimenti avvengono su banche localizzate a Singapore).

I banchieri di strada, nel nostro caso gli hawaladar, operano generalmente in attività commerciali (bazar, alimentari, macellerie, phone center, etc) che nulla hanno a che vedere con le prestazioni parabancarie da loro svolte senza le necessarie autorizzazioni.

Oltre all'Hawala, diffuso soprattutto nelle comunità asiatiche, i principali sistemi informali sono: Hundi¹⁵⁰ (Pachistan, Bangladesh e India); Chop Shop, Fei ch'ien, Chiti, Ch'iao hui e Hui k'uan (Cina); Phoe kuan (Thailandia); Hui kuan (Vietnam); Stash House o Casa de cambio (America Latina).

Altri sistemi sono attivi poi nell'Europa dell'Est, tutti con un'elevata capacità di adattamento all'ambiente economico e sociale in cui operano e con una grande flessibilità ad adeguarsi a situazioni nuove.

Tali sistemi bancari "paralleli", come detto, assumono denominazioni diverse nelle differenti aree geografiche di riferimento; d'ora in poi si utilizzerà comunque, in via generale, il termine *Hawala*¹⁵¹.

Tale sistema, introdotto in origine dai cinesi, venne adottato, secoli fa, dai mercanti arabi per sottrarsi alle rapine lungo la via della seta.

Di fatto, oggi, il sistema dell'hawala si basa ancora essenzialmente sull'oro.

I tassi di cambio fra valute vengono infatti stabiliti in base al valore dell'oro, che, spesso, in particolare nei paesi in via di sviluppo, è il mezzo di scambio più affidabile.

Il controllo e la conoscenza dei meccanismi di funzionamento di tali canali è oggi indispensabile.

In questi ultimi anni, peraltro, anche le organizzazioni malavitose hanno spesso utilizzato i sistemi bancari clandestini, sfruttando il fatto che tali sistemi aggirano facilmente le procedure bancarie legali e consentono di non lasciare tracce delle transazioni.

I "banchieri" Hawala, del resto, esercitano spesso attività commerciali legali (cambia-valute, negozianti, commercianti, agenti di viaggio, orefici) e godono di molta fiducia e rispetto nell'ambito delle rispettive comunità¹⁵²; sono vere e proprie istituzioni.

¹⁵⁰ Si calcola che in India, dove anche Indira Ghandi aveva avviato una campagna per sradicare il fenomeno, attraverso l'hawala vengono eseguite transazioni per l'equivalente del 40% del PIL del Paese.

¹⁵¹ Letteralmente il termine hawala indica una cambiale, un 'pagherò', un assegno. Tecnicamente, un debitore trasferisce la responsabilità del pagamento del proprio debito a una parte terza che ha con lui un debito. In questo modo la responsabilità del pagamento è, in ultima analisi, spostata a un terzo. Durante il periodo Abbaside il termine è usato in materia di finanza pubblica. Fa riferimento a casi in cui la Tesoreria non potendo soddisfare le domande presentate autorizzava i ricorrenti a occupare una determinata regione per un certo lasso di tempo e a soddisfare i propri crediti tassando loro stessi i cittadini.

¹⁵² La compagnia hawala Dahabshiil e' per esempio presente in ben 144 paesi del mondo, impiegando piu' di 2000 persone, vedi Daniele Atzori, "La Somalia è il nuovo santuario del terrorismo islamista", 18.07.2009, su <http://www.agi.it/il-punto-su/notizie/la-somalia-e-il-nuovo-santuario-del-terrorismo-islamista>, pagina consultata in data 13.08.2010.

La loro attività consiste nel garantire il trasferimento delle somme di denaro derivanti dai profitti, leciti ed illeciti (spesso derivanti da lavoro nero o evasione fiscale), ottenuti dai membri della comunità¹⁵³ ed è tutto molto semplice, immediato e soprattutto anonimo.

L'ammontare complessivo del flusso di denaro legato alle rimesse degli emigranti (canale privilegiato hawala), del resto, è enorme.

La Banca Mondiale stima che tale flusso abbia raggiunto i 443 miliardi di dollari nel 2008, di cui 338 miliardi destinati a Paesi in via di sviluppo, per un totale di 192 milioni di persone coinvolte, pari al 3% della popolazione mondiale.

Nel caso delle rimesse (anche quelle ufficiali mediante money transfer), peraltro, il costo totale non sempre è chiaro al consumatore, in quanto diverse variabili influiscono sul prezzo della transazione, fra cui, per esempio, la commissione, il tasso di cambio applicato e la velocità del servizio.

In molti casi il costo che i consumatori devono sostenere per effettuare le rimesse è alto rispetto al reddito dei lavoratori migranti, agli importi inviati e al reddito di coloro che ricevono le rimesse.

I prezzi delle rimesse sono elevati per molte ragioni, fra cui la inadeguatezza dell'infrastruttura finanziaria di alcuni Paesi, la competizione limitata, gli ostacoli dovuti alla regolamentazione, la scarsa accessibilità al settore bancario per i soggetti che inviano e/o ricevono rimesse e le difficoltà per i migranti di ottenere la documentazione necessaria per accedere ai servizi finanziari.

Inoltre, le componenti del costo possono variare a seconda della forma in cui la somma è consegnata al ricevente (ad esempio, contanti o accredito su un conto) e della velocità del trasferimento.

Insomma, un mercato (sia quello ufficiale dei money transfer, che quello clandestino hawala) in forte espansione e suddiviso in tanti sottosistemi e varianti.

Al sistema dell'hawala, in Sud America, fa per esempio da contraltare il cosiddetto mercato nero del peso, cioè il sistema di riciclaggio di denaro sporco più usato dai cartelli della droga colombiani, dalle FARC e da Sendero Luminoso.

Anche questo sistema, come l'hawala, non richiede lo spostamento fisico del denaro da un Paese all'altro, consentendo così di sfuggire agevolmente ad ogni controllo.

Per non essere costretti a stoccare ingenti quantità di denaro contante (dollari frutto della vendita della

¹⁵³ Secondo alcune stime, per esempio, quasi il 70% dell'economia somala dipende dalle rimesse degli emigrati attraverso il sistema hawala. Le milizie islamiste somale godono infatti del supporto di un vasto network internazionale, sia nei Paesi musulmani che in Occidente. Tra questi, l'Italia, a causa della presenza di una forte comunità somala, è stata tradizionalmente uno dei punti nevralgici per i flussi di denaro a sostegno dei movimenti islamisti somali. Le transazioni anche in questo caso avvengono principalmente attraverso il sistema dell'hawala; vedi Daniele Atzori, op. già citata nella nota precedente.

droga negli Stati Uniti, da convertire poi in pesos), i narcotrafficienti hanno dunque deciso di gestire direttamente il controllo del mercato nero delle valute.

In pratica il denaro ricavato dalla vendita della droga viene quindi affidato ad un agente di cambio statunitense, il quale lo cambia poi ad un tasso scontato rispetto a quello ufficiale, provvedendo a distribuire i contanti in tanti piccoli conti correnti sparsi negli Stati Uniti e facendo entrare così il denaro nel sistema bancario “legale”. L’agente di cambio, quindi, ha anche un ufficio in Colombia, al quale i commercianti locali si rivolgono per comprare, in pesos, prodotti stranieri da lui importati (e comprati, utilizzando i proventi del narcotraffico, negli USA, da società spesso compiacenti¹⁵⁴).

L’agente infine consegna i pesos “puliti” ai narcotrafficienti.

Insomma il fenomeno dei circuiti bancari “clandestini” è davvero preoccupante.

Del resto, già i flussi segnalati dalle reti ufficiali e legali di money transfer mettono in evidenza alcune anomalie assolutamente da non sottovalutare.

Infatti, comparando i flussi di denaro (legalmente) inviati verso determinati Paesi con la consistenza degli immigrati ufficialmente registrati in Italia, si nota che tra i Paesi destinatari di fondi, vi sono, ad esempio, proprio quelli sudamericani, il più importante dei quali, in base ai flussi di denaro, è (guarda caso) la Colombia. Eppure, non vi è un numero così elevato di colombiani presenti in Italia.

Per quanto riguarda l’Africa, invece, se il Marocco si giustifica poiché in Italia è presente una forte colonia marocchina, si giustifica meno invece l’importo inviato in Nigeria.

In Europa, infine, accanto ad un’accettabile corrispondenza tra numero di lavoratori e rimesse relativamente alla Romania, vi è certamente una discrepanza per quanto riguarda l’Albania e, in modo particolare, la Moldavia, dove è diretto un importo di rimesse abbastanza sostenuto rispetto alle presenze in Italia¹⁵⁵.

Si tratta quanto meno di indicazioni di sospetto, che devono essere però tenute ben presenti da chi svolge attività di investigazione.

E, si badi bene, queste sono le comunicazioni ufficiali che provengono dalle reti di money transfer, cioè dalle reti che operano legalmente; chissà cosa emergerebbe dai dati reali, comprensivi cioè anche dei flussi che passano attraverso i canali informali.

In sostanza: lo scopo finale di queste operazioni è spesso il riciclaggio (o addirittura il terrorismo) e la

¹⁵⁴ Nel 2003 due donne della contea di Miami-Dade sono state condannate a sei anni di reclusione per aver utilizzato la loro azienda, operante nel ramo dell’esportazione di elettrodomestici, per riciclare cinque milioni di dollari frutto del contrabbando di droga (vedi Loretta Napoleoni, in “terrorismo SpA”, op cit.).

¹⁵⁵ Vedi anche Audizione del Direttore generale dell’Ufficio italiano dei Cambi, dottor Carlo Santini, del 21.04.2004, su <http://www.camera.it/dati/leg14/lavori/stenbic/30/2004/0421/s020.htm>, pagina consultata in data 7.07.2010.

loro fonte sono guadagni quasi sempre illeciti (sennò non ci sarebbe motivo di nasconderli) e quasi sempre frutto dell'evasione fiscale.

Questi circuiti clandestini, del resto, come detto, non costituiscono certo un fenomeno "moderno", ma hanno un profondo radicamento nella storia e nelle tradizioni di molti popoli.

Nei paesi dell'area asiatica e mediorientale l'origine di questi sistemi è legata infatti, essenzialmente, alla necessità di facilitare le attività commerciali in zone nelle quali l'offerta di servizi bancari era, ed è a volte tuttora, assente, o comunque fortemente carente¹⁵⁶.

Ed è in tal senso anche interessante rilevare come società fondate sul commercio siano da sempre culturalmente vicine alla mentalità dell'Islam: mancanza di confini nazionali (il deserto del resto assomiglia molto, sotto questo profilo, al mare) ed assenza di una legge nazionale, al cui posto vige invece la legge della comunità (come, nel commercio, gli usi e le consuetudini).

Questi meccanismi, a prescindere dal Paese o comunità di riferimento, anche se presentano alcune diversità, sono fondamentalmente simili.

Il sistema funziona perché tradizionalmente nella cultura di questi popoli esiste un forte legame di fiducia: solo su questa base, infatti, una persona è disposta a dare dei soldi ad un'altra, sperando che questa poi li faccia effettivamente pervenire al beneficiario finale.

Hawala bianco, black hawala e conclusioni

Non tutto ciò che è hawala è illegittimo.

Il termine "hawala bianco" si riferisce a transazioni legittime (almeno nella provenienza dei fondi), come per esempio le rimesse degli emigrati, mentre il "Black Hawala" connota operazioni illegittime, relative al trasferimento dei proventi del traffico di droga, del traffico d'armi, dello sfruttamento della prostituzione e della attività criminali in genere.

Il narcotraffico fa naturalmente la parte del leone.

Il valore dell'export dell'oppio dell'Afghanistan è stimato in miliardi di dollari.

Un movimento di denaro che non conosce barriere etniche, ideologiche e religiose e per facilitare il quale uno dei canali privilegiati è senz'altro l'incontrollabile sistema hawala.

¹⁵⁶ In Afghanistan e in Somalia, in sostanza, tutte le transazioni finanziarie avvengono tramite hawala: gli hawaladar, anche considerato che l'oro conserva il suo valore a prescindere da chi governa il paese, utilizzano l'oro in luogo della carta moneta; del resto basti pensare che in Afghanistan, fino al 2001, circolavano ben quattro diverse banconote di diverso valore.

Si stima, peraltro, che solo il 5-10% dei 65 miliardi di dollari derivanti dal giro di affari complessivo del mercato mondiale degli oppiacei sia riciclato attraverso canali bancari informali, come il sistema dell'hawala', mentre il resto viene ripulito attraverso attività legali e il sistema bancario ufficiale¹⁵⁷.

I due sistemi anzi risultano agire come vasi comunicanti e sono tra di loro permeabili.

La Fatf (Financial Action Task Force), l'organismo intergovernativo internazionale responsabile per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento di attività terroristiche, durante la sua ultima riunione ad Abu Dhabi, ha puntato il dito, in particolare, su Paesi come l'Iran, il Pakistan, l'Etiopia, la Corea del Nord e il Turkmenistan, ritenendo in alcuni casi (come quello dell'Iran), che le istituzioni finanziarie e bancarie siano direttamente coinvolte in attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, mentre negli altri, a vario livello, vengono stigmatizzati come inadeguati i controlli esercitati.

Sempre la Fatf, ha messo in guardia i governi dai rischi derivanti dalle cosiddette "aree di libero scambio", caratterizzate da controlli limitati, proprio per favorire la crescita economica, ma abilmente sfruttate dalle organizzazioni criminali, per il riciclaggio dei loro proventi. Solo negli Emirati arabi, esistono, a vario livello, una ventina di queste aree.

Fermare un tale mercato non è del resto facile, in particolare per il fatto che, ormai, le economie di alcuni Stati dipendono in tutto e per tutto dai proventi derivanti dalle varie attività criminali.

Il Wall Street Journal¹⁵⁸, in un suo recente articolo, titolava: “Vale davvero la pena combattere il narcotraffico?”

E portava a sostegno della inquietante domanda, alcuni dati che fanno senza dubbio riflettere.

Se veramente si estirpasse il narcotraffico, automaticamente la Bolivia perderebbe il 16% del PIL; Il Messico il 47%; la California, la Florida, il New Messico, 9%, molte delle banche californiane andrebbero in crisi.

Inoltre, almeno tre regioni del Sud Italia (crocevia di smercio per l'Europa) avrebbero una ricaduta economica pari a circa il 20%.

Mancherebbe liquidità inoltre nelle banche olandesi.

E tutto questo nel mezzo della crisi ancora in corso.

Forse, anche per questo motivo torna purtroppo sempre di moda l'antico motto dell'imperatore Vespasiano: “pecunia non olet”. Forse, anche per questo motivo gran parte di tale fiume di “pecunia” scorre sottoterra, lungo gli antichi canali dell'hawala.

¹⁵⁷ Vedi http://cca.analisedifesa.it/it/magazine_8034243544/numero107/article_400147567181128585121811755410_8542810620_0.jsp, pagina consultata in data 23.06.2010.

¹⁵⁸ Vedi su <http://online.wsj.com/itp>, pagina consultata in data 13.12.2010.

PARTE TERZA: EVASIONE FISCALE, **RICICLAGGIO ED ECONOMIA CRIMINALE**

CAPITOLO UNICO: EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

Finanza, terrorismo e paradisi fiscali

Negli ultimi anni il fenomeno terroristico ha subito una profonda evoluzione, sia dal punto di vista degli obiettivi perseguiti, sia per quel che riguarda le sue modalità di azione, sempre più orientate verso profili connessi al mondo finanziario.

Le dinamiche del sostegno economico alle finalità terroristiche appaiono così svilupparsi su più livelli. Vi è infatti un macrofinanziamento, alimentato da governi statuali compiacenti, o da singoli soggetti finanziari con grandi disponibilità.

Ma vi è poi anche un livello di microfinanziamento, che non è però meno allarmante in relazione al volume d'affari, alla diffusione e alla varietà delle forme in cui si realizza.

La movimentazione di tali risorse può avvenire, come visto, attraverso vari canali, come, per esempio:

- le raccolte di denaro da parte di organizzazioni “caritatevoli”;
- le movimentazioni di fondi attraverso sovrapprezzi all'importazione e/o all'esportazione, corrieri di valuta, money transfer e i moderni strumenti telematici (cyberlaundering);
- lo sviluppo dei già citati circuiti finanziari informali, che, fondandosi sul rapporto personale e fiduciario di una selezionata rete di intermediari, gestiscono soprattutto le rimesse dirette dei lavoratori stranieri clandestini¹⁵⁹.

Ancora più delicato e complesso si presenta infine il problema delle operazioni bancarie e finanziarie regolate dalla Shari'a, attraverso cui, per esempio, vengono raccolte (anche tramite conti bancari e fondi di investimento) le ingenti somme di denaro della Zakat, dovuta da ogni buon musulmano per la

¹⁵⁹ L'OLP imponeva una sorta di tassa pari al cinque per cento sui redditi di tutti i palestinesi residenti all'estero, così come, del resto, gli immigrati albanesi in Svizzera e Germania, alla fine degli anni 90, cedevano il tre per cento dei propri guadagni per finanziare i combattenti mussulmani di Pristina – Loretta Napoleoni; “Terrorismo SpA”, Il Saggiatore, Milano 2008.

purificazione della sua anima.

La legge islamica indica infatti precise percentuali di questa sorta di decima, prevedendo otto possibili destinatari: i poveri (faqir/fuqara), i bisognosi (miskeen), o coloro che comunque hanno redditi inferiori ad un minimo, i debitori (gharimin), i simpatizzanti convertiti o inclini alla conversione (muallaf), i viaggiatori (ibnus salib), le cause della liberazione dalla schiavitù (riqab) e di Allah (fisabillilah), in cui ricade, ad esempio, anche la costruzione delle moschee, ed infine i cosiddetti amministratori della zakat (amil), cioè coloro a cui è attribuita la funzione di individuare i beneficiari, raccogliere, contabilizzare e gestire tutte le risorse della zakat¹⁶⁰.

Nella (distorta) prospettiva della “liberazione dalla schiavitù” è per esempio possibile canalizzare risorse che vadano a finanziare operazioni terroristiche.

E’ quindi ormai chiara la necessità di contrastare le organizzazioni terroristiche anche sul fronte finanziario e dell’azione di contrasto al riciclaggio: tant’è che oggi si parla di “guerra finanziaria” al terrorismo.

Finanza e terrorismo sono ormai intimamente connessi.

Del resto, il collegamento tra l’11 settembre e i fenomeni di riciclaggio finanziario internazionale è molto più stretto di quanto si possa pensare.

Fino all’11 settembre, infatti, i proventi dell’economia illecita mondiale, che ammontavano a circa 1500 miliardi di dollari (il 5% dell’economia mondiale), venivano “lavati” negli Stati Uniti.

Tale fenomeno, peraltro, era in sostanza quasi “tollerato”.

Il riciclaggio dei dollari comportava infatti un’importante iniezione di liquidità nell’economia americana, influenzando perfino la capacità di credito degli USA¹⁶¹.

Nel 2001, però, a seguito dell’attentato alle twin towers, il Congresso americano approva il Patriot Act, introducendo così rigidi controlli sulle transazioni finanziarie e sui canali usati per riciclare i capitali illeciti¹⁶².

Tuttavia, sul fronte della lotta al terrorismo gli effetti del Patriot Act sono stati piuttosto limitati.

¹⁶⁰ Vedi anche Maurizio Delli Santi, “Black list e misure di contrasto al finanziamento del terrorismo tra diritto internazionale e diritto interno”, su Rassegna dell’Arma, anno 2008, n.1, su http://www.carabinieri.it/Internet/Editoria/Rassegna+Arma/2008/1/Studi/01_Delli_Santi.htm, pagina consultata in data 15.06.2010.

¹⁶¹ Il dollaro infatti è la moneta di riserva mondiale; pertanto, mentre tutti gli altri Stati possono emettere buoni del tesoro in proporzione alla quantità di moneta in circolazione dentro i propri confini, gli USA possono indebitarsi fino ad una cifra proporzionale all’ammontare di moneta in circolazione nel mondo intero. Il riciclaggio in dollari di capitali di provenienza illecita offriva dunque agli USA ampi margini di indebitamento.

¹⁶² La sezione finanziaria del Patriot Act vieta, per esempio, alle banche americane di intrattenere attività commerciali con i paradisi fiscali e le banche offshore.

Sono solo cambiati i paradisi fiscali di riferimento.

I paradisi fiscali hanno del resto rappresentato, negli ultimi anni, il perno di quella finanza globale, che, come noto, è stata la prima causa dell'attuale crisi.

Gli hedge fund, solo per fare un esempio, artefici di speculazioni di borsa che hanno spesso moltiplicato l'effetto domino dei rischi che hanno contribuito all'aggravarsi dell'attuale crisi, hanno peraltro quasi sempre sede in più o meno ameni paradisi fiscali (nelle sole isole Cayman, a fine 2008, erano registrati oltre diecimila hedge fund).

Anche i cosiddetti titoli tossici, prima di invadere le piazze finanziarie di tutto il mondo, venivano "assemblati" nei vari paradisi fiscali.

Tutti i principali istituti di credito (anche italiani) hanno del resto una sede secondaria alle Cayman, o alle Bahamas, o a Dubai o a Singapore.

Tutti erano e sono, dunque, parte integrante di questo sistema, definito, con termine sicuramente efficace, "turbocapitalismo".

Quando si parla di paradisi fiscali bisogna però spiegare esattamente cosa si intende per tali.

Tra quelli comunemente così definiti non rientrano infatti soltanto gli Stati che concedono condizioni fiscali vantaggiose, ma anche quelli che assicurano l'anonimato, o che assicurano l'assenza di controlli monetari, o che, infine, rifiutano la collaborazione internazionale e lo scambio di informazioni. Questi Stati, in Italia, erano fino ad oggi individuati in un apposito elenco di "cattivi", indicati nella cosiddetta "black list"¹⁶³.

Un lista analoga alla nostra "black list" è stata peraltro elaborata anche dall'OCSE.

Dopo il G20 del 2009 l'Ocse ha infatti provveduto ad elaborare tre diversi tipi di liste: nera (elenco di Stati, territori o giurisdizioni che non si sono impegnati a rispettare gli standard internazionali); grigia (elenco di Stati, territori o giurisdizioni che si sono impegnati a rispettare gli standard internazionali ma che hanno siglato meno di dodici accordi conformi a questi standard); bianca (elenco di Stati, territori o giurisdizioni che hanno seguito le regole internazionali, stipulando almeno 12 accordi conformi a queste regole).

Tra i Paesi da considerare a tutti gli effetti paradisi fiscali rientravano per esempio anche quelli caratterizzati da un rigido segreto bancario, come, per esempio, la Svizzera, il Lussemburgo o l'Austria.

¹⁶³ Con la Finanziaria 2008 si è passati invece dalla logica della "black list", dove erano inseriti, appunto, gli Stati con regimi fiscali privilegiati, a quella della "white list", dove sono inseriti gli Stati virtuosi, quelli cioè che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è molto inferiore a quello applicato in Italia.

Questi Paesi, insieme anche a Hong Kong e Singapore e le isole britanniche del canale della Manica e San Marino¹⁶⁴, si andavano quindi ad aggiungere a quelli già da tempo inseriti nella lista nera dell'OCSE¹⁶⁵, quali, per esempio, il Principato di Monaco, Andorra¹⁶⁶ o il Liechtenstein.

Il report di settembre 2010 dell'OCSE ha visto comunque oggi scendere a 13 le giurisdizioni (Belize, Isole Cook, Liberia, Isole Marshall, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Vanatu, Costa Rica, Guatemala, Filippine e Uruguay), che, pur avendo sottoscritto accordi bilaterali per lo scambio delle informazioni fiscali nel rispetto degli standard internazionali codificati, non li hanno ancora sostanzialmente applicati, non approdando dunque nella lista bianca OCSE.

Il nuovo impulso dato alla lotta contro i paradisi fiscali sta quindi facendo vedere i suoi effetti e “cedimenti”.

Insomma, apparentemente, un'epoca al tramonto¹⁶⁷.

La domanda che a questo punto si pone è la seguente: con la perdita della tutela assicurata fino ad oggi dalla inviolabilità del segreto bancario, o comunque con il tramonto dei paradisi fiscali, quali nuove rotte prenderanno i flussi finanziari che dietro tale segreto e paradisi si nascondevano? Dove andrà questa montagna di denaro e come funziona concretamente il meccanismo di evasione fiscale (e riciclaggio)?

Un esempio concreto può essere utile.

Immaginiamo un imprenditore che vende banane in Italia a quattro euro al chilo.

¹⁶⁴ Anche San Marino è stata inserita, all'inizio di marzo 2009, nella famosa lista nera di circa 40 paesi non cooperativi. Paesi a cui l'OCSE ha espressamente chiesto di aderire all'articolo 26 del codice di relazioni internazionali per lo scambio di informazioni di carattere fiscale.

¹⁶⁵ Molti di questi si sono comunque poi adeguati alle direttive Ocse, raggiungendo la "fatidica" lista bianca, in cui figurano 75 Paesi che rispettano gli standard internazionali fissati in sede Ocse. In particolare si tratta degli Stati, territori o giurisdizioni che hanno seguito le regole internazionali, stipulando almeno 12 accordi conformi ai canoni concordati. Tra questi oggi anche San Marino, Principato di Monaco, Svizzera, isole Cayman e Bermuda; vedi anche il “PROMOTING TRANSPARENCY AND EXCHANGE OF INFORMATION FOR TAX PURPOSES” dell'OCSE, su http://www.fiscooggi.it/files/PROMOTING_TRANSPARENCY_AND_EXCHANGE_OF_INFORMATION_FOR_TAX_PURPOSES.pdf, pagina consultata in data 15.10.2010. La black list OCSE non deve però essere confusa con quella italiana, in cui, per esempio, resta ancora San Marino, che, come si può leggere in una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, soltanto dopo l'effettiva e sostanziale entrata in vigore delle norme necessarie per integrare l'attuale sistema legislativo con gli "standards internazionali legali, fiscali, antiriciclaggio, eccetera, sarà considerata definitivamente fuori dalla lista dei Paesi considerati paradisi fiscali; vedi <http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/san-marino-ora-nella-black-list-attesa-della-nuova-normativa>, pagina consultata in data 13.06.2010. Per il dettaglio dei Paesi inclusi nella black list si fa rinvio comunque all'elenco di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2001.

¹⁶⁶ Anche Andorra, dove non è prevista alcuna tassa diretta sui profitti di impresa, né sul reddito delle persone fisiche o sul patrimonio, a partire dal 2011, ha dovuto comunque concedere un incremento dell'euroritenuta sulle persone fisiche dal 15% al 35%.

¹⁶⁷ Anche se, in tale contesto di crollo generalizzato del sistema paradisi fiscali, l'opposizione della Cina, contraria a rinunciare ai “suoi” paradisi fiscali (Hong Kong e Macao), ha per esempio impedito che il G20 esprimesse una posizione comune sul tema.

Lo stesso imprenditore, però, le ha comprate in Costa Rica ad un euro, attraverso una società Svizzera, che possiamo chiamare Alfa.

Alfa le rivende poi a due euro ad un'altra società, Beta, (sempre riconducibile allo stesso imprenditore), con sede nell'isola di Jersey.

Dentro Alfa resta dunque un euro di guadagno.

A quel punto Beta rivende le banane a tre euro al chilo all'impresa in Italia, Delta.

Dentro Beta resta dunque un altro euro di guadagno.

Delta rivende infine le banane acquistate a tre euro a quattro euro, guadagnando (e dichiarando al fisco italiano) ufficialmente solo un euro per ogni chilo di banane vendute.

Peccato però che lo stesso imprenditore abbia nel frattempo già messo al sicuro un euro di utile (netto) in Svizzera e un altro euro di utile (netto) nell'isola di Jersey.

Tutto piuttosto semplice, in fondo.

Trust illeciti con sede in paradisi fiscali vengono inoltre spesso utilizzati a fini di riciclaggio, o comunque per creare interposizioni fittizie ed occultare patrimoni all'erario.

Facciamo ancora un altro esempio.

Viene perpetrata una rilevante frode fiscale nel settore immobiliare alle isole Canarie.

I proventi frutto della frode vengono dunque trasferiti su un conto corrente in Svizzera.

I soggetti che hanno posto in essere la frode in Spagna acquistano partecipazioni di società italiane intestate ad una fiduciaria e conferiscono poi le azioni ad un trust costituito in Svizzera e di cui i soggetti beneficiari sono gli stessi soggetti disponenti.

Ma gli esempi possono davvero essere innumerevoli.

Vista la natura globale dell'economia mondiale, del resto, limitare un paradiso fiscale lasciandone operativi altri è come cercare di coprirsi con una coperta sempre troppo corta.

Se dunque la Cina (solo per fare un esempio) continua a non mettere in discussione i privilegi fiscali di Hong Kong e se, peraltro (senza neppure andare così lontano), molti degli stessi Stati¹⁶⁸ che oggi fanno la voce grossa contro i paradisi fiscali sono gli stessi che poi proteggono i "propri" paradisi fiscali, o che comunque mantengono leggi di favore in materia di illeciti fiscali e finanziari, è inutile fare proclami fini a se stessi.

Ma anche se questi Stati si adegueranno alla nuova linea imposta dalla crisi mondiale le cose

¹⁶⁸ Gli USA, del resto, mantengono ancora centri off shore, come le Isole Vergini Americane o come il Delaware; il Regno Unito è circondato dai "paradisi fiscali" della Manica; e la Germania non consente di sequestrare beni e società di provenienza illecita intestati ad un prestanome, se quest'ultimo è incensurato o non è a sua volta indagato per lo stesso reato.

cambieranno poco.

Per un paradiso in discesa infatti nuovi paradisi, vicini e lontani, diventano di moda: Dubai, Kazakhstan, Turkmenistan, Giamaica, Sri Lanka, solo per fare dei nomi.

In Dubai è stato infatti creato il Dific (Dubai International Financial center¹⁶⁹): 50 ettari di zona franca con esenzione dal pagamento di imposte dirette fino a 50 anni per le imprese e i dipendenti, oltre alla tutela del segreto bancario.

In Kazakhstan esistono già numerosi trust e fondi di investimento che garantiscono una schermatura decennale dell'investimento.

In Turkmenistan è prevista una detassazione totale per le società che aprono sedi nel Paese e tutela del segreto bancario.

La Giamaica ha recentemente destinato un fondo di 102,6 milioni di dollari alla sua trasformazione in paradiso fiscale.

Lo Sri Lanka, il primo aprile 2009 (e fino all'11 marzo 2011) ha deciso di varare un'amnistia fiscale di due anni su tutti i redditi che verranno ivi depositati in valuta estera.

E infine come non citare "lo strano" caso dell'isola tax free di Kish, in Iran, dove le imprese non pagano tasse per 15 anni dal loro insediamento e possono anche essere possedute al 100% da stranieri, non esistono limiti ai trasferimenti di denaro e le attività di import/export rispondono a procedure molto semplificate; particolarmente gradite sono poi le filiali di banche e assicurazioni, alle quali vengono concesse numerose agevolazioni.

Certo, questi Paesi non sono la Svizzera. Sono Paesi dove la certezza del diritto è spesso un optional e dove le leggi possono cambiare dall'oggi al domani; alcuni di essi sono poi a forte instabilità politica ed è alto il rischio guerra e terrorismo. Non assicurano insomma quella tranquillità che spesso assicuravano i paradisi fiscali "tradizionali".

Resta però comunque il fatto che da Cipro alle Isole del canale della Manica, da Gibilterra a Madeira ad Andorra (per restare a quelli europei) i paradisi fiscali operano ancora a pieno regime, con la sola tangibile "novità" che, già nel novembre 2001, si è registrata una flessione mondiale dell'attività in dollari, sia a livello legale che illegale.

A questo si aggiunge poi la fuga di capitali di investitori musulmani (che prima dell'11 settembre avevano negli Stati Uniti depositi per circa mille miliardi di dollari).

Per effetto di tutti tali fattori, già alla fine di novembre 2001 il dollaro comincia quindi a deprezzarsi,

¹⁶⁹ Vedi http://www.ice.gov.it/paesi/pdf/emirati_arabi.pdf, pagina consultata in data 18.07.2010.

ingigantando lo squilibrio tra domanda ed offerta di moneta e dando avvio all'attuale crisi finanziaria e del credito.

Quello che invece, per assurdo, il citato Patriot Act non è proprio riuscito a fare è stato intaccare i canali di finanziamento al terrorismo, anche perché tale legislazione si applica solo negli Stati Uniti e solo al dollaro.

La risposta "globale" della finanza del crimine del terrorismo finanziario è stata infatti semplice ed immediata: il riciclaggio del denaro sporco è traslocato dove non vi erano tali controlli.

In Gran Bretagna, per esempio, vige una legislazione particolarmente favorevole, come quella sui trust funds, fondi vincolati ad attività specifiche, spesso filantropiche, che sfuggono ai controlli sulla provenienza del denaro¹⁷⁰.

Anche in Italia tale nuova situazione viene colta al volo dalla criminalità organizzata ed in particolare dalla 'ndrangheta¹⁷¹.

Grazie infatti all'ascesa al comando delle Auc (organizzazione terroristica paramilitare colombiana) dell'immigrato siciliano Salvatore Mancuso¹⁷², i narcotrafficienti colombiani stringono i loro rapporti con la criminalità organizzata calabrese per gestire insieme il traffico di stupefacenti e portare a termine operazioni di riciclaggio del denaro sporco e investimenti in società, immobili, etc..

E tutto questo è agevolato anche dall'introduzione dell'euro che riduce il costo del riciclaggio, consentendo ingenti movimenti di capitali all'interno del territorio dell'Unione Europea.

I meccanismi che facilitano il finanziamento del terrorismo, come visto, sono del resto gli stessi che consentono il riciclaggio dei capitali illeciti delle organizzazioni criminali transnazionali e l'evasione fiscale internazionale.

Il proliferare poi dei centri offshore rappresenta il vero punto di criticità della rete finanziaria mondiale, assieme ai "buchi neri", rappresentati dai sistemi di finanza informale (hawala) sviluppatasi a seguito della crescita dei flussi migrat

¹⁷⁰ Il miliardario russo Khodorkovsky, grazie a tale legge, trasferì nel 2003 in una banca americana a Londra ben 500 milioni di dollari provenienti dall'evasione fiscale della sua società, la Yukos Oil Co, vedi Loretta Napoleoni, "La morsa", Chiarelettere, Milano 2009.

¹⁷¹ In Italia, non a caso, tra il 2001 e il 2004 il riciclaggio del denaro sporco ha un incremento del 70%.

¹⁷² Vedi Corriere della sera del 12 dicembre 2004, su http://archiviostorico.corriere.it/2004/dicembre/12/Colombia_Mancuso_arrende_Perdonatemi_co_9_041212033.shtml, pagina consultata in data 13.05.2010.

I profili penal-tributari del riciclaggio

Il riciclaggio, come detto, è l'attività posta in essere per "ripulire" i proventi illeciti, al fine, peraltro, di nascondere l'origine illecita e le attività criminose che li hanno generati¹⁷³.

In linea di massima, il fenomeno si articola nelle seguenti fasi:

- accumulazione di capitali illeciti;
- trasformazione dei capitali illeciti in leciti attraverso l'interposizione di schermature idonee ad allontanare il provento dalle sue origini illecite. Esempio tipico di tale attività di mascheramento è quello delle interposizioni societarie, attraverso cui l'illiceità dell'origine e la titolarità del denaro vengono confuse attraverso un fenomeno di "cascata societaria", con casa madre generalmente situata all'estero;
- investimenti e collocamento dei capitali "trasformati" in attività lecite. Ne sono esempi tipici l'acquisto di beni mobili ed immobili, la concessione di prestiti, gli acquisti di azioni, di obbligazioni, di titoli di Stato e così via.

Il notevole sviluppo del fenomeno in esame è stato del resto favorito in questi ultimi anni:

- dalla facilità con cui il denaro può essere immesso nel circuito monetario;
- dalla possibilità di trasferire ingenti capitali da un Paese all'altro, mutuando le tecniche ed i sistemi introdotti dalle società multinazionali (vedi anche, di seguito, fenomeno del transfer pricing);
- dalla sempre crescente capacità imprenditoriale delle organizzazioni criminali, che si avvalgono peraltro di consulenze finanziarie altamente qualificate.

Le "tipiche" operazioni finalizzate a riciclare i capitali illeciti possono dunque essere individuate, tra le altre, nelle seguenti: l'utilizzazione delle case da gioco, il sistema delle sovrappuntazioni e sottopuntazioni, la stipula di fittizi contratti di *leasing*, le frodi carosello, il transfer pricing.

A queste si aggiungono un'infinità di varianti, che per lo più, comportano anche il compimento di ulteriori attività criminose, quali: l'emissione e/o l'utilizzazione di fatture a copertura di operazioni inesistenti, la frode fiscale, le truffe in campo commerciale, i reati societari e fallimentari, le frodi su contributi comunitari, con dunque un inquinamento generalizzato del sistema economico-imprenditoriale nazionale ed internazionale.

L'impresa, del resto, può essere sia obiettivo passivo che attore di tali attività illecite.

Nel primo caso, l'impresa - oggetto dell'attività di riciclaggio - vedrà modificata la composizione del

¹⁷³ Antonio Del Gaizo, Giovambattista Palumbo, "Le Frodi fiscali", Cesi Multimedia, Milano, 2009.

capitale sociale attraverso l'apporto di capitale da parte di nuovi soci ovvero il trasferimento di quote o di pacchetti azionari, con magari il cambio dell'azionista o del quotista di riferimento.

All'origine invece di riduzione di capitale, che non trovi motivazione nell'andamento della gestione, o di cessione di attività, vi potrebbero essere attività usuarie.

Laddove infine l'impresa stessa sia all'origine delle attività di riciclaggio, gli amministratori possono avere due obiettivi fondamentali:

- abbassare fittiziamente l'utile o alzare fittiziamente le perdite di bilancio, allo scopo, da un lato, di evadere le imposte e, dall'altro, di creare riserve occulte (fondi neri) utilizzabili per varie finalità illecite;
- accrescere surrettiziamente i risultati di bilancio, al fine del mantenimento di linee di credito ovvero di consolidare la fiducia di soci e/o fornitori sulla solidità dell'azienda oppure.

LE FRODI FISCALI

Per combattere in modo efficace il fenomeno delle frodi fiscali serve una strategia europea comune.

Con la comunicazione 2007/758 del 23 novembre 2007 la Commissione Europea ha quindi individuato una serie di misure necessarie al rafforzamento degli strumenti di controllo.

La Commissione ha in particolare individuato tre linee di azione fondamentali per la lotta alle frodi fiscali:

- lo scambio di informazioni fra autorità fiscali;
- la cooperazione internazionale, sia bilaterale che multilaterale;
- il recupero dei tributi evasi.

La cooperazione fra autorità fiscali comunitarie è del resto essenziale, per esempio, per la lotta al fenomeno delle frodi carosello le quali, visto proprio il meccanismo attraverso cui tali frodi si realizzano, sfuggono a controlli limitati ai singoli territori nazionali.

La tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, negli ultimi anni, si è poi rafforzata grazie all'adozione di una serie di misure volte a contrastare il fenomeno delle frodi.

La Convenzione T.I.F (Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stipulata a Bruxelles il 25 luglio 1995) e il suo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996) forniscono a tal proposito una definizione di frode in cui vengono espressi gli elementi costitutivi della relativa condotta.

In sintesi, costituisce frode lesiva degli interessi finanziari della Comunità, "qualsiasi azione o

omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione di fondi (con riguardo alle spese) o la diminuzione illegittima (con riguardo alle entrate) di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse" o "alla mancata comunicazione di una informazione in violazione di un obbligo specifico..." o "alla distrazione di tali fondi per fini diversi per cui sono stati concessi... o di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegue lo stesso effetto".

Per quanto riguarda il piano nazionale, la frode mediante artifici è disciplinata dal nostro Ordinamento dall'art. 3 del d.lgs. 74/2000.

Il reato è punibile a titolo di dolo specifico: esso consiste cioè nella volontarietà di commettere l'illecito con il fine specifico di conseguire l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA e di ottenere un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito inesistente.

La condotta consiste quindi nell'indicare nella dichiarazione annuale, ai fini IVA e imposte sui redditi, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi in misura superiore alle due soglie di punibilità previste dall'articolo.

Perché sia perseguibile il soggetto frodatore occorre che in definitiva che siano integrati i seguenti presupposti:

- *la falsa rappresentazione contabile* e cioè la registrazione di fatti non corrispondenti al vero o l'omissione di registrazione di fatti veri rilevanti, in conseguenza dei quali si ha una contrazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ovvero una minore imposta sul valore aggiunto.
- *l'uso dei mezzi fraudolenti*, laddove (a parte il caso delle fatture false, per le quali l'art. 2 prevede una specifica punibilità), per mezzo fraudolento si intende qualsiasi documentazione falsa che comporti una falsa rappresentazione contabile.
- l'imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a taluna delle imposte, a lire 150 milioni (oggi 77.469 euro);
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque è superiore a lire 3 miliardi (oggi 1.549.371 euro); le due soglie di punibilità, affinché venga integrato il reato, devono comunque coesistere.

Evasione ed elusione fiscale a maggior impatto criminale

La tendenza all'elusione è un atteggiamento naturale dell'uomo.

L'essere umano, infatti, è un “*soggetto economico*”, che, in quanto tale, tende ad assumere quei comportamenti che implicano un minor sacrificio.

Ogni persona è infatti portata ad agire in base a un calcolo "costi-benefici" che comporti il minor impegno (nel nostro caso, patrimoniale) possibile.

Da un punto di vista economico, quindi, la ricerca del minor onere possibile è un comportamento "naturale" e in quanto tale privo di connotazioni negative *tout court*.

Dal punto di vista giuridico (e in particolare fiscale), invece, l'elusione è un fenomeno che non può essere consentito perché, pur non violando apertamente una specifica norma, aggira i principi dell'ordinamento tributario e comporta evidenti distorsioni sostanziali, sia sul piano economico che sociale.

In conclusione, non c'è dubbio che chi si limita, nell'ambito delle leggi vigenti, a ricercare la soluzione meno onerosa fra quelle offerte e consentite dall'ordinamento, non fa altro che esercitare un proprio diritto (in questo caso si parlerà di legittimo risparmio di imposta).

Ma, al tempo stesso, non c'è dubbio che chi, invece, strumentalizza gli istituti giuridici per conseguire risparmi d'imposta indebiti, abusa del diritto e all'eccezione ‘*feci, sed iure feci*’, può essere quindi opposto (finalmente oggi anche in sede tributaria) che dei propri diritti non si può abusare e che *non omne quod licet, honestum est*.

Non esiste del resto una definizione condivisa del concetto di elusione, anche perché si tratta di un fenomeno non astrattamente catalogabile, dato che esso varia a seconda dell'evoluzione del concetto di “etica” tributaria, così come individuato dalla legislazione, dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa¹⁷⁴.

Vi possono essere, poi, fattispecie contigue e non sempre facilmente distinguibili quali l'evasione, la simulazione e l'interposizione fittizia di persona.

L'elusione però, pur presentando alcuni aspetti comuni a tutte le suddette fattispecie, se ne differenzia sia nella forma che, soprattutto, nella sostanza.

La normativa antielusiva mira quindi a rendere inopponibili all'Amministrazione Finanziaria fatti, atti o negozi validi sotto il profilo civilistico.

¹⁷⁴ Giovambattista Palumbo, “L'elusione fiscale”, Simone Esselibri, 2007, Napoli.

Tale normativa si propone inoltre di attuare il principio costituzionale (art.53) secondo cui *"tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"*.

In definitiva, si può affermare che la norma antielusiva cerca di fare prevalere la sostanza sulla forma.

L'elusione rappresenta infatti un abuso del risparmio d'imposta mediante la violazione dei principi del sistema.

Altra cosa è invece il (lecito) risparmio di imposta che consiste nella scelta tra vari comportamenti, posti dal sistema fiscale su un piano di pari dignità, che consentono la regolazione dei propri interessi nel modo fiscalmente meno oneroso.

La normativa antielusione persegue dunque (solo) il risparmio d'imposta ottenuto con l'abuso della libertà di scelta tra più comportamenti fiscali (comunque previsti dall'ordinamento).

Tale abuso realizza infatti una distorsione della causa dello strumento giuridico, che, nato e predisposto dall'ordinamento per una determinata situazione "tipica", viene adattato ad una completamente diversa, determinando così un risparmio di imposta illegittimo.

Il contrasto alle operazioni elusive richiede oggi strumenti adeguati e calibrati sul diverso tipo di elusione posta in essere.

Nel caso per esempio di quella che possiamo definire elusione "d'élite", cioè dei grandi gruppi multinazionali, sarà sempre più necessario un collegamento e un confronto tra normativa nazionale, internazionale e comunitaria.

Tra gli strumenti elusivi di tipica connotazione "internazionale" abbiamo, per esempio:

- il trasferimento fittizio di residenza;
- il transfer pricing (anche se qui siamo al confine tra elusione ed evasione);
- il treaty shopping (ossia lo sfruttamento di un regime fiscale vantaggioso esistente tra due Paesi, attraverso l'inserimento di una struttura economica in uno dei paesi stipulanti la Convenzione, al solo scopo di fruire delle agevolazioni previste da quel trattato).

L'analisi delle norme costituisce dunque il primo, necessario, punto di partenza per aprire una "finestra di attenzione" su alcuni aspetti, non sempre facilmente individuabili, propri di operazioni a volte esclusivamente giustificate dal fine di conseguimento del maggior (illecito) vantaggio fiscale.

Tante di queste operazioni sono possibili grazie al fatto che i vari ordinamenti tributari sono naturalmente caratterizzati da proprie specifiche regole di determinazione e imposizione del reddito.

Il quadro è complicato poi dal fatto che alcuni Stati adottano politiche dirette ad attrarre fiscalmente investimenti esteri, concedendo regimi anche più favorevoli rispetto a quelli concessi ai contribuenti nazionali.

Queste pratiche (anche dette “*harmful tax competitions*”), costituiscono quindi delle discriminazioni “a contrario” e provocano delle vere e proprie distorsioni impositive all’interno dell’ordinamento tributario, nazionale ed internazionale.

Tali distorsioni possono a volte derivare dalla strutturale ed inevitabile diversità tra la posizione fiscale di soggetti residenti e soggetti non residenti; altre volte sono invece connesse ad alcuni aspetti peculiari degli ordinamenti giuridici di singoli Paesi; altre volte infine sono deliberatamente ricercate dai singoli legislatori (una sorta di *esca*) per attrarre “facile imposizione”.

Queste distorsioni impositive sono quindi la causa delle operazioni di pianificazione fiscale tese alla ricerca del miglior (in senso di convenienza fiscale) tempo, luogo e modalità di allocazione dei costi e ricavi.

Il tema dell’elusione è dunque senza dubbio il più scivoloso del panorama del diritto tributario.

Nella realtà pratica a questa pianificazione si associano sempre esteroinvestizioni, interposizioni societarie e di persona, allocazione di sedi legali/amministrative in zone a maggiore convenienza fiscale, cui non corrisponde un’effettività aziendale; e da ciò ne deriva quasi sempre anche una responsabilità penale.

Alcuni esempi operativi possono far comprendere meglio la fattispecie in esame.

a) FRODI CAROSELLO

Esistono vari tipi di frodi IVA, tanto più gravi se si considera che l’imposta di cui si tratta è una delle risorse finanziarie comunitarie, e che quindi anche un’insufficiente azione di contrasto alla sua evasione potrebbe essere oggetto di sanzione a carico dello Stato inadempiente (con doppio danno all’Erario).

Tali tipi di frodi vengono usualmente definite “frodi carosello”¹⁷⁵.

Le operazioni intracomunitarie tra soggetti passivi d’imposta sono esenti IVA nello Stato membro di origine dei beni, e sono invece soggette alla tassazione nello Stato membro di destinazione.

Questo meccanismo espone il sistema dell’IVA a vari meccanismi di frode, tra cui, appunto, anche la “frode carosello”.

Questa tipologia di frode, oltre alla perdita di entrate fiscali, assume del resto ancora maggiore pericolosità sociale in quanto distorce la concorrenza a favore degli operatori disonesti, comportando

¹⁷⁵ Giovambattista Palumbo, “operazioni inesistenti, società cartiere e frodi intracomunitarie” sul numero 3 di Marzo 2005 della Rivista SSEF.

l'uscita dal mercato degli operatori onesti.

La frode si configura, in via generale, nel seguente modo: una "società comunitaria" (A) effettua una fornitura di merci intracomunitaria esente IVA a una "società fittizia" (B) in altro Stato dell'UE. La società (B), per il particolare regime dell'IVA intracomunitaria, acquista le merci senza pagare l'imposta e annota (o, meglio, dovrebbe annotare) la fattura, contestualmente, nel registro delle vendite e degli acquisti IVA in modo da autoliquidare l'imposta sul valore aggiunto.

Sarà solo al momento della successiva rivendita del bene nel territorio nazionale che verrà registrata la nuova fattura, comprensiva di IVA, nel registro delle vendite, facendo sorgere un nuovo debito IVA, questa volta però non pareggiato da altri crediti e quindi esigibile direttamente dallo Stato.

Infine, al momento dell'effettuazione di una fornitura nazionale a una terza società (C), B (la società fittizia) emette una fattura comprensiva di IVA e incassa così l'IVA sulle vendite fatte a (C), senza però versare, come dovrebbe, la stessa IVA all'Erario.

Successivamente B "scompare", trasferendo la propria sede, chiudendo la società, o rendendosi comunque irreperibile.

C, in sede di liquidazione periodica e annuale, detrae infine l'IVA assolta sugli acquisti effettuati presso B.

In realtà, però, C (che è la mente della frode) incassa l'IVA non versata, tutelandosi mediante l'artificio di far ricadere la responsabilità del mancato assolvimento sulla società fittizia (e sul prestanome che ne è il rappresentante legale).

Per rendere ulteriormente più difficoltose le indagini vengono poi di solito interposte tra le società fittizie (B) e la società (C) anche altre società intermediarie (D), anch'esse appartenenti all'associazione fraudolenta, che hanno il solo compito di acquistare e rivendere la merce, con un margine di guadagno irrisorio, tanto per confondere le acque.

In un tale contesto, dunque, dato che la reale compravendita avviene tra la società comunitaria (A) e la società nazionale (C, reale acquirente), tutti i passaggi intermedi sono documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (da qui il nome di "cartiere").

Tale meccanismo fraudolento è finalizzato alla creazione di un fittizio diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto o alla richiesta di un rimborso del credito IVA.

L'estensione comunitaria di tali condotte illecite ostacola del resto l'attività accertativa dell'amministrazione finanziaria, che deve necessariamente far ricorso a strumenti di cooperazione amministrativa internazionale.

Tale meccanismo fraudolento, come detto, ha poi rilevanti effetti negativi anche sul prezzo del prodotto

e turba la leale concorrenza nel mercato.

La cartiera, non pagando alcuna imposta, può infatti permettersi di praticare qualsiasi prezzo sul prodotto, abbassandolo notevolmente e permettendo così all'acquirente finale di praticare prezzi più bassi per vincere la concorrenza di chi opera correttamente.

Alla luce di quanto sopra evidenziato risulta chiaro che uno dei punti chiave determinanti per un'effettiva lotta alle frodi carosello è rappresentato dal rafforzamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati dell'Unione Europea.

Con il Regolamento (CE) n. 1798/2003 sono state fissate, a tal fine, regole chiare e vincolanti volte ad agevolare lo scambio di informazioni, determinandone modalità e tempi.

Per esempio, in questo contesto il sistema VIES mira a fornire informazioni di controllo sugli scambi intra e sulla validità delle posizioni IVA in essere.

Altra misura antifrode, di origine comunitaria, è la previsione, per alcuni settori merceologici, del meccanismo del reverse charge.

Questo regime speciale IVA ostacola in particolare la perpetrazione delle frodi carosello.

Tale sistema vede infatti l'applicazione dell'IVA solo nel passaggio finale del bene al consumatore, mentre tutte le operazioni intermedie non scontano l'applicazione dell'IVA, con l'onere per il cessionario di integrare la fattura mediante l'indicazione dell'aliquota applicabile e la doppia registrazione negli acquisti e nelle vendite.

Sempre in tema di misure antifrode, altro onere di comunicazione grava sui cedenti o prestatori che emettono fattura senza applicazione di imposta nei confronti di esportatori abituali.

Il fornitore dell'esportatore che omette l'invio della comunicazione nei termini previsti, o la invia con dati inesatti o incompleti, è soggetto alla sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata.

La frode fiscale non si arresta quindi certo alle frontiere nazionali.

Il sistema delle frodi carosello, lo sviluppo dell'e-commerce e la globalizzazione dei mercati pongono sempre più l'esigenza e la necessità di una cooperazione a livello internazionale nella lotta alle frodi fiscali.

La collaborazione tra le amministrazioni è affidata in particolare a convenzioni e accordi bilaterali tra i diversi Stati.

In sostanza si hanno tre distinte procedure per lo scambio di informazioni.

La prima consiste nello scambio su richiesta: l'autorità interessata a ottenere le informazioni deve effettuare una richiesta scritta all'autorità corrispondente estera, tramite un canale interno preposto appunto a gestire i rapporti tra le amministrazioni nazionali (in Italia il CLO).

La seconda procedura consiste nello scambio automatico, che prevede il trasferimento di informazioni sulla base di "categorie di casi" preconcordati nell'ambito di un'apposita procedura di consultazione.

La terza procedura, infine, prevede lo scambio spontaneo in assenza di previa richiesta o accordo.

Uno strumento di cooperazione particolarmente efficace è rappresentato infine dalle verifiche simultanee, cioè controlli eseguiti contemporaneamente da due amministrazioni appartenenti a Stati diversi. La verifica fiscale eseguita simultaneamente è condotta comunque in maniera autonoma (seppur contestuale) dalle due amministrazioni (e nel rispetto delle procedure e le norme tributarie vigenti nei rispettivi Paesi).

Gli Stati in questi casi concordano annualmente i soggetti da ispezionare.

In caso di verifiche simultanee da eseguire nei confronti di aziende appartenenti a uno stesso gruppo, ci si concentrerà naturalmente sulla capogruppo.

L'Amministrazione finanziaria può infine utilizzare anche informazioni e documenti contenuti in una rogatoria internazionale.

b) Paradisi fiscali e rogatorie internazionali

Il concetto di "paradiso", fiscale o bancario, ha validità del tutto relativa, in ragione degli ordinamenti giuridici che vengono di volta in volta comparati.

Anziché distinguere i "paradisi" in "fiscali" e "bancari", sarebbe del resto forse più significativo denominarli sinteticamente, "paradis financiers", usando così un termine che faccia riferimento alle caratteristiche fondamentali di quei Paesi presso i quali:

- il segreto bancario è rigidamente tutelato e salvaguardato;
- lo svolgimento di accertamenti bancari o patrimoniali è inibito o, quantomeno, reso difficile e limitato a casi di assoluta indispensabilità;
- l'assistenza giudiziaria ad eventuali Commissioni rogatorie estere non è assicurata e garantita dalla esistenza di accordi internazionali;
- l'irrisorietà di gravami fiscali sui redditi societari e/o delle persone fisiche e sui redditi da capitale rende particolarmente vantaggiosi i depositi monetari, gli investimenti ed i traffici di valuta.

I paradisi fiscali, del resto, come noto, hanno rappresentato negli ultimi anni il perno di quella finanza globale che è stata la prima causa dell'attuale crisi.

Gli hedge fund, solo per fare un esempio, artefici di speculazioni di borsa che hanno spesso moltiplicato l'effetto domino dei rischi, hanno quasi sempre sede in più o meno ameni paradisi fiscali.

Nelle sole isole Cayman, a fine 2008, erano registrati oltre diecimila hedge fund. Ma anche i cosiddetti titoli tossici, prima di invadere le piazze finanziarie di tutto il mondo, venivano “assemblati” nei vari paradisi fiscali. Tutti i principali istituti di credito (anche italiani) hanno del resto una sede alle Cayman, o alle Bahamas, o a Dubai o a Singapore etc etc.

In realtà, però, ciò che più interessa alle organizzazioni criminali sono i paradisi bancari, dato che, per loro, l'esigenza dell'anonimato nelle operazioni economiche e bancarie è senz'altro preminente rispetto a quella della minore imposizione fiscale.

Del resto è proprio nella "trasparenza" delle attività bancarie che le Autorità politiche ed economiche in generale riconoscono il più valido sistema per combattere il fenomeno del riciclaggio.

A complicare il fenomeno vi è poi il fatto che, come visto, esiste anche un'attività bancaria clandestina, ancora più pericolosa ed utilizzata sia per l'invio di piccole somme di denaro a parenti residenti all'estero, sia per riciclare i proventi derivanti dall'elusione e dall'evasione fiscale e sia infine per il finanziamento di attività criminali.

Con il sistema degli hawaladar, del resto, decine di milioni di persone costituiscono veri e propri spazi offshore, con circuiti economici paralleli che sfuggono ad ogni statistica.

Altro che paradisi fiscali.

Un'intera economia offshore che muove miliardi di euro.

Un flusso informale che non passa attraverso i canali bancari e che sfugge alle rilevazioni.

L'ammontare complessivo del flusso di denaro legato alle rimesse degli emigranti (canale privilegiato hawala), peraltro, è enorme.

La Banca Mondiale stima che tale flusso abbia raggiunto i 443 miliardi di dollari nel 2008, di cui 338 miliardi destinati a Paesi in via di sviluppo, per un totale di 192 milioni di persone coinvolte, pari al 3% della popolazione mondiale¹⁷⁶.

In sostanza, lo scopo finale di queste operazioni è spesso il riciclaggio e la loro fonte sono guadagni quasi sempre illeciti (sennò non ci sarebbe motivo di nasconderli).

E' chiaro dunque che uno degli strumenti che l'Amministrazione Finanziaria potrà utilizzare nel contrasto di tali tipi di fenomeni, tipicamente transnazionali, nei limiti di quanto consentito quando si ha a che fare con Paesi non “collaborativi” o poco “collaborativi”, passa (anche) attraverso l'utilizzo di rogatorie internazionali, laddove però ogni singolo Paese presenta una propria disciplina specifica.

Nel caso degli scambi di informazioni con la Svizzera, per esempio, vi è una riserva formulata dallo

¹⁷⁶ Giovambattista Palumbo, “Tasse, i fessi pagano e i furbi evadono e riciclano”, su L'Occidentale del 04.08.2010.

stato elvetico nei confronti dell'articolo 2 della Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria, a mente della quale i documenti trasmessi tramite rogatoria non possono essere utilizzati nell'ambito di un procedimento amministrativo di natura fiscale¹⁷⁷.

Per ciò che concerne invece l'assistenza fornita dal Lussemburgo e dal servizio antifrode inglese, l'inutilizzabilità deriverebbe invece non da un divieto espresso di utilizzo in materia tributaria, ma dal principio di specificità, di talchè i dati non potrebbero, genericamente, essere utilizzati se non in relazione ai reati per i quali le informazioni erano state concesse.

Ciò premesso, l'art. 7 della Dir. n. 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977, prevede comunque la possibilità di utilizzare le informazioni fornite dall'estero *“in occasione di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative” in relazione ai tributi oggetto del contesto, con la precisazione che le informazioni medesime “possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze, qualora l'autorità competente dello Stato membro” che le ha fornite “non vi si opponga”*.

In conclusione, l'individuazione, il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti appaiono senz'altro strumenti necessari per interrompere la fuga dei capitali di provenienza illecita, indipendentemente dal comparto criminale da cui il denaro proviene o verso cui è diretto.

E, alla base di tutto, spesso, quanto alle fonti del denaro, ci sono l'evasione e l'elusione fiscale.

c) Il transfer pricing e la violazione del principio di libera concorrenza

Il transfer pricing può essere definito come il complesso di tecniche adottate dalle imprese multinazionali nella formazione dei prezzi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra le diverse entità del gruppo, operanti in Stati diversi.

Al fine di contrastare la potenziale elusività sottesa alle politiche di pricing infragruppo, gli ordinamenti interni dei Paesi avanzati e gli organismi sovranazionali (tra i quali l'OCSE) hanno emanato specifiche disposizioni e linee guida.

Le politiche sui prezzi di trasferimento si realizzano, in sostanza, in base a “direttive” imposte dal soggetto controllante che, di fatto, limitano la libertà contrattuale della propria controllata in funzione dei fini “generali” di gruppo.

La disciplina in materia di transfer pricing mira dunque a riportare le transazioni infragruppo a una

¹⁷⁷ Giovambattista Palumbo, “Conta l'attendibilità delle prove”, su Fiscooggi del 08.02.2011.

condizione di libera concorrenza, rideterminando il prezzo delle stesse transazioni secondo il criterio del valore “normale”, raffrontando l’operazione “sospetta” con altre analoghe realizzate in regime di libera concorrenza.

Il principio di libera concorrenza deve guidare quindi l’attività di verifica fiscale relativa a operazioni di scambio internazionale.

Tale principio è peraltro presente anche nel modello di convenzione bilaterale contro la doppia imposizione OCSE, dove si legge che se le condizioni convenute o imposte tra le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono *“diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza”*.

Se vi è quindi una differenza tra i due prezzi, risulterà violato il principio di libera concorrenza e l’Amministrazione finanziaria potrà sostituire il prezzo applicato nel corso della transazione, commisurandolo al prezzo proprio di una transazione sul libero mercato.

Per comprendere esattamente il meccanismo possiamo citare un caso tipico, quello degli sconti alle società controllate.

La presenza di transfer pricing potrà infatti essere riscontrata analizzando il procedimento di formazione del prezzo finale nelle prestazioni e cessioni tra controllante e controllata.

Il procedimento di formazione del prezzo relativo ad ogni articolo risulta infatti di solito basato su un moltiplicatore da applicarsi sul costo della materia prima.

Sul prezzo base, immaginiamo pari a 100, vengono quindi di solito calcolate le percentuali di ricarico (riguardanti per esempio i maggiori costi sostenuti per il trasporto ovvero per i dazi doganali).

Sul prezzo base, in caso di transfer pricing, potrebbero però essere applicati degli “anomali” sconti alle controllate, laddove l’applicazione di sconti, non correlati alle specifiche condizioni di mercato, rappresentano in realtà una vera e propria forma di finanziamento per le controllate.

Applicando il metodo del confronto del prezzo sarà dunque possibile riportare il prezzo al valore normale di libera concorrenza.

L’analisi della formazione del prezzo di vendita e del margine di utile conseguito potrebbero dunque testimoniare una netta diversità tra l’utile ottenuto da una transazione con una società controllata e quello ottenuto da una medesima transazione con imprese indipendenti.

Se pertanto risultasse che nella transazione con le imprese controllate la capogruppo (italiana), visti i forti sconti applicati, non percepisce alcun utile, in quanto la vendita avviene sottocosto, magari,

addirittura, con una perdita, allora sarebbe difficile negare l'avvenuto transfer pricing.

Se d'altra parte risultasse che, invece, nelle transazioni dello stesso tipo con le imprese indipendenti, la controllante ricava un utile netto positivo, l'accertamento fiscale sarebbe inevitabile.

Confronti comparativi internazionali: Cina e Transfer pricing

Dato che, come visto, il transfer pricing (sfruttandone le lacune di coordinamento) si muove sulla linea di confine dei diversi Ordinamenti giuridici in cui le società, facenti parte di un Gruppo multinazionale, operano, al fine di comprendere appieno tale fenomeno, è necessario fare dei cenni di tipo comparativo a come altri Stati affrontano tale complessa problematica.

Tra i vari modelli da analizzare si ritiene quindi opportuno e interessante prendere in considerazione in particolare quello cinese.

Anche in Cina il fenomeno del transfer pricing costituisce infatti una delle principali modalità di evasione fiscale.

Del resto l'evasione fiscale non sembra essere affatto un fenomeno sopito. Infatti, almeno secondo le stime elaborate dall'Amministrazione tributaria cinese, soltanto il 70 per cento delle entrate effettive sarebbe ricondotto nelle casse dell'Erario ogni anno, mentre il resto sfuggirebbe inesorabilmente al Fisco. Peraltro si tratta di un fenomeno difficilmente quantificabile che, soprattutto con l'arrivo di centinaia di migliaia di operatori esteri sul mercato nazionale, ha visto ampliarsi negli ultimi anni un fenomeno particolare di evasione connesso al ricorso sistematico a sofisticati sistemi di ingegneria finanziaria. Secondo l'Amministrazione Finanziaria cinese proprio le imprese con dimensione internazionale sarebbero quelle meno sensibili alle regole del fisco. La prova di tale insensibilità è data da due indicatori numerici: il primo riguarda la dimensione dell'evasione che, almeno secondo i dati resi noti, nel 2004 sarebbe arrivata a quota 4 miliardi di dollari soltanto nel settore delle multinazionali. Il secondo indicatore, invece, si riferisce alle condizioni dei bilanci raccolti ogni anno dagli esperti del ministero del Commercio. In base a tali numeri, oltre il 50 per cento delle imprese multinazionali avrebbe i conti in perdita. Per il Fisco di Pechino si tratta di una palese ammissione di responsabilità. Infatti, è impensabile che tanti operatori si accalchino sul mercato cinese per chiudere poi i propri bilanci esponendo perdite significative, che appaiono tanto più larghe ed estese quanto ingiustificabili. Secondo l'Amministrazione Finanziaria cinese, del resto, circa il 60 per cento dell'evasione e delle presunte perdite è legato proprio all'abuso delle norme che regolano il regime del transfer pricing, tramite il quale gli operatori internazionali indirizzano i ricavi dei propri affari in altre giurisdizioni

dove è in vigore un'aliquota più mite e riducono invece i profitti che costituiscono base imponibile in Cina.

Ma, anche dall'altro punto di vista (il nostro), è necessario peraltro evidenziare che negli ultimi anni abbiamo assistito ad una forte delocalizzazione di imprese multinazionali in Cina, visto che in in tale Paese, a volte, le distorsioni impositive sono addirittura istituzionalizzate.

La *Foreign Enterprise Income Tax*¹⁷⁸ prevede infatti, soltanto per le imprese estere, un'esenzione totale per i primi cinque anni dalla costituzione della società e una esenzione del 50% per i cinque anni successivi e non consente scambi di informazioni con le Amministrazioni Fiscali dei Paesi di origine delle società madri controllanti.

A questa distorsione diretta si aggiunge poi una facile distorsione indiretta dato che le controllate cinesi di gruppi multinazionali potranno applicare selvagge politiche di transfer pricing, praticando altissimi prezzi interni di vendita alle case madri (in questo caso, del resto, davvero la prova della comparabilità del mercato, richiesta dall'art. 9 del Tuir, sarà un problema di non poco conto).

Vista del resto l'esenzione delle imposte sulle società straniere, queste non sono pagate in Cina, ma, grazie alle politiche di transfer pricing, non sono pagate neppure negli Stati delle società madri, dato che i relativi profitti vengono in realtà annullati dai costi di acquisto a prezzi (fittizi) esorbitanti.

Le imposte sul Gruppo vengono quindi in tal modo del tutto eluse.

d) Stabile organizzazione ed esterovestizione reddituale

Emerge a volte che società, formalmente residenti e operanti in Stati esteri (spesso paradisi fiscali), risultano in realtà svolgere la propria attività di impresa in Italia per mezzo di stabili organizzazioni occulte qui situate.

Sulla definizione di "stabile organizzazione" è stato del resto molto importante il contributo della giurisprudenza¹⁷⁹.

La Cassazione ha sicuramente contribuito al recepimento espresso di definizione della stabile organizzazione, enunciando le seguenti caratteristiche fondamentali per l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero:

¹⁷⁸ Vedi <http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/schede-paese/articolo/scheda-paese-la-cina>

¹⁷⁹ Giovambattista Palumbo, "Stabile organizzazione ed esterovestizione reddituale", numero 8/9 di agosto/settembre 2005 della Rivista SSEF

- l'organizzazione deve essere stabile, tale cioè da poter essere utilizzata in maniera durevole;
- le dimensioni dell'organizzazione sono irrilevanti;
- l'attività svolta dalla stabile organizzazione può essere anche secondaria o strumentale rispetto a quella dell'impresa estera e lo scopo può anche non essere economico.

Occorre tenere presente inoltre che, secondo la Cassazione, il fenomeno delle stabili organizzazioni occulte trova una più favorevole possibilità di applicazione all'interno dei gruppi multinazionali, nei quali la strategia unitaria del gruppo può determinare un'utilizzazione delle società controllate talmente "gerarchica" da far diventare queste ultime veri e propri rami dell'impresa estera.

Sempre più spesso si assiste quindi all'esterovestizione dei redditi per mezzo dell'occultamento della presenza di stabili organizzazioni in Italia di società madri residenti in paradisi fiscali.

L'ordinamento tributario italiano peraltro, fino all'introduzione dell'art. 162 del TUIR, non conteneva una definizione esplicita di stabile organizzazione e quindi era necessario rifarsi ai principi contenuti nelle convenzioni internazionali e, in particolare, a quanto disposto dall'art. 5 della citata Convenzione OCSE la quale ritiene sussistere una stabile organizzazione se l'ente straniero svolge abitualmente sul territorio nazionale un'attività di impresa tramite una struttura organizzativa materiale e/o personale di qualunque dimensione.

La stabile organizzazione viene identificata, quindi, con la sede ove l'impresa svolge la propria attività, anche semplicemente tramite persone che abbiano il potere di concludere contratti.

L'affidamento a una struttura nazionale, da parte di una società non avente sede in Italia, della funzione di gestione delle operazioni d'affari, dà luogo infatti a un *place of management*, secondo il paragrafo 2, lettera a) del Modello della Convenzione, comportando l'acquisto da parte di tale struttura della qualifica di centro di attività stabile.

Secondo la Cassazione, inoltre, l'attività di controllo sulla regolare esecuzione di un contratto non può certamente essere considerata di natura preparatoria o ausiliaria.

A tal fine, nella sent. n. 7682/2002 della Corte Suprema viene richiamato il Commentario all'art. 5, paragrafo 4, sub punto 24, il quale dispone che, se un'impresa con ramificazioni internazionali affida a un'installazione funzioni di controllo e di coordinamento delle attività svolte dalla stessa impresa, a tale struttura non potrà essere riconosciuto lo status di agente indipendente, ma di un vero e proprio "ufficio", secondo l'ipotesi prevista all'art. 5, paragrafo 2, lettera e).

La stessa Cassazione precisa poi che "... *autorevole dottrina internazionale non ha mancato di sottolineare che l'espedito di separare la materiale attività di conclusione di contratti da quella di formale stipulazione degli stessi (split-up of business responsibilities on the hand and legal authority*

on the other) può essere considerata come elusione fiscale (tax circumvention), dovendosi ritenere prevalente, per l'applicazione del paragrafo 5, la sostanza sulla forma”.

e) L'esterovestizione dei redditi societari e il principio comunitario di libertà di stabilimento

Si parla invece di esterovestizione dei redditi quando si costituisce una società all'estero senza alcun elemento di collegamento con quel territorio ed ogni elemento è invece di carattere nazionale; si parla in questi casi di *box company* ovvero società vuota.

L'esterovestizione della residenza fiscale consiste, in estrema sintesi, nella fittizia localizzazione della residenza fiscale, appunto, in Paesi diversi dall'Italia, dove, invece, il soggetto effettivamente risiede, per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall'ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, al contrario, del regime impositivo più favorevole vigente altrove.

Questo fenomeno, non solo italiano, è collegato al principio della *worldwide taxation*, secondo il quale i residenti vedono assoggettati ad imposizione nel loro Stato di residenza tutti i loro redditi, ovunque prodotti.

Per sfuggire alla sua applicazione viene quindi fatta figurare una fittizia residenza nello Stato estero dove è prevista una più bassa (o inesistente) pressione fiscale e/o l'applicazione di speciali agevolazioni.

Per contrastare tali illecite pratiche due sono, in particolare, i criteri di collegamento previsti per l'individuazione della legge applicabile alla società o agli enti: uno di carattere generale, l'altro di carattere derogatorio.

Il primo criterio di collegamento riguarda il luogo di perfezionamento del procedimento di costituzione della società e dell'ente. Ciò in quanto sono soggetti alla legge italiana, in linea di principio, solo le società o gli enti costituiti in Italia, mentre sono assoggettati alla legge straniera le società e gli enti per i quali detto procedimento di costituzione non si è perfezionato sul territorio italiano. A tale regola di carattere generale, fa, tuttavia, eccezione, la previsione per cui, qualora nonostante la costituzione della società sia avvenuta all'estero, possa individuarsi sul territorio italiano la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale di tali enti, sarà comunque applicabile la legge nazionale. Tale ultimo criterio, come detto, conferisce rilevanza all'aspetto di natura "sostanziale" rispetto a quello di tipo formale connesso al perfezionamento del procedimento di costituzione (il che non esclude, come specifica la stessa legge, l'applicazione delle Convenzioni internazionali).

Pertanto, per localizzare la residenza effettiva di una società, deve indagarsi su dove sia situato

l'effettivo centro di direzione dell'impresa o, comunque, sul luogo in cui siano situati gli uffici amministrativi: uffici, ovviamente, da intendersi non nel senso "materiale" del termine, bensì nel senso sostanziale, come organi di direzione e di gestione delle attività imprenditoriali.

Tali considerazioni vanno però rapportate con il principio della libertà di stabilimento sancito dagli artt. 43 e 48 del Trattato CE.

La sentenza (causa C-196/04) del 12 settembre 2006 della Corte di Giustizia europea, infatti, pur riconoscendo che non ci si deve avvalere abusivamente del diritto comunitario, ha osservato che la circostanza di creare una società in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce di per sé un abuso della libertà di stabilimento o una frode fiscale. Una misura nazionale che limita questa libertà, secondo la Corte, è quindi di fatto illegittima, con conseguente necessità di disapplicazione della norma interna, potendosi giustificare al più solamente qualora sia diretta a prevenire una frode tributaria.

f) Il trust

Nel nostro ordinamento, da oltre un decennio, si parla di trust, ma, di fatto, tale istituto non è mai decollato, a differenza di quanto è avvenuto in altri Stati. Ciò, sicuramente anche perché manca nel nostro diritto positivo una esatta definizione di *trust* in quanto non prevista nel diritto civile italiano.

Con tale termine debbono dunque intendersi i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o *mortis causa*, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. In tal modo, si realizza una netta separazione tra il patrimonio del disponente (di colui, cioè, che dà vita al trust stesso) e quello dell'effettivo beneficiario e del *trustee* stesso.

In particolare, alla costituzione ed alla gestione del trust intervengono generalmente tre soggetti, che in alcune legislazioni possono anche coincidere: il *settlor* (disponente), che si spossa dei propri beni e costituisce il trust attribuendo la proprietà degli stessi al *trustee* (gestore) che, oltre a divenire l'effettivo proprietario, dispone dei beni secondo l'atto di trust (il *deed of trust*), gestendoli nell'interesse dei *beneficiaries* (beneficiari) individuati o dello scopo determinato dal *settlor*: in quest'ultimo caso si parlerà di "trust di scopo" (tipico l'esempio dei *trusts* di beneficenza, utilizzati per dare vita ad iniziative di carattere sociale).

Il punto sostanziale che qualifica un trust è dunque la piena separazione ed il totale distacco del patrimonio conferito dalla sfera giuridica del *settlor* per passare in piena proprietà del *trustee*. Il *trustee*,

infatti, ne è il pieno proprietario, tuttavia la sua attività gestoria deve essere tesa al raggiungimento dei fini stabiliti nell'atto costitutivo di trust. Il *settlor* che perde la proprietà dei beni in favore del trust può anche mantenere per sé alcuni diritti ed in alcuni ordinamenti può addirittura coincidere con la figura del *trustee* o del beneficiario. In tal modo, il patrimonio potrà essere messo al riparo da eventuali pretese da parte di terzi .

L'atto costitutivo di trust, quindi, deve prendere vita dalla piena volontà del disponente di disporre del proprio patrimonio e di volerlo destinare ad uno scopo o ad un beneficiario ben preciso. In particolare, al fine di poter essere considerato valido, il trust deve poter individuare un beneficiario o uno scopo, anche se esistono casi in cui non sono resi palesi né gli scopi, né i beneficiari, restando tuttavia pienamente valido e rientrando nella categoria dei cosiddetti "*trusts segreti*".

Con la L. 27/12/2006 n. 296 sono state dunque introdotte delle disposizioni antielusive ad hoc, grazie alle quali anche i trusts sono oggi soggetti passivi Ires, equiparati dunque alle società .

In particolare, viene previsto che nell'ipotesi in cui i beneficiari del *trust* siano individuati, i redditi conseguiti dal *trust* debbano essere imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del *trust* o in altri documenti successivi, ovvero, in mancanza, in parti uguali.

Inoltre, sempre a seguito delle novità introdotte dalla Legge Finanziaria, si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i *Trust* istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 , in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel nostro Paese.

Infine, si considerano residenti nello Stato italiano i trust istituiti in un Paese diverso da quelli indicati nel citato decreto quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del *trust* un'attribuzione che comporti il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

La questione più rilevante ai fini della presente trattazione attiene quindi, senza dubbio, alla collocazione territoriale del trust e alle conseguenze in termini di trattamento tributario.

Certamente, con riferimento ai trusts "interni", ove oggetto del negozio fiduciario sono patrimoni stanziati in Italia e le persone fisiche coinvolte nei vari ruoli sono normalmente italiane, non si pongono particolari problemi di residenza dell'entità, atteso il verosimile rispetto del requisito di cui al comma 3 dell'art. 73 del TUIR.

In tali ipotesi, soprattutto, potrà essere riscontrato in Italia l'oggetto principale dell'ente per la maggior

parte del periodo d'imposta.

Di solito, infatti, l'unico elemento di estraneità all'ordinamento è la legge regolatrice del negozio.

Viceversa, i trusts "esterni" da considerarsi non residenti, dovranno essere sottoposti a tassazione i singoli redditi prodotti in Italia.

Si tratta, principalmente, di redditi di natura fondiaria scaturenti da immobili ubicati nel territorio dello Stato.

Volendo enunciare sinteticamente quelli che possono essere gli usi difformi dell'istituto, si sottolinea quindi come il *trust* (rectius: gli effetti fiscali della sua istituzione) possa essere contestato, ogni qual volta esso sia stato costituito per nascondere l'esistenza di attività all'Amministrazione Finanziaria, o per eludere comunque il pagamento della "giusta" imposta.

Si pensi, per esempio, al caso in cui un disponente trasferisca, in maniera simulata, proprie attività e beni in un trust e tuttavia eserciti ancora il controllo, di fatto, sul medesimo trust, magari anche attraverso lettere di desiderio (*letters of wishes*), che "impegnano" il trustee a seguire le sue direttive, laddove, proprio per garantire che il *trustee* si conformi alle direttive del settlor, diverse legislazioni prevedono la possibilità per il disponente di nominare un guardiano (*protector*), il quale potrà anche revocare il *trustee* ad nutum.

Insomma, la caratteristica del trust, che ne assicuri la conformità a legalità, deve essere l'effettiva distinzione di ruolo e poteri tra i vari soggetti in esso operanti: il *settlor*, il *trustee*, i *beneficiaries* e il *protector*, pena la possibilità di disconoscimento dello stesso atto istitutivo del trust, da considerarsi simulato al fine esclusivo di sottrarre materia imponibile all'Erario.

Il settlor, quindi, non potrà coincidere con il beneficiario e il trustee dovrà avere reali ed autonomi poteri di gestione.

Tali conclusioni erano state peraltro già raggiunte con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 17.01.2003, la quale, con molta chiarezza, ha ricordato come "*requisito essenziale del trust è l'effettivo potere-dovere del trustee di amministrare e disporre dei beni, a lui effettivamente affidati dal disponente. Ne consegue che i diritti e le facoltà che il settlor può riservare a se stesso, devono essere tali da non precludere al trustee il pieno esercizio del potere di controllo sui beni*".

Ma come acquisire la prova dell'intento elusivo?

Gli elementi di prova potranno desumersi, per esempio attraverso indagini finanziarie, oppure attraverso il reperimento di documentazione (o dichiarazioni) che attestino la costituzione simulata del *trust*.

La simulazione del trust, comunque, potrà essere opposta anche solo ai fini fiscali (e non civilistici)

mediante presunzioni che ne attestino la natura abusiva.

Il trust, del resto, oltre ad essere ex se simulato, potrà essere usato anche come strumento per eludere altre norme, come, per esempio può accadere in caso di attribuzione al trust di un pacchetto di controllo di partecipazioni in una società sita in un paradiso fiscale, al fine appunto di eludere l'applicazione della normativa contenuta nell'art. 110, del Tuir, secondo cui non sono ammesse in deduzione componenti negative di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese italiane e società controllate fiscalmente domiciliate in paradisi fiscali.

In questo caso l'uso elusivo del trust potrà del resto essere contrastato sia attraverso l'applicazione di disposizioni civilistiche, non puramente fiscali, come gli artt. 2358 e 2359 c.c., che, nell'individuazione delle posizioni di controllo societario, prendono in considerazione anche i voti spettanti alle società fiduciarie, senz'altro assimilabili ad un trustee, almeno sotto questo profilo e sia attraverso il principio dell'abuso del diritto.

Come infatti ancora recentemente confermato dai giudici della Corte Suprema con la recente sentenza n. 12249 del 19.05.2010, è sempre possibile configurare fattispecie in sé del tutto lecite, che, però, se utilizzate per un fine diverso da quello per il quale sono state previste, contengono una valenza elusiva, dando così luogo ad abuso del diritto, principio che, data la sua immanenza nell'ordinamento costituzionale, è applicabile in via immediata e diretta, anche d'ufficio ed anche a prescindere da specifiche previsioni normative.

Quindi, nel caso in cui non sussista un effettivo potere di gestione e amministrazione del *trustee*, “*tale negozio non è qualificabile come istitutivo di un trust Piuttosto è riconoscibile una delle fattispecie negoziali che secondo il rapporto OCSE del 26 - 27 aprile 2001, Report on the misuse of corporate vehicles for illicit purposes, potrebbero prestarsi ad usi non del tutto trasparenti*” (vedi citata Ris. 8/2003), come appunto accade laddove il *settlor* mantenga l'effettivo controllo sui beni attraverso un guardiano, persona di fiducia del *settlor*, che possa sostituire il *trustee* per qualsiasi ragione e in qualsiasi momento (Part. I, B, 47 del citato rapporto OCSE).

Se quindi la gestione del trust è riconducibile al *settlor* o disponente, il trust è *tamquam non esset* e non potrà essere utilizzato come “scudo” per difendersi dalle pretese dell'Erario.

A tal proposito si richiama infine anche un'interessante sentenza del Tribunale di Pordenone, del 18 marzo 2009, la quale (seppur specificatamente in tema di fondi patrimoniali), stabilisce che, quando il debitore conosce il pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore, a norma dell'art. 2901 c.c., il creditore può sempre domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore stesso rechi pregiudizio alle sue ragioni.

La costituzione simulata di trust (così come di fondi patrimoniali etc.) non può essere quindi utilizzata come strumento di aggiramento dell'obbligo di adempimento dei propri debiti tributari.

g) Le fiduciarie

La disciplina delle società fiduciarie risale al 1939 (L. n. 1966 del 23 novembre), ma il mondo delle fiduciarie è un universo ancora oggi sotto molti aspetti sconosciuto¹⁸⁰.

Le fiduciarie sono quelle società che *"si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni"* (art. 1, comma 1).

Con la definizione *"assumere l'amministrazione"* si intende dunque che viene trasferita al fiduciario non la piena titolarità di un diritto, ma la sola legittimazione ad esercitare in nome proprio, nell'interesse altrui, un diritto di cui comunque rimane titolare il fiduciante.

Le generalità dei fiducianti, il loro domicilio e i beni conferiti devono risultare da apposito "Libro dei fiducianti". Inoltre, in quanto intermediari abilitati ad effettuare operazioni di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, le società fiduciarie sono tenute alla registrazione delle operazioni sul cosiddetto "Registro antiriciclaggio", nonché alla loro trasmissione periodica all'Ufficio italiano dei cambi.

Da un punto di vista strettamente contabile, infine, le società fiduciarie di amministrazione redigono il bilancio annuale secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e predispongono un prospetto di dettaglio delle poste di bilancio, con distinzione tra i conti d'ordine veri e propri dai cosiddetti conti fiduciari, che rappresentano tutta la massa fiduciaria amministrata.

Come anche chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 18 febbraio 1992, n. 51, non esiste comunque, in capo ai singoli clienti delle fiduciarie, una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta.

La tutela patrimoniale assicurata dall'intestazione fiduciaria è dunque solo indiretta, in quanto la protezione deriva più dal vincolo di riservatezza circa l'identità dell'effettivo proprietario del bene che non da un vero e proprio vincolo di natura patrimoniale.

Anche la tutela della riservatezza dell'attività fiduciaria deve però temperarsi con i principi costituzionali ed in particolare con quello che concerne l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in

¹⁸⁰ Giovambattista Palumbo, "Fiduciarie: riservatezza ed accertamenti", numero di agosto 2009 della Rivista SSEF

base alla propria capacità contributiva (art. 53 della Costituzione).

Anche per questo motivo il legislatore è intervenuto con la Finanziaria 2005, modificando l'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 (e il corrispondente art. 51 del D.P.R. n. 633/1972).

A seguito della novella normativa, infatti, gli uffici finanziari oggi:

- possono richiedere (previa autorizzazione del Direttore centrale dell'Accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del Direttore Regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del Comandante Regionale) ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le società fiduciarie, nazionali o straniere, in corso, ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta [art. 32, comma 1, n. 6-bis)];
- possono richiedere alle società fiduciarie (previa autorizzazione del Direttore centrale dell'Accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del Direttore Regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del Comandante Regionale), dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi [art. 32, comma 1, n. 7), primo periodo];
- possono chiedere alle società fiduciarie (previa autorizzazione del Direttore centrale dell'Accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del Direttore Regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del Comandante Regionale), sia di amministrazione che di gestione, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto, o amministrato, o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati [art. 32, comma 1, n. 7), secondo periodo].

In base al tenore letterale delle norme, se con il primo periodo del citato n. 7) si permette agli uffici di risalire, partendo dall'indicazione della persona sottoposta ad accertamento (elemento noto), alle operazioni da questa posta in essere (elemento ignoto), con le disposizioni "speciali" del secondo periodo si permette invece all'Amministrazione Finanziaria di risalire, muovendo dalle operazioni poste in essere dalla società fiduciaria in un dato periodo (elemento noto), alla persona su cui si vuole operare l'accertamento (elemento ignoto).

Le indagini nei confronti delle fiduciarie non possono essere comunque meramente esplorative, non essendo pertanto consentito effettuare attività istruttorie generiche attraverso cui ricercare fenomeni evasivi da cui poi iniziare una puntuale attività di accertamento.

h) E-Commerce

L'avvento di un fenomeno ormai ampiamente diffuso, quale il commercio elettronico pone anzitutto il quesito se il principio della sovranità fiscale sia soggetto a limitazioni o risulti modificato a causa delle modalità di produzione del reddito nell'ambito dell'e-commerce. Privilegiando la concezione territoriale del fenomeno impositivo e insieme la prospettiva interna, la sovranità fiscale è il potere che un soggetto attivo (lo Stato) ha di istituire imposte o stabilire divieti fiscali nei confronti di un soggetto passivo (o categorie di soggetti).

Questa impostazione mette in evidenza che lo Stato avrebbe una potestà tributaria territorialmente limitata, ovvero il potere impositivo si esplicherebbe solo entro l'ambito territoriale dell'ordinamento dello Stato.

Privilegiando invece il concetto di collegamento e interrelazione tra Stati e relative pretese impositive, si mette in luce la prospettiva esterna della sovranità, intesa come capacità indipendente di ogni Stato rispetto agli altri di assoggettare a imposizione fatti o atti giuridici che si sono verificati fuori dal territorio dello Stato ma che mantengono un collegamento, una relazione di natura reale o personale con lo Stato che ha emanato tali norme tributarie. Quindi, il territorio e i collegamenti di natura personale o reale riferiti ai soggetti passivi costituiscono il quadro di riferimento per l'individuazione delle norme tributarie localizzatrici (formali) e quelle sostanziali che determinano in ultimo il trattamento tributario specifico.

Ma Internet e il commercio elettronico favoriscono modalità di creazione del reddito immateriali e potenzialmente senza confini: le attività produttive di reddito entrano in una realtà virtuale e creano dei problemi all'esercizio della potestà tributaria, tradizionalmente basato sui concetti di territorialità e materialità dei beni e servizi prodotti.

Ma che cosa si intende esattamente per commercio elettronico?

Il commercio elettronico è definito come lo svolgimento di operazioni commerciali e di transazioni *on-line*.

Tra queste sono comprese attività quali la commercializzazione di beni e servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l'effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici ed altre procedure di tipo transattivo.

Sotto questa denominazione sono inclusi, inoltre, sia il commercio elettronico "indiretto", che il commercio elettronico "diretto".

Nel primo caso, la fase preliminare di ordine ed eventualmente anche quella di pagamento del bene

vengono effettuati tramite web.

La consegna, invece, avviene *out-line*; per cui il bene, analogamente alla vendita per corrispondenza, giunge fisicamente al domicilio o alla sede dell'acquirente attraverso i tradizionali canali di distribuzione (es. vettore, posta etc.).

Nel secondo caso, invece, la consegna dei beni digitali immateriali avviene *on-line*: la distribuzione, infatti, prescinde sia da una presenza fisica dell'impresa sul territorio che da strutture produttivo-distributivo-commerciali della stessa.

In altri termini, il sito *web* costituisce una sorta di struttura commerciale virtuale.

Considerato che la potestà impositiva dello Stato è limitata solo entro il suo ambito territoriale, per affrontare fenomeni come quello dell'e-commerce, occorre adottare una nuova prospettiva.

Internet e il commercio elettronico favoriscono infatti modalità immateriali di produzione del reddito, caratterizzate dall'assenza di formali confini territoriali.

Il commercio elettronico permette di svolgere operazioni, prescindendo da quegli elementi materiali (bene ceduto e luogo dell'attività) che, nel commercio tradizionale, permettono di collegare una attività produttiva di reddito ad un determinato territorio.

Nelle transazioni *on-line*, è difficile individuare la "territorialità" del venditore e dell'acquirente e perfino il luogo di consumazione del bene.

Per colmare tale "gap", bisognerebbe dunque individuare alcune specifiche priorità:

- determinare esattamente la residenza fiscale dei soggetti impegnati nel commercio elettronico. A tal proposito il luogo è quello dell'effettiva direzione dell'impresa;
- individuare il server di riferimento.

Il *server* in particolare rileverà laddove:

- non si limita a svolgere attività ausiliarie e preparatorie dell'impresa (quali raccolta dati, servizio informazioni, pubblicità, eccetera), ma funzioni principali, afferenti al business dell'impresa;
- permane per un sufficiente periodo di tempo in un determinato luogo.

Il *server*, del resto, è tenuto ad avere un luogo fisico dove registrarsi e pertanto può rappresentare una sede fissa d'affari.

Come impedire dunque una facile evasione?

La procedura per l'acquisto di un bene in *Internet* da parte di un consumatore finale è in fondo assimilabile a quella che avviene in un negozio tradizionale.

Il pagamento avviene solitamente in forma elettronica mediante carta di credito, indicando il proprio numero di carta. Altre volte, l'acquirente può scegliere di pagare in contrassegno.

Nel commercio elettronico "indiretto", l'incontro tra l'azienda venditrice ed il suo cliente avviene dunque nel "cybermercato", ovvero il mercato di *Internet*, ma la consegna del bene transita comunque attraverso canali tradizionali, quali la posta, i vettori, le società di spedizione, eccetera.

Anche attraverso l'intercettazione di tali trasferimenti sarà possibile dunque risalire ad eventuali operazioni non dichiarate.

Infatti, il "seller" consegna quanto venduto ad un intermediario che presta un servizio di trasporto e che farà recapitare all'acquirente il bene. Il costo di tale servizio viene sostenuto dall'acquirente che effettua un pagamento all'intermediario.

L'attenzione si sposta quindi sull'analisi delle particolari modalità di pagamento. Infatti, analogamente a quasi tutte le operazioni commerciali transnazionali, le forniture elettroniche, dirette od indirette, tra imprese (*business to business*) o verso privati (*business to consumer*), si realizzano con mezzi diversi dal denaro contante, vale a dire con una serie di strumenti rientranti nel concetto di "moneta elettronica" (concetto che indica il denaro circolante in formato di *bit* viaggianti su reti telematiche).

Il problema più gravoso per le Amministrazioni fiscali resta dunque, in particolare, quello di stabilire presso chi e come acquisire gli elementi probatori necessari all'identificazione dei contraenti nonché al riscontro delle operazioni non registrate contabilmente dagli operatori interessati.

Il nuovo fenomeno commerciale è indubbiamente complesso.

Per arginare la contrazione degli introiti causata dalla natura virtuale delle operazioni e dai pagamenti elettronici, anche, magari, attraverso il ricorso a centri bancari esteri, le Amministrazioni fiscali si devono dunque dotare al più presto di procedure di monitoraggio e strumenti di cooperazione efficaci.

In tal senso un importante utilizzo commerciale della rete, che negli ultimi anni sta registrando un costante e crescente interesse, è costituito dalle aste on-line.

Secondo eBay Italia srl e Research International¹⁸¹, già nel 2007 le vendite online sono raddoppiate rispetto all'anno precedente, quando il giro d'affari era stato di 720 milioni di euro.

Secondo stime ottimistiche l'85% dei venditori di ebay.it non rilascia alcun documento fiscale (e la stessa eBay Italia srl, peraltro, pur operando nel nostro Paese, emette fatture dal Lussemburgo).

I conti sono presto fatti: su 720 milioni di euro movimentati su ebay.it nel 2007 (ma, oggi, i movimenti sono più che raddoppiati), lo Stato italiano non ha incamerato dai 140 ai 280 milioni di euro di Iva e dai 300 ai 600 milioni di Irpeg, più naturalmente la relativa Irap.

Dalla ricerca emerge che, nel corso del 2007, circa 16.500 italiani hanno avuto come fonte di reddito i

¹⁸¹ Vedi http://www.pc-facile.com/news/ebay_evasione_fiscale_raddoppiata/56619.htm

soldi guadagnati attraverso le compravendite su eBay.

Le vendite italiane sul sito di aste online hanno fatto registrare un aumento del 100% rispetto alle compravendite effettuate dagli italiani nel 2006.

In crescita soprattutto le piccole e medie imprese che hanno deciso di far parte della comunità online della versione italiana di eBay.

A dire il vero la Guardia di Finanza ha già avviato una serie di indagini all'interno di eBay, per scovare i falsi venditori occasionali che dovrebbero iscriversi come venditori professionali, aprire un account business e dichiarare al fisco le somme percepite.

Ma i controlli, per la vastità del fenomeno sono in realtà ancora circoscritti e limitati.

Il “trucco, in sostanza, è iscriversi come venditori occasionali, mentre in realtà viene posta in essere una vera e propria rivendita professionale (magari di materiale proveniente da frodi carosello estere).

La stessa E-bay, a seguito dell'avvio di tali indagini, ha provveduto peraltro ad inviare una e mail a quegli utenti che hanno guadagnato cifre dai mille euro in su: nel messaggio si legge che i gestori del sito hanno ricevuto dalla Guardia di Finanza una richiesta di informazioni relativamente agli utenti residenti in Italia a cui eBay ha emesso fatture annue superiori a 1.000 euro. Si precisa anche che i suddetti utenti devono aver venduto cinque o più oggetti nel corso di ogni anno.

I dati così consegnati sono: Nome e Cognome, Ragione Sociale (per gli account business) ID utente, Indirizzo, Recapito telefonico, Indirizzo e-mail, Codice Fiscale, Estratto degli importi fatturati da eBay superiori ad euro 1.000,00 annui e numero di oggetti venduti per anno, se maggiore o uguale a 5.

La condivisione dei dati personali con le forze di polizia o altri funzionari di pubblica autorità è prevista peraltro dalle Regole sulla privacy di eBay.

Quando le transazioni superano una certa soglia, il venditore non è quindi più considerato occasionale, ma professionale, ed è pertanto soggetto alle leggi fiscali domestiche, deve aprire la partita Iva e deve pagare le imposte sulla parte di guadagno ottenuta.

ULTIME RIFLESSIONI: LA RIVOLUZIONE IN CORSO NEL MONDO ARABO

LA GLOBALIZZAZIONE COME SCINTILLA DELLA RIVOLUZIONE

I sommovimenti sociali che hanno scosso e stanno ancora scuotendo il Nord Africa sono stati attribuiti per lo più a cause interne.

In sostanza, le masse arabe, secondo gran parte delle analisi, si rivolterebbero per spirare al modello occidentale di democrazia e libertà¹⁸².

In realtà, a ben vedere le recenti rivoluzioni del Nord Africa sono invece piuttosto il riflesso della globalizzazione e della crisi economica proprio del mondo occidentale.

Gli Usa infatti per risolvere la crisi, di cui sono stati origine nel 2007 con lo scoppio della bolla dei subprime, hanno abbassato i tassi d'interesse del denaro vicino allo zero e immesso una enorme quantità di denaro nell'economia mediante il cosiddetto "quantitative easing"¹⁸³ (acquisto di titoli del Tesoro da parte della Banca centrale Usa, proroga degli sgravi fiscali e rilancio del Pil, dei profitti delle imprese e delle borse).

Ma gli effetti del "quantitative easing" statunitense hanno aumentato, a livello mondiale, il tasso dell'inflazione. Infatti, l'enorme liquidità così creata è stata impiegata nelle attività speculative di borsa, anziché in quelle produttiva, dirigendosi in particolare verso il mercato speculativo dei contratti futures sulle materie prime.

La speculazione sui contratti futures ha innescato però un aumento esponenziale di tutte le materie prime, delle quali molte, specie quelle cerealicole, hanno il loro centro di scambio mondiale proprio al Chicago Mercantile Exchange, che è la roccaforte della finanza Usa e la borsa dove si scambiano più opzioni e futures.

Tra gennaio 2010 e gennaio 2011, dunque, le materie prime alimentari sono aumentate del 32%. I maggiori aumenti sono stati registrati dal grano (62%) e dal frumento (58,7%). In particolare, i prezzi

¹⁸² Domenico Moro* - 01 Marzo 2011 - <http://www.economiaepolitica.it/index.php/distribuzione-e-poverta/la-crisi-e-le-rivolte-in-nord-africa/>

¹⁸³ Vedi <http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2009/03/quantitative-easing-banca-inghilterra.shtml?uuid=1eed0b1a-0e31-11de-8d17-a3d409d4aa4c&DocRulesView=Libero>

di mercato del grano sono passati da 177,5 dollari a tonnellata del 2° trimestre 2010 ai 326 dollari del gennaio 2011. Il mercato del grano, inoltre, è stato influenzato dalle pessime condizioni atmosferiche e dai cattivi raccolti di alcuni grandi paesi esportatori, come Russia e Australia, nonché dall'aumento della domanda della Cina e dell'India.

Naturalmente, l'aumento delle materie prime alimentari ha avuto un impatto maggiore nei paesi più poveri, dove una quota molto maggiore del reddito viene spesa in alimenti.

Per comprendere l'entità del fenomeno, mentre in Italia la spesa alimentare ammonta al 17,5% dei consumi, in Egitto essa raggiunge il 48,1%. La ragione per la quale gli effetti della speculazione si sono sentiti di più proprio nel Nord Africa e in Medio Oriente risiede poi nel fatto che tali aree sono quelle maggiormente dipendenti dai mercati internazionali per l'approvvigionamento alimentare. Infatti, il Nord Africa è il principale importatore mondiale di grano (21,4 milioni di tonnellate), seguito dal Medio Oriente (18,72 tonnellate). Di conseguenza, in queste aree i prezzi dei generi alimentari sono incrementati vertiginosamente, con tutto ciò che poi ne è conseguito in termini di "scintille" che hanno dato l'avvio alle rivoluzioni più o meno cruente che si sono susseguite in Tunisia, Egitto, Libia (ma anche Marocco, Algeria, Siria e persino Giordania).

Bisogna considerare, del resto, che in Nord Africa l'aumento dei prezzi alimentari è stato il detonatore che ha innescato l'esplosione in una situazione già ricca di contraddizioni. Nel Nord Africa, infatti, a differenza di altre aree emergenti, vi è stato negli ultimi anni un boom economico senza diffusione del benessere. I benefici della crescita sono andati cioè solo alle imprese e alle banche straniere e a ristrettissime élite locali, la cui funzione è stata quella di "mediatori" dei capitali occidentali.

A tal proposito, quali effetti economici abbiamo avuto in Italia?

La nostra azienda più coinvolta è senz'altro l'Eni, la quale, tuttavia, grazie all'impennata del greggio, ha potuto ben compensare gli effetti negativi della guerra.

C'è poi da considerare che per il famoso Trattato di amicizia all'Eni toccava sborsare circa 280 milioni l'anno e a dicembre aveva già pagato un acconto¹⁸⁴.

Ora, forse, il balzello potrebbe scomparire.

Infine, di rilevante impatto economico è la considerazione del fatto che nell'ambito dei contratti take or pay con Gazprom, l'Eni aveva già anticipato il pagamento di 300 milioni nel 2009 e un miliardo nel 2010 per forniture che, con la domanda in calo, non erano state utilizzate e che oggi invece servono a colmare le carenze dal fronte libico.

¹⁸⁴ Antonella Olivieri, "La crisi della Libia tonifica le finanze del cane a sei zampe", Sole 24 Ore del 10 aprile 2011.

Del resto Eni è e resterà comunque un punto di riferimento in Libia, a prescindere da chi e come uscirà vincente dal conflitto.

Le concessioni, appena rinnovate, hanno infatti scadenze tra il 2038 e il 2042.

L'unico rischio potrebbe essere quello della nazionalizzazione, ma l'Eni ha comunque il controllo dell'unico canale di esportazione del gas (Greenstream, 520 km di gasdotto che attraversa il Mediterraneo fino a Gela).

Insomma, uno scenario (relativamente) tranquillo.

IL TESORO DEL RAIS

Esiste presso il Consiglio di sicurezza dell'Onu una notifica che intende risparmiare ai libici il destino toccato, fra gli altri, ai cittadini di Panama, della Nigeria o di Haiti.

In gioco c'è il patrimonio della Banca di Libia: oltre cento miliardi di dollari.

La lista è depositata al Palazzo di Vetro da prima che il Consiglio di sicurezza desse il via ai bombardamenti e da essa risulta¹⁸⁵ che la Libyan Investment Authority (Lia) gestisce circa 60 miliardi di dollari in investimenti esteri. Molto più di quanto detiene la Lia resta però nei conti che la Banca di Libia, l'istituto centrale del Paese, ha distribuito presso decine di importanti banche private occidentali.

Il patrimonio della Banca di Libia ammonta infatti, in totale, a 102,9 miliardi di dollari. Di questi 2,4 sono depositati presso il Fondo monetario internazionale a copertura della quota libica nell'organismo di Washington. Altri 17 miliardi di dollari sono poi denaro in teoria del fondo sovrano, la Lia, ma depositato presso conti a nome della banca centrale. Il resto del patrimonio, circa 85 miliardi di dollari, appartiene poi tutto direttamente all'istituto centrale. Dall'inizio della crisi libica queste somme sono state dunque congelate per legge sia in Europa che negli Stati Uniti.

Secondo osservatori del sistema finanziario la Banca di Libia negli anni sembra aver gestito con accortezza le proprie riserve. Così in Italia risultano depositati in totale 9,86 miliardi di dollari, di cui 4,7 miliardi in titoli e investimenti di portafoglio, con il resto concentrato in strumenti monetari. Gli istituti presso i quali la Banca di Libia avrebbe aperto delle posizioni sono principalmente Intesa Sanpaolo e Unicredit, oltre alla Banca d'Italia. A queste somme vanno aggiunte poi le partecipazioni libiche in Unicredit, Finmeccanica o Eni, anch'esse congelate.

¹⁸⁵ http://www.corriere.it/esteri/11_marzo_24/gheddafi-conti-segreti_82b9d820-55de-11e0-9d72-1f2c6c541e94.shtml - Federico Fubini 24 marzo 2011

Benché l'Italia sia il principale partner commerciale della Libia, sul piano finanziario Tripoli ha puntato ancora di più sulla City di Londra. In Gran Bretagna risultano infatti concentrati ben 14,4 miliardi di dollari della banca centrale, anche qui distribuiti in tutti i principali istituti: i conti sono aperti presso Hsbc, Barclays, Lloyd e anche presso la Bank of England. Anche in Francia l'esposizione è sostanziale e superiore a quella accumulata in Italia. E anche in questo caso emerge un'attenta distribuzione delle riserve fra le varie grandi banche del Paese: fra queste la Banque de France, Bnp Paribas, Société Générale e Crédit Agricole.

Non risultano invece posizioni in Svizzera, probabilmente perché smobilizzate dopo che Hannibal Gheddafi, figlio del Raïs, venne arrestato nel 2008 in un hotel di Ginevra per aver malmenato la moglie.

Resta poi la parte oggi forse più rilevante del patrimonio della banca centrale, quella in oro. Le riserve in lingotti arrivano almeno a 143 tonnellate, pari a circa 6,5 miliardi di dollari e sono fondamentali perché restano la sola porzione del tesoro oggi davvero nelle mani di Gheddafi. Quell'oro non è stipato nelle banche svizzere o in quelle inglesi: è nei caveau sotto i palazzi di Tripoli e il colonnello lo usa senz'altro anche per finanziare la guerra e stipendiare i mercenari.

Anche l'Italia, del resto, non è stata a guardare e in concomitanza con l'inizio della crisi libica ha prontamente convocato il "Comitato per la sicurezza finanziaria" (organismo intergovernativo creato dopo l'11 settembre 2001, per censire e congelare beni in qualche modo riconducibili ad Al Qaeda).

In questa sede, forze di polizia, intelligence e Banca d'Italia, hanno avviato lo screening dei beni del Colonnello e del suo clan all'interno dei nostri confini e, soprattutto, hanno fissato dei criteri in grado di distinguere tra "patrimonio personale" del raïs e "patrimonio dello Stato libico".

Un passaggio questo tutt'altro che agevole. La confusione tra gli asset del raïs, quelli del suo clan e la Libyan Investment Authority (LIA) è stata infatti in questi anni fondamentale per dissimulare l'effettivo grado di coinvolgimento patrimoniale del Colonnello.

E la prova si è avuta proprio nel 2008 in Svizzera, in occasione della vicenda prima citata. Quell'anno - secondo i dati della Swiss National Bank¹⁸⁶, la banca centrale svizzera - i depositi bancari formalmente intestati a cittadini e fondi libici ammontavano a 5,7 miliardi di franchi svizzeri (4,4 miliardi di euro). Ebbene, a partire dal luglio 2008, dopo l'arresto a Ginevra del figlio di Gheddafi, quei depositi sono scesi a poco più di 630 milioni di franchi (470 milioni di euro), evidenziando il

¹⁸⁶ Vedi http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/articolo-23219/1.htm#Scene_1

pieno controllo di Gheddafi sulle rimesse estere libiche.

Comunque alla fine il computo totale dei beni congelati in Italia dovrebbe ammontare a sei-sette miliardi di euro.

Tra questi si aggirerebbero attorno a 2,4 miliardi di euro i fondi della Banca centrale libica, mentre un altro gruppo di beni bloccati riguardano un fondo Ubae e la stessa quota di capitale (49,93%) della banca a capitale misto italo arabo posseduta dalla Lybian Foreign Bank e sottoposta ad amministrazione straordinaria dalla Banca d'Italia (nell'azionariato UBAE accanto alla maggioranza detenuta dalla banca libica figurano peraltro diversi soci italiani quali Unicredit, Mps, Eni, Telecom e Intesa Sanpaolo). A questi beni si aggiunge poi la quota libica nella Juventus, pari al 7,5% in mano sempre alla Lybian Foreign Bank¹⁸⁷.

Tra gli investimenti del Raïs e delle società di Stato libiche in Italia ci sono poi il 2,01% in Finmeccanica detenuto dal Lia e meno dell'2% dell'Eni. Infine ci sono la partecipazione in Olcese e quella, pari al 14,8%, di Lybian Post in Retelit, operatore Tlc specializzato nella fornitura di servizi a banda larga a enti e aziende.

A proposito di intelligence economica ed invasione dei mercati esteri ...

¹⁸⁷ Vedi <http://www.giornalettismo.com/archives/118508/sette-miliardi-di-euro-i-beni-di-gheddafi-in-italia-che-il-rais-non-puo-piu-toccare/2/> - Dario Ferri 21 marzo 2011

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA Capitolo 1 Parte prima:

- Giustiniani E., Elementi di finanza Islamica Rivista della Guardia di Finanza 6/2005, pag. 1943;
- La realtà operativa delle banche islamiche tra tradizione e innovazione, di Giovanni Lippa, in http://www.iuraorientalia.net/IO/IO_02_2006/IV_03_Lippa.pdf;
- Loretta Napoleoni, in “Terrorismo SpA”, Il Saggiatore Tascabili, 2008, Milano;
- Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers), Numero 73 – Ottobre 2010, “Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale”, di Giorgio Gomel (coordinatore), Angelo Cicogna, Domenico De Falco, Marco Valerio Della Penna, Lorenzo Di Bona De Sarzana, Angela Di Maria, Patrizia Di Natale, Alessandra Freni, Sergio Masciantonio, Giacomo Oddo e Emilio Vadalà, su http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_73/QEF_73.pdf;
- European Forum of Islamic Finance, “Prerequisite Strategy for a Better Harmonisation”, 12 – 13 maggio 2009, Milano, in <http://eng.assaif.org/content/download/3018/18086/version/1/file/ASSAIF+-+A.+Brugnoni.pdf>;
- <http://www.assbb.it/CMI/quaderno238.pdf>
- http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/03/moschee-islam-finanziamenti_PRN.shtml), “Ombre sul finanziamento delle moschee in Italia”, di di Karima Moual;
- http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=1727, Il lato oscuro dell'economia, di Loretta Napoleoni;

- [http://www.loccidentale.it/articolo/la+finanza+etica+non+abita+n%C3%A9+a+dubai+e+n%C3%A9+ad+abu+dabi+\(o+nelle+vicinanze\).0082585](http://www.loccidentale.it/articolo/la+finanza+etica+non+abita+n%C3%A9+a+dubai+e+n%C3%A9+ad+abu+dabi+(o+nelle+vicinanze).0082585), La finanza etica non abita né a Dubai, né ad Abu Dhabi (o nelle vicinanze), di Francesco Forte;
- <http://www.lafinanzaislamica.it/?tag=banche>, “Germania, ecco la prima banca islamica”;
- <http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=19604>, Giovanna Canzano, Giovanna Canzano intervista STEFANO MASULLO;
- <http://www.assbb.it/CMI/quaderno238.pdf>, V. CONTI - G. SABATINI - C. COMPORI, “LA DIRETTIVA MiFID E GLI EFFETTI DEL SUO RECEPIMENTO”, Interventi tenuti nell’ambito del seminario su: “Nuove prospettive per l’intermediazione finanziaria nell’evoluzione del contesto economico”, Castello dell’Oscano - Perugia, 23 marzo 2007, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative, QUADERNO N. 238.

Altre letture consigliate e altri siti di interesse:

- AA.VV., Banca e Finanza Islamica: Autonomia e Cooperazione, in Quaderni della Camera di Commercio Italo-Araba, Roma, 2003.
- Donato, Luigi; Freni, Maria Alessandra, Attività bancaria islamica e controlli di vigilanza, in Gimigliano, Gabriella e Rotondo, Gennaro, La Banca islamica e la disciplina bancaria europea, Giuffré Editore (2006).
- Freshfields Bruckhaus Deringer, Islamic Finance: basic principles and structures, London (2006).
- PICCINELLI G.M., Il Sistema Bancario Islamico, Roma 1989 (I.P.O.);
- PICCINELLI G.M., (a cura di), Banche Islamiche in Contesto Non Islamico, Roma 1996 (I.P.O.).
- LORETTA NAPOLEONI, La Morsa, Chiarelettere, 2009, Milano.
- EL-ASHKER, A. A.-F. e RODNEY, F.(2006), Islamic Economics : a Short History, Leiden, Boston.

- MATTEHEW, O. (2005), "How the West Came to Run Islamic Banks", Newsweek, October 31.
- RODNEY, W. (2007), Islamic Finance in Europe, RSCAS Policy Paper, 2007/2, European University Institute, Florence.

Per un rapido accesso a pubblicazioni ed aggiornamenti sulla finanza islamica e sugli operatori islamici si segnalano anche i siti Internet:

www.islamic-finance.net

www.islamic-banking.com

Si veda infine anche il contributo fornito, sin dal 1995, dall'Harvard Islamic Finance Information Program, in particolare i volumi che raccolgono i lavori dei vari "Forum on Islamic Finance", in cui, a partire dal 1997, sono state affrontate le tematiche più rilevanti della finanza islamica. Per informazioni visitare il sito www.hifip.harvard.edu

BIBLIOGRAFIA Capitolo 2 Parte prima:

- MAURIZIO PALANA, *Il riciclaggio nell'ambito dell'attività degli "Agenti Money Transfer"*, in http://www.diritto.it/system/docs/30025/original/Money_transfer-Riciclaggio.pdf, pagina consultata in data 10.09.2010.
- RANIERI RAZZANTE E ELISA DELLAROSA, *La normativa antiriciclaggio e il nuovo Sistema dei controlli interni*, in *Bancaria*, n. 1/2010.
- Testimonianza del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi del 15 luglio 2008, resa alle Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia) del Senato della Repubblica, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge e collegati in materia di sicurezza pubblica, vedi in <http://www.slideshare.net/pierostn/draghi-150708>.
- ANTONIO LAUDATI, *Terrorismo internazionale, criminalità organizzata e money transfer*, in "GNOSIS – Rivista italiana d'intelligence", n. 24, settembre-dicembre 2002.

- Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/documcons/consnorm/provvedimento_organizzazione.pdf.

- www.mandasoldiacasa.it, suggerito dal Ministero dell'Interno.

- <http://www.bancaditalia.it/vigilanza/albi-elenchi/ageattfin>.

Altre letture consigliate e altri siti di interesse:

- ADAMS, R. H. , PAGE J. (2005), “*Do International Migration and Remittances Reduce Poverty in Developing Countries?*”, World Development, Vol. 33, No. 10, pp. 1645-69.
- BERTOLI, S. (2008), “*Rimesse e sviluppo: spunti di riflessione tratti dalla recente esperienza ecuadoriana*”, Studi e Note di Economia, Anno XII, No. 2.
- BUGAMELLI, F., PATERNO' N. (2005), “*Do Workers' Remittances Reduce the Probability of Current Account Reversals?*”, World Bank Policy Research Working Paper No. 3766, World Bank, Washington.
- World Bank (2005), *Global Economic Prospects 2006 – Economic Implications of Remittances and Migration*, World Bank, Washington.
- RANIERI RAZZANTE e ELISA DELLAROSA, *La normativa antiriciclaggio e il nuovo Sistema dei controlli interni*, in “Bancaria” n. 1/2010.
- MICHELE CARBONE – MARCO TOLLA, *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Ed. Cacucci, 2010.
- MARCELLO CONDEMI e FRANCESCO DE PASQUALE, *Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, a cura di, in Banca d'Italia, “Quaderni di Ricerca Giuridica “, n. 60 - febbraio 2008.

BIBLIOGRAFIA Capitolo 1 Parte seconda:

- LORETTA NAPOLEONI, *“Terrorismo S.p.A.”*, Il Saggiatore, Milano 2008.
- JEAN – CHARLES BRISARD, GULLAME DASQUIÈ, *“La verità negata”*, Marco Tropea editore, Milano 2001.
- LORETTA NAPOLEONI, *“La morsa”*, Chiarelettere, Milano, 2009.
- CARLO MUSILLI, *“Kabul-Dubai, i soldi volanti”*, 06/07/2010, su http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=33474.
- ADRIAN KENDRY, *“Il denaro alla radice del male: gli aspetti economici del terrorismo transnazionale”*, su <http://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/italian/analysis2.html>.
- RANIERI RAZZANTE E PAOLA RAMUNNO, *“Riciclaggio e Finanziamento al terrorismo di matrice islamica”*, in <http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=661>.
- CLAUDIO CERASA, *“Nella zona grigia tra India e Pakistan ecco chi è l'Osama indiano”*, su Il Foglio del 15.07.2006, in <http://www.ilfoglio.it/soloqui/1442>.
- ANDREA B. NARDI, *“Dawood Ibrahim, ritratto dell'uomo più pericoloso del mondo”*, su L'Occidentale del 15 novembre 2008, in <http://www.loccidentale.it/articolo/a.006157>.
- CARLO BONINI E GIUSEPPE D'AVANZO, *“Da Nassau a Milano ecco le banche segrete per pagare il terrore”*, in <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2001/11/23/da-nassau-milano-ecco-le-banche-segrete.html>. Strategici e Internazionali
- LOUIS IMBERT, *“Da dove arrivano i soldi dei taleban?”*, su <http://www.monde-diplomatique.it/LeMonde-archivio/Settembre-2010/pagina.php?cosa=1009lm13.01.html#1>.

- UNODC, «Addiction, crime and insurgency: The transnational threat of Afghan opium», ottobre 2010, www.unodc.org.
- GIOVANNI PUNZO, “*Profili dell'Islam balcanico. L'inevitabile nascita di uno stato musulmano tra rischi d'integralismo e laicità europea*”, su <http://www.intuslegere.it/doc/Islambalk.pdf>.
- TONI CAPORRELLA, “*Gli effetti del terrorismo islamico nelle dinamiche sociali del Kosovo*”, su <http://www.difesa.it/backoffice/upload/allegati/2009/%7B7F89A045-872D-4393-8A07-425009AEA43B%7D.pdf>.
- FRANCA GIAN SOLDATI (Apcom), “*Il Kosovo tra mafia e terrorismo*”, su <http://www.resistenze.org/sito/te/po/se/pose4f26.htm>.
- ROBERTA BARBERINI, “*Il giudice e il terrorista*”, Einaudi, Torino 2008.
- LUCA MAINOLDI, “*Echelon e la società del futuro*”, Limes del 12.12.2009, su <http://temi.repubblica.it/limes/echelon-e-la-societa-del-futuro/9569?printpage=undefined>.
- MARCO GIACONI, “*Geoeconomia e Intelligence dalla difesa all'attacco*”, su Gnosis on line, <http://www.sisde.it/gnosis/Rivista23.nsf/ServNavig/22>.
- RENZO PATERNOSTER, “*Jihad e guerra santa: distorsioni sull'Islam*”, su <http://www.storiain.net/arret/num112/artic3.asp>.
- RANIERI RAZZANTE E PAOLA RAMUNNO, “*Riciclaggio e finanziamento al terrorismo di matrice islamica*”, su <http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=661>.
- http://www.finanzaonline.com/education/hedge_fund/index.php?=&folsession=4d4f7847be93647ceda4a4485949d305, consultato in data 12 febbraio 2011
- <http://www.sisde.it/gnosis/Rivista20.nsf/ServNavig/15>, "I Nuovi scenari proposti dalla crisi" di Francesco Zaccaria

Altri testi e siti consigliati:

- M. J. MORGAN, “*The origins of the New Terrorism*”, in *Parameters*, 2004, pp. 29-43.
- V. FIORANI PIACENTINI, “*Islam. Logica della fede e logica della conflittualità*”, Roma, Franco Angeli, 2003.
- E. PACE, “*Sociologia dell’Islam. Fenomeni religiosi e logiche sociali*”, Roma, Carocci, 2004.
- P. GALLIS, “*The NATO summit at Bucharest 2008*”, CSR Report for Congress, marzo 2008.

BIBLIOGRAFIA Capitolo 2 Parte seconda:

- ROBERTO GALULLO, “*La 'ndrangheta diventa banca*”, *Il sole 24 Ore* del 04.10.2010, su <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-10-05/ndrangheta-diventa-banca-090107.shtml?uuid=AYdeWsWC&fromSearch>.
- CARLO BONINI E GIUSEPPE D'AVANZO, “*Da Nassau a Milano ecco le banche segrete per pagare il terrore*”, *Repubblica* del 23 novembre 2001, in <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2001/11/23/da-nassau-milano-ecco-le-banche-segrete.html>.
- *Iniziativa and Actions taken by the Kingdom of Saudi Arabia in the Financial Area to Combat Terrorism* su http://www.saudiembassy.net/files/PDF/Reports/Counterterrorism_November_2009.pdf.
- ROBERTA BARBERINI, “*Il giudice e il terrorista*”, Einaudi, Torino, 2008.
- LORETTA NAPOLEONI, “*Terrorismo SpA*”, Il Saggiatore Tascabili, Milano, 2005.
- LORETTA NAPOLEONI, “*La morsa*”, Chiarelettere, Milano, 2009.

- BARZOU DARAGHI, “*Financing Terror*”, in *The Time*, novembre 2001.
- A. POPOLI, “*I canali di finanziamento al terrorismo e le strutture di contrasto*” in http://www.iuraorientalia.net/IO/IO_02_2006/IV_05_popoli.pdf, dal seminario giuridico “I sistemi economici nei paesi islamici tra normativa fiscale e rapporti bancari”, Isernia 27 aprile – 15 giugno 2005.
- ANDREA B. NARDI, “*Radicalismo islamico negli Stati Uniti: vita e opere del Cair*”, su *L'Occidentale* del 05.12.2009, in <http://www.loccidentale.it/articolo/w.0081997>.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia, seduta del 1.12.1999, in <http://www.parlamento.it/parlam/bicam/terror/stenografici/steno59.htm>;
- DANIELE ATZORI, “*La Somalia è il nuovo santuario del terrorismo islamista*”, 18.07.2009, su <http://www.agi.it/il-punto-su/notizie/la-somalia-e-il-nuovo-santuario-del-terrorismo-islamista>.
- Audizione del Direttore generale dell'Ufficio italiano dei Cambi, dottor Carlo Santini, del 21.04.2004, su http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenbic/30/2004/0421/s020.htm.
- MAURIZIO DELLI SANTI, “*Black list e misure di contrasto al finanziamento del terrorismo tra diritto internazionale e diritto interno*”, su *Rassegna dell'Arma*, anno 2008, n.1, su http://www.carabinieri.it/Internet/Editoria/Rassegna+Arma/2008/1/Studi/01_Delli_Santi.htm.
- “*Promoting transparency and exchange of information for tax purposes*” dell'OCSE, su http://www.fiscooggi.it/files/PROMOTING_TRANSPARENCY_AND_EXCHANGE_OF_INFORMATION_FOR_TAX_PURPOSES.pdf.
- http://www.ice.gov.it/paesi/pdf/emirati_arabi.pdf;
- <http://iran.blogosfere.it/2008/05/banche-straniere-.html>;

- http://cca.analisdifesa.it/it/magazine_8034243544/numero107/article_400147567181128585121811755410_8542810620_0.jsp;
- <http://online.wsj.com/itp>.
- 04.01.2011 - DAL SITO <http://www.eldiplo.com.pe/afganist%C3%A1n-%C2%BFc%C3%B3mo-se-financian-los-talibanes>

Altre letture consigliate e altri siti di interesse:

- AA.VV., *Remittances: The New Development Finance*, in *Small Enterprise Development Journal*, (Numero Speciale) Marzo 2004.
- EL-QORCHI, Mohammed. (2002). “Hawala”, *Finanzas & Desarrollo*, vol. 39 (dicembre). Fondo Monetario Internacional.
- <http://www.articlesbase.com/law-articles/money-riciclaggio-in-relazione-a-KYC>

BIBLIOGRAFIA Capitolo Unico, parte terza:

- Antonio Del Gaizo, Giovambattista Palumbo, “Le Frodi fiscali”, Cesi Multimedia, Milano 2009
- Giovambattista Palumbo, “L’elusione fiscale”, SIMONE ESSELIBRI, 2007, NAPOLI
- Giovambattista Palumbo, “operazioni inesistenti, società cartiere e frodi intracomunitarie” sul numero 3 di Marzo 2005 della Rivista SSEF
- Giovambattista Palumbo, “Residenza fiscale e trasferimento fittizio all’estero”, sul numero 6/7 di giugno/luglio 2005 della Rivista SSEF
- Giovambattista Palumbo, “Tasse, i fessi pagano e i furbi evadono e riciclano”, su *L’Occidentale* del 04.08.2010.

- Giovambattista Palumbo, “Conta l’attendibilità delle prove”, su Fiscooggi del 08.02.2011.

(Vedi <http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/schede-paese/articolo/scheda-paese-la-cina>)

- Giovambattista Palumbo, “Stabile organizzazione ed esteroinvestizione reddituale”, numero 8/9 di agosto/settembre 2005 della Rivista SSEF
- Giovambattista Palumbo, “Fiduciarie: riservatezza ed accertamenti”, numero di agosto 2009 della Rivista SSEF
- Giovambattista Palumbo, “I negozi in frode alla legge e abuso del diritto”, numero di ottobre/dicembre 2007 della Rivista SSEF

BIBLIOGRAFIA Ultime riflessioni

- Domenico Moro* - 01 Marzo 2011 - <http://www.economiaepolitica.it/index.php/distribuzione-e-poverta/la-crisi-e-le-rivolte-in-nord-africa/>
- Antonella Olivieri, “La crisi della Libia tonifica le finanze del cane a sei zampe”, Sole 24 Ore del 10 aprile 2011.
- Federico Fubini, http://www.corriere.it/esteri/11_marzo_24/gheddafi-conti-segreti_82b9d820-55de-11e0-9d72-1f2c6c541e94.shtml - 24 marzo 2011
- http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/articolo-23219/1.htm#Scene_1
- Dario Ferri, <http://www.giornalettismo.com/archives/118508/sette-miliardi-di-euro-i-beni-di-gheddafi-in-italia-che-il-rai-non-puo-piu-toccare/2/>, 21 marzo 2011